

1

SENATO DELLA REPUBBLICA

Città - Noe
Città - Repubblica

VOLUME IV
Caratteri e morfologie

(a cura di E. Gabba e A. Schiavone)

Breve premessa

I

1. Gli spazi, i climi, la geografia: permanenze e modificazioni nel paesaggio (Giardina)
2. Produzione schiavistica e organizzazione sociale (Schiavone)
3. La villa e le campagne (Carandini)
4. Le città (Cracco Ruggini)
5. Vie di comunicazione, rotte, tecnologie nautiche (Gianfrotta)
6. Gli aspetti materiali della vita: i consumi, l'alimentazione, l'igiene e la medicina (Vegetti - Pucci)
7. Scienza, tecnologie e macchine (Ferruccio Franco Repellini)

II

8. Il modello della città-Stato (De Martino)
9. Il modello imperiale (Nicolet)
10. Le tecniche della guerra (Gabba)
11. Le popolazioni dell'impero (Harris)
12. La struttura familiare (Saller)
13. La donna (Cantarella)
14. I ritmi dell'esistenza quotidiana (Fraschetti)

15. Le lingue dell'impero (Campanile)
16. Il latino (Boscherini)
17. Conservazione e circolazione libraria (Cavallo)
18. L'educazione (Canfora)
19. Letteratura e società (La Penna)
20. Pensiero giuridico e diritto privato (Schiavone)
21. La cultura artistica (Settis)
22. Le forme della vita religiosa (Momigliano Scheid)



Repubblica di San Marino
Università degli Studi
Scuola Superiore di Studi Storici

IL PRESIDENTE

Roma, 21 febbraio 1989

Prof. Francesco De Martino
NAPOLI

Caro Professore,
ecco lo schema del IV volume della "Storia di Roma". Come Le dissi, ci aspetteremmo da Lei non meno di 40 cartelle.

Grazie sempre di tutto e un saluto carissimo
dal Suo


aldo schiavone

6
Napoli, 24 sett. 89

Caro Barberis, le bozze sono giunte solo giovedì ed io le ho ricevute sabato. Ho corretto in grande fretta, come Ella mi ha chiesto. Purtroppo le correzioni sono numerose, anche perchè la redazione ha apportato modifiche, che non approvo. Vi sono alcuni tagli, che sarebbe stato bene concordare, se vi era un problema di spazio. Ho ripristinato il mio testo a p.8 per ragioni stilistiche, a p.12 nota 33 ed a p.18 per ragioni di sostanza, in quanto la dizione adottata modificava il mio pensiero. A p.17 n. 40 è stata omessa buona parte della nota. Non ho corretto, ma sarebbe utile aggiungere le citazioni tolte. La prego di controllare con la massima attenzione che le correzioni siano eseguite.

Gradisca cordiali saluti

1. La città-stato: una creazione moderna

Vi è in primo luogo una questione di metodo, che investe l'uso corrente di città-stato e più ancora quello di città antica, una nozione che risale al Fustel de Coulanges, oggi nuovamente esaltato come un gigante capace di indagare nell'essenza più profonda e nascosta della civiltà classica⁽¹⁾. Ci si pone allora il primo interrogativo: gli antichi, i Romani in particolare, conoscono il concetto di città-stato? Lo troviamo forse elaborato nelle fonti, come Cicerone, più influenzate dalla grande filosofia greca e capaci di astrazioni? E la vicenda storica di Roma e di Atene, dell'urbs e della polis ci autorizza a disegnare un modello comune, vale a dire un'affinità almeno degli elementi fondamentali? Oppure quella vicenda, così straordinariamente diversa, ci induce a ripensare le due storie come una conseguenza necessaria e ad un tempo la causa di entità politiche non assimilabili, ma al contrario antitetici tra di loro. A parte le diversità, sulle quali conviene tornare più oltre, è il concetto stesso di città-stato, di uso comune nei moderni, che non esiste nelle fonti, a cominciare dalla mancanza di un termine corrispondente. Esso è stato inventato dagli studiosi delle forme di organizzazione dello Stato, anch'esso del resto concepito in modo diverso ^{dal nostro} nelle fonti romane, ma anche in quelle greche. Questo è tanto vero che se noi vogliamo trovare un termine che in una certa misura designi quello che noi chiamiamo stato, dobbiamo riferirci a respublica non a civitas. Ancora più radicale è la critica di U. von Lütow⁽²⁾, il quale contesta che respublica si possa intendere come stato, rilevando che nelle fonti manca non solo il termine ma anche il concetto. Tanto più egli nega che si possa parlare di Stadtstaat, città stato. Forse le conclusioni sono alquanto schematiche, ma vi è molto di vero nei suoi rilievi. Anch'io avevo osservato che respublica in origine era considerata una vera e propria res populi, una cosa in senso materiale, un complesso di beni e di rapporti contrapposto alla res privata. Questa concezione primitiva poi si evolve verso un'astrazione, come è avvenuto in generale nel campo dei concetti giuridici. Quanto sia iniziato l'uso di respublica come stato non possiamo dire con certezza. Walde, ^{si tiene col c. 17 n} indica Catone come il primo ad aver usato il termine nel senso di stato, ma dobbiamo risalire ad epoche più antiche. Respublica si trova nella formula con la quale i censori procedevano alla convocazione del popolo, che ci viene riferita da Varrone⁽³⁾, sebbene non possa esser certi che era quella originaria, perchè non vi sono espressioni

del latino arcaico. Poi abbiamo la formula della devotio, tramandataci da Livio, evidentemente attinta da fonti più antiche (7). Il termine è già in Nevio e Plauto, prima di Catone (5). La sua elaborazione teorica ci viene infine da Cicerone (6) nel famoso testo che ha dato luogo ad infinite discussioni non tanto per respublica come res populi, quanto per la definizione del popolo come una collettività umana, ma non una qualsiasi associata in qualunque modo, bensì associata iuris consensu et utilitatis communione, letteralmente "per consenso di diritto e comunanza di utilità". Al di fuori delle molte sottigliezze interpretative, il senso è abbastanza chiaro. Il popolo per essere soggetto della repubblica deve essere associato nel diritto e nell'utilità comune, ma si deve trattare di un diritto nel quale si consente, non di un diritto elargito, ad esempio da un monarca. Naturalmente sarebbe fuor di luogo intendere questa definizione come una sorta di contrattualismo, un precedente del contratto sociale.

Come si vede, per sapere qualcosa sulla nozione romana dello stato occorre trattare della respublica, perchè invece civitas ci direbbe ben poco al riguardo. Il termine ha vari significati e fra di essi prevale quello di condizione giuridica del cittadino. Talvolta in modo vago civitas implica una nozione di stato, ma più nel senso di forma di governo (7) nè respublica e civitas sono termini equivalenti. Urbs designa piuttosto la città nella sua esistenza urbanistica e non in quella giuridica costituzionale.

Nemmeno i Greci hanno un'espressione corrispondente alla nostra, nè polis designa di per sé lo stato (8). Politeia equivale a cittadinanza, che in quanto collettività di cittadini impersona il potere della polis. Data questa specificità politeia può intendersi come costituzione dei cittadini, Socrate la immagina come psychè tēs póleōs, anima della città (9). Non occorre rilevare che il concetto è diverso da quello moderno di costituzione (10). Politeuma ha vari significati, fra questi quello di ordinamento della città, più di come non sia la romana civitas. In realtà, Greci e Romani nelle loro elaborazioni teoriche, preferiscono individuare le forme di governo anzichè indugiare sulle definizioni astratte e logiche dell'ordinamento statale, proprie dei moderni, ma non di tutti.

Il Fustel de Coulanges non usa l'espressione, ma ne pone le premesse. Egli estremizza il carattere religioso della città antica ed afferma, fuori della realtà storica, che "il vincitore era nell'alternativa o di
distruggere

re la città vinta e d'occuparne il territorio, o di lasciarle tutta la sua indipendenza: non c'erano mezzi termini: o la città cessava d'esistere, o era uno Stato sovrano. Avendo il suo culto, doveva avere anche il suo governo: perdeva l'uno, solo se perdeva l'altro, e in questo caso cessava d'esistere" (17). La politica di espansione romana dimostra esattamente l'opposto, ma non si tratta di questo. Nelle parole ricordate ecco emergere il concetto che la città è uno Stato sovrano, sia pure soltanto per il carattere esclusivo della sua religione, non che quest'ultima ~~non è la vera~~, perchè non vi era nè tra le città greche, nè tra Roma e le città del Latium vetus una apprezzabile diversità di religione, tanto è vero che nell'una come nell'altra civiltà vi erano leghe di carattere religioso, che avevano appunto la funzione di onorare divinità comuni. Una città come Stato sovrano è dunque all'origine della categoria città-stato, che si incontra in moderni teorici della politica e nella terminologia dei giuristi e storici del diritto (18), i quali ricorrono comunemente a questa espressione. Ma detto questo si è poi costretti a varie altre precisazioni e distinzioni tratte dalla storia e balza subito agli occhi che non vi è un modello unico di città-stato, come non vi è una sola polis od una sola civitas, ve ne sono diverse, con caratteri molto differenziati e contrastanti, il che spiega perchè vi siano tante ~~contrastanti~~ opinioni sull'origine della polis greca o quanto sia difficile nella stessa storia costituzionale romana individuare i caratteri propri della città-stato, perchè essi ci si presentano diversi nelle varie fasi della storia e lungo il corso dei mutamenti istituzionali che si determinarono. Il solo elemento comune è che la città o la polis sono costituite dai cittadini. Ma come essi ne siano il soggetto e quale sia il loro grado di partecipazione al potere è molto diverso da luogo a luogo.

2. ἡ πόλις καὶ τὸ βουλευτήριον

2. Astu nel greco ed urbs nel latino indicano la città nel suo essere materiale, il luogo dove si dimora, ma non un luogo qualsiasi, come un villaggio del contado, bensì un più o meno esteso complesso edilizio, sia esso fortificato o meno, circondato o non da mura. Il dato materiale è necessario per l'esistenza dello stato cittadino, ma non basta. Perchè esso esista occorra una comunità di politici o cives, che non sono tali perchè abitano in quel luogo, ma perchè sono partecipi del suo ordinamento di comunità indipendente. A questo e non ad altro può essere utile quella notazione che dal Burchardt in poi si ripete fino ai nostri giorni, che l'agorà, la piazza come luogo di riunione rivela l'esistenza della città (19). Si ricorda al riguardo la

risposta sprezzante di Ciro all'ambasciatore di Sparta, che gli ingiun-
geva di ritirarsi dalla Grecia: "non temo gente, che hanno una piazza in mezzo
alla loro città, dove si radunano per ingannarsi l'uno con l'altro con falsi
giuramenti" (14). Il Burchardt per la verità aveva riferito questa apostrofe
alla plebaglia che si raccoglieva in piazza, ma altri e non di poca auto-
rità, come S. Mazzarino, la interpretano nel senso che l'agorà differenzia
la polis dalle monarchie orientali (15). In effetti non è l'agorà o il forum
a porre in evidenza un dato di fondo, bensì gli atti politici, che in essi
si compivano con la partecipazione dei cittadini, elemento istituzionale
della massima importanza e che può ben rendere il senso di respublica
come res populi. Tuttavia per evitare di sostituire il nostro al pensiero
degli antichi è necessario chiedere ad essi una risposta, quindi alle
fonti, che ci sono pervenute. Dell'età arcaica sappiamo ben poco, come si è
visto a suo tempo. La prima ^{o.c.} cui possiamo disporre è la citazione di Catone
tratta da Cicerone, che considera lo stato romano, come opera collettiva
di molte generazioni (16), non dunque di un fondatore, che all'improvviso
l'abbia creato dal nulla. Questo è naturalmente troppo poco, ma ci pone sot-
to gli occhi un dato significativo, l'idea del collettivo, che pervade la
filosofia politica dell'età repubblicana e le istituzioni almeno fino
all'età della crisi, allorchè la storia sembra ^{di vivere} ~~essere~~ opera di grandi per-
sonalità e l'individualismo nelle sue manifestazioni più estreme, penetra
nel sistema e lo sconvolge. Si dice che esso sia un portato della cultura
greca, ma già per la polis il Fustel e molti altri con lui hanno posto in
evidenza la rigida soggezione del cittadino al potere della città, sia es-
so religioso o politico. Vedremo più oltre come il travisamento di questi
valori spinga storici della grandezza di Mommsen ad esaltare l'opera di
Cesare, come epilogo naturale e positivo della crisi della repubblica.
Dopo Catone fondamentale è l'opera di Polibio, che pure ispirandosi al
pensiero greco ed alla storia delle varie costituzioni che erano esistite
nel mondo greco, tuttavia rispecchiava idee romane di una parte predominante
dell'aristocrazia, che nel suo tempo faceva capo a Scipione l'Africano. In
quale misura egli abbia mantenuto una propria autonomia di pensiero ed in
che senso egli abbia veduto come via d'uscita alla crisi prevista della
costituzione mista una democrazia moderata, come sostiene il Musti (17),
è difficile a dirsi, se si tien conto del fatto che più di una volta il
termine democratia è usato nel senso di stato repubblicano. E' certamente
vero che egli ha previsto la fine della costituzione mista, ma questo
rientrava nella sua visione generale dei cicli storici e non sembra sia
da attribuire alla percezione dei fattori di crisi profonda di origine
sociale che stavano minando la società romana (18).

In realtà il pensiero greco, che ispira Polibio e poi Cicerone sulla costituzione romana, quello che risale ad Aristotele sulla cosiddetta costituzione mista, riceve in Roma una sconfessione impressionante dalla realtà storica, perchè esso stava del tutto fuori dalla società romana e dai rapporti di forza che in essa si erano costituiti e che entrarono in crisi non appena dal movimento gracciano in poi si pose in dubbio l'antico assetto del potere, il predominio della nobiltà, la preminenza dell'aristocrazia e dei suoi organi di governo, a cominciare dal senato. Dalla parte opposta si tentò di sconvolgere in un altro modo l'equilibrio del potere realizzatosi con il riconoscimento del tribunato della plebe, come organo di opposizione (intercessio, auxilium), sorto per fini rivoluzionari, usandolo in modo spregiudicato nel senso opposto, come strumento di conservazione contro tentativi di riforma, che limitassero sostanzialmente il potere economico e le prerogative di governo dell'aristocrazia.

Se si leggono le considerazioni entusiaste che Polibio dedica alla costituzione romana e le si confrontano con tutto quello che sarebbe accaduto di lì a poco, gli scontri armati dell'età gracciana, le guerre servili e quelle degli Italici, si rimane colpiti dalla sconcertante incapacità dell'aristocrazia di governo, della quale Polibio era certo un ispiratore ed un portavoce, di guardare nel profondo della società e di comprendere i fattori di crisi che minavano un antico assetto del potere, che fino a quel tempo nessuno aveva posto in dubbio con tanta risolutezza e perfino violenza. Comunque sia, quelle parole di Polibio rivelano meglio di come non faccia la nozione moderna di città-stato, che cosa la classe di governo poneva come tipo ideale del suo Stato:

"Tutte le tre parti (forme di governo) dalle quali ho parlato, avevano il potere nello stato cittadino (politico); tutte erano così ugualmente dosate e combinate insieme, che nessuno anche tra gli stessi Romani avrebbe potuto dire se la costituzione fosse aristocratica, democratica o monarchica. A giudicare dal potere dei consoli, essa sembrerebbe una monarchia, un regno. A considerare quello del senato, essa apparirebbe al contrario aristocratica, mentre ad esaminare il potere del popolo essa ben a ragione potrebbe essere democratica" (2, 11, 4).

6

3. Il preteso equilibrio dei poteri nella costituzione mista.

12

Questo vagheggiato equilibrio dei poteri in realtà non esisteva. È vero che i comizi avevano funzioni importanti, l'approvazione delle leggi, l'elezione dei magistrati, i giudizi nei processi capitali, la legge per la dichiarazione di guerra e probabilmente l'autorizzazione per i trattati internazionali o almeno per gli atti di resa (deditio). Dire tuttavia come Polibio, che il popolo aveva la massima parte del potere e che la costituzione era democratica (6.14.12), vuol dire ignorare i pesanti condizionamenti di ogni genere cui le assemblee erano sottoposte, di ordine religioso, costituzionale e politico. Alcuni furono rimossi, come l'auctoritas preventiva da parte del senato (vol. I, p. 360), ma altri rimasero in vita. E principalmente rimase il principio che il comizio non aveva alcuna possibilità di iniziativa ed il popolo aveva la sola funzione di ~~accettare~~ ^{accettare o meno} le proposte di leggi o ~~le~~ candidature che il magistrato gli presentava. Per le stesse ragioni non ci pare accettabile in quanto non rispondente alla ~~realtà~~ ^{realtà} storica, l'idea che E. Betti aveva derivato per lo stato romano dal Burchardt, dello stato come opera d'arte, perché in esso si sarebbero armoniosamente unite la libertà dei cittadini con l'autorità e la disciplina (19).

Se guardiamo ^{lo} senza veli alla reale sostanza del sistema, non si può non rilevare che ^{lo} stesso potere delle assemblee, chiamiamolo pure democratico, era molto imperfetto e non era uguale per tutti i cittadini, dato che la costituzione repubblicana era fin dall'inizio dominata dal

1
2
13

principio censitario, in forza del quale una parte di cittadini, che non possedeva il censo minimo richiesto era esclusa dal comizio centuriato e quelli che ne facevano parte erano iscritti in classi diverse a seconda del loro patrimonio e questo comportava un peso disuguale del voto, perchè le unità votanti erano le centurie ed il loro numero era ripartito in modo da favorire la prima classe, che da sola aveva un numero di centurie quasi pari a quello di tutte le altre classi sommate assieme. Meno ineguale era il comizio tributo, ma anche in esso vi erano disparità, perchè le tribù erano formate da un numero diverso di iscritti e specialmente allorchè si trattò di nuovi cittadini spettava al governo romano ed ai suoi organi competenti per il censo, stabilire in quale tribù potessero essere iscritti. In breve dal lato individuale il principio dell'uguaglianza non esisteva per la partecipazione politica. Per di più una analoga disparità vi era anche per l'accesso alle magistrature, perchè la candidatura era subordinata alla condizione che l'aspirante avesse prestato dieci anni di servizio militare o fosse destinato a questo con l'iscrizione alla prima classe e più probabilmente alle centurie di cavalieri, il che richiedeva il possesso di un patrimonio superiore a quello degli altri cittadini, ancor prima che il censo dei cavalieri fosse fissato a 400.000 sesterzi, che erano pari ad 1 milione di assi della moneta più antica. Anche le funzioni giudiziarie non erano attribuite a tutti. Per lungo tempo esse furono una prerogativa dell'ordine senatorio e solo C. Gracco le restituì ai cavalieri con una legge sempre avversata dall'aristocrazia. Si dovette attendere la legge Aurelia del 70 per un ampliamento ai tribuni aerari, i quali avevano un censo pari alla metà di quello dei cavalieri. E questo fu il massimo delle conquiste strappate dal movimento democratico in tale campo. In breve, queste ed altre innovazioni, anche se importanti, sembrano più una risposta ad opportunità del momento che l'attuazione di un piano organico di riforme, anchè perchè esse erano spesso avversate dalla parte conservatrice, quando incidevano sui suoi metodi politici. Alcune risalivano a quella che si può considerare l'epoca d'oro della nobiltà patrizio-plebea, varie altre furono introdotte con i Gracchi e dopo di loro.

~~momento~~ che attuazione di un vero e proprio programma di riforme. Al comizio centuriato già riformato nel 3° secolo, erano stati iscritti alla 5a classe anche i possessori di 4000 assi. L'ordine della chiamata delle centurie non fu^{oia} regolato secondo la gerarchia delle classi, ma stabilito per sorteggio. Nell'espressione del voto già la legge Gabinia del 139 aveva stabilito la segretezza per le elezioni dei magistrati e nel 131 la Papiria per le leggi. La legge Caelia nel 107 estese la norma anche ai giudizi comiziali. Dato il modo consueto di votazione, che costringeva i votanti a passare su passerelle abbastanza ampie^{te} permettere che su di esse sostassero agenti elettorali dell'uno o dell'altro allo scopo di farsi mostrare la tavoletta sulla quale si scriveva il voto e comunque di influenzare i votanti, una legge Maria del 119 stabilì che i passaggi fossero ristretti⁽²¹⁾, una misura che fu ostacolata dai consoli dell'anno e che fu sempre combattuta dall'aristocrazia. E' molto istruttivo leggere che cosa ne ha scritto Cicerone nel suo trattato sulle leggi, elogiando il controllo del voto come una misura saggia per impedire gli abusi dei popolari e prospettando una sorta di compromesso, che lasciava libertà di scelta al votante, il che dissimulava appena l'intenzione di riprendere il controllo della espressione del voto⁽²²⁾. Senza alcun eufemismo e senza veli o mistificazioni, l'autore del governo misto rivela apertamente in questa parte della sua opera come egli e la corrente dell'aristocrazia, che egli rappresentava, intendessero la "democraticità" delle assemblee, nelle quali il popolo poteva esprimere la sua volontà, ma sotto il controllo dei grandi e dei potenti per evitare errori o colpi di testa ed impedire i brogli elettorali. Nel Dialogo immaginato Quinto ed Attico sono fautori dell'abolizione del voto? Cicerone è per un regime meno rigido, ma la sua proposta è ambigua e comunque tale da compromettere gravemente la segretezza del voto " noto per gli ottimati, libero per la plebe".

7 segreto,

4. Limiti territoriali ai diritti politici.

E' un fatto che i diritti politici potevano essere esercitati solo nella città di Roma. Molti studiosi enfatizzano questo dato, lo considerano come caratteristico della costituzione cittadina, fino a dire che

si trattava di un principio intrinseco essenziale della costituzione cittadina, faceva parte della sua logica, puntualizzata nello spirito di Montesquieu (23). A me pare che lo spirito del grande filosofo della legislazione sia alquanto diverso: "La liberté était dans le centre et la tyrannie aux extrémités" (24). E poi ancora, più specificamente "Lorsque la domination de Rome était bornée dans l'Italie, la république pouvait facilement subsister. Tout soldat était également citoyen" (25). Non si può comprendere lo spirito di una costituzione avendo di mira solo le definizioni formali dei diritti, occorre indagare sulle ragioni profonde delle cose. La stessa cerchia del pomerio non era tanto assoluta, né immutabile. Il luogo di riunione del comizio centuriato era il campo di Marte che stava fuori del pomerio, né vale molto l'argomento che il comizio era in origine la riunione dell'esercito centuriato in armi. La stessa norma valeva per il censo. Nemmeno i comizi tributi al pari di quelli plebei erano vincolati al pomerium, ma questi ultimi si dovevano svolgere domi. Dopo il caso di un'assemblea convocata nel campo davanti a Sutri, che votò la legge per imporre una tassa sulle manomissioni, riconosciuta valida dal senato, i tribuni si affrettarono a far votare un plebiscito, che minacciava la pena capitale per il magistrato che ripetesse quest'atto (26). considerato lesivo della libertà di voto da parte di chi era soggetto al potere di comando (imperium) del magistrato. Dall'altro lato il pomerio non era immutabile, esso poteva essere ampliato, per ragioni politiche, come avvenne in realtà anche se in epoca tarda ed in momenti particolari, con Silla la prima volta, poi con l'impero, dove anzi la lex de imperio Vespasiani rese stabile il potere dell'imperatore di ampliare il pomerio. Dal lato politico il limite più importante del pomerio riguardava il potere di comando militare del magistrato, che non poteva essere esercitato all'interno della sacra cerchia, massima garanzia dei cittadini per la loro libertà e la loro persona, ma nemmeno tanto assoluta perché il principio non valeva nei confronti del dittatore. Bastano questi sommi rilievi per rendere avvertiti dei pericoli di certe generalizzazioni. I limiti erano dunque il prodotto di orientamenti politici caratteristici di una tradizione dominata dagli interessi di una classe di governo, come la nobiltà, della sua ideologia, che non era senza influenza anche sul movimento plebeo o su parte di esso. Così si spiega la resistenza a concedere la cittadinanza romana agli alleati italici, nonostante che essi ormai fossero integrati nella potenza romana, la riluttanza ad iscrivere i nuovi cittadini nelle tribù e spiega anche perché non si pensò mai di rendere più agevole l'esercizio del voto da parte dei nuovi cittadini ammettendo che esso potesse aver luogo nei comuni di residenza. G. Mosca ci ha dato un bell'esempio di spiegazione nella sua critica al-

la democrazia dello stato cittadino, che non spiega molto: un inconveniente gravissimo sarebbe consistito in Grecia nella necessità del frequente intervento dei cittadini nell'assemblea, il che avrebbe impedito di concedere la cittadinanza a coloro che risiedevano fuori della città o del suo territorio. A riprova di tale principio Mosca adduceva il fatto che i Greci, benchè la loro lingua fosse ricchissima, ebbero un solo termine per designare la città e lo stato, perchè polis era l'uno e l'altra (27). A questo teorico conservatore non viene in mente che potevano esservi altre cause che limitavano l'estensione della cittadinanza. Anche per Roma Mosca pensava a due cause principali, che avrebbero provocato la crisi e la fine della repubblica. La prima, meno importante, la formazione di un esercito professionale composto di nullatenenti, fedeli perciò solo ai loro generali, la seconda più decisiva sarebbe consistita nell'impossibilità di far funzionare lo stato quando molti cittadini risiedevano fuori d'Italia e non era più possibile continuare con la finzione legale adottata per i cittadini in Italia, che essi potessero partecipare ai comizi, in quanto tra la convocazione ed il voto vi era uno spazio di tempo (trinundinum) entro il quale i non residenti in città avrebbero potuto recarvisi. Mosca assumeva che i cittadini nel 28 a.C. superavano i 4 milioni, ma Beloch e più precisamente Brunt hanno dimostrato che i dati del censo cui si riferiscono le Res Gestae di Augusto comprendevano anche le donne ed i bambini. Per conseguenza il numero dei maschi adulti, che corrisponde a quello dei censimenti repubblicani, scende di due terzi e viene fissato da Brunt a 1.422.000 con un incremento rispetto al censo del 69 di 440.000 unità in buona parte derivante dal conferimento della cittadinanza ai Transpadani. Per di più si può supporre che i residenti fuori d'Italia fossero fra 3 e 400.000. Sono dati ben diversi da quelli di Mosca, ma pur sempre ragguardevoli. Si può aggiungere che gli Italici strapparono la cittadinanza solo dopo un'aspra guerra, nella quale essi giurarono che avrebbero distrutto Roma, e la loro iscrizione nelle tribù fu avversata il più possibile e fu oggetto di contrasti fra le corporazioni conservatrici e quelle popolari. Ma l'ostilità non nasceva solo dal timore che la presenza di nuovi cittadini avrebbe potuto influire sulle decisioni delle assemblee, per le quali, secondo i principi enunciati da Cicerone, era giusto che l'espressione del voto si svolgesse sotto il controllo diretto degli uomini migliori, cioè gli ottimati. Essa nasceva anche dalla volontà di molti di mantenere una posizione egemonica verso l'Italia. In Roma comunque non vi era obbligo di partecipare alle votazioni ed il fenomeno molto diffuso dell'assenza influì certamente sulla decadenza dei comizi, ~~con la fine della~~ Repubblica - Archivio Storico

Possiamo aggiungere che la formazione delle liste dei cittadini spettava ai censori e l'iscrizione in esse era un presupposto indispensabile per l'esercizio dei diritti politici. Non siamo in grado di sapere come questo atto si compiva nella pratica, ma la tesi del Tibiletti che i censori omettevano di iscrivere gli aventi diritto, se erano loro sgraditi politicamente, ha non poca verosimiglianza (29). Per di più dal tempo in cui non si istituirono nuove tribù (241 a.C.), i nuovi cittadini vennero assegnati alle tribù esistenti, o ampliando il territorio di esse, o iscrivendoli in tribù lontane dalle loro sedi. Con tali metodi si rendeva ancora più difficile l'esercizio del voto e la conseguenza politica fu che mentre il numero dei cittadini si accrebbe in grande misura, il numero dei partecipanti alle assemblee si mantenne ben lontano da esso. Per di più gli stessi cittadini residenti in Roma o nei dintorni disertavano le assemblee, segno della loro decadenza politica. Le cause principali però della disuguaglianza consisteva nel fatto che le classi elevate, il patriziato un tempo, poi la nobiltà patrizio plebea, ed in genere l'aristocrazia esprimevano dal loro seno gli uomini di governo, i magistrati e conseguentemente i membri del senato, come risulta dalle eloquenti statistiche che si possono redigere nelle varie epoche. Non era impossibile ad uomini nuovi di pervenire anche alle maggiori cariche, ma le difficoltà erano grandi ed il numero limitato. Poche grandi famiglie tenevano saldamente il potere e le loro alleanze o discordie influivano sulla politica. Se quindi si procede ad un'analisi dei fatti, come ha giustamente segnalato il Nicolet (29), si può comprendere meglio il carattere della costituzione cittadina, perchè una costituzione va considerata non solo nei suoi principi formali, scritti o non che essi siano, ma anche e soprattutto nella vita reale. In nessun campo come in quello del governo di uno stato il diritto è intrecciato con la realtà sociale ed è questa che ne illumina il senso. A fondamento e presupposto del potere formale stava a Roma come dovunque quello economico-sociale e non vanno dimenticate le giustissime considerazioni di M. Gelzer, che una costituzione non si può comprendere senza la conoscenza della società. E' questa che ci permette di sapere che la repubblica entrò in crisi allorchè venne contestato l'assetto del potere sia politico che sociale, il che ebbe inizio con l'età dei Gracchi.

12 5. Pretesa inadeguatezza della costituzione. 18

3. Lo stesso errore di valutazione ha indotto molti studiosi, compreso chi scrive, a ritenere che la costituzione repubblicana era inadeguata ai compiti di uno stato imperiale (30). In tal modo le cause vere e profonde della crisi della repubblica e della sua caduta, che sono di ordine economico, sociale, politico e morale, quindi appartengono alle decisioni ed ai comportamenti degli uomini, vengono, se non ignorate, il che sarebbe impossibile, giudicate meno rilevanti di come non fosse il sistema formale della costituzione. Ma vi è un altro errore, in fondo collegato con il primo. Esso risale al grande Mommsen e poi divenuto proprio di altri ed addirittura enfatizzato, come nell'opera giovanile del Betti (31).

e cioè che la plebe essendo inidonea all'esercizio di un potere democratico non poteva avere altra funzione storica, che quella di porre in crisi la repubblica, favorire l'avvento di Cesare, considerato un epilogo felice, sebbene esso fu un passo decisivo per il passaggio all'impero. Si tratta, come si vede, di problemi fondamentali storiografici, intorno ai quali è legittimo fermarsi anche in questa parte della presente opera storica.

Nella crisi gracciana, la prima grande crisi che colpì profondamente la repubblica, la pretesa inadeguatezza della costituzione a reggere l'impero c'entrava poco o nulla.

Erano certo rilevanti le trasformazioni economico-sociali prodotte dalle guerre di espansione e dalla vittoria su Cartagine. Basti pensare al diffondersi della schiavitù come fenomeno di massa, ai tributi provinciali, compreso il grano ed altri prodotti, come anche ai traffici transmarini. L'espansione romana poneva l'esigenza di organizzare il governo provinciale, un compito che fu realizzato senza grandi difficoltà, in modo abbastanza semplice e razionale, avvalendosi dei mezzi tradizionali del potere. Vi era l'assetto militare del governo imperiale, ma nemmeno questo era tale da essere incompatibile con l'antica costituzione, come meglio vedremo. Le cause della crisi gracciana erano interne. Qualunque giudizio si voglia dare sui moventi dell'azione dei Gracchi, non si può contestare che il conflitto ebbe inizio con la riforma agraria di Tiberio, la quale consisteva, com'è noto, non solo nel porre un

limite al possesso della terra, ma anche nel ripartire la parte eccedente tra la plebe povera. Questo è un dato di fatto, che nemmeno l'iper critica più radicale si è mai spinta a negare. Intorno alla proposta di riforma ed alla sua attuazione si svolse una lotta aspra, durante la quale emersero due opposte concezioni intorno ad elementi fondamentali della prassi costituzionale. Possiamo vedere in esse, semplificando, un'antitesi fra democrazia e conservazione-reaione. Questo è il senso vero della crisi, nella quale si intrecciano strettamente motivi di ordine economico-sociale e motivi politico-costituzionali. La tendenza del movimento graccano era per rafforzare il potere delle assemblee popolari ed indebolire quello del senato. La resistenza dell'aristocrazia o della sua parte prevalente fu accanita, i mutamenti considerati sediziosi, i loro autori accusati di aspirare al regno. Ebbe inizio l'impiego di mezzi straordinari, come il *senatusconsultum ultimum* e si accese la polemica tanto sugli atti dei tribuni e sulla loro legalità, quanto sulle misure estreme del senato. Tutto questo è discusso in altra parte dell'opera. Per quanto mi riguarda non credo di dover modificare l'opinione

espressa altrove, anche se sono apparsi studi rilevanti sul tema (32), che cioè non vi era una violazione di norme costituzionali dalla parte dei Gracchi, vi era solo il tentativo, come dice Sallustio, di restituire alla plebe il suo antico potere tribunitio (33). E' vero invece che l'insieme delle misure fatte approvare o proposte implicava un mutamento della concezione di governo, che vari autori moderni e fra di loro storici di grande autorità e non certo di tendenze conservatrici, considerano di carattere rivoluzionario, in quanto avrebbero mirato ad introdurre nella costituzione romana la sovranità popolare (34). Certo non pochi ritengono che il mutamento della forma dello stato sia una rivoluzione, ma a noi pare che essa debba consistere nella fine di un determinato ordine economico sociale e politico insieme e nella instaurazione di un ordine nuovo. La grande rivoluzione dell'89 non ha abbattuto solo la monarchia, ma l'aristocrazia feudale ed ha segnato l'avvento della borghesia. Nulla di tutto questo stava per avvenire nella crisi gracca. Tra l'altro il più grave fenomeno di disuguaglianza costituito dall'esistenza di schiavi come forza di lavoro di massa non entrava affatto nel programma di riforma, se non nel senso di lamentare che gli schiavi avevano scacciato il lavoro libero dalle campagne ed indebolito la forza militare di Roma (35).

Quanto alla sovranità popolare si può dire che il suo concetto era sconosciuto alla filosofia politica di Roma e non si trova nemmeno in quegli autori della tarda repubblica, che erano imbevuti del pensiero greco, come Cicerone. Il *populus Romanus* è molto presente nei loro scritti, come anche nelle formule degli atti più significativi, nei quali ricorre a preferenza di *respublica*, *Populus Romanus Quiritium*. Questo non vuol dire che al popolo si riconoscono diritti sovrani, ma che esso è come collettività il titolare dei poteri e dei diritti, in mancanza della nozione di stato come persona giuridica, una raffinata astrazione del pensiero giuridico moderno. Si può giungere ad ammettere che in tal senso il *populus* si contrappone al *rex*, come risulta anche dal regime romano dei trattati internazionali, allorché essi si contraevano con le monarchie orientali ed avevano la durata della vita del monarca. Tutto questo però, com'è evidente, non aveva niente di comune con l'idea della sovranità popolare nel senso che ad essa ha dato l'elaborazione di J.J. Rousseau e che ha la sua espressione più compiuta nelle forme della democrazia diretta (36). Molti storici considerano C. Gracco autore di una rivoluzione e tra di essi T. Mommsen, il quale lo esalta e condanna ad un tempo, come vero uomo di stato, il quale stavaccreando a Roma la tirannia, un potere po-

polare, che esautorava gli altri organi, i magistrati ed il senato e concentrava i vari poteri in un uomo solo, qualcosa di analogo alla tirannide greca. Questo avveniva trasformando il tribunato della plebe in un organo a vita. Ma la raffigurazione brillante e fantastica, perfino pittoresca, del grande storico e tutte le altre che più o meno fedelmente l'hanno seguita, non hanno serie ragioni storiche. Gracco era tanto poco un tiranno, che egli non riuscì a farsi eleggere per la terza volta al tribunato, nè a condurre a termine la sua opera riformatrice. Egli fu battuto con mezzi legali, prima ancora che una crudele reazione si scatenasse contro di lui ed i suoi seguaci. L'atto inconsulto di un suo seguace con l'uccisione di Antillio, offrì lo spunto od il pretesto al console Opimio di scatenare l'assalto contro il movimento riformatore demoralizzato e consapevole dell'inferiorità delle proprie forze. Questa volta a fondamento dell'azione del console stava il *senatus-consultum de re publica defendenda*, che entrò a far parte dell'armamentario diretto a privare dei diritti costituzionali gli avversari politici. Insieme ad esso va ricordato la dichiarazione di *hostis reipublicae*, nemico dello stato.

6. Autonomia municipale e nuovi cittadini.

Altre e non meno gravi ferite furono inferte alla costituzione cittadina, mentre la lotta politica via via degenerò in uno scontro di fazioni perdendo in una certa misura quei caratteri sociali e politici, che essa aveva avuto in passato. Così entriamo in una fase nella quale non è facile individuare il nuovo modello di città stato o per dir meglio di costituzione cittadina. Se il regime schiavistico non venne intaccato, ma il dominio dei proprietari di schiavi si consolidò in seguito alle sconfitte delle rivolte servili, diversamente avvenne per l'ammissione degli Italici nella cittadinanza romana. Questo fu il fatto più rilevante, che avrebbe potuto trasformare in senso democratico la costituzione, se vi fossero stati conseguenti sviluppi nel sistema politico istituzionale. Nella costituzione tradizionale il cittadino era, anche se nel modo disuguale che abbiamo descritto, partecipe delle attività e delle funzioni fondamentali della repubblica. Iscritto nelle tribù e nelle classi dell'ordinamento centuriato egli era ad un tempo membro dell'esercito, delle assemblee, partecipe della legislazione, della scelta dei magistrati, dei ^{magistri nei} più importanti processi criminali. Se i nuovi cittadini fossero stati posti in grado di partecipare effettivamente alle assemblee, l'idea democratica avrebbe acquistato una maggior forza. Ma nessuno pensò a questo ed i capi politici considerarono le comunità italiche come una base importante della loro forza, ma non affron-

tarono il tema ben più importante di assicurare una reale presenza di esse nel governo romano. A questo fine si ritenne sufficiente che volta a volta qualche esponente dei municipi, per lo più di condizione elevata, con l'appoggio di potenti famiglie romane, riuscisse ad entrare nei circuiti che conducevano alle magistrature. Alcuni personaggi di origine italica raggiunsero in tal modo finanche il consolato e divennero anzi, come Mario, capi dell'una o dell'altra corrente. Gli appoggi che si cercava di avere nei municipi e che evidentemente contavano nella lotta che si svolgeva a Roma non vennero ripagati con la democratizzazione del potere, ma con l'ammissione di singole personalità nella ristretta cerchia di governo dello stato romano. Il Syme ha fornito una pagina documentata e molto espressiva dell'origine dei senatori sotto Cesare, dove vi sono riferimenti utilissimi anche all'età precedente (37). Ma il modo adoperato già prima di Cesare e poi specialmente con lui era improprio, perchè era una sorta di cooptazione da parte dei circoli dirigenti romani, non una scelta diretta delle popolazioni da cui essi provenivano. Dal lato istituzionale si ebbe la diffusione del regime municipale, che risaliva probabilmente alla fine della lega latina, ma che ebbe ovviamente maggiore estensione dopo il conferimento della cittadinanza agli alleati italici. Il municipio era una tipica istituzione dell'età dell'espansione in Italia. L'idea ispiratrice era quella di conservare alle comunità incorporate il massimo possibile di autonomia, pur ammettendole a partecipare alla comunità giuridica di Roma. Il fine era quello dell'integrazione piena in modo che Roma divenisse patria comune, il mezzo era l'autonomia comunale. Dipendeva dalle circostanze se la cittadinanza fosse piena, comprensiva del diritto di voto (cum suffragio) o limitata (sine suffragio). L'autonomia comunale non fu riconosciuta solo alle città latine, ma via via estesa anche ad altri popoli, che avevano storia tradizioni ed origini etniche diverse, come a Capua, sebbene il tipo di cittadinanza se piena o meno ed anche l'individuazione dei soggetti di essa, se solo cavalieri o tutti i Campani, siano controversi. A lato dei municipi, nonchè delle colonie che erano però dedotte da Roma, si crearono anche organi giurisdizionali, i prefetti iure dicundo, che avevano in larga misura i poteri della giurisdizione, come li aveva il pretore a Roma. Dopo la fine della guerra sociale, questo sistema di autogoverno locale fu più precisamente regolato. Gli organi municipali erano titolari di poteri, che per le popolazioni locali avevano un'importanza non minore della partecipazione attiva ai comizi in Roma, non solo perchè essi disponevano dell'amministrazione cittadina, ma soprattutto per i poteri giudiziari di cui disponevano, riservando al pretore romano le controversie di maggior valore ^{salvo diverse eccezioni tra le parti} degli atti che erano un'emissione diretta del suo imperium. Questo tema, che ha suscitato ricerche approfondite e

discussioni tra gli storici del diritto su vari particolari (38), non deve essere qui ripreso. A noi basta rilevare che l'idea ispiratrice era stata quella di rispettare la costituzione cittadina delle varie comunità e via via di introdurre uno schema uniforme di amministrazione, che in fondo rispecchiava quello di Roma. E questo era il punto di arrivo di un processo di romanizzazione dell'Italia, non sempre facile nei confronti di alcuni popoli, fieri e gelosi della loro indipendenza nazionale. In virtù di tale processo, un cittadino appartenente ad un municipio aveva in realtà una doppia cittadinanza, una di diritto, quella romana, l'altra derivante dalla nascita, detta quindi naturale per distinguerla da quella conferita.

La crisi repubblicana coinvolse numerose popolazioni dei municipi, che al tempo delle guerre civili furono oggetto di persecuzione e vendette. L'autonomia giuridica ed istituzionale non era bastata a proteggerle dal turbine della politica finita in lotta armata. Revoca della cittadinanza, confisca del territorio, terre strappate ai vecchi agricoltori e date ai veterani in compenso dei loro fedeli servizi furono tra i segni più vistosi di quel che poteva divenire una Roma patria comune ! Ed anche in questo campo la pretesa incapacità della costituzione cittadina di reggere uno stato mondiale non c'entrava per nulla.

7. Violenza nella politica.

18 21

Fino alla crisi graccana il sistema politico-istituzionale romano aveva retto anche in periodi nei quali si erano inasprite le tensioni. Il fatto nuovo, più discordante dalla tradizione fu l'insorgere della violenza come arma di lotta politica, un fenomeno che da quel tempo in poi non fu mai più rimosso. Esso si manifestò in forme varie, che andavano dai disordini nelle assemblee fino all'impiego degli eserciti contro gli organi costituzionali, se essi erano avversi ai loro comandanti. Di fronte a questa realtà, che gli storici conoscono ormai in tutti i suoi caratteri, indugiare sulle discussioni sotto l'intorno alla legalità degli atti che si compivano, come se il problema storico della crisi fosse questo, a me sembra ora al disotto delle esigenze di un autentico approfondimento storiografico. La mancanza di una conoscenza delle ragioni reali dell'irrompere e del diffondersi del fenomeno induce molti storici, a cominciare dal grande Mommsen, a parlare di una rivoluzione romana, il cui epilogo fu il principato di Augusto e l'impero. Se i giuristi hanno le loro responsabilità nell'aver accentuato gli elementi formali della crisi, non minori sono quelle degli storici, che inconsapevolmente o meno sono stati influenzati da personali ispirazioni ideologiche come anche dal clima del tempo. Così mentre si sono venute moltiplicando le ricostruzioni dell'età della crisi, la domanda rimane senza risposta, come un macigno sulla via della ricerca, che si aggira senza rimuoverlo. Nel porre questo problema non intendo inseguire le illusioni facili di una qualunque filosofia della storia, sulla cui base una risposta è predestinata o prefigurata, nè intendo di avventurarmi nella disputa senza fine sul concetto di "rivoluzione". Non basta dire, ad esempio, che la creazione dell'esercito professionale, a opera di Mario, che non aveva propositi di sovvertimento, divenne lo strumento impiegato senza scrupoli nella lotta armata che oppose i capi delle fazioni. Dopo profonde ricerche, in ispecie quelle di Gabba, abbiamo una conoscenza piena del fenomeno, del combattentismo e delle clientele militari, ma si tratta dei fatti, non delle loro cause. Perché i capi militari ed i loro ufficiali, che in genere provenivano dalle classi elevate, vi fecero ricorso? Forse sono domande destinate a restare senza risposta, ma non si può non pensare alle cause sociali che spingevano all'arruolamento, alla vera e propria disgregazione della classe di governo ed alla sua crescente incapacità morale di porre in cima alla scala dei suoi valori la dedizione alla repubblica. Se il potere militare diveniva più forte di quello politico, questo non avveniva per caso, ma perché il potere politico non era in grado di dare un'espressione concreta alle aspirazioni popolari, alla riforma agraria, ad una reale democratizzazione del sistema, chiusa in una visione egotistica dei suoi privilegi.

cui non intendeva rinunciare. L'epilogo della crisi graccana è illuminante ed esso, non l'azione dei riformatori segnò l'inizio non della "rivoluzione", come si afferma di solito con troppa superficialità, ma dell'involuzione dell'intero assetto istituzionale repubblicano, in esso compreso il movimento popolare, che non riuscì a contrastare le tendenze dell'aristocrazia, ma non di rado cadde nella demagogia⁽³⁹⁾.

8. Uso distorto degli organi costituzionali. La dittatura.

Caratteristico di questa involuzione fu l'uso distorto degli organi repubblicani. Fra di essi quello più usato per fini diversi dai suoi propri tradizionali fu la dittatura. Essa ha suscitato un rinnovato interesse in tempi recenti, anche per la sua reviviscenza per dir così nell'età contemporanea. Ma la sua funzione nell'età antica è chiara nella sostanza delle cose. Se vi è ambiguità ci deriva dall'impiego che se ne fece nell'età della crisi. In antico vi si faceva ricorso in momenti di emergenza o quando non si riusciva ad avere i magistrati ordinari. I suoi poteri non erano sottoposti ai limiti costituzionali, almeno fino a quando le leggi estesero anche all'imperium militiae il diritto di provocatio. Questa magistratura straordinaria veniva conferita per brevi periodi, non più di sei mesi e poteva essere impiegata tanto contro magistrati recalcitranti alle direttive del senato, quanto e più spesso contro movimenti plebei⁽⁴⁰⁾. Essa dunque modificava solo in via eccezionale e per brevi periodi di tempo i poteri costituzionali. Oltre all'emergenza si usò nominare il dittatore per atti singoli, come per la cerimonia di conficcare un chiodo nelle mura del tempio di Giove Capitolino o anche solo per far svolgere le elezioni dei magistrati. Dopo il 209 a.C. scomparve dalla scena politica per riapparire con Silla nell'88 e poi con Cesare. Ma queste dittature erano intermamente nuove, sia per le deviazioni incontestabili dai principi tradizionali, che invano e non senza forzature interpretative, si cerca di fare apparire operanti⁽⁴¹⁾, sia per le finalità. La dittatura di Silla fu di carattere costituente, funzione che non era mai esistita in passato e che non rientrava certo nella configurazione della magistratura. Essa era comunque ancora limitata nel tempo, sebbene non fosse indicato un termine all'atto della sua istituzione mediante una legge, il che era se non nuovo del tutto certo inconsueto. La dittatura di Cesare fu prima reiterata per vari anni, poi alla fine data in perpetuo. Con questo il ciclo era compiuto. Forse non era ancora la monarchia, tanto meno la monarchia di tipo ellenistico, ma era certo una magistratura di nuova creazione, di durata vitalizia, con base ed investitura popolare e quindi analoga alla tirannide greca, sebbene con tipiche specificità romane. Questo nuovo organo si sovrapponeva a quelli tradizionali, che

non furono soppressi, ma trasformati profondamente, a cominciare dal senato e sottoposti alla volontà del dittatore(42).

Dati questi mutamenti profondi della dittatura si può parlare con ragione di ambiguità, sebbene sarebbe più proprio dire che vi furono a Roma due magistrature con lo stesso nome, ma molto dissimili nei poteri e nelle caratteristiche, oltre che nelle finalità. Si può quindi comprendere come in tempi moderni alla dittatura si sia fatto riferimento sia per i regimi autoritari come il fascismo ed il nazismo, sebbene in nessuno di essi il capo abbia preso il nome di dittatore, sia in movimenti di carattere rivoluzionario per l'indipendenza nazionale, come Garibaldi nel nostro Risorgimento e Simon Bolivar, liberatore delle colonie ispano-americane. Poi bisogna aggiungere la concezione della dittatura in Rousseau come mezzo rivoluzionario per attuare le leggi della democrazia, quella dei Giacobini, fino a giungere alla dittatura del proletariato di Marx e principalmente di Lenin(43). In queste dittature vi sono non più che reminiscenze romane, ma nessuna continuità o analogia può essere scoperta, data l'enorme diversità del quadro storico, nè bastano caratteri formali del tutto estrinseci, come del resto Marx aveva intuito, allorchè diceva che " Camillo Desmoulins, Danton, Robespierre, Napoleone, gli eroi come i partiti e le masse della antica rivoluzione francese adempivano al compito in costume romano e frasi romane del loro tempo, di liberare dai ceppi ed instaurare la società borghese "(44). Le forme esteriori erano dunque romane, ma la sostanza era la rivoluzione della loro epoca.

Le accurate e dotte ricerche compiute sulle varie dittature dell'età moderna sono utilissime per comprendere concezioni ed armi di lotta politica del presente, ma ci dicono poco o nulla sulla dittatura degli antichi, i cui problemi rimangono più o meno gli stessi di come li avevamo intravisto negli studi sulla costituzione romana. Per quel che riguarda il tema del quale ci stiamo occupando, la dittatura classica, cioè quella esistita fino alla guerra annibalica rientra nel quadro della repubblica, mentre le dittature di Silla e di Cesare ne stanno già fuori e sono passi decisivi verso un nuovo tipo di stato, che verrà poi definendosi nel Principato di Augusto.

Altri mezzi che possiamo considerare al limite della costituzione tradizionale furono i comandi straordinari (imperia extraordinaria), conferiti talvolta a personalità senza alcuna carica magistratuale, quindi semplici privati, non soggetti ai limiti territoriali legali, per periodi di tempo fissati volta per volta e non per un solo anno. Intorno ad essi vi furono aspre contese e fu per la scadenza del comando a Cesare sulla Gallie e l'Illirico che insorse il conflitto tra Cesare ed il senato.

Assieme alla cittadinanza, la libertà è il tratto tipico e più caratteristico della respublica, come della polis. Ma allorchè si parla di questo fondamentale principio dello stato classico greco-romano la nostra mente corre più volentieri ai teorici moderni della politica, a Montesquieu e Rousseau, oppure al celebre Discorso di B. Constant sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, anzichè alle grandi opere di Fr. Schulz sui Principi del diritto romano o di R. von Jhering, sullo Spirito del diritto romano, per non parlare di tanti altri. Questo avviene perchè nessun tema, nessuna idea come quella della libertà nel mondo classico ha esercitato un'accesa grande influenza sul pensiero politico moderno. Eppure il concetto è vago, sfuggente, perfino ambiguo. Tuttavia ridotto alla sua espressione più elementare, l'antitesi con la condizione del suddito nelle monarchie orientali, che erano nella realtà storica, il termine di confronto obbligato, la nozione diviene chiara ed illuminante. La libertà politica a Roma ed in Grecia è non la condizione di essere libero dal potere, ma dal potere di un monarca o di un despota. Questo ha le sue espressioni fisiche, la genuflessione ai piedi di un sovrano, l'orientale proskunesis, è indegna di un cittadino, assai più l'uomo ad un servo.

Ma la libertà era privilegio del cittadino e si ergeva sulla base di rapporti servili, sulla massa di schiavi o di semiliberi. Prima ancora di Marx lo aveva già rilevato Ernst Moritz Arndts, mentre altri hanno considerato la schiavitù come il prezzo che si pagava per la splendida fioritura della civiltà greca e F. Nietzsche l'ha addirittura esaltata.

La libertà in Grecia ed a Roma apparteneva dunque solo ad una parte della popolazione. Ma a Roma poteva essere conseguita più agevolmente, perchè il padrone dello schiavo nel manometterlo ne faceva un libero ed anche un cittadino. Nello spazio di qualche generazione i discendenti di schiavi erano pienamente integrati nella popolazione libera e nella cittadinanza. Quanto era rigido il potere del padre di famiglia, tanto era ampia la sua facoltà di trasformare lo schiavo in un libero cittadino. Né l'intervento necessario del magistrato nel rituale della manumissione solenne, per vindictam come si chiamava, aveva il carattere di una autorizzazione. Le leggi limitatrici si ebbero solo nell'età augustea. Certo l'atto finale per il conferimento dei diritti derivanti dallo stato di cittadinanza consisteva nell'iscrizione nelle liste del censo da parte del censore, ma dopo che ben per tempo erano state vinte le resistenze che in antico si opponevano all'iscrizione dei libertini nelle tribù non vi sono esempi che si sia escluso dalle liste del censo un liberto. La libertà romana non implicava solo la condizione personale, lo stato

Adrian

giuridico di un soggetto. Essa aveva ben altri significati. Senza molti riguardi per la verità storica spesso l'interpretazione moderna dei principi romani è forzata, talvolta perfino travisata. Si giunge alla contrapposizione paradossale che mentre per Rousseau ed i Giacobini la libertà romana consisteva nel massimo di autonomia individuale, per Constant ed i liberali l'individuo quanto era libero negli affari pubblici tanto era soggetto alla collettività. Ma anche a Roma vi erano concezioni diverse della libertà. Essa veniva esaltata da tutti, ma aristocratici e popolari la intendevano ciascuno a suo modo. I primi come libertà da un re o da un tiranno, gli altri come libertà dagli oligarchi. Il contrasto si estremizza nell'età della crisi. Nel discorso del tribuno Memmio del 111 si minaccia addirittura il ricorso alla secessione armata (46). L'idea della libertà come valore universale sembra sconosciuta alle teorie politiche della repubblica. Durante la crisi e poi nell'impero il capo di una fazione diviene un vindice della libertà ed Ottaviano si vanta di avere restituito la libertà alla repubblica oppressa dalla dominazione di una fazione. Chi vinceva aveva un potere totale, che egli esaltava sulla base del consenso come tutela della libertà.

Talvolta la libertà sconfinava nel nazionalismo. Cicerone pronuncia le orgogliose parole: "le altre nazioni possono tollerare la servitù, la libertà è propria del popolo romano" (47). Ma circa centocinquanta anni prima Roma si presentava come liberatrice delle città greche dal dominio di Filippo il Macedone con il proclama famoso di Flaminio alle Istmie del 196, ma la libertà non era l'^{pro}indipendenza, bensì riguardava il loro ordinamento, l'immunità dal tributo, la conservazione delle proprie leggi. La difficoltà dello storico moderno nasce dalla mancanza di un concetto unitario della libertà romana, di un'idea generale, da cui discendono implicazioni concrete. Così si delineano due tendenze, una consistente nel considerare la libertà un'idea vaga ed indefinita, come è in fondo per Fr. Schultz. L'altra che le riconosce un contenuto concreto, come per Momigliano, salvo poi a vedere quale esso sia, se si identifichi con civitas come pare al Wirszubski o sia diversa ed in che senso. A mio parere lungo questa via non si raccolgono frutti copiosi. È meglio muovere dai fatti, dai dati storici certi, per risalire alle idee, senza trascurare i mutamenti avvenuti nella società romana, cui più volte abbiamo richiamato l'attenzione del lettore. La libertà dei primi secoli non è la stessa dell'epoca posteriore e dell'età della crisi.

10. Le singole libertà, diritto sacro e diritto pubblico. Provocatio.

Vediamo ora in una sintesi molto sommaria quali libertà personali sono riconosciute e garantite nell'ordinamento romano. La libertà religiosa era inconcepibile in un sistema nel quale la religione era strettamente compenetrata con i doveri politici. Perfino i riti gentilizi e familiari attiravano l'attenzione degli organi di governo, perchè il loro inadempimento poteva essere causa di disgrazie per l'intera città. Le violazioni del culto pubblico od atti di sacrilegio anche verso divinità e luoghi di culto stranieri sono considerati casi di empietà e non ha molta importanza stabilire se i magistrati chiamati a risponderne lo erano non per il delitto religioso, ma per una violazione del loro dovere di ufficio (48), essendo evidente che il dovere di ufficio comprende in sé il dovere religioso. Confesso di comprendere poco la tesi accolta dal Mommsen in poi che la repressione contro culti stranieri, come nel caso più famoso dei baccanali, rientrava nella tutela dell'ordine pubblico e non implicava l'esistenza di un divieto di praticare culti stranieri, tanto più se si considera che per essi occorreva un'autorizzazione vera e propria da parte delle autorità di governo. Nel diffuso scetticismo degli ultimi secoli continuarono a praticarsi atti arcaici, come auspici ed obnuntiationes, vale a dire rivelazioni di segni contrari della volontà degli dei per l'esecuzione di una funzione politica, come un'assemblea popolare. Ancora Cicerone alla fine della repubblica enumera nel suo trattato sulle leggi i doveri religiosi, che lo stato doveva fare osservare. Esempi di sanzioni anche capitali non mancano nelle fonti, anche se si riferiscono ad epoche remote, così la violazione dei segreti dei libri sibillini e l'omissione di atti di culto pubblico. Lascio da parte la questione delle conseguenze giuridiche dell'omissione del rito della confarreatio nel matrimonio, ma forse la mancanza di esempi nelle fonti deriva dal fatto che questo non si sarà mai verificato (49).

La libertà di pensiero non risulta garantita da alcuna norma. Il fatto che libri di opposizione al governo non siano giunti fino a noi e che gli stessi frammenti pervenutici siano così scarsi rispetto alle fonti di parte aristocratica lascia supporre che quelle opere andarono distrutte, forse per ordine delle autorità, il che rientrava negli usi della lotta politica. Quanto alla satira ed al teatro non vi è nulla che somigli alle opere degli autori greci. Anche la libertà di parola è assai dubbia. Il caso di Nevio, incarcerato non si sa bene se in attesa di giudizio e per quale reato (50), è molto indicativo. Di certo nella vicenda è che il poeta aveva osato di attaccare i principi della città, velatamente il grande Scipione, ma soprattutto i Metelli, affermando che il loro possesso del consolato era una catastrofe (fatum) per Roma. Incarcerato per non breve tempo, poi liberato in

seguito all'intervento dei tribuni, poi costretto all'esilio in Ustica dove attese la fine della vita.

In effetti la fondamentale conquista repubblicana consisteva nella garanzia accordata al cittadino romano nei confronti del potere di comando del magistrato. Il mezzo accordato fu la *provocatio ad populum*, impropriamente inteso come appello al popolo. Il tema è sempre controverso sia per l'attendibilità delle fonti che attestano tre leggi, sia per la sostanza stessa dell'istituto e le sue finalità. A nostro parere la *provocatio* accordava al cittadino perseguito dal magistrato di chiedere di essere giudicato dall'assemblea popolare, il *comizio centuriato*, almeno nell'età storica, forse quella *curiata* nei primordi (51). Può darsi che in origine tale garanzia fosse stata sollecitata dal patriziato, ma è certo che essa riguardava tutti ed era utile particolarmente per la plebe. Le fonti la considerano come il presidio della libertà romana, "unico presidio della libertà" (52), tendono a farla risalire ad età remota, alla stessa monarchia. Cicerone infatti cita la testimonianza dei libri dei Pontefici e degli Auguri (53), il che suscita dubbi difficilmente superabili. Dopo la cacciata dei decemviri, fu perfino dichiarato sacer colui che creasse un magistrato non soggetto alla *provocatio*. Per una tradizione relativa a fatti così remoti notizie e particolari possono essere imprecisi o addirittura inventati, ma non la sostanza delle cose. Né si può dubitare dell'attendibilità della notizia, che attribuisce ad un precetto delle XII Tavole il divieto di condannare un cittadino alla pena capitale senza un voto del *comizio centuriato* (54). Ma la sanzione della legge Valeria-Crazia concernente la creazione di un magistrato non soggetto alla *provocatio* è di ordine religioso-sacrale, non strettamente giuridica, mentre non sappiamo se ve ne fosse una e quale per rendere obbligatoria la *provocatio* stessa. Può quindi darsi che le proteste ed i moti popolari ricordati dalla tradizione fossero appunto resi necessari dal comportamento di magistrati, che non rispettavano la legge (55). Ad ogni modo esso era pur sempre una violazione dei doveri magistratuali e quindi esposto alle procedure che dopo l'uscita dalla carica potevano essere promosse contro di lui. Più certa deve ritenersi l'esistenza di una sanzione con la terza legge Valeria del 300, sebbene il testo liviano sia abbastanza confuso. Tuttavia non si può togliere valore alle parole *diligentius sanctam*, che significano "con una sanzione più precisa" (56).

Il regime della *provocatio ad populum* fu all'origine del processo magistratuale-comiziale, che dava al cittadino la massima garanzia possibile per i delitti capitali, vale a dire il giudizio della massima assemblea popolare. Diverso era invece il regime introdotto da una delle tre leggi Porcie, la quale vietava di procedere alla *verberatio*, flagellazione con le

verghe dei littori di un cittadino romano, si tratti di un atto di polizia o di una vera e propria pena, della quale però non abbiamo prove. Qui non si trattava di rivolgersi al popolo, pronunciando la parola ^{solenne} "provoco", ma di impedire l'atto vietato del magistrato, affermando la propria condizione di cittadino romano (57). Magistrati poco scrupolosi potevano tentare di sfuggire al divieto, ordinando di usare il bastone anziché le verghe (58) ma si trattava di espedienti, che certo non avrebbero impedito di perseguire chi si rendeva colpevole oltre che del fatto anche di una frode alla legge.

La violazione delle garanzie costituzionali alla persona diede luogo a processi politici, il cui esito dipendeva dai rapporti di forza, come nel caso di Opimio, perseguito, forse in base a plebiscito, per l'uccisione in carcere dei seguaci di C. Gracco (59).

Vi erano altri aspetti della libertà, che non hanno la stessa importanza, non avendo formato oggetto di lotte politiche. Così la libertà di movimento, salvo che per coloro che non avevano la piena cittadinanza, come avvenne per l'espulsione dei Latini e dei soci da Roma nel 177. Anche la libertà economica era assai ampia, fino all'esenzione dal tributo per la proprietà in Italia. Dal 167 in poi non furono più nemmeno imposti i tributi in generale, che lo stato era uso richiedere per le sue esigenze in ispecie militari. Tuttavia potevano essere stabiliti limiti alla libertà di commercio o di altre attività produttive, come sfruttamento di miniere o determinate piantagioni.

11. Libertà privata.

Di maggiore interesse è il tema della libertà del soggetto di diritti nel campo privato. Ad esso è dedicata gran parte del capitolo sulla libertà di Fr. Schulz nei suoi Principi. Anche se egli rileva le esagerazioni sul carattere assoluto del dominio, non esita a dichiarare che il principio di libertà "imprime al diritto privato un carattere prettamente individualistico". Ma i casi addotti non convincono, perchè l'eminente Autore assume come criterio il regime giuridico di vari istituti nei quali, a suo giudizio, la tendenza è di preferire la titolarità individuale a quella della solidarietà. A me pare invece che il criterio debba essere un altro, se vi sia cioè prevalenza dell'interesse individuale su quelli sociali. Forse vi era qualche esagerazione nel mio studio sull'Individualismo nel diritto romano, dovuto all'intento di contrastare le idee del programma del partito nazionalsocialista. Ma ancora oggi ritengo che il sistema romano non era per nulla insensibile a considerazioni sociali e quindi a limitare l'arbitrio del proprietario. Questo ovviamente è ben diverso dalla tesi di B. Constant che nei rapporti privati l'individuo è schiavo o da

quelladi Pustel de Coulanges che lo stato era onnipotente anche sulla vita privata.

A parte il formalismo, che imprigionava l'autonomia privata molto fortemente, il sistema romano nel suo insieme si può raffigurare come una perpetua contraddizione fra il nucleo originario delle norme relative ai poteri del padre di famiglia e le limitazioni via via poste dai mores, dai nuovi istituti elaborati dall'interpretazione dei giuristi e dalla giurisdizione del pretore, nonché dal vigilante controllo dei censori. Se nei rapporti tra privati la libertà individuale era notevolmente tutelata, non era così in quelli con il potere pubblico. Se si può sostenere che l'espropriazione per pubblica utilità come istituto giuridico vero e proprio non esisteva nel diritto classico, tesi peraltro discussa e non certa, non si può ignorare che la forza delle autorità pubbliche era tale che i privati non erano in grado di resistere. D'altra parte non si può contestare che vi furono vari provvedimenti per la costruzione di acquedotti ed altre opere pubbliche, che nemmeno i sostenitori della teoria individualistica hanno potuto far rientrare nella loro concezione.

Molti equivoci sono nati dalla identificazione che si compie abusivamente tra libertà individuale ed individualismo. Il nazismo l'aveva fatta propria aggiungendovi un'apparente coloritura sociale col definire il diritto romano come il diritto del capitalismo. Ma anche altre correnti politiche identificano individualismo e libertà. Quante cose non si cercano nel diritto e nella storia di Roma antica! Ma lo storico non può farsi trascinare dalle mode o dalle idee del suo tempo. La libertà romana era in primo luogo la condizione, lo stato giuridico della persona. In quanto cittadino essa lo proteggeva di fronte al potere del magistrato e gli assicurava, non senza limiti di ordine sociale, la pienezza dei diritti nella sfera privata, a cominciare dalla famiglia. Ma non valeva ugualmente per tutti i cittadini. Il figlio di famiglia, soggetto alla potestà paterna, era libero nella sfera pubblica, non in quella privata, anche se diveniva un magistrato supremo della repubblica. Basterebbe questo per comprendere come qualsiasi raffronto con la libertà dei moderni sarebbe un anacronismo.

7 M.I.

(1) C. Ampolo, *Introduzione a La città antica. Guida storica e critica*, Bari 1980, p. XIII. La mia critica è nel testo. Ampolo peraltro giustamente rileva l'incertezza e l'ambiguità della terminologia moderna (p. XVI s.). Considerazioni critiche sono anche in Finley, *Ancient City: from Fustel de Coulanges to Max Weber and beyond*, *Comparative Studies in Society and History*, 19, 1977, p. 305 ss., ora in *Economy and Society in Ancient Greece* London 1981; trad. it. Bari 1984.

(2) Gab es in der Antike den Begriff des Stadtstaates? *Festschrift f. E. Heinitz zum 70. Geburtstag*, Berlin 1972 p. 89 ss.

(3) de l. lat. 6, 86; v. anche *Acta frat. Arvali*, CIL VI, 2064 e 2065; ILS. 5034

(4) 8, 9, 4, attribuita al pontefice del 340 nell'atto rituale del primo dei Deci, che vota la sua vita agli dei inferi per ottenere la vittoria delle armi romane e la morte dei nemici. Il testo tuttavia suscita qualche dubbio per la ripetizione di Quirites, che investe anche il termine repubblica.

(5) Nevio, *fav. pall.* 106 (Warmington); Plauto, *soldato van.* 103; Catone, origini in Gellio, *Notti attiche*, 3, 7, 19; orazione (Malcovati, ORF., 252) in Festo, p. 453, 33.

(6) Cicerone, *sullo stato*, I, 25, 39. Bibliografia in SCR. I², p. 495. Poi F. Cancelli, *Lo Stato*, Milano 1979, p. 146 s. n. 19 ss. il quale, diversamente dall'opinione più comune intende iuris consensus come armonia di diritto.

(7) Nei numerosi testi in cui il termine ricorre in Cicerone (H. Merguet *Handlexikon zu Cicero*, Leipzig 1905-6, ristampa Hildesheim 1964, p. 113 ss.) e ben di rado può implicare il significato di stato: vedi *Fr.* 39, 65 nell'espressione *tria genera civitatum* e così viene tradotto da Cancelli, op. cit. p. 320. In della inv. 19, 168 *respublica* e *civitas* sono distinte, anche finiscono con l'integrarsi, *ut in republica quaedam sunt... quae ad corpus pertinent civitatis* (nello stato vi sono talune cose... che appartengono al corpo della città. Un ampio esame delle cause della grandezza di Roma è in H. Drexler, *Aufstieg und Niedergang Roms in Wechselwirkung mit der römischen Staatsdenken*, dedicato più ai principi ideali e morali, che la resero possibile che ai temi istituzionali. Il Drexler non accetta la tesi di Kitto, che mentre gli Ateniesi erano particolarmente dotati per l'arte dello stato, i Romani non avevano alcuna qualità per essa e sostiene che la repubblica era organizzata per un unico scopo, la propria affermazione nelle ininterrotte lotte per l'esistenza. Un'ampia rassegna di scritti è in P. L. Schmidt, *Cicero "De Re publica". Die Forschung der letzten fünf Dezennien*, ANRW. I, 4, p. 262-333. Utile ai nostri fini è l'introduzione al già citato libro di Cancelli, p. 65 s. Per J. Gaudemet, *Le peuple et le gouvernement de la république romaine*, *Labeo* 11, 1965, p. 150 in Cicerone vi sarebbe spesso uno scambio tra *respublica* e *civitas*; F. De Visscher, *Conubium et civitas*, *RTDA*, 1, 1952, p. 415 ritiene che la plebe avrebbe influito per l'idea di *civitas* contro la mentalità aristocratica.

(8) Sempre utile per le differenze tra la polis greca e la repubblica romana, nonché le altre città italiche è A. Rosenberg, *PW. I A.*, 333 ss. Vedi ora F. Kolbe, *Die Stadt im Altertum*, München 1984 e principalmente

W. Gawantka, *Die sogenannte Polis*, Stuttgart 1985, ampia monografia dedicata all'esame critico della storiografia, particolarmente di lingua tedesca intorno all'inizio dell'uso di polis come stato greco, alla vittoria (Siegzug) del termine e del concetto, nonostante le polemiche e le resistenze. La contestazione dell'A. è radicale. Si tratterebbe di un'invenzione moderna, che risale al Burchardt, avversata dal Wilamowitz ma poi vincente dopo la prima guerra. Vi sono giuste considerazioni nell'opera, il cui limite è di essere esclusivamente o quasi rivolta alla Germania, Fustel è trattato sommariamente e vi è qualche riferimento a Finley e pochi altri storici inglesi, nessuno all'Italia. Un'esposizione sommaria è in R. Bonini, *Polis* in *Dizionario di politica* di N. Bobbio e N. Matteucci, Milano 1976, p. 723 ss.

(9) 7, 142

(10) V. Ehrenberg, *Der Staat der Griechen*,² Zurich und Stuttgart 1965, p. 53

(11) *La città antica*, p. 265.

28
(12) Per tutti G. Mosca, *Lo Stato-città antico e lo Stato rappresentativo moderno*, 1924, ora in *Partiti e sindacati nella crisi del regime parlamentare*, Bari 1949, p. 37; in sintesi *Storia delle dottrine politiche*, Bari 1978, p. 34. Fra i giuristi v. fra tanti E. Meyer, *Römischer Staat und Staatsgedanke*, Zurich und Stuttgart, 1964, p. 237 ss., molto rigido. Da ultimo F. Wieacker nella sua splendida *Römische Rechtsgeschichte (Handbuch der Altertumswissenschaft X, 3, 1) I*, München 1988, p. 243 e passim. 34

(13) Ad esempio S. Mazzarino, *Fra Oriente e Occidente*, Firenze 1947, riprodotto in Ampè, *La città antica*, p. 177.

(14) Burchardt, *Geschichte der Kulturgeschichte*, I, Berlin 1950, p. 11 ; gekürzte Aufgabe,

(15) scr. cit. p. 178

(16) *Sopra*, vol. I, p. 346.

(17) Polibio e la democrazia, *Annali Scuola Normale Pisa* 36, 1967, p. 155 ss., nonché la *Rassegna Polibio negli studi dell'ultimo ventennio* in ANRW. I, 2 (1972), p. 1114-1181, in particolare p. 1192. Al Musti è sfuggito il mio giudizio in SCR. II, p. 442 ss., che forse avrebbe giudicato troppo rigido.

(18) Allorchè vi fa cenno come in 16, 57, 6 ss. in modo generico, egli li condanna come causa dell'oclocrazia.

(19) S. Tondo, *Crisi della repubblica e formazione del principato* in Roma, Milano 1988, p. 68 dissente da Gabba per la derivazione da Burchardt e ritiene che se mai Betti si ispirerebbe ad Hegel, che aveva teorizzato la costituzione democratica ateniese in termini di armoniosa bellezza. Ma la definizione di Betti uguale al titolo del primo capitolo dell'opera burchardiana sul Rinascimento, vorrà pure implicare almeno una reminiscenza.

(20) Seguo l'opinione di C. Nicolet, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris 1976, p. 426.

(21) Cic. de leg. 3. 17. 38; vedi anche Plut. C. Mario 4. 2. ss., dove in modo pittoresco si narra dello scontro fra Mario ed il console Cotta, autore di un senatusconsulto con il quale si ingiungeva a Mario di rendere conto della sua condotta. Questi invece, sfidando Mettello intervenuto a spalleggiare Cotta, ordinò all'apparitore di arrestarlo e così costringendo il senato a ritirare il suo decreto. Fantasia del biografo o fatto reale? In 3. 15. 34 si legge: "chi non comprende che la legge tabellaria ha tolto via qualunque autorità degli ottimati?"

(22) La formula del citato § 38 è ripetuta in 3. 3. 10. Ma nel successivo § 39 il testo si interpreta nel senso che la libertà consenta al buon cittadino di mostrare il suo voto agli ottimi e più autorevoli personaggi. Il Nicolet, *Le métier de citoyen à Rome*, p. 364, con rinvio a suoi precedenti scritti, giudica imbarazzata la proposta di Cicerone e le ritiene derivata da Platone.

(23) Così ancora Tondo, op. cit. p. 24 n. 67.

(24) *Esprit des lois*, libro 11 cap. 19, *Oeuvres*, ed. Didot, Paris 1838, p. 279

(25) *Grandeur et décadence des Romains*, cap. 9, ed. cit. p. 146.

(26) Liv. 7, 16, 8. Critiche alla tradizione nel mio scritto *Intorno all'origine della schiavitù a Roma*, Lebeo 1974, 181 ora in *Diritto e società*

tà nell'antica Roma, Roma 1979, 149 s. Diversamente A. Di Porto, *Il colpo di mano di Sutri e il plebiscitum de populo non revocando*, in *Legge e società nella repubblica romana*, a cura di F. Serrao I, Napoli 1981, p. 307 ss., particolarmente 364 ss.

(27) *Storia delle dottrine politiche*, p. 34. Più ampiamente in *Lo Stato città antico e lo Stato rappresentativo moderno*, p. 44 ss.

(28) *The Comitia during the Decline of the Roman Republic*, SDHI. 25, 1969, p. 94 ss.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

(29) *Le métier de citoyen* cit. p. 18. Quanto a M. Gelzer, *Kleine Schriften*, I, Wiesbaden 1962, p. 292.

(54) Cic. Leggi 3.19.44, cfr. 4.11; vari ritengono però che si tratti di un inserto posteriore al testo delle XII Tavole. 35

(55) Liv. 2.55.5 s.; 3.56.5-9. Sul tema oltre Lintott cit., B. Santalucia, I sopra I p. 441.

(56) Liv. 10.9.3-5

(57) Cic. contro Verr. 2.5.162s.; ai famil. 10.32.5; Atti Apost. 22.25; Suetonio, Galba 9

(58) Liv. per. 57; Polib. 6.37.

(59) La fonte sull'uccisione in carcere è Orsio, Storia, 5.12.9. Sul pro= contro Opimio Liv. Per. 61; Cic. Oratore, 2.25.106; 30.132; 31.134; 39.165; 40.169+170; Divisioni dell'oratoria 30.104 e 106. Sull'assoluzione, A difesa di Sestio 67.140; Bruto 34.128; Liv. cit. 61.

Per la tesi del plebiscito W. Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, Abhand. d. Bayer. Akad. d. Wissenschaften 36, Münch. 1962 p. 28 n. 89; 58; 89. Vedi ora anche C. Venturini Questiones ex senatusconsulto, in Legge e società nella repubblica romana, Napoli 1984, II, 45 n. 104; 'Quaestiones non permanenti: problemi di distinzione e di tipologia, in Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano cit. p. 89 e 99. Fonti: Cic. per Rabirio perd. 12; Contro Catil. 2.4.10; Scilio G. Gronov. 289 e Scilio Ambros. 271 (Stangl).

l'elenco si potrebbe allungare.

36

(31) Oggi esaltato dai suoi allievi, oltre al già citato libro del Tondo, vedi gli Atti del Convegno su Emilio Betti, Costituzione romana e crisi della repubblica, a cura di G. Crifò, Università di Perugia 1986. Al Crifò si deve anche la ristampa dell'opera del Betti, La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma, Roma 1982.

(32) La ricerca più ampia è quella di J. Ungern-Sternberg, Untersuchung zum spätrepublikanischen Notstandrecht. Senatusconsultum ultimum and hostis-erklarung, Munchen 1970. Una tesi originale è quella di Guarino, Senatus consultum ultimum, Festgabe fur U. von Lubtow, Berlin 1970, p. 281 ss.; La coerenza di Publio Mucio, apoli 1981, che ha suscitato adesioni e riserve di Labruna, P. Cerami, U. Vincenti, S.A. Fusco. Per altri aspetti C. Venturini, Quaestiones ex senatusconsulto in Legge e Società nella repubblica romana, II, Napoli 1984, p. 40 n. 104. A mio parere è nel giusto F. De Marini Avonzo, Il Senato romano nella repressione penale, Torino 1977 p. 80 ss., allorchè rileva il carattere di fatto del provvedimento.

Sulla deposizione di Ottavio per la legalità A. Guarino, L'abrogazione di Ottavio, Atti Acc. Napoli 1970, p. 236 ss.; Coerenza di Q. Mucio cit. p. 116; precedenti raccolti da E. Badian, Tiberius Gracchus and the Beginning of the Roman Revolution, ANRW. I, p. 709 s. sugli scontri con i tribuni, che però non avevano mai provocato un veto da parte di un altro tribuno. Il Badian pur sostenendo che tutta la condotta di Tiberio faceva temere fondatamente che egli aspirasse alla tirannia od al regnum, pensa peraltro che l'offesa alla costituzione era di Ottavio, allorchè oppose il veto alla votazione della legge agraria. Egli rinvia anche Pol. 6, 16. 5 sulla funzione costituzionale dei tribuni.

(33) Guerra Giug. 31.8. L'essenziale sul tema è detto da La Penna, Sallustio e la rivoluzione romana, Milano 1968, p. 191 ss. Vedi inoltre C.

Venturini, "Libertas" e "dominatio" nell'opera di Sallustio e nella pubblicistica dei "populares", Studi per E. Graziani, Pisa 1973, p. 636 ss.

(34) C. Nicolet, Les Gracques. Crise agraire et révolution à Rome, Paris 1967, p. 163. Sul punto della sovranità popolare v. anche J. Gaudemet, Le peuple et le gouvernement cit. p. 189, il quale osserva che il principio era estraneo a Roma e solo si può trovare un accenno nel discorso del tribuno Licinio Macro del 73: Tutta la forza, Quiriti, è in voi (Sall. hist. 3).

Sulle vicende della crisi il più vicino alle mie idee è L. Perelli, Il movimento popolare nell'ultimo secolo della repubblica, Torino, 1982, pp. 90 ss.

(35) Plut. T. Gracco, 8.9; Appiano, Guerre civ. 1.9.35.

(36) Per tutti P. A. Catalanano, Populus Romanus Quirites, Torino 1974, p. 7 ss. e rinvio alla critica di Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1905, trad. it. Milano 1921, p. 545 ss. Dello stesso catalano Tribunato e resistenza, Torino 1971, p. 7 s. Per una rivalutazione di Rousseau da parte del pensiero marxista G. Della Volpe, Rousseau e Marx, Roma 1974.

(37) La rivoluzione romana (trad. it. Torino 1962), p. 80 ss.

(38) Origine e sviluppo nella mia Storia, II, 79 ss.; III, p. 339 ss. con bibliografia, principalmente H. Rudolph, Stadt und Staat im romischen Italien, Leipzig 1935. Successivamente W. Simshuser, Juridici und Municipalbarkeit in Italien, Munchen 1973; Untersuchungen zur Entstehung der Provinzialverfassung in Italien, ANRW. II, 13 (1980), p. 401 ss.; H. Galsterer in Zancker (ed.), Hellenismus in Mittelitalien, Abh. Gott. Ak. 1976, p. 317 ss.;

poi Gott. Gel. Anz. 1977, p. 70 ss.; M. Frederiksen, Hellenismus cit., p. 341 ss.; M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, EFR., 36, 1978, p. 3 ss.; U. Laffi, La definizione di municipium in Paolo-Festo (155 L.), Athen. 63, 1985, p. 131 ss. Sul tema del processo nuovi dati nella Tabula Irsitana, recentemente scoperta. Altre cit. in F. Wieacker, Romische Rechtsgeschichte, p. 497 s. n. 1-12; U. Laffi, I limiti della competenza giurisdizionale dei magistrati locali, Estudios sobre la Tabula Siarensis, Anejos AEArcu. 9, 1988, p. 141 ss.

29
(30) Vedi i citati in Wieacker, Römische Rechtsgeschichte, I, 305 n. 47, ma l'elenco si potrebbe allungare.

(31) Oggi esaltato dai suoi allievi. oltre al già citato libro del Tondo, vedi gli Atti del Convegno su Emilio Betti, Costituzione romana e crisi della repubblica, a cura di G. Crifò, Università di Perugia 1986. Al Crifò si deve anche la ristampa dell'opera del Betti, La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma, Roma 1982.

(32) La ricerca più ampia è quella di J. Ungern-Sternberg, Untersuchung zum spätrepublikanischen Notstandrecht. Senatusconsultum ultimum and hostis-Erklärung, München 1970. Una tesi originale è quella di A. Guarino, Senatus consultum ultimum, Festgabe für U. von Lübtow, Berlin 1970, p. 281 ss.; La coerenza di Publio Mucio, apoli 1981, che ha suscitato adesioni eriserve di Labruna, P. Cerami, U. Vincenti, S. A. Fusco. Per altri aspetti C. Venturini, Quaestiones ex senatusconsulto in Legge e Società nella repubblica romana, II, Napoli 1984, p. 40 n. 104. A mio parere è nel giusto F. De Marini Avonzo, Il Senato romano nella repressione penale, Torino 1977 p. 80 ss., allorchè rileva il carattere di fatto del provvedimento

Sulla deposizione di Ottavio per la legalità A. Guarino, L'abrogazione di Ottavio, Atti Acc. Napoli 1970, p. 236 ss.; Coerenza di Q. Mucio cit. p. 116; precedenti raccolti da E. Badian, Tiberius Gracchus and the Beginning of the Roman Revolution, ANRW. I, p. 709 s. sugli scontri con i tribuni, che però non avevano mai provocato un veto da parte di un altro tribuno. Il Badian pur sostenendo che tutta la condotta di Tiberio faceva temere fondatamente che egli aspirasse alla tirannia od al regnum, pensa peraltro che l'offesa alla costituzione era di Ottavio, allorchè oppose il veto alla votazione della legge agraria. Egli rinvia anche Pol. 6. 16. 5 sulla funzione costituzionale dei tribuni.

(33) Guerra Giug. 31. 8. L'essenziale sul tema è detto da La Penna, Sallustio e la rivoluzione romana, Milano 1968, p. 191 ss. Vedi inoltre C.

Venturini, "Libertas" e "dominatio" nell'opera di Sallustio e nella pubblicistica dei "populares", Studi per E. Graziani, Pisa 1973, p. 636 ss.

(34) C. Nicolet, Les Gracques. Crise agraire et révolution à Rome, Paris 1967, p. 163. Sul punto della sovranità popolare v. anche J. Gaudemet, Le peuple et le gouvernement cit. p. 189, il quale osserva che il principio era estraneo a Roma e solo si può trovare un accenno nel discorso del tribuno Licino Macro del 73: "Tutta la forza, Quiriti, è in voi" (Sall. hist. 3).

Sulle vicende della crisi il più vicino alle mie idee è L. Perelli, Il movimento popolare nell'ultimo secolo della repubblica, Torino, 1982, pp. 90 ss.

(35) Plut. T. Gracco, 8. 9; Appiano, Guerre civ. 1. 9. 35.

(36) Per tutti P. A. Catalanò, Populus Romanus Quirites, Torino 1974, p. 7 ss. è rinvio alla critica di Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1905, trad. it. Milano 1921, p. 545 ss. Dello stesso catalano Tribunato e resistenza, Torino 1971, p. 7 s. Per una rivalutazione di Rousseau da parte del pensiero marxista G. Della Volpe, Rousseau e Marx, Roma 1974.

(37) La rivoluzione romana (trad. it. Torino 1962), p. 80 ss.

(38) Origine e sviluppo nella mia Storia, II, 79 ss.; III, p. 339 ss. con bibliografia, principalmente H. Rudolph, Stadt und Staat im römischen Italien, Leipzig 1935. Successivamente W. Simshäuser, Juridici und Municipalberkeit in Italien, München 1973; Untersuchungen zur Entstehung der Provinzialverfassung in Italien, ANRW. II, 13 (1980), p. 401 ss.; H. Galsterer in Zancher (ed.), Hellenismus in Mittelitalien, Abh. Gött. Ak. 1976, p. 317 ss.; M. Frederiksen, ivi, p. 341 ss.; poi Gött. Gel. Anz. 229, 1977, p. 70 ss.; L. Bove, Documenti processuali della Tabulae Pompeianae, Napoli 1979 con altra bibliografia sulle tavole di Murecine. Nuovi dati nella Tabula Irsitana, recentemente scoperta, anche di età Flavia. Sul tema della competenza giurisdizionale altre cit. in F. Wieacker, Rechtsgeschichte cit. p. 497 s. n. 11-12; U. Laffi, I limiti della competenza giurisdizionale dei magistrati locali, Estudios sobre la Tabula Siarensis, Anejos AEARqu. 9, 1988, p. 141 ss.

- (39) Mi limito a ricordare per il tema della violenza a A.W.Lintott, *Violence in republican Rome*, Oxford 1968; A.N.Sherwin White, *Violence in Roman Politics in Seager, The Crisis of the Roman Republic. Studies in political and social History*, 1969, p.151 ss. Sui temi connessi di violenza privata L.Labruna, *Vim fieri veto*, Napoli 1971.
- Sull'esercito l'essenziale è in E.Gabba, *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, nonché *Le rivolte militari romane*, Firenze 1975.
- (40) L.Labruna, *Adversus plebem dictator*, nel volume *Dictatures* (a cura di Fr.Hinard), Paris 1988 p.49 ss. In senso esattamente opposto G.Meloni, *Dictatura popularis*, ivi, p.73 ss.
- (41) Diversamente G.Mancuso, *Alcune considerazioni sulla dittatura sillana* nel volume *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, Roma 1983, p.137 ss. e Fr.Hinard, *De la dictature à la tyrannie. Reflexions sur la dictature de Sylla*, in *Dictatures cit.* p.87 ss. con altre cit. Ma vedi l'ampia rassegna di E.Gabba, *Mario e Silla*, ANRW.I, p.764 ss.
- (42) Da ultimi R.Werner, *Caesar und der römische Staat, Sodalitas*. Scritti per Guarino, I, p.233 ss.; Meier Chr., *Caesar*, Berlin 1982; J.Martin, *Der Staat des Dictator Caesar*, Köln-Wien 1987.
- (43) Vari scritti su questo tema nei due volumi citati e particolarmente P.A.Catalano; S.Cunado, J.Hirmscher, G.Meloni, G.Lobrano, S.Mastellone, D.Zolo. Equilibrate considerazioni nei contributi di C.Nicolet.
- (44) *Der Achtzehnte Brumaire del Louis Bonaparte* cap.I, vol.III/1 ed. Darmstadt 1978, p.271 = trad.it. Roma 1977, p.).
- (45) Bibliografia in *Storia della costituzione*, III, p.142 n.63; F.Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte*, I, p.379 n.19.
- (46) Sallustio, *Giugurta*, 31
- (47) *Filip. 6.7.19*. Roma apportatrice di libertà: Liv.45.18.1 ss.; 37.54.6 e 17, discorso dei Rodii con idee romane.
- (48) Così J.Scheid, *La religion à Rome*, p.26. Sul tema *Le délit religieux dans la cité antique*, *Table rone*, Ecole française de Rome 1978, Roma 1981. Sul sacrilegio dei Pleminio Liv.20.18-19-20; su quello di Q.Fulvio Flacco Liv.42.3 e 43.28.10. Ma la repressione dei Baccanali non è una semplice operazione di polizia, il pericolo è grande per il numero degli adepti ed i loro riti: "un'ingente moltitudine, già quasi un intero popolo", Liv.39.13.14.
- (49) Mommsen, *Strafrecht*, 567 s.
- (50) Sui casi di Nevio E.Fraenkel, *PW. Suppl. VI*, 622 ss.; più recentemente H.B. Mattingly, *Naevius and the Metelli*, *Hist. 9*, 1960, p.114 ss.; Manfredini, *Le diffamazione verbale nel diritto romano*, Milano 1979, p.136 ss.; diversamente B.Santalucia, *Nota sulla repressione dei reati comuni in età repubblicana*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* a cura di A.Burdese), Padova 1988 p.16 ss. Sulla libertà di parola L.Robinson, *Freedom of Speech in the Roman Republic*, Baltimore 1940 e la recensione di A.Momigliano, *JRS. 32*, 1942, p.122 = Quinto Contributo, p.954; Wirgubsky, *Libertas*, p.34 n.2
- (51) Sulla provocatio in età arcaica B.Santalucia, sopra vol.I, p.436; 443 e la sua critica sia al Mommsen che al Kunkel. Vedi sulla storia dell'istituto la bibliografia in *Storia della Costituzione* I, 313 n.3; II p.229 n.37. Inoltre A.W.Lintott, *Provocatio*, ANRW.I, 2 p.267 ss. Da ultimo A.Magdelain, *Provocatio ad populum*, *Estudios Iglesias*, Madrid 1988 p.407 ss. La cui critica continuo a ritenere troppo radicale, come anche la spiegazione per la legge Valeria del 300, cioè l'indebolimento dei tribuni. Giusta è invece la distinzione tra provocatio e divieto di verberatio, anche da me rilevata a suo tempo.
- (52) Liv.2.55.4. Inoltre 3.45.8, due baluardi della libertà della plebe, ausilio tribunicio e provocatio.
- (53) *Repub. 2.31.54*; cfr. *Tusc. 4.1* e Seneca, *Epistole* 108.31.

to nelle fonti, come Cicerone, più influenzate dalla grande filosofia greca e capaci di astrazioni? E la vicenda storica di Roma e di Atene, dell'urbs e della polis ci autorizza a disegnare un modello comune, vale a dire un'affinità almeno degli elementi fondamentali? Oppure quella vicenda, così straordinariamente diversa, ci induce a ripensare le due storie come una conseguenza necessaria e ad un tempo la causa di entità politiche non assimilabili, ma al contrario antitetici tra di loro.

A parte le diversità, sulle quali conviene tornare più oltre, è il concetto stesso di città-stato, di uso comune nei moderni, che non esiste nelle fonti, a cominciare dalla mancanza di un termine corrispondente. Esso è stato inventato dagli studiosi delle forme di organizzazione dello Stato, anch'esso del resto concepito in modo diverso nelle fonti

romane, ma anche in quelle greche. Questo è tanto vero che se noi vogliamo trovare un termine che in una certa misura designi quello che noi chia-

miamo stato, dobbiamo riferirci a *respublica* non a *civitas*. Ancora più radicale è la critica di U. von Lübtow⁽²⁾, il quale contesta che *respublica* si possa intendere come stato, rilevando che nelle fonti manca non solo il termine ma anche il concetto. Tanto più egli nega che si possa parlare di *Stadtstaat*, città stato. Forse le conclusioni sono alquanto schematiche, ma vi è molto di vero nei suoi rilievi. Anch'io avevo osservato che *respublica* in origine era considerata una vera e propria *res populi*, una cosa in senso materiale, un complesso di beni e di rapporti contrapposto alla *res privata*. Questa concezione primitiva poi si evolve verso un'astrazione, come è avvenuto in generale nel campo dei concetti giuridici.

Quando sia iniziato l'uso di *respublica* come stato non possiamo dire



CORTE COSTITUZIONALE

A. SPINOLI - ROMA

40
Sen. Prof. Francesco de Martino

La signora

41

forme vive in modo im-
mediato de la libertà de' po-
pulares in è diversa da quelli
de' nobli J. P. Glichen, Staatliche
Ordnung und Recht in der
deutschen Republik, FAS. 6, 1972,
p. 39.



Mod. 22-0 (ricalco) (1988) - Cod. 007503

AMMINISTRAZIONE P.T.

42

RICEVUTA

Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere a macchina o in stampatello)

Destinatario ALDO SCHIAVONE

Via S. DOMENICO 12

Località ROMA 00153 (C.A.P.) (Prov.)

Mittente FRANCESCO DE' MARTINO

Via ANIELLO FALLORE 258

Località NAPOLI

Servizi accessori richiesti

Espresso Via aerea A. R.

Contrassegnare con Assegno L.

È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate; l'Amministrazione non ne risponde.

Roma - I.P.Z.S. - P.V.

12-589 159 3763 * 0000 NAPOLI

Bollo (per l'accett. manuale)

N. Racc.

Tasse

THESAURVS
LINGVAE LATINAE

EDITVS AVCTORITATE ET CONSILIO
ACADEMIARVM QVINQVE GERMANICARVM
BEROLINENSIS GOTTINGENSIS LIPSIENSIS
MONACENSIS VINDOBONENSIS

VOLV MEN III 2



MDCCCXVII
LIPSIÆ IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI

5,26. inimicus: v. p. 1223, 10 sqq. Latinus (opp. civis Romanus): v. sub I.B. peregrinus (cf. p. 1224, 56): PLAVT. Merc. 635 Pseud. 1231 Cic. Verr. 5, 77 Phil. 13, 46 de orat. 1, 178. 3, 43 Lael. 19 rep. 1, 67 off. 1, 149 (1, 124) Liv. 2, 38, 3. 22, 35, 5. 33, 21, 9 SEN. contr. exc. 2, 7 SEN. dial. 11, 6, 5 QUINT. inst. 5, 10, 26 GAIUS inst. 1, 67 al. et al. Iori. cf. GAIUS inst. 1, 128 Tert. nat. 2, 12 CONST. veteran. Röm. Mitt. 1907 p. 435 (a. 222) VVLG. lev. 24, 16 al. AVG. civ. 15, 1. 22, 8 in psalm. 148, 4 MACR. sat. 1, 15, 3 al. IORD. Get. 26, 137 Corp. XII 94 cf. LIV. 1, 49, 8. socius (opp. civis [Romanus]): S. C. de Bacch. (Corp. X 104) 7 RHET. Her. 3, 4, 7 Cic. div. in Caec. 18 Verr. 1, 7 al. Font. 32, 35 Manil. 6 dom. 85 Lig. 2 prov. 12 Scaur. 26 de orat. 2, 196 rep. 3, 37 off. 3, 36. 2, 27 ad Q. fr. 1, 1, 10 al. epist. 2, 5, 1 BELL. Alex. 70, 7 SALL. Catil. 20, 3 al. LIV. 1, 53, 10. 2, 41, 4 al. SEN. Clem. 2, 2, 1 al. CVRY. 6, 9, 22 Tac. dial. 37 al. PLIN. paneg. 33, 1 SVET. Nero 39, 1 FLOR. epit. 3, 12, 5 al. cf. p. 1224, 18. deus: ENN. scaen. 328 Cic. Tusc. 5, 10 VAL. MAX. 8, 15, 5. *singuli cives opponuntur universitati ad quam pertinent: sic apponitur: civitas: v. sub a. v. colonia: Corp. IV 3678. XI 4639. imperium: DECRET. decur. Tergest. (Corp. V 532) 2, 31. pagus: Corp. VIII 1482. patria: Cic. Catil. 4, 12 PLANC. Cic. epist. 10, 9, 3 PVELL. M 59 BELL. Afr. 8, 5 SALL. Catil. 52, 24 al. LIV. 2, 28, 7. 4, 3, 3 al. VELL. 2, 52, 6 VAL. MAX. 4, 1 ext. 6 al. SEN. Phoen. 292 dial. 4, 9, 3. 4, 31, 7 -is pars patriae est. al. OCTAVIA 242 al. LYCAN. 2, 520 STAT. Theb. 3, 207 IVV. 8, 28 al. PLIN. epist. 7, 32, 1 VLP. dig. 50, 4, 3, 2. 6 AVSON. 209, 8 AMM. 25, 9, 1 SCHOL. Cic. Bob. p. 83, 7 Hild. al. VVLG. II Macr. 5, 8 al. CLAUD. 16, 266 AVG. civ. 1, 2 p. 6. 2, 29 p. 96 al. SVLP. Sev. chron. 2, 18, 4 CASSIOD. var. 3, 10, 1 al. Corp. XIV 2977. IX 1502. 2238. X 1727. 3844 CARM. epigr. 698, 14 Corp. VIII 1282. 2391 al. populus (cf. p. 1228, 34): Corp. VIII 23880 -es et populos universos. res publica: Cic. Cluent. 129 Phil. 1, 49. 3, 8 off. 2, 65. 72. 3, 101 Att. 8, 11⁴, 8 ad Q. fr. 1, 1, 10 al. PLANC. Cic. epist. 10, 17, 2 BELL. Afr. 22, 2 SALL. Cimil. 52, 36 LIV. 22, 53, 10 SEN. contr. exc. 4, 3 VELL. 2, 14, 2 al. VAL. MAX. 2, 2, 6. 4, 3, 5 al. Ps. SEN. extr. voc. 194 QUINT. inst. 12, 7, 3 PLIN. epist. 6, 7, 3 AVG. civ. 2, 25 CASSIOD. var. 6, 11, 1 Corp. VIII 980. 1296. 1548, 13. 5356. urbs: Cic. Flacc. 102 Ps. SALL. in Tull. 3 VERR. Aen. 8, 571 Ov. met. 7, 512 VITR. 2, 8, 17 VELL. 2, 126, 4 VAL. MAX. 6, 3 ext. 2 SEN. Phaedr. 482 al. STAT. Theb. 11, 273 al. AVG. civ. 2, 14.*

derivata: civilis (GRAMM. suppl. 67, 29), civitas (GRAMM. suppl. 68, 14), compos. concivis.

civitas, -atis f. a civis (cf. VARRO ling. 10, 39 GRAMM. suppl. 68, 14 ISID. orig. 15, 2, 1 l. 77). scribitur: ceivitas: LEX repetund. (Corp. I 198) 12 al. LEX Tarent. (Ephem. epigr. IX p. 1 sqq.) 39 Corp. V 7231, 2 (act. Aug.) al. IX 6834. FRONTIN. sq. 17 (cellentatis cod.; sed cf. 89. 94 al.). civitas: LEX de flam. Narbon. (Corp. XII 6038) 17 al. Corp. V 4954. XII 1855. III 388 et saepius. cibitas: Corp. VI 24676. XIV 2080. IX 648 (bis). X 478. 6226. III 218 (Cyp., a. 198 p. Chr.), 11 EPIOT. imp. inc. ad Eudox. (Corp. III 7151) Corp. VIII 949 INSCR. christ. Hesp. 76. PAPYR. Britann. 481, 18 *uiferag.* de declinatione (cf. GRAMM. suppl. 164, 19): gen. sing. -es: Corp. IX 1128 INSCR. christ. Leblant II Nouv. Rec. 294. acc. pl. -is: Cic. rep. 6, 13 (cod. ?). fin. 3, 63 sec. cod. Non. p. 234, 22. de CAES. v. *Mucius in len.* gen. plur.: VARRO ling. 8, 66 in patrico casu dispariter dicuntur -um... et -ium. POMP. gramm. V 190, 4. de gen. in -ium cf. ROMAN. Char. gramm. I 125, 16 PRISC. gramm. II 360, 24 et *Neue-Wagener I² p. 408 sq. adde exempla epigraphica haec: MON. Ancyr. 4, 49 Corp. V 7231, 2 (act. Aug.). VIII 68 (a. 12 a. Chr.) S. C. de sumpt. lud. glad. (Corp. II 6278) 24 Corp. XI 5635 (act. Comm.). XIV 2107. IX 1006. 6363. X 1770. V 1838. 4484. III 218 (Cyp.). cibitali gym. 8308. 13651. VIII 7039.

*gen. in -um: codd. passim, praeterca: EPIST. imp. inc. de Tymand. (Corp. III 6866) 9 Corp. XIV 2954. VIII 1179. 7030 (ca. a. 180). breviter per o: LEX Salpens. (Corp. II 1963) 14 al. Corp. XII 2604. 5674. 5624⁷ XIII 9099 al. VII 325 al. per civ.: Corp. VIII 16914 al. civit.: Corp. XI 5216 al. definitiones (in differentiis cf. p. 1238, 41 sqq.): Cic. rep. 1, 41 omnis -s, quae est constitutio populi, omnis res p., quae... populi res est (cf. NON. p. 429). 1, 49 quid est... -s nisi iuris societas? cf. parad. 27. rep. 6, 13 coetus... hominum iure sociati, quae -es appellantur (cf. MACR. somn. 7, 1, 13). GELL. 18, 7, 5 (ex Verri Flacci, ut existimatur, libro) -em et pro loco et oppido et pro iure quoque omnium et pro hominum multitudine dici. APVL. Plat. 2, 24 secundum Platonem -em esse convictum (coniunctam codd.) inter se hominum plurimorum eqs. MAR. VICTORIN. rhet. 1, 1 p. 158, 12 est... -s collecta hominum multitudo ad iure vivendum. cf. HIL. in Matth. 4, 12 RYVIN. Orig. in gen. 5, 5 AVG. civ. 1, 15 p. 27, 3 cf. 12, 1 p. 8, 12 al. in psalm. 121, 4 -s proprie in hominibus habitantibus intellegitur. quaest. euang. 2, 46 v. p. 1235, 14. epist. 138, 10 quid est... -s nisi hominum multitudo in quoddam vinculum redacta concordiae? ISID. orig. 15, 2, 1 -s est hominum multitudo societatis vinculo adunata, dicta a civibus... nam urbs ipsa moenia sunt, -s autem non saxa, sed habitatores vocantur. 16, 2, 8 -s proprie dicitur, quam non advenna, sed eodem innati considerunt eqs. (opp. colonia) cf. GLOSS. IV 219, 1. nota derivationem: GREG. M. moral. 16, 68 -es a conviventibus populis appellantur. GLOSS. *uulg.* *Serv.* urbs, oppidum. IV 35, 1 civita(s) (civica Her.) frequentia (IV 318, 56 al. 319, 20 [al.] ut frequentia. 68*

inscriptionibus bilinguis vertitur per dypos: Corp. III 7117. 14192¹⁵. 14195⁷. apud poetas (praeter comicos): HOR. epod. 16, 18. 36. Carm. 3, 29, 25. 4, 2, 51 PHAEDR. 2, 1, 2. 5, 5, 11 SEN. Thy. 466 AVIEN. saepe, ut ora 270. falso traditur: Cic. Manil. 28 bellum Hispaniense mixtum ex -bus (codd. praeter Harlei., qui civilibus; conti- aliis alia) atque bellicosissimis nationibus. deletur CAES. civ. 1, 1, 1. adde a. nom. propr. [sal. cetate, it. città, francog. cité, Aisp. ciudad. M.-L.]

*Incorporatio: A universitas civium et quicquid ad eam pertinet (ut urbs, agris, instituta), v. infra 149 sq.: 1 generalis: civitas aliquod agere vel pati dicitur: PLAVT. Pseud. 192 ut -s nomen mihi commutat meque ut praedicet... regem. QVADRIG. hist. 1 id... graviter tulit. 10⁴, 13 tantum flagitium -i accidero. 41 ne... -es putarent. 76 tota -s eum reduxit. SERRINA hist. 78 trepidaret. RHET. Her. 2, 17, 25 a nostris civibus aut ab aliqua -e vituperatio... suscipitur. 2, 30, 48 quantae curae ea res fuerit... diis... maioribus... regibus, -bus, nationibus eqs. (cf. Cic. inv. 1, 101). 4, 13, 19 concordia de -e sublata est (Cic. S. Rosc. 3). 4, 16, 22 Africanis nomen... decori est. 4, 4, 39, 51. Cic. inv. 1, 40 frequentat ludos. al. 2, 168 libertatem retinet -es. S. Rosc. 70 rerum potita est. 149 pars maxima -is in armis fuit. Verr. 2, 79. 80. 82. 3, 2, 9 et passim. har. resp. 42 tanta -s si cadet. Sull. 76 ut... convalescere... et sanari -s posset. Sest. 42 sine quo (senate) -s stare non posset. Pia. 5 tela... intenta iugulis -is. 11 erat... totum Palatium senato, equitibus Romano, -e omni, Italia cuncta referunt. 98 quem universa -a, quem... milites... dignissimum putent ac. 2, 137 quin... esset... Roma urbs et eam -s incoleret. ad Q. fr. 2, 13, 5 senescentis... -is. Q. Cic. pet. 54 Roma est -s ex nationum conventu constituta. VARRO frg. Non. p. 629, 16 qui id fecissent... uti dederentur -i. frg. Serv. auct. Aen. 2, 512 loca sacra -es habere voluisse. frg. Non. p. 510, 2 deos colere debet. CAES. Gall. 7, 75, 4 universis -bus, quae Oceanum attingunt. civ. 3, 105, 3 ut in moris armata -s discurreret. SALL. Catil. 6, 2 ita brevi multitudo dispersa (sic Augustinus e Sall. codd. in., diversa frg. Oxyrrh.) atque vaga concordia -s facta erat. Liv. 2, 24, 1 duas ex una -e discordia fecerat (2, 44, 9 al.). 5, 25, 4 furere -em. 31, 14, 12 -s omnis obviam effusa cum contagibus ac liberis. PLIN. nat. 3, 26 in eundem conventum Carietes et Vennenses quinque -bus vadunt, quarum sunt Velienses (ibid. quattuor populis; sic saepius pro synonym.). QUINT. decl. 345 p. 365, 10 commodum -is universorumque spectavit. TRAIAN. Plin. epist. 10, 93 in ceteris -bus, quae nostro iure obstrictae sunt. APVL. met. 4, 26 quem filium publicum omnis sibi -s cooptavit. Plat. 2, 25 despondente ipsa (ipsa) e, -o codd.) eiusmodi nuptias publice -e[s]. SOAEV. dig. 33, 21, 3 -i Sebastenorum centum legavit (sim. saepius ap. Ictos, ut VLP. reg. 24, 28 -bus omnibus, quae sub imperio populi Romani sunt, legari potest). VORISQ. quatt. tyr. 8, 5 -s Aegypti opulenta, dives, fecunda. IVST. 2, 12, 14 Themistocles... persuadet omnibus, patriam municipes esse, non moenia -emque non in aedificiis, sed in civibus positam. 20, 4, 12 -em..., quae eos... cremare voluit. AVSON. 419, 74 videre... -es conflagrationem. HIRM. in Is. 14, 31 p. 183 'clama, -s'... -em vocat pro habitatoribus -is. 13, 13 p. 242 *περὸς οὐρανὸν*... 'omnis -s conclamavit' (cf. ORIG. in Matth. 18, 28 p. 1658⁴ sicut vulgarity dicere solent 'clamavit -s', tamquam si dicatur, qui sunt in -e: item -s egressa est obviam ei, id est: qui sunt in -e). epist. 1, 7, 1 populus effunditur et, prorsus quasi migrare -s putaretur, ... turba densatur. 109, 3 custos carceris crederet, magistratus et -s terrentur. VVLG. Matth. 8, 34 tota -s exiit obviam Iesu. Marc. 1, 33 al. MACR. sat. 7, 1, 12 sciret... -s (ibid. supra universitate civium convocata). Cod. Theod. 12, 12, 16 (a. 426) -um postulata, decreta urbium, desideria populorum. SIDON. epist. 1, 5, 11 totius -is occupatissimam vacationem. VITA Caes. Arel. 1, 24 se... -i pariter praesentaret et clero. Corp. XIV 139 -s fecit... de proprio. 173 consensu totius -is. VIII 23880 fluminis incursum -s vexabatur. nota nomen civitas cum nomine incolarum alternans: Cic. Verr. 4, 108 ceterae -es... Centuripini. Flacc. 63 assunt Lacedaemonii, cuius -is... virtus... putatur. cf. Verr. 5, 50 Centuripinis, in -e... maxima, omne argentum acquisivit. CAES. Gall. 1, 10, 1 a Tolosatium finibus... quae -s est in provincia. 2, 34. 3, 9, 3 Veneti reliqua quoque... -es. 5, 54, 2. 7, 59, 5 al. HIRT. Gall. 8, 11, 2 al. LIV. 27, 51, 13 Metapontinos, -em universam, excitos sedibus suis. 28, 41, 17. 32, 29, 7. 33, 28, 7. Tac. Germ. 37 Cimbrum, parva nunc -s. hist. 4, 67 Sequanos..., contemnam -em. 4, 70 al. *structura ad sensum: APVL. flor. 20 p. 98 tota -s eruditissimi estis. IVST. 3, 3, 11 obligat -em, nihil eos... mutaturos.**

instructurae (insunt quae trahere possunt ad I.B. dedi antiquissima exempla et notabilia): civitatem: abstrahere a cervitio: BRVT. Cic. ad Brut. 1, 16, 9. administrare: Cic. off. 1, 88. augere: PLAVT. Persa 475 civi femina. LIV. 1, 31, 6. Corp. X 3732 in melius... capere (i. eligere): PLAVT. Merc. 645 quam capiam -em, cogito... Magares, Eretriam, Corinthum eqs. cf. p. 1233, 9. condere: Cic. rep. 1, 12. conficere: Cic. har. resp. 42. coniungere: CAES. Gall. 6, 3, 5. conquistare: Cic. Vatin. 19. conservare: Cic. de orat. 1, 36. constituere: Cic. de orat. 1, 33. contexere: AVG. civ. 16, 3 p. 126. continere: TYRERO hist. 12. HIRT. Gall. 8, 49, 1 in amicitia. corrigere: Cic. Att. 1, 18, 2. dare (de Attalo): VAL. MAX. 5, 2 ext. 3. dedere: LIV. 34, 16, 6. deicere: RHET. Her. 4, 28, 38 rem p. radicibus evertisti, -em funditus deiecisti.

delere: CIC. Sull. 3. depeculari: RHET. Her. 4, 27, 37 (*iuxta posita*: regna, domos). diripere: CAES. civ. 3, 31, 4. evertere: CIC. Verr. 5, 76. exhaustire: CIC. leg. agr. 1, 11. exinauire: CAES. civ. 1, 48, 6. expugnare: QVINT. inst. 8, 3, 87 (*cf. p. 1233, 8*). extinguere: RHET. Her. 4, 34, 45. facere: VARRO frg. Non. p. 454, 19 SALL. Catil. 6, 2. firmare: CIC. rep. 2, 12. formare: QVINT. decl. 264 p. 71, 27 rudem -em legibus frequentare: GELL. 16, 10, 13 subolis . . . gignendae copia (*de proletariis*). fundare: PLIN. paneg. 34, 2 legibus gubernare: CIC. rep. 2, 15. incendere (*sc. verbis*): ENN. scaen. 332 (*v. Vahlen ad A. I. cf. Pa. Cic. exil. 29*). instituere: CIC. de orat. 1, 86. iuvare: RHET. Her. 4, 35, 47 consilio. liberare: CIC. Brut. 41. occupare: CIC. Verr. 4, 67. opprimere: CIC. Tusc. 5, 57. pacare: CAES. Gall. 7, 65, 4. perdere: CIC. Verr. 4, 108. recipere: CAES. Gall. 7, 89, 5. recipere: CIC. Verr. 4, 12 in amicitiam sdemque. CAES. Gall. 6, 8, 7. recreare: CIC. rep. 1, 68. reddere: LIV. 39, 33, 3. redigere: CAES. Gall. 2, 34 in potestatem (*in dictionem*: LIV. 26, 21, 17. in imperii formulam: LIV. 33, 38, 1. ad certam vivendi formam: QVINT. decl. 279 p. 137, 11). regere: CIC. Flacc. 68. relinquere: PAUL. dig. 4, 5, 7, 3. restituere (*cf. p. 1233, 13*): LIV. 34, 35, 10. revocare in priorem formam: SEN. benef. 2, 20, 2. sanare: CIC. Att. 1, 18, 2. servare: RHET. Her. 4, 13, 19 (*opp. Karthaginem delere*). spoliare: CIC. Verr. 4, 75. subigere: CIC. Verr. 4, 13 bello. temperare: CIC. ac. 2, 3. tenere: CIC. Tusc. 5, 57. tollere: CIC. rep. 3, 34. tueri: CIC. rep. 2, 51. vastare: CIC. div. in Caec. 11. vexare: CIC. Verr. 4, 75. de, ex civitate (*vel abbl. medus*): cicere: RHET. Her. 4, 39, 51. tollere: CIC. S. Rosc. 3 dom. 44 Seat. 42. profugere: CIC. Verr. 4, 121. expellere: CIC. Flacc. 96. cedere: CIC. Mil. 81. decedere: CIC. Balb. 11. demovere: CIC. Sest. 101. exterminare: CIC. Balb. 51. exturbare: CIC. Mur. 45. mutare: CIC. Balb. 31 PAUL. FEST. p. 70. esse et sim.: TAC. ann. 12, 40 Venutius o Brigantam -e. CALL. dig. 50, 6, 6 pr. ex ea sit -a, in qua. MOD. dig. 26, 7, 32, 6 VOPISC. Prob. 3, 1 Probus oriundus e Pannonia, -e Sirmiensi. LACT. inst. 1, 11, 33 fait ex -e Messene. DIOR. prol. Dictys, Cretensis genere, Gnoso -e. fort. add. 1, 49 *cf. Cic. inv. 2, 29 huius an illius -is sit*. PLIN. epist. 10, 110, 1 Eodicus . . . Amisenorum -is. in civitatem (*cf. p. 1239, 50 et 1240, 16*): restituere: CIC. S. Rosc. 149. recipere: CIC. Balb. 29. ascribere: CIC. Arch. 6. reducere: CIC. p. red. ad Quir. 18 me in -em res publica ipsa reduxit. accipere: CIC. off. 1, 35 (LIV. 26, 24, 3 in -em atque aequum ius). asciscere: CIC. rep. 2, 13. suscipere: CIC. leg. 2, 5. reditum habere: RHET. Gall. 8, 24, 4. redire: FEST. p. 218. sim. civitate recipere: CIC. Balb. 32. in civitate: esse: CIC. Quinct. 43 S. Rosc. 60 al. nota dom. 44 de exilio: 'velitis iubentis, ut M. Tullius in -e ne sit'. ad Q. fr. 3, 4, 3 S. C. Ostor. (dig. 38, 4, 1 pr.) CORP. XII 6038, 17. 18. vivere: TER. Ad. 686. in -e varia aguntur vel esenit: CAECIL. com. 213 CATO nep. or. frg. Prisc. gramm. II 90, 12 RHET. Her. 4, 13, 19. 4, 33, 44. 4, 35, 47 bis. 4, 36, 48 VARRO Men. 415. 416 ling. 9, 14 CIC. Quinct. 1. 5. 64. 94 S. Rosc. 33 al. Verr. 3, 160 Leontinis, misera in -e. de orat. 3, 111 in -e et in forensi disceptatione. passim. civitate pro casu loci: LAEL. or. frg. Cic. schol. Bob. p. 72, 15 Hild. quod is . . . hac -e (hac -e -e Hild., in hac -e Orelli) . . . natus est. CAES. Gall. 7, 38, 10 nautios tota -e . . . dimittit. NRP. Ale. 11, 2 Athenis, splendidissima -e, natus. *cf. VITR. 2, 8, 9. 10 pr. 1. SEN. clem. 1, 18, 3 epist. 29, 12 PLIN. nat. 35, 171. 36, 17 QVINT. decl. 314 p. 233, 20.*
epitheta (*dedi locos antiquissimos et notabiliores*): actiosa: APVL. Plat. 2, 29. aegra: LIV. 5, 9, 8. sequa: RYT. LVP. 2, 2. aeterna: CIC. rep. 3, 34. amabilis: AMM. 28, 1, 4. amica: CIC. Verr. 1, 7. amoena: MIN. FRL. 2, 3. ampla: CIC. inv. 2, 169. animosa: VAL. MAX. 3, 2 ext. 6. assueta tyrannus: QVINT. inst. 7, 4, 22. avara: SEN. contr. 1, 7, 16. barbara: CIC. Verr. 5, 25. beata: CIC. fin. 1, 68. bella: CIC. Att. 4, 18, 2. bellica: VELL. 2, 38, 3. bellicosa: LIV. 1, 20, 2. biceps: VARRO frg. Non. p. 454, 19. bona: CIC. rep. 3, 34. brevis: AVIEN. ora 270. celebris: VLP. dig. 1, 16, 7 pr. clara: CIC. Verr. 5, 81. commenticia (*Platonis*): v. p. 1234, 10. communis (*Roma*): SEN. dial. 11, 6, 4. concors: PLAVT. Aul. 481. consanguinea: FLOR. epit. 1, 1, 3. copiosa: CIC. Verr. 4, 75. corrupta: SALL. Catil. 14, 1. daemonicola: AVG. civ. 18, 41 p. 317. dediticia: AMM. 20, 10, 1. devia: SVET. Vesp. 4, 4. devota numini Augusti: CORP. XII 9. dives: VAL. MAX. 4, 3, 12. docta: CIC. Tusc. 5, 66. domina orbis terrarum (*Roma*): LIV. 38, 51, 4. domina gentium (*Roma*): VELL. 2, 29, 4 PANEG. 2, 1 p. 90, 5. egens: CIC. epist. 3, 8, 2. felix: QVINT. decl. 260 p. 67. ferox: NRP. Them. 2, 1. fidelis: CIC. Verr. 3, 163. filia: AVG. civ. 3, 14 p. 113. firma: CIC. har. resp. 60. florens: CIC. de orat. 1, 38. foederata: CIC. Verr. 3, 160 (*Ruggiero*; *Dis. epigr. II 255*; *Kornemann, PW. suppl. I 302*). fortis: VAL. MAX. 3, 2 ext. 5 S. C. de sumpt. lud. glad. (Corp. II 6278) 48. gloriosa: VVLO. Soph. 2, 15. grata: CIC. p. red. in sen. 27. gravis: CIC. Verr. 3, 14. honesta: CIC. Verr. 3, 43. hostilis: APVL. met. 9, 35. humilis: CAES. Gall. 5, 28, 1. ignobilis: CAES. Gall. 5, 28, 1. illustris: CIC. Verr. 2, 82. immanis: CIC. Verr. 5, 25. immortalis: CIC. Rab. perd. 33. immunis (*cf. libera*): CIC. Verr. 4, 18. imperiosa (*Roma*): AVG. civ. 15, 19 p. 98. impia: RHET. epist. 18, 12, 2 AVG. civ. 16, 30 p. 174. improba: CIC. Verr. 5, 22. inanis: CIC. Verr. 3, 160. incerta: SISENNA hist. 78 variis voluntatibus. incolumis: CIC. inv. 2, 169. incrementa: SEN. clem. 1, 11, 3. infesta: LIV. 3, 24, 11. ingens: SEN. dial. 6, 17, 4. ingrata: CIC. leg. 3, 26. inhonora: PLIN. nat. 5, 126. iniqua: TERT. adv. Marc. 2, 24

p. 368, 23. invicta (*Roma*): v. infra l. 62 sq. iusta: APVL. Plat. 2, 26. iuxta: CIC. epist. 13, 32, 1. libera: CIC. Verr. 4, 13. RHET. Gall. 8, 52. libera et sui iuris. SERV. Aen. 3, 20 (*opp. stipendiaria et foederata*). limitanea: CAPITOL. Gord. 28, 2. linguata: TERT. anim. 8. locupletis: CIC. Verr. 4, 170. magna, maxima: PLAVT. Persa 476 CIC. inv. 1, 1 al. CAES. civ. 1, 60, 5 LIV. 30, 44, 7 al. IREN. 3, 5 p. 480 (*gr. ἀποπόλις*) *cf. p. 1234, 74 sqq.* magna: SALL. Catil. 51, 5. maledica: CIC. Flacc. 68. maritima: CIC. Att. 6, 2, 3. mater: AVG. civ. 3, 14 p. 113. *cf. cons. euang.* 3, 71 p. 1233, 73. merita: CIC. Balb. 34 optime. metropolis: IREN. [Sllv.] 22, 1. metropolitana: NOVELL. Iust. 37, 9. metropolitica: CANON. Migne 56, 553 *cf. 55, 711. misera*: CIC. Verr. 3, 160. moderata: CIC. Flacc. 57. morata: CIC. Mil. 93. multa: AVIEN. ora 270. munita: v. p. 1235, 8. murata: VEG. mil. 1, 21. muta(?): CIC. dom. 25. nobilis: CIC. Verr. 2, 87. nova (*Platonis*): CIC. de orat. 1, 224 v. p. 1234, 9. numerosa: TAC. Agr. 17. occupata: CIC. de orat. 3, 131. officiosa: CIC. epist. 14, 1, 6. opinatissima: VVLO. Iudith 2, 13. opulenta: CIC. nat. deor. 3, 81. orba: LIV. 24, 4, 7 velut patre amisso. ornata: CIC. Verr. 4, 170. pacata: CIC. Verr. 2, 78. parva: CIC. Verr. 4, 84. peccatrix: TERT. ieiun. 7. perdita: CIC. Verr. 6, 12. peregrina: FEST. p. 274. placida: LIV. 3, 15, 1. popularis: CIC. rep. 1, 42 PLIN. nat. 7, 199 (*opp. regia*) BOETH. arithm. 2, 45 p. 149, 13 (*ibid. araequata*). populosa: APVL. met. 8, 23. potens: CIC. inv. 2, 169. praecipua: LEO M. serm. 33, 3. princeps: CIC. Mur. 30. profana: TERT. podic. 10. prudens: CIC. S. Rosc. 70. pudens: CIC. Flacc. 55. pulchra: CIC. Brut. 24. quieta: LIV. 21, 10, 12. regalis: VVLO. Ios. 10, 2. regia: PLIN. nat. 7, 199 (*opp. popularis*) GREG. M. epist. 13, 35 (*Constantinop.*). religiosa: LIV. 31, 9, 5. salva: CIC. inv. 2, 169. sana: APVL. Plat. 2, 24. sancta: CIC. Manil. 65 VVLO. II Esdr. 11, 18 (*Jerusalem*) al. (*v. sub I D*). sanctificata: VVLO. Sirach 24, 15. semigraeca: FLOR. epit. 1, 18, 6 (*Tarentum*). serva: ex cons. LIV. 25, 31, 5. socia: LIV. 23, 21, 6. sollicita: PAOVV. trag. 54 (*ibid. studio obstupida, suspensio animo*). splendida: CIC. Verr. 6, 10. stipendiaria: CAES. Gall. 1, 50, 3 (*cf. Ruggiero, Dis. epigr. II 257*; *Kornemann, PW. suppl. I 302*). stulta: CIC. rep. 3, 28. summa: v. p. 1235, 18. superciliosa: ANON. nat. 5, 12. suspiciosa: CIC. Flacc. 68. tacita: CIC. p. red. in sen. 6. tanta: CIC. Verr. 3, 14. temeraria: VAL. MAX. 9, 8 ext. 2. tenuis: CIC. Verr. 4, 86. togata: SEN. benef. 3, 25, 1. tranquilla: CIC. de orat. 1, 30. tributaria: IVST. 1, 7, 1. valens: CIC. har. resp. 60. valida: LIV. 1, 21, 6. vectigalis: CIC. Verr. 4, 79. vetus: LIV. 34, 22, 11. vitiosa: Q. CIC. pet. 55.

nota sententias quasdam de civitate: CIC. S. Rosc. 91 dum -s erit, iudicia fient. Cluent. 146 ut corpora nostra sine mente, sic -s sine lege suis partibus, ut nervis et sanguine et membris, uti non potest. *ibid.* mens et animus et consilium et sententia -is posita est in legibus. rep. 2, 69 leg. 2, 12. fin. 3, 63 natura sumus apti ad coetus, concilia, -es. VITR. 2 pr. 3 -s sine agris et eorum fructibus in moenibus affluentibus non potest crescere. CIC. Sest. 91 conventicula hominum, quae postea -es nominatae sunt (*cf. SALL. Catil. 6, 2 p. 1230, 32 sqq.*).

2 *speciatim*: haec, nostra -s et sim. ad civitatem Romanorum pertinentia (*cf. etiam sub epithetis p. 1231, 54 sqq.*): LEX repetund. (Corp. I 198) 12 in hac civitate. CIC. Mil. 19 haec -s (*opp. gentes omnes*). 37 capere eius amentiam -s, Italia, provinciae, regna non poterant. Balb. 23 nostra -s. Phil. 10, 20 nostra -s (*opp. nationes*). 13, 34 Verr. 5, 81. Catil. 1, 14 al. Deiot. 32 nostrae -is humanitatem. de orat. 1, 7 ex hac una -e, 1, 13 al. 2, 6 et in nostra -e et in ipsa Graecia. SALL. Catil. 5, 8 al. VITR. 1 pr. 2 ut -s per te . . . provinciis esset aucta. FEST. p. 202 VAL. MAX. 1, 1, 8. 12 al. SEN. dial. 6, 19, 2 ORAT. imp. Claud. (Corp. XIII 1668) 1, 5 (*ibid. urbs et res p.*). 1, 24 COLVM. 1 praef. 1 al. PLIN. nat. 36, 127 QVINT. inst. 6, 3, 103 al. FRONTIN. sq. 1 al. TAC. dial. 5 hist. 1, 22 ann. 1, 11 al. PLIN. epist. 5, 1, 5 al. paneg. 57, 4 SVET. Tib. 11, 2 al. FLOR. epit. 1, 13, 18 destinata hominum ac deorum domicilio -s. DECL. in Catil. 94 huius sanctissimae atque optinae -is. 115. 122 huius sanctissimae et invictissimae -is. POMPON. dig. 1, 2, 2, 1 et al. ICTI. PANEG. 2, 1 p. 89, 15 de origine illius -is (*supra*: sacrae urbis). p. 90, 5 v. p. 1231, 69. 2, 13 p. 100, 13 al. CAPITOL. Aur. 12, 1 sub -e libera. VOPISC. Car. 2, 3 frementem bellis et gravidam triumphis -em Romuli. SPART. Sept. Sev. 22, 6 in -em veniens. LACT. inst. 7, 25, 8 mort. pers. 33, 7. EVTR. 1, 5 Aventinum montem -i adiecit. PASS. Petr. 6 AMM. 20, 6, 18 ORIGO Const. 3, 6 ANON. Vales. 9, 42 al. VEG. mil. 1, 3 post urbem conditam Romanos ex -e profectos. OROS. hist. 5, 24, 5 SACR. Leon. p. 342 GREG. M. epist. 2, 32 al. PASS. Paul. 17 al. *sic sensu eminentiore de civitate libera*: CIC. epist. 2, 16, 6 si quando erit -s erit profecto nobis locus. 7, 3, 5 si haec -s erit, civem esse me, si non, exulem esse non in commodiore loco, quam.

B *notio loci*, i. g. *urbs, oppidum* (*i. aedificia sola*, v. p. 1233, 63): saepe de maiore urbe, ita ut locus, municipium, vicus, castellum sim. opponanter (*v. sub syn. sed* *cf. ISEN. orig. 15, 2, 7 -es . . . aut colonias aut municipia aut vicus aut castella aut pagi appellantur*): ad hanc significationem si trahere velis, possis haec: ENN. scaen. 332 (*sed v. p. 1231, 9*). RHET. Her. 4, 8, 12 hostes irruerent in -em. *ibid.* cum praecipitem proturbetis ex -e, quam iste . . . voluerit obruere (*v. Maro prol. p. 168*; *sed cf. Thiele, Gött. Gel. Anz. 1895, 734*). DOLAB. Cic. epist. 9, 9, 3 ut tu te vel Athenas vel in quamvis quietam reipublicae -em. CIC. Verr. 4, 86 tam parva -s, tam procul a manibus tuis

... remota... in insula inculca... posita (sed sequitur: cumalata... iniuriis). 4, 121 non solum ex agris, verum ex -bus suis profugisse. Cluent. 79 de foro atque adeo de -e esse sublatum. de orat. 2, 192 hoc... in concursu hominum, in -e, in foro occidere. Pis. frg. 6 in eam -em (Placentiam) — nam tum erat -s — ascendit. Ps. Cic. exil. 24 excellenti tomulo -is... Capitolii in saxo. CAES. Gall. 3, 20, 2 Tolosa et Narbone, quae sunt -es Galliae egs. NEP. Hann. 3, 2 Sargentum, foederatam -em, vi expugnavit. Liv. 34, 17, 12 Segesticam... gravem atque opulentam -em, vineis et pluteis cepit. 37, 16, 2 -es, quas praerectus est, Miletus etc... imperata... fecerunt. VITR. 1, 4, 10 inter duas -es Gnoson et Gortynam. 6, 1, 11 divina mens -em populi Romani egregia[m] temperata[m]que regione[m] collocavit. INSCR. numm. Cohen I p. 189 n. 3 (Tyberius) -bus Asiae restituit (qui terrae motu conciderant). SEN. contr. exc. 3, 8 ardere illo incendio (domus) -s potuit. SEN. dial. 2, 6, 2 inter flammam et sanguinem stragemque impulsio -is. 5, 33, 1 -es longo saeculorum labore constructas evolvunt, ut aurum... in cinere urbium scrutentur. 11, 7, 1 -es Achaiae Ponticis impositas litoribus. epist. 91, 10 -s areit opulenta. COLVM. 1, 8, 20 cum e -e remeaverit. MELA 1, 82 flumen est Limyra et eodem nomine -s (PLIN. nat. 3, 140 al. VEG. mil. 3, 20 mare... flumen... lacum... -em egs. GRAMM. suppl. 39, 7 -s, fluvius, mons). PETRON. 8 cum errare... per totam -em. QUINT. decl. 262 p. 33, 22 magnam partem -is occupabant domus vestrae. 272 p. 116, 21 intrassent -em hostes. FRONTIN. strat. 3, 10, 6 incensam -em. PLIN. epist. 10, 37, 2 ne aqua tantum ad plana -is et humilia perveniat. 10, 70, 1 ut foetidissima facies -is ornaret. FLOR. epist. 2, 15, 11 Byrsa urx... quasi altera -s resistebat. POMPON. dig. 21, 3, 1 ad subolem procreandam replendamque liberis -em. MOD. dig. 7, 4, 31 si usus fructus -i legatur et aratrum in ea inducatur, -s esse desinit. PAPIN. dig. 8, 3, 38 quia via consumari solet vel -e tenuis vel usque ad viam publicam vel usque ad flumen. VLP. dig. 1, 8, 9 sacra loca ea sunt, quae publice sunt dedicata sive in -e sint sive in agro. APVL. met. 1, 6 si Thessaliam (cod., cf. Helm ad l. et Berl. phil. Wochenschr. 1908, 1133) proximam -em perveneritis (4, 13 Plataeas, proximam descendimus -em. 7, 13 -em revenimus. 8, 1 venit quidam juvenis proxima -e [e vel de pr. c. add. edd.]. 9, 32 proximam -em deducere. 9, 41 -em adventat. 11, 26 accedo. cf. AMM. 18, 6, 17 Amidam venimus -em. 25, 6, 9). APVL. met. 1, 10 -em summo vertice montis... sitam. 4, 28 erant in quadam -e rex et regina. mund. 36 -em... spirantem Panthaeas odoribus... resonantem hymnis... ploratibus ciulantem. Ps. APVL. Asc. 27. TERT. scorp. 2 p. 149, 17 omnes incolentes eam (civitatem; sed ibid. si quam... constitisset... transisse ad deos alios). adv. Marc. 2, 20 p. 363, 6 pro -bus et villis aedificatis mercedes restituere. ITALA gen. 19, 12 (Lugd.) in -e (πόλις, VVLG. urbe). 44, 13 (Lugd.; VVLG. oppidum). Ios. 2, 14 (Lugd.) cum tradiderit nobis dominus -em (πόλις, VVLG. terram). 4, 13 (Lugd.) Iericho -em (VVLG. urbis). 6, 24 (Lugd., Lucif. non conv. 2 p. 6, 13) -s incensa est igni (VVLG. urbem succenderunt). et sic saepius. nota ITALA Ier. 19, 16 (Wirc.) inducam super -em istam (πόλις, VVLG. -em hanc) et super -es (πόλεις sive πόλεις, VVLG. omnes urbes) eius universa mala. SOL. 27, 54 Bernicem -em (PLIN. nat. 5, 31 oppidum) alluit Lethon amnis. TRES. trig. tyr. 5, 4 plerasque Galliae -es, nonnulla etiam castra... aedificaverat (sic saepius opp. castra vel castellum, v. p. 1237, 75 sqq.). ARNOB. nat. 6, 6 in Eleusinio consaepto, quod -i subiectum est. LACT. inst. 2, 7, 19 al. FIRM. err. 7, 2 al. EPIST. imp. Constant. (Corp. III 7000) 1, 36 ut tam opportunus locus -is nomen amittat. CHALC. transl. p. 22 -es in planitie sitae cum populis suis rapiuntur ad maris. IRIN. Anton. Aug. p. 68, 1 a Carthagine Maxula -e. 68, 2 et saep. ITIN. [Silv.] 7, 1 et passim (sic in al. ITIN. sanct., ut Anton. Plac. rec. A i et saepe). ITIN. Burdig. in laterculo stationum p. 549, 7 -s Burdigala. p. 560, 2 -s Vasatas et sic saepius (opponitur: mutatio, mansio, vicus, castellum). EVTR. 7, 3 al. LIB. gener. a. 334 chron. I p. 89, 2 al. BVFVS 11 Vtr. ill. 1, 4 al. HIL. in psalm. 58, 7. 121, 14 -em... necesse est ex diverso aedificiorum genere consistere. OPTAT. 1, 14 al. LVCIU. non conv. 2 p. 6, 17 al. FILASTR. 13, 1 al. AVIEN. ora 245 al. 559 in... confinio... -s ditis laris stetit fertur. 614 est angusti laris tenuique censu -s Polygium est. AVSON. 453, 2 SYMM. or. 2, 13 al. DICT. 2, 18 al. DARES 4. 21 AMM. 14, 2, 20 al. Ps. ASCON. div. in Caec. p. 106 PROB. Verg. ecl. praef. p. 324 SCHOL. Cic. Bob. p. 13, 24 Hild. al. VEG. mil. 1, 3 et saepe. MAXIMIN. c. Ambr. 4 al. HEGES. 1, 10, 3 (cf. 1, 12, 4) al. HIER. chron. a. Abr. 1 condidit -em Ninum (236. 429. 686). in Is. 3, 15 p. 60 minores -es, vici et oppida (cf. in Matth. 11, 21 -es et viculos). 30, 12 p. 407. adv. Iovin. 2, 8 al. VVLG. gen. 4, 17 et passim. nota AVG. cons. enang. 3, 71 agri... nomine non castella tantum, verum etiam municipia et coloniae solent vocari extra -em, quae caput et quasi mater est ceterarum, unde metropolis appellatur. BARNAB. 16, 5 -s (πόλις) et populus totus Iudaeorum. traditur COMM. apol. 247 de Christo: dux -is (sc. Ierusalem). CANON. Migne 56. 404^a in modica -e, cui sufficit unus presbyter. MARCELL. chron. II p. 80, 439, 3 Africae -es Carthagineque metropolim. SIDON. epist. 2, 2, 2 subduceris anhelantibus angustiis -is. GREG. Tvr. Franc. 3, 19 qui (locus vel castrum) cur non -s dicta sit, ignoro. CONC. Vasens. a. 529, 3 p. 56, 17 (opp. parrochia; ita saepius; ex. gr. CAES. AREL. suggest. p. 300 VITA Caes. Arel. 2, 20). HIST. Apoll. rec. B 49 coronatur -s (rec. A coronatur plateae). CORP.

VIII 2660^a aquae ductum Titulensem ab originem (sic) usque ad -em... corruptum. summa -s i. ἀπόπολις translate: v. p. 1235, 18. nota apud grammaticos passim de nominibus civitatum, ut PROB. inst. gramm. IV 160, 22 praepositiones, ut quibusdam placet, -bus addi non debent, ut puta 'Romam eo' (at 416, 2 nomina -ium; cf. SIM. CIC. Att. 7, 3, 10 oppido).

C Platonis civitas, mundus, sim.: Cic. rep. 2, 21 aream sibi suscepit Plato, in qua -em extrueret... praeclearam ille quidem fortasse, sed a vita hominum abhorrentem. de orat. 1, 224 Plato novam quandam finxit in libris -em. 1, 230 in illa commenticia Platonis -e. Tusc. 2, 27. Liv. 26, 21, 17 si qua sit sapientium -s, quam docti fingunt magis quam norunt. SVET. Cal. 34, 2 sibi... licere... quod Platoni licuisset, qui eum (Homerum) e -e quam constituebat eiecerit. CALL. dig. 50, 11, 2 Plato cum institueret, quemadmodum -s bene beate habitari possit. MIN. FRL. 23, 2 TERT. nat. 2, 7 p. 107, 15 AVG. civ. 8, 13 p. 340. 8, 14 p. 342 al. Cic. fin. 3, 64 mundum esse quasi communem urbem et -em hominum et deorum. leg. 1, 23 de mundo: una -s communis deorum atque hominum. SEN. dial. 8, 4, 1 terminos -is nostrae cum sole metimur. VITR. 6 pr. 2 Theophrastus... ponit doctum... in omni -e esse civem.

D tropologiae christianae: de caelesti Ierusalem vel de ecclesia invisibili (cf. TERT. adv. Marc. 4, 31 p. 529, 9 terrenas promissiones vini et olei et frumenti et ipsius -is... in spiritalia figurari a creatore): TERT. adv. Marc. 3, 23 p. 417, 7 qui aedificat ecclesiam, templum scilicet et domum et -em dei. AMBR. laps. virg. 10, 46 in -e domini. HIER. in Is. 22, 10 p. 315 a -e dei, quae est ecclesia. epist. 22, 26, 4. VVLG. Hebr. 12, 22 accessistis ad Sion montem et -em dei viventis (πόλις θεού ζώντος), Ierusalem caelestem. apoc. 3, 12 scribam super eum... nomen -is dei mei, novae Ierusalem, quae descendit de caelo a deo meo. AVG. scripsit libros de -e dei contra paganos (CASSIOD. inst. div. 16 p. 1133^a al.). civ. 1 pr. p. 3, 10 gloriosissimam -em dei sive in hoc temporum cursu, cum inter impios peregrinatur... sive in illa stabilitate sedis aeternae... defendere suscepit. passim. I pr. p. 4 opp. terrena -e. 1, 35 p. 51, 16 dei -s. 16, 1 p. 68 opp. hominum. 16, 2 Christi ecclesiam, quae -s dei est. 16, 12 p. 146 plantatio -is dei. 16, 17 p. 153 opp. terrigenarum -s (16, 17 p. 164 terrigena -s). 16, 43 in isto procurso -is dei. 17, 1 p. 197 ad -em dei regnumque caelorum. bon. coniug. 10, 18 al. OSOR. hist. 1 pr. 9. EVCHER. form. 9 p. 55, 1 -s dei: ecclesia vel anima. FAVST. REL. spir. 1, 13 p. 129, 18 -em dei, id est regnum caelestium cives. HIL. in Matth. 8, 4 deo (-i ed.) -s fidelium plebs est. TERT. spect. 30 -s nova Hierusalem. ITALA apoc. 22, 14 (Primas, Tert. pudic. 19 p. 263, 9) habeant potestatem... ad introeundum in sanctam -em (εις την πόλιν, VVLG. per portas intreat in -em). lev. 14, 40 (Lugd. Tert. pudic. 20 VVLG.) lapis abicitur extra -em (ἔξω τῆς πόλεως) in locum immundum. TERT. adv. Marc. 3, 24 p. 419, 20 in -e divini operis Hierusalem. p. 419, 23 caelesti -i. p. 419, 26 ut Iohannes... effugium -is... praedicari. cf. p. 419, 30. LACT. inst. 7, 24, 6 sancta. 7, 26, 1. epist. 67, 3. 6 sanctorum -em (AVG. civ. 15, 1). VVLG. Hebr. 13, 14 non... habemus hic manentem -em, sed futuram inquirimus. apoc. 20, 8 castra sanctorum et -em dilectam. 21, 2 vidi sanctam -em Ierusalem novam: 21, 10 sqq. (descriptio huius -is). RYER. epist. Clement. 13 -em regis summi, quae pax nominatur. AVG. civ. 1, 35 peregrina -s regis Christi. 2, 29 p. 97, 1 superna. p. 97, 4 beata. 5, 15 p. 230 caelestis (11, 1 p. 461 opp. terrena). 5, 16 aeterna. ibid. sempiterna. 5, 17 illa -s, in qua nobis regnare promissum est. 10, 6 p. 411 redempta. 10, 18 p. 431 sancta. 11, 28 p. 503 immortalis. 15, 2 p. 60 libera. 17, 4 p. 205 ecclesia Christi, -s regis magni. in psalm. 46, 7 -i illi fundatae super petram. gen. ad litt. 4, 29 p. 128, 3 illam caelestem in angelorum milibus -em. 5, 19 p. 161, 25 aucti... angeli dicuntur: quo nomine generali universa illa superna -s nuncupatur egs. bon. coniug. 18, 21 al. COMM. instr. 2, 3, 1 de caelo descendit -s in anastase prima. 2, 3, 14. cf. apol. 979 properant sanctae -i paternae. SACR. Leon. p. 363 atria supernae -is. PROSP. in psalm. 106, 40 -em sanctam, id est ecclesiam catholicam. 126, 1. 127, 6. SEDVL. op. pasch. 1, 27 p. 191, 15 caelestium in -e regnorum. ARBING. in apoc. 21, 16. cf. ITALA Dan. 9, 24 (Ps. Cypr. pasch. 13) hebdomades brevitate sunt... super -em illam sanctam (VVLG. urbem). de ecclesia (?): COMM. instr. 2, 25, 4 aut facite legem -is aut exite de illa. de vita eremitica: HIER. epist. 5, 4, 3 non quidem conspicit turratas urbes, sed in novae -is censu dedit nomen suum. cf. 14, 3, 1. impia civitas quae caelesti Ierusalem opponitur: TERT. resurr. 25 p. 61, 7 prostituta illa -s. OYER. hab. virg. 12 -s meretrix compta est. VVLG. apoc. 11, 8 in plateis -is magnae, quae vocatur spiritualiter Sodoma et Aegyptus egs. 11, 13 al. 17, 18 mulier, quam vidisti, est -s magna, quae habet regnum super reges terrae. 18, 10 vac vac -s illa magna Babylon. AVG. civ. 17, 16 p. 239 -s diaboli Babylon (17, 20 p. 250 opp. Christi). 18, 51 -s confusio. catech. rud. 19, 31. 21, 37 enchir. 111. CASSIOD. inst. div. 16 p. 1133^a Babylonia confusa -s diaboli. cf. HIER. epist. 18^a, 2, 4 reguante peccato Aegypti extruimus -es. de anima: CASSIOD. in psalm. 100, 11 -em domini animam piam patres esse dixerunt. EVCHER. form. 9 v. supra 1 33 sq. de corpore Christi: HIL. in Matth. 4, 12 -em carnem quam assumpserat nuncupat (Christus, Matth. 5, 14). 4, 24 corporis Christi, quae magni regis est -s.

'civitas litterarum' (cf. p. 1237, 28 sq.): RYFIN. Orig. in los. 20, 5 '-em litterarum' intellegit omne testamenti veteris instrumentum: id est, et hanc ipsam quam nunc disserere conamur scripturam intellegimus esse -em litterarum. cf. 19, 4 si... talibus te studiis mancipaveris... tuae portionis officiorum -a litterarum.

E singularia quaedam (comparationes, translationes etc.):

PLAVT. Persa 420 compedium tritor, pistrinorum -s. VEG. mil. 2, 10 legionem bene institutam quasi munitissimam esse -em. VARRO rust. 3, 15, 6 haec (quae apes faciunt) ut hominum -es, quod hic est et rex et imperium et societas. CIC. fin. 2, 109 bestiae coetum quodammodo -is imitantur. PLIN. epist. 8, 16, 2 servis res publica quaedam et quasi -s domus est. HIER. epist. 2, 1 spectarem desertum, omni amoeniore -em (sic opt. codd., v. Hilberg in apparatu).

AVG. quaest. euang. 2, 46 multiplicatio... intellegentiae in ipsa varietate, quae... pullulat, ad unum redacta quasi -em facit viventium rationum aeternarum. est enim -s non quorumlibet animantium, sed rationalium multitudo, legis unius societate devincta. CASS. FEL. praef. p. 1, 10 summa -s (i. ἀρχαίολογία) corporis a veteribus dicitur caput. PETR. CHRYS. serm. 8 p. 209^o est ieiunium castitatis murus, pudicitiae propugnaculum, -s sanctitatis. DIONYS. EXIG. Greg. Nyss. creat. 10 p. 360^o quodammodo... mentis nostrae... -em. Civitas personata: VITR. 2, 8, 15 aeneas... duas statuas fecit, unam Rhodiorum -is, alteram suae imaginis. CORP. VI 88 Civitati sacrum. i. q. provincia: IVST. 38, 9, 9 in Hyrcaniam, poenalem sibi -em remittitur. VOPISC. quatt. tyr. 8, 5 v. p. 1230, 45.

unctionae genitivi ad I: civitatis (-um): partes,

sim.: ager: CIC. Verr. 4, 13 PAVL. dig. 6, 3, 1 pr. altitudo: VEG. mil. 4, 30. bona: VLP. dig. 50, 16, 16. caput (i. oppidum): PLIN. nat. 3, 37. castellum: LIV. 34, 16, 9. clivus: VEG. mil. 4, 10. communia (theatrum, sim.): MARCIAN. dig. 1, 8, 6, 1. curia: VAL. MAX. 7, 3 ext. 7. fines: CIC. ad Q. fr. 1, 1, 25 POMPON. dig. 50, 16, 239, 8 PAPIN. dig. 50, 1, 17, 6 FIRM. err. 7, 1 p. 20, 1. frontispicium: MARCELL. chron. II p. 101, 518, 3. frumentum: CIC. Verr. 4, 171. fundus: VLP. dig. 3, 5, 7, 1. insignia: CORP. VIII 210. latus: AMM. 14, 6, 16. litus: FIRM. err. 7, 4 p. 21, 12. metropolis: SPART. Hadr. 14, 1. moenia: VAL. MAX. 5, 1, 6 VITR. 2 pr. 2. murus: PAVL. sent. 1, 21, 3. navis: CIC. Verr. 6, 84. oppidum: PLIN. nat. 3, 47. opus: VLP. dig. 32, 11, 23. planities: AMM. 19, 5, 4. planum: VEG. mil. 4, 3. platea: TERT. adv. Marc. 4, 31 p. 523, 2. pomerium: PAPIN. dig. 18, 7, 5. porta: APVL. met. 1, 20. proaction: ANON. Vales. 14, 83. propugnaculum: VEG. mil. 4, 15. rationes: CORP. VIII 7059 (a. 133 p. Chr.). reditus: QVINT. decl. 341 p. 348, 14. res: LAVOL. dig. 3, 4, 8. VLP. dig. 15, 4, 4 qui administrationi rerum -is praepositus est. et al. IOTI. res publica: CIC. Verr. 3, 138 FRST. p. 286 COD. Theod. 2, 18, 2 (a. 325) TRST. Galli (Corp. XIII 5708) 2, 6 INSCR. Brit. Arch. Anz. 1904 p. 145. sacra: PAVL. sent. 1, 21, 2. spatium: MIN. FEL. 3, 2. suburbana: VVVG. loc. 21, 3. sudatum: VEG. mil. 4, 16. territorium: VLP. dig. 30, 41, 5. vaginal: PAPIN. dig. 50, 2, 6, 2. vicus: LIV. 31, 45, 14 ITALIA Ios. 15, 32 (Lugd.; VVVG. villae). urbs: nota PLIN. nat. 4, 52 insula cum urbe... Corcyra liberae -is (sim. 4, 71 Astypalaea liberae -is). xenon: COD. Iust. 1, 3, 48, 3. nota hebraismum: ITALIA Ezech. 16, 7 (Hier. in Ezech. 16, 7 'LXX') ingressa es in -es -um (nota HIER. in loc. p. 149).

actiones, status, vicissitudines (genet. subi. et obi.): administratio: CIC. rep. 1, 44. amicitia: LIV. 34, 58, 3. amplitudo: ANTON. or. frg. Cic. de orat. 2, 164 maiestas est amplitudo ac dignitas -is. al. auctoritas: CIC. Verr. 4, 146. bonum: VARRO frg. Non. p. 287, 12. comitia: CIC. Verr. 3, 133. constitutio: APVL. Plat. 2, 24. conventio: LIB. gener. a. 334 chron. I p. 90, 21. conventus: LIV. 33, 34, 5. corpus: CIC. inv. 2, 168 LIV. 26, 16, 9. decretum: PLIN. paneg. 70, 9. dignitas v. amplitudo. disciplina: CIC. Verr. 4, 161. discriptio: CIC. Sest. 137. fabrica: CASSIOD. Ios. c. Ap. 1, 7 (xristis). forma: CIC. rep. 2, 43. fortuna: LIV. 4, 31, 5. gemitus: CIC. Verr. 2, 49. genus: CIC. rep. 2, 22 (regale leg. 3, 15). gradus: CIC. Rab. Post. 16 amplissimus. gravitas: CAES. Gall. 4, 3, 4. gubernaculum: CIC. de orat. 1, 46. gubernatio: CIC. rep. 1, 2. honos: CIC. Balb. 42 (sed cf. app. crit.). humilitas: BELL. Afr. 97, 2. imperium: VELL. 2, 15, 2. incendium (transl.): CIC. dom. 129 (prov. 43 ruina atque incendium). incolatus: VITA Caes. Arel. 1, 10. incolumitas: RHET. Her. 4, 42, 54. institutum: CIC. rep. 2, 8. ius: v. sub II. legatio: CIC. div. in Caec. 14. lex: QVINT. inst. 5, 10, 25. libertas: CIC. Phil. 2, 118. litterae (publicae): CIC. Verr. 4, 120. locus: CIC. Cluent. 150 summus. luctus: CIC. Verr. 4, 120. maiestas: CIC. div. in Caec. 69 (app. auctoritas imperii). mores: RHET. Her. 3, 3, 4. VLP. dig. 29, 2, 8 pr. more nostrae -is munera (civilia): PAPIN. dig. 50, 1, 17, 11. naufragium: CIC. Pis. 9. obsides: HIER. epist. 29, 3, 2. patria: CIC. leg. 2, 5. postalatum: CIC. Verr. 3, 103. praescriptum: CIC. inv. 2, 132. principatus: LIV. 28, 21, 6. privilegium: MARCIAN. dig. 40, 5, 36, 2. procuratio: CIC. de orat. 1, 215. regimen: TAC. hist. 3, 5. regnum: CAES. Gall. 5, 5, 2. sacerdotium: VITR. 2, 8, 9. salus: CIC. Brut. 256. sinus: RHET. Her. 4, 22, 31. societas: VARRO ling. 6, 68. status: CIC. rep. 1, 33. suffragium: LIV. 33, 2, 6. sumptus: CIC. ad Q. fr. 1, 1, 25. temperatio: CIC. Tusc. 4, 1. testimonium: CIC. Verr. 4, 66. tributum: CIC. ad Q. fr. 1, 1, 25. veteranus: CIC. epist. 2, 13, 2. vincla (sc. ius, aequitas): CIC. parad. 28. vires: CIC. epist. 3, 11, 4. vita: SEN. epist. 108, 15. voluntas: ANTON.

or. frg. Cic. de orat. 2, 167. nota POMPON. dig. 1, 2, 2, 1 initio -is nostrae. personae: masc.: actor: VLP. dig. 3, 3, 74 al. alumnus: APVL. flor. 18 p. 91. amator: VVVG. II Macc. 14, 37. amicus: CIC. Verr. 6, 171. antistes (i. episcopus): FERRAND. epist. 11. arcarius: VVVG. Rom. 16, 23. auctor: CIC. Flacc. 36. civis: CIC. Verr. 3, 13 (nobilissimus). 5, 111. Balb. 28 duarum -um. Tusc. 5, 66 LIV. 1, 45, 5 TRAIAN. Plin. epist. 10, 115 GAIUS inst. 1, 131 et al. IOTI. AVG. civ. 15, 23 p. 110 MART. CAP. 6, 689. CORP. XIII 6404 d(ocurio) c(ivium) c(ivitatis) S(ueborum) N(icretum). comes: LXX Burg. praef. 5 VITA Caes. Arel. 1, 48 (comes fabricarum: CORP. IX 1690). conservator: CIC. Sest. 98. constitutor: QVINT. decl. 320 p. 253, 16. curator: PAPIN. dig. 50, 8, 11, 2 CORP. XIV 2919 al. custos: CIC. p. red. ad Quir. 9. damiurgus: LIV. 38, 30, 4. debitor: LAVOL. dig. 3, 4, 8. decurio: APVL. met. 9, 17. defensor: NOVELL. Iust. 75, 2. dominus: DICT. 2, 13. duumvir: CORP. V 7259. episcopus: OPTAT. 3, 4. everror: CIC. part. 106. exercitus: VVVG. Ios. 8, 14. flamen: CORP. V 7913. flos: APVL. met. 2, 19 (de epulonibus). gubernator: CIC. rep. 2, 51. habitator: CORP. XIV 2080. homo: GRACCH. or. frg. Gell. 10, 3, 3 nobilissimus. 11, 10, 6 eloquentissimus. CALV. or. frg. Iul. Sev. rhet. p. 366, 6 CIC. Quinct. 7 al. FLOR. epit. 3, 5, 7 Romanae -is homines. honestates: CIC. Sest. 109. incolae: PORPH. Hor. epist. 1, 14, 14. iudex: CONC. Arel. a. 538, 34 p. 83, 7. iuridicus: INST. Iust. 1, 20, 5. iuventus: LIV. 34, 36, 3. legatio: CIC. epist. 3, 8, 4. legatus: HIRT. Gall. 8, 23, 1. liberator: QVINT. decl. 329 p. 293, 31. libertus: MARCIAN. dig. 1, 8, 6, 1. logista: CORP. II 4114, 9. lumen: CIC. Catil. 3, 24. magistratus: CIC. epist. 3, 8, 4. maiores natu: VVVG. deut. 21, 6. cf. CORP. IX 648. medicus: VLP. frg. Vat. 149. miles: CIC. Verr. 5, 84. multitudo: CORP. X 4858. municeps: VLP. dig. 50, 1, 27 pr. nauarchus: CIC. Verr. 6, 84. nobilissimus: CAES. Gall. 1, 7, 3. obses: CAES. Gall. 5, 47, 2. oeconomus: COD. Iust. 1, 3, 48, 2. optimates: VVVG. IV reg. 10, 1. ordo: CIC. Verr. 4, 184. patronus: CAES. civ. 1, 35, 4. pontifex: CORP. XII 1667, 5. populus: VAL. MAX. 4, 1 ext. 7 al. CMAR. dig. 50, 4, 18, 7 PS. ORIG. tract. 6 p. 61 VVVG. deut. 21, 21 CORP. XIV 2917 al. possessor: VLP. dig. 50, 9, 1. praefectus: CORP. V 7231, 2 VVVG. IV reg. 10, 5. praesidia: LIV. 37, 25, 4. presbyter: VVVG. Iudith 13, 14. primarius: CORP. X 5349. primores: LIV. 1, 43, 8. primus: RHET. Her. 4, 31, 42? (v. Marx prolegg. p. 179). 4, 54, 68 CIC. Verr. 3, 53 al. CAES. Gall. 2, 3, 1 al. LIV. 29, 28, 7 al. princeps: VARRO ling. 6, 12 frg. Serv. Aen. 1, 740 CIC. Verr. 1, 55 al. CAES. Gall. 1, 30, 1 al. HIRT. Gall. 8, 12, 4 etc. principalis: CALL. dig. 48, 19, 27, 1. proceres: COLVM. 1 praef. 18. propugnator: QVINT. decl. 297 p. 174, 1. rector: CIC. rep. 2, 51. restaurator: ANON. Vales. 12, 70. sacerdos: TAC. Germ. 10. senatus: PLIN. epist. 10, 80 (senatus populusque: TAC. hist. 2, 90). seniores: VVVG. deut. 19, 12. servus: PLIN. epist. 10, 19, 1. stator: CORP. XII 1920. tyrannus: LIV. 34, 33, 2. vicarius: PASS. Firm. 5. vir: CIC. Quinct. 5 (lectissimus; sim. S. Rosc. 33 div. in Caec. 13 Verr. 4, 18 al.; principalis: VVVG. act. 25, 23). fem.: conditrix (paupertas): APVL. apol. 18. gubernatrix (eloquentia): CIC. de orat. 1, 33. mater -ium: ITALIA Ios. 14, 15 al. (Lugd.; gr. ἀρχαίολογία; cf. p. 1232, 8-10). patrona (provocatio): CIC. de orat. 2, 199 (ibid. 'vindex libertatis' dicitur). nota: gerere personam -is: CIC. off. 1, 124 (cf. Verr. 3, 43).

de -e in -em: VVVG. II par. 30, 10 Sirach 36, 28 al. -s adversus -em: VVVG. Is. 19, 2. per -em et -em: VVVG. I Esdr. 10, 14. a -bus in -es: HIL. in Matth. 24, 9. cf. etiam p. 1235, 52 sq.

epitheta: apponitur nomen civitatis (urbis) ipsum:

codem casu: VITR. 9, 6, 2 in insula et -e Coe. PLIN. nat. 2, 211 in -e Parasino. 3, 77 insula -es habet Iamone Saniseram Magonem. 3, 140 -s Pasini. TAC. hist. 3, 47 Trapezuntem vetusta fama -em. FLOR. epit. 2, 2, 19 -s Cliepa. FRONTO p. 200, 19 N. vicina et amica -e Hippono Regio. SCAEV. dig. 45, 1, 122, 1 et sacpe. CORP. X 1199 -em Abellam. 8261 ex -e Coropisso. V 4919 (a. 29 p. Chr.) -s Themetra (ibid. -em Themetrensem) al. genet.: VITR. 8, 3, 21 -s... Clitori (Clitor Rose). AMPEL. 9, 10 Athenarum -s. apponitur genitius incolarum vel populi: CIC. S. Rosc. 70 Atheniensium. Verr. 3, 163 Centuripinorum. Font. 14 Massiliensium. Manil. 45 Creten-sium. 54 Rhodiorum. CAES. Gall. 5, 28, 1 Eburonum. 5, 55, 2 Germanorum. 7, 37, 3 Haeduorum. LIV. 4, 11, 3 Ardestium. 8, 23, 6 Samnitium (i. Samnium). 29, 27, 4 Carthaginiensium. VITR. 6, 1, 11 populi Romani (QVINT. decl. 268 p. 93, 23 Romanorum. CASSIOD. Ios. c. Ap. 1). 8, 3, 24 Afrorum. 9, 2, 1 Chaldaeorum. VELL. 1, 3, 1 quae (regio) nunc... Thessalia appellatur, ante Myrmidonum vocitata -s. PLIN. nat. 3, 145 Sirmiense. et sic passim. CORP. IX 430 Venusianorum. talia saepius in titulis. cf. CIC. Verr. 2, 78 sociorum atque amicorum. 6, 149 exterarum gentium. CAES. civ. 3, 34, 2 gentium. CORP. VIII 68 (a. 12 a. Chr.) senatus populusque -ium stipendiario-rum. BELL. Hisp. 26, 5 -es nostrarum partium. nota: CASSIOD. Ios. c. Ap. 2, 36 iuxta necropolium, id est mortuorum -em. HIER. epist. 123, 17 p. 916 regum (Roma; Pyrrhi iudicio). apponitur genitivus singularum personarum (conditoris, dei patrocinantis etc.): VARRO frg. Non. p. 490, 24 Romuli. SCAEV. dig. 50, 7, 13 domum, quae erat in ipsius -e Nicopoli. OPTAT. 1, 27 in -e Felicia. AVIEN. ora 244 Herbi (Hibera O. Erebi Barth). LACT. inst. 1, 6, 3 Mercurii (cf. AVG. civ. 8, 26 p. 365). Solis: CLEM. ad Cor. 25 VVVG.

B iuncturae (cf. *Ruggiero, dis. epigr. II 259^s sqq.*): civitatem: accipere: LIV. 8, 19, 11 (u. vol. I p. 315, 56. adde VLP. reg. 3, 2 Latinus -em Romanam accipit, si... ius Quiritium impetraverit). adimere: CIC. CAECIN. 100 (u. vol. I p. 632, 29). adipisci: CIC. BALB. 30 (u. vol. I p. 691, 14). cf. apisci: DECRET. decur. Tergest. (Corp. V 532) 2, 7. amittere: CIC. CAECIN. 100 (u. vol. I p. 1934, 50 sqq.). assequi: TAC. ANN. 11, 23. auferre: VLP. DIG. 48, 19, 6, 2. capessere: PLIN. PANEG. 39, 5. communicare: LIV. 23, 5, 9. conferre: CASSIOD. IOS. C. AP. 2, 32 (IOSEPH. *dotheion*... *kolostion*). consequi: CIC. BALB. 31 beneficio populi R. (u. vol. IV p. 408, 6. adde CORP. VIII 16914 sqq. VVLG. act. 22, 28 *Amiat. Fuld.* [civilitatem *rell.*, civem ITALIA cod. e]). cupere: PLAVT. MERC. 841 ibi... si regnum detur, non cupita est -a. dare: LEX repetund. (Corp. I 198) 76. SISENNA hist. 119 Tudentibus senati consulto et populi iussu. FANN. or. frg. Iul. Vict. rhet. 6, 4 p. 402 Latinis. RHET. HER. 3, 2, 2 senatus... sociis. CIC. ARCH. 7 al. BALB. 21 al. Phil. 1, 24 al. epist. 13, 30, 1 SALL. or. Lep. 12 LIV. 1, 28, 7, 2, 9, 8 (opp. libertas) al. VELL. 1, 14, 3 al. VAL. MAX. 3, 7 ext. 1 al. SEN. benef. 1, 13, 2, 3, 9, 2 populi potentia. 6, 19, 2 app. immunitatem al. ASCON. Pis. p. 13 Cl. Romae. PLIN. nat. 5, 36. TAC. hist. 1, 78 -em Romanam... dono. ANN. 3, 40 PLIN. epist. 10, 5, 2 al. TRAIAN. Plin. epist. 10, 7, 1 al. SVET. Aug. 40, 3 GRAN. LIC. p. 20 al. GAIUS inst. 1, 32^b GELL. 4, 4, 3 -s universo Latio lege Iulia data est. TERT. scorp. 6 p. 167, 9 VLP. reg. 7, 4. SPART. Sept. Sev. 1, 2 IVST. 5, 6, 5. CONST. veteran. 1 p. 844 ext. 11, 13. et passim in CONST. veteran. decernere: SEN. contr. exc. 8, 8. deponere: CIC. CAECIN. 100. donare: CIC. BALB. 32 GAIUS inst. 1, 92. eripere: CIC. CAECIN. 100 LIV. 45, 15, 4 (cf. p. 1240, f). extendere: VELL. 2, 5, 2 usque Alpes. Engere: GAIUS inst. 4, 37 al. habere: CAES. civ. 3, 18, 4 LIV. 25, 5, 21. 38, 36, 7 PAVL. dig. 4, 5, 11. impertire: CIC. ARCH. 10. impetrare: CIC. epist. 13, 36, 1 al. CORP. XI 3943 (plur.). indulgere: PLIN. epist. 10, 6, 1. largiri: CIC. BALB. 50. merere: CAPITOL. Max. Balb. 7, 3. mutare: CIC. BALB. 27 al. negare: ASCON. Scaur. p. 22 Cl. SVET. Aug. 40, 3. percipere: IVST. 43, 5, 11. perdere: GAIUS dig. 48, 19, 29. pervenire (?): VLP. dig. 28, 5, 6, 2. petere: SVET. Iul. 8 GAIUS inst. 1, 55. 93. 94. polliceri: VELL. 2, 2, 3 AMPHIL. 26, 4. promittere: CIC. facet. dict. 21 FLOR. epit. 3, 12, 9. propagare: VELL. 1, 14, 1 -es propagatas auctumque Romanum nomen communitate iuris. recipere: PAVL. dig. 35, 1, 104. relinquere: CIC. CAECIN. 100. reperire: PLAVT. MERC. 846 sex sodales reperiri vitam, amicitiam, -em, laetitiam, ludum, iocum. restituere: CIC. ATT. 3, 23, 2 nihil praeter -em et ordinem. retinere: CIC. BALB. 30 GAIUS inst. 1, 162 et al. IORI. servare: LIV. 8, 14, 4. sortiri: CALP. decl. 14. sumere: POMPEL. Hor. sat. 1, 7, 1. tribuere: CIC. BALB. 38 al. usurpare: SVET. Cal. 38, 1 al. civitate: coniungere: LIV. 31, 31, 11. donare: SISENNA hist. 120 milites... virtutis ergo. CIC. ARCH. 5 al. CAES. Gall. 1, 47, 4 LIV. 23, 20, 2 VELL. 2, 16, 3 VAL. MAX. 5, 2, 8. 8, 14, 2 SEN. benef. 1, 13, 1 rem. fort. 3, 2 apocol. 3, 3 PLIN. nat. 35, 115 al. TAC. hist. 1, 43 al. SVET. Iul. 24, 2 al. Aug. 47 (opp. Latinitate) GAIUS inst. 1, 94 et al. IORI. CORP. III 6785 INST. Iust. 1, 5, 3. cf. sub C. honorare: PLIN. nat. 5, 20. mutare: LEX Salpens. (Corp. II 1963) 1, 18. in civitatem: accipere: v. p. 1231, 37. se dare: LIV. 6, 33, 6. se dicare: CIC. BALB. 30. transire: LIV. 41, 8, 11. venire: CIC. BALB. 19. PLIN. PANEG. 37, 3 seu per Lationem... seu beneficio principis. LEX Salpens. (Corp. II 1963) 1, 16. ad -em: perducere: VLP. dig. 38, 2, 1 pr. (ex servitute) al. pervenire: GAIUS inst. 1, 28 et al. IORI. (cf. supra l. 33). aditus ad -em: CIC. BALB. 54 GAIUS inst. 1, 26. ascensus: CIC. BALB. 40. iter: CIC. BALB. 29. via in -em: CIC. BALB. 29 (ad: Balb. 54). civitatis: ademptio: CIC. dom. 78. amissio: VLP. dig. 4, 5, 2 pr. et al. IORI. communicatio: CIC. BALB. 31. communicio: CIC. BALB. 29. consortium: POMP. TROG. Iust. 38, 4, 13 ENNON. opusc. 8, 3 p. 416, 4. diploma: SVET. Nero 12, 1. donatio: CIC. BALB. 48. honor: SVET. Aug. 40, 3. ius (pars exempt. pertinet ad I): civitatis: CIC. VERR. 2, 13 de iure... libertatis et -is suum putat esse iudicium. 5, 26 ius -is illo supplicio esse maculatum. 6, 141. 163 o ius eximium nostrae -is. Caecin. 76 -is ius, bona. 98. 102. Arch. 11 census non ius -is confirmat. Balb. 29. 34 ius optime merita -is. Phil. 12, 27 leg. 1, 14. LIV. 3, 56, 10 communi iure -is. 39, 48, 3 eius unius in Peloponneso -is ius esset. VELL. 2, 15, 2. 2, 118, 2 iure -is Rom(an)ae. 6, 2, 1 ius et beneficium nostrae -is. 6, 4, 1. 8, 6, 4. ASCON. Corn. p. 68 Cl. ut in suae quisque -is ius redigeretur. TAC. dial. 32 FLOR. epit. 1, 14, 1. nota 3, 18, 3 cum ius -is, quam viribus auxerant, socii... postulerent. GAIUS dig. 1, 1, 9 (inst. 1, 1) al. cf. sub civilis. VLP. dig. 43, 8, 2, 2. VOFISC. Car. 4, 4 avo iuri Aquileiensis -is insertum (cons. alii alia). SPART. Sept. Sev. 9, 5 Neapolitanis... ius -is tulit. EPIST. imp. Sev. et Carac. ad Tyr. (Corp. III 781 a. add. p. 1009) 27 EPIST. imp. Ioc. de Tymand. (Corp. III 686) 6 al. ius -um: LIV. 35, 33, 4. GAIUS inst. 1; 189 omnium -ium iure. COD. Iust. 1, 2, 23 pr. iura -is: CIC. VERR. 2, 7 implorantes cives iura libertatis et -is. 4, 66 Pis. 30. de orat. 1, 184 iura suae -is ignorantem. VAL. MAX. 3, 1, 2 Latinos iura nostrae -is apprehendere cupientes. GAIUS dig. 28, 5, 32, 1 omnia iura -is. inst. 3, 96 VLP. dig. 4, 5, 6. iura -um: CIC. VERR. 6, 124 (opp. officia). QUINT. decl. 267 p. 91, 18 GAIUS inst. 3, 96 SPART. Carac. 5, 3. largitio: CIC. BALB. 31. nativitas: TERT. scorp. 15 p. 178, 13 Paulus -is Romanae consequitur nativitatem. reiectio: CIC. BALB. 29. usur-

patio: DECRET. decur. Tergest. (Corp. V 532) 2, 11. ereptor: CIC. dom. 81. epitheta: civitas Romana (aliter p. 1237, 14 sqq.): LIV. 9, 45, 7 Romanae -i. PAVL. FEST. p. 157 EDICT. imp. Claud. de Anaun. (Corp. V 5050) 26 ORAT. imp. Claud. (Corp. XIII 1668) 2, 16. ASCON. Pis. p. 3. CORN. p. 68 Cl. PLIN. nat. 5, 36 TAC. hist. 1, 8 al. ANN. 3, 40 Romana -s. PLIN. epist. 10, 5, 2 al. PANEG. 37, 4 al. SVET. Aug. 40, 3 -es Romanas parcissime dedit al. GAIUS inst. 1, 28 et saepe ap. ICTOS. TERT. scorp. 15. CORP. VIII 16914 civ. R. 16915 sq. NOT. Tir. 25, 33. Alexandrina: PLIN. epist. 10, 6, 1. -s sine suffragio: LIV. 8, 14, 10 al. sine suffragii latrone: LIV. 9, 45, 24.

C translationes: PLAVT. Rud. 2 qui gentes omnes mariaque et terras movet, eius sum civis -e caelitem. CIC. fin. 3, 40 videris... ei (*philosophiae*) quasi -em dare. SEN. nat. 5, 16, 4 et 'eurus' iam -e donatus est et nostro sermoni non tamquam alienus intervenit. epist. 120, 4 hoc verbum cum Latini grammatici -e donaverint, ego damnandum non puto, <puto> in -em suam redigendum. COLVM. 1, 1, 12 agriculturalionem Romana tandem -e donemus. QUINT. inst. 8, 1, 3 oratio Romana... non -e donata. SVET. gramm. 22 (verba Pompei Marcelli): tu... Caesar, -em dare potes hominibus, verbis (verba *codd.*) non potes. PRONTO p. 127, 18 N. quos in Oratore Cicero eloquentiae -e gregatim donavit. GELL. 19, 13, 3 fuisset... verbum hoc a te -e donatum... aut in Latinam coloniam deductum. ad II: coniungitur: libertas: CIC. CAECIN. 100 VERR. 2, 7, 13. 6, 170 p. red. in sen. 2 dom. 80 har. resp. 57 de orat. 1, 182, 2, 199 LIV. 25, 6, 21. 45, 15, 4 CALP. decl. 14 GAIUS inst. 1, 160 PAVL. dig. 4, 5, 11 et al. ICTI. INST. Iust. 5, 5, 5. cf. patrona -is (p. 1236, 50). opposita: exitium: PLAVT. MERC. 846. solitudo: TERT. adv. Marc. 4, 24 p. 600, 3.

derivata: civitatensis, civitatula. civitatensis, -e a civitas. CONC. Aurel. a. 538, 21 p. 79, 21 de civitatensis ecclesiae officio.

civitātula, -ae f. a civitas diminutive. de iure: SEN.

apocol. 9 hoc quaestu se sustinebat, vendere -as solobat. de oppido (GLOSS. V 316, 49 oppidum: castellum vel -a): APVL. met. 10, 1 ad quandam -am pervenimus. HIER. sit. et nom. p. 100, 14 nomen ipsius -ae. in Is. 26, 5 p. 346 'Caria' (כָּרְיָא), quam Aquila πολίχνη interpretatus est, quam nos vel -am vel viculum vel oppidulum possumus dicere. psalt. sec. Hebr. 47, 3 -ae regis magni (VVLG. civitas). ENNON. opusc. 3, 127 p. 363, 21 circa muros Ticinensis -ae. CASSIOD. hist. 4, 21 p. 967^b ad -am Cucusenam (opp. a regia civitate). EVGRIP. Sev. capp. 3 habitatoribus -ae Favianis (cf. 3, 1 civitatem nomine Favianis). Hey.

civito v. civico.

? cixit: iudicio expertus vel litum in iudicio passus GLOSS. IV

34, 25. cilix coni. Hieronymus collato Iuv. 8, 94. Mbr.

clabaca v. cloaca. clabulāre, clabulārius v. clav-

clacendix v. claxendix.

*clādes, -is f. [cf. esse videtur c. per, pro-, re-cellere, clava et c. gr. κλάδος, fortasse a slavon. κλαdivo 'malleus'. Th.]. DON. Ter. Hec. 2 calamitas κακὰ τῆς καλάνης dicitur, -es quia clam datur, ut aliud sit grandinis columum, aliud furti aut doli mali.

GRAMM. suppl. 116 feminina appellativa sunt... -es. 84 nomina numero communia... in quinta declinatione... haec -es et haec -es.

scribitur cladis: INSON. christ. Hisp. 404 (a. 602⁷). nom. sg. plerumque -es, in *codd.* saepe -is; cf. PROB. app. gramm. IV 198 clades, non cladia. <cladia videtur subesse CAEM. epigr. 979, 6 v. p. 1241, 52. abl. sing. -e. gen. plur. -ium. cf. GRAMM. suppl. 146 ab hac -e...

facio genitivum pluralem harum -ium. sed cladium: SIL. ubique, AMM. 29, 1, 14. 31, 2, 1. 31, 16, 3 (idem -ium: 14, 7, 21. 20, 1, 1. 28, 1, 14).

DIOM. gramm. I 424, 28 K littera notae tantum causa ponitur, cum calumniam aut -es... significat. GLOSS. *επιποδία* calamitas, pestilentia, pestis vel calamitas. caedis, contagio. -es: *επιποδία*, *δυστυχία*. -bus calamitatus, miseris. V 278, 4 -es: barbari cum fane. II 101, 31 calamitates, casus, *επιποδία*, *δυστυχία*.

NOT. Tir. 66, 69. [loci *dubii* et *corrupti*: PLAVT. Poen. 923 PROB. 3, 5, 6 LYCAN. 3, 287. 8, 541 COLVM. 7, 5, 11 FLOR. epit. 1, 24, 11.] legitur inde a PLAVTO, sed deest CATONI TER. CAES.

I sensu strictiore i. q. plaga, percussio, saepe i. q. interitus:

A de rebus i. q. ruina, vastatio: LVCR. 5, 246 caeli... terraeque fuisse principale aliudque tempus -emque futuram... 5, 369 -em importare periculi. 6, 566 mundi exitiale aliudque tempus -emque manere. 6, 641 mediocri -e coorta flamma tempestas. HON. carm. 3, 3, 62 Troiae... fortuna tristi -e iterabitur. LIV. 5, 22, 8 urbis... magnitudinem suam vel ultima -e indicat. 24, 20, 9 Tarentum pervenerat Hannibal cum maxima omnium, quacumque ierat, -e. 29, 18, 6 (de naufragio). 30, 6, 6 binaque castra -e una (i. incendio) deleta. 31, 10, 4 urbis addita -e (ibid. direpta urbe ac... incensa). 31, 24, 1 Ov. met. 5, 359. CVRT. 4, 1, 10 colonias... Ionias omni -e vastavit. 7, 6, 16 -is eius urbis

exemplo. MELA 2, 48 Corinthos... post -e notior. SEN. Med. 884 888 domus tota occidit incendio... hoc in ista -e... accidit. Tro. 220 -e subversa est pari... Lyrnessos. dial. 3, 2, 1 urbium -es et totarum exitia gentium. nat. 3, 28, 2 placet moveri mare et illinc casuram tantae -is accessere. 6, 32, 5 vis ignium urbes agrosque pari -e com-

plexa. epist. 91, 2 Cypron quotiens vastavit haec -es (i. terrae motus).

Senato della Repubblica - Archivio Storico

94, 62 putas sanum, qui a Graeciae primum -bus... incipit? LYCAN. 10, 600 -em fovere noti. PLIN. nat. 2, 191 urbs... corrui et Taygeti... pars... abrupta -em eam insuper ruina pressit. VAL. FL. 8, 375 tanta de -e ratio. SIL. 3, 540 -es atque importuna locorum. 17, 107. PLIN. epist. 6, 16, 2 pulcherrimarum -e terrarum. TAC. hist. 2, 72 quo tanta -is pretio. ann. 4, 63, 64. 13, 57. 15, 38. 46 -es rei navalis. SVET. Tib. 40 -em qua homines... amphitheatri ruina perierant. Nero 38. TERT. nat. 1, 9 (de cataclysmo). SOL. 2, 11 tempore aquosae -is imbribus superfuerint. IVST. 17, 1, 3 com -e vexatarum regionum. FIRM. err. 15, 4 futurae -is nuntiator exitium. VEG. mil. 1, 20 -es quae usque ad tantarum urbium excidia pervenerunt. AMM. 16, 11, 5. 17, 7, 1. 17, 12, 7. AVG. civ. 15, 25. ONOS. hist. 4, 11, 6 diverse ignium aquarumque -es. 4, 11, 8 aquarum gravissimam -em. MAX. epist. p. 3 -em barbaricae irruptionis refugium (cf. COD. Theod. 15, 14, 14 [a. 416] sub -e barbaricae depopulationis). PA. AVT. VICT. epist. 13, 12 Tiberis inundavit magna -e aedium. PRISO peribeg. 435 speluncae veteris servant insignia -is. NOVELL. Iust. 40 praef. 1 habitacula fortuitis omnibus subiacent -bus. LIT. pontif. p. 160, 7 aquae diluvii supervenudaverunt, et talis -is fuit eps. MARCELL. chron. II p. 100, 518, 1.

B de animantibus generatim: 1 i. g. *violatio, laesio*: CIC. carm. frg. 32, 26 lucifica -es nostro infra est corpori. 33, 10 corpus -e horribili absumptum extabit. LIV. 2, 13, 1 Scaevola a -e dextrae manus cognomen. VAL. MAX. 8, 13, 5 Appi... aevum -e metirer. APVL. met. 7, 21 cruciabilem -em sustinisset. 7, 27 in alterum diem -e (i. castris) differretur mea (7, 28). PANEG. 11, 19 *spadones* ab utroque sexu... -es corporis separavit. 9, 41 miles... saucius... -es enarrat suas. DRAC. laud. dei 3, 721 -e catenarum ferrato pondere pressum. CASSIOD. in psalm. 118, 121 quantis -bus patienter subiavit Job. nota i. g. *castigatio*: DRAC. laud. dei 2, 699 monitis, non -e coercens peccatum sine -e reos clementior audis. cf. GLOSS. V 419, 49 (428, 33) -bus: vindicta. 2 i. g. *interitus, mors*: a *passive*: CIC. carm. frg. 22, 7 quae classes Priamo -em (vixit Hom. II. 2, 304) et Troiae pestemque ferebant. LYCAN. 6, 1091 mortiferam possit -em confiare... morbida via. CUILEX 214 ereptus taetris e -bus. LIV. 28, 46, 16 pestilentia incesserat pari -e in Romanos Poenosque. OV. met. 2, 281 licet periturae viribus ignis... -em... auctore levare. SEN. Tro. 229 haec tanta -es gentium. nat. 6, 1, 10 sumamus animum adversus istam -em. epist. 94, 62. COLVM. 7, 4, 2 -es sequitur gregem. 9, 11, 4. APVL. mund. 34 (de eruptione ignis Aetnae) ereptos volucris -e. IVST. 18, 4, 2 ante -em dominorum. EDIOT. imp. Diocl. praef. 1, 3 barbararum ipsarum nationum -e. AMM. 31, 15, 7. 18 virorum illustrium -e. CLAUD. carm. min. 28, 108 -es te (phoenicem) nulla rapit. AVG. civ. 1, 1 illum interitum -emque non evasisent. SVLP. Sev. chron. 1, 20, 4 magna... in castris -es fuit. 3, 1, 3. ONOS. hist. 1, 19, 3 quantae ruinae -esque gentium fuere. MARCELL. chron. II p. 100, 518, 1 sine civium suorum hostem fugientium -e. GREG. M. dial. 4, 26. nota: ARNOR. nat. 1, 8 humani generis subversionem, -em, ruinas, interitus, funera rerum. *speciatim i. g. supplicium*: AMM. 14, 9, 8. 15, 7, 1 has exitiorum communium -es suscitavit turbo feralis. 27, 12, 15. 28, 1, 14 litulis -um concrepantibus internarum. 29, 1, 14. 29, 2, 1. adde: CARM. epigr. 979, 6 (ra)pit hoc (cla)dis corpus (acerba nimis). b *active i. g. caedes*: VARRO ling. 5, 116 gladium... a -e, quod fit ad hostium -em gladius (CASSIOD. in psalm. 36, 16. cf. GLOSS. V 419, 49 (428, 33) gladius. adde GRAMM. suppl. 245, 19 p. 1245, 72). LIV. 34, 47, 10 sine -e ullius praeterquam unius. OV. epist. 6, 135 rapui de -e Thoanta. COLVM. 1 praef. 7 militia quae nobis nihil sine sanguine et -bus alienis affert. SEN. Hero. O. 815 ecce alia -es: Hercules perimit Lichan. LYCAN. 7, 60 -bus irruimus. 7, 600 quem (Donitium) -es fata per omnes ducabant. 10, 74 sanguine Thessalicae -is perfusus. HOMER. 315 contorsit... hastam in -em Phrygi. STAT. Theb. 4, 367 comperta -e sequantur pastores lupum. 9, 39 haud dubio -es auctore reperta est. APVL. met. 4, 16 post tantam -em ferarum. AVG. civ. 3, 14. CASSIOD. orat. frg. p. 475, 14 diversa -e peremptos. nota *metonymice*: IORD. Get. 208 fluente mixta -e (i. sanguine) traxerunt.

C de exercitu (imperatore sim.) proliante i. g. strages, ruina; *pugna adversa*: SALL. Iug. 44, 4 fratris exercitusque -e percussus. or. Lep. 5 non tot exercituum -e neque consulum. HOR. carm. 4, 14, 32 sine -e victor (PORPH. ad l. id est sine -e suorum). PROP. 3, 4, 9 Crassus -emque piaste. LIV. 1, 1, 3 Aeneas ab simili -e domo profugum. 1, 23, 9 sine magna -e, sine multo sanguine... decerni. 2, 51, 6 ex hac -e atrox ira maioris -is causa atque initium fuit. 3, 6, 4 vix instantes sustententibus -es. 3, 71, 2 multis in vicem -bus fessi. 4, 31, 3 plus... ignominiae quam -is est acceptum. 5, 49, 6 ne nuntius quidem -is relictus. 6, 28, 6 monumentum tantae -is reformidaturos. 7, 15, 11 accessit ad eam -em et vastatio Romani agri. 8, 2, 8 exercitus... plus populationis quam proelia -um fecit. 9, 19, 14 non modo cum -e alla, sed ne cum periculo quidem suo. 9, 38, 4 -isque imaginem furculae Caudinas memorabant. 10, 6, 2 Samnitum multorum annorum -bus domitum. 10, 20, 3 cernit recentia -is vestigia. 10, 47, 6 portentoque iam similis -es erat. 21, 35, 1 haud sine -e, maiore tamen iumentorum quam hominum pernicie. 22, 6, 1 ad Trauennum pugna... inter paucas memorata populi Romani -es.

22, 13, 1 accensum tot indignitatibus -busque. 22, 56, 2 reliquias tantae -is velut naufragio colligentem. 22, 59, 8 utraque non tam -e infamis quam pavore et fuga pugna fuit. 22, 61, 14 consuli ex tanta -e... redeunti. 26, 40, 14 fama Agrigentinarum -is. 26, 41, 2 qui tantis superfuerunt -bus. 26, 41, 17 aliae super alias -es commularentur. 27, 5, 3 terra marique magnis saepe -bus bellatum esset. 33, 36, 15 victoria ad Comum parva deformata -e in Bois accepta sit. 37, 30, 7 sociorum magis -e, quam suo periculo terrebantur. VELL. 2, 8, 3 nostris suisque -bus nobiles (2, 106, 1). 2, 82, 2 -e Crassiani exercitus. VAL. MAX. 3, 7, 4. 4, 5, 2 culpam maximae -is redemit. 5, 6, 7 afflicta Cannensi -e urbs. 7, 2, 16 ext. 7, 3, 7 ext. ex illa infelici pugna... -is nuntius... perveniret. CVRT. 4, 9, 9. 4, 12, 22 unde recipi exercitus, nisi victor, sive -e non posset (9, 10, 13 nec manero sine -e nec progredi poterant). 4, 16, 10 -es nunc singulorum, nunc universorum. 8, 1, 6 Dahae mille oppressi sunt, quorum -e egs. 10, 8, 10 gentes expetitas tot suarum -ium poenas. MELA 1, 38 bellum diu... cum magnis amorum -bus gestum. SEN. dial. 3, 11, 2. Tro. 549 bella... miles timet aliaque -es. LYCAN. 4, 514 amissis... paucis hoc damnum -emque vocet. 5, 306. 7, 633 non istas habuit pugnae Pharsalis partes, quas aliae -es. 7, 716 socios se -bus optant. 8, 435. PLIN. nat. 5, 86. 6, 10 Ziela... nobiliss -e Triarii et victoria Caesaris. VAL. FL. 5, 419 -e suorum territus. 6, 725. HOMER. 805 non valet ulterius -em spectare suorum Patroclus. SIL. 4, 55 magnaeeq; aderant primordia -is. 5, 676. 11, 573 natusque e -bus iras. 12, 630 post -es socium. 13, 680 adeum -bus Haadrubalem. TAC. hist. 1, 50 bellum aliud atque alias -es horrebant. 1, 86. 3, 21 comperta suorum -e in proelium accingi. 4, 20 ibi plurimum -is. 4, 25 culpam -is in Herdeoniam vertebat. 4, 77 universa -es in oculis fuit. 5, 17 captivitate -emque et dira omnia. 5, 24 fortunam belli tot -bus averam. ann. 1, 61 -is eius superstes. 1, 62 sextum post -is annum. 1, 71 -is memoriam comitate leniret. 2, 44 ne super -em adversae pugnae suimet ipsi caedibus saevirent. 3, 6 -es exercituum, interitum docum, funditis amissas nobiles familias. 4, 62 ingentium bellorum -em aequavit malum improvisum. 15, 26 quae legio expert -is fuerat. 16, 16 in -bus exercituum aut captivitate urbium. sepius. FLOR. epist. 1, 6 ea -es ingentibus expiata victoriis. 1, 7 tempus... -e funestus... an virtutis experimentis speciosus. 1, 13, 10 nec alius -i finis fuit, quam nox dirimeret. 1, 22, 1 bellum -ium atrocitate terribilius (ibid. damna). 1, 40, 17 -e conversa. 2, 10, 7 duces... aequavere -es. SVET. Aug. 23. Otho 10 -em exercitus nuntiaret. PROB. p. 204 N. Crassi... -es et Antonii foeda fuga. PANEG. 3, 16 alternis dimicationibus et insidiis -es suas duplicent. 7, 11 -em suam, quamvis multi pereant, vulgus ignorat. 10, 28 praesagio quodam eventurum -is. ARNOR. nat. 4, 4 vulnere procliorum tonneris accepta sunt -bus. IVST. 2, 11, 3. 4, 5, 11 Nicias... -em suorum auxit dedecore servitutis. VEG. mil. 3, 25 si... omnis in acie fundatur exercitus, perniciosa -es. HIRN. epist. 60, 17. CLAUD. 5, 456 foedera... multis -bus empty. 26, 602 tanta nec -e superbum contudimus Tanaia. AVG. civ. 3, 18 quantae -es Romanos... triverint. 18, 48 Judaeorum -bus tantis usque ad ultimum excidium. nota *metonymice i. g. corpora in pugna caesorum*: LYCAN. 4, 795 cernere tantas permisit -es compressus sanguine pulvis. 7, 651 omnes sparsas per Thessala rura aspiceret -es. 7, 795 lustrare oculis campos sub -e latentes. PANEG. 10, 24 permixta eorum -e impliciti iacere hostes. i. g. *reliquiae cladis*: LYCAN. 7, 664 exiguae -es sumus orbe remoto.

II scruae latiore i. g. calamitas, molestia: PLAVT. Capt. 911 -es calamitasque, intemperies modo in nostram advenit domum: ACC. trag. 91 pertolerarem vitam -esque exanclarem impetibilia. 340 speciem humanam... indignam -e et squalitudine. CIC. Verr. 4, 125 quae... in Sicilia tanta -es aut quod bellum... versatum est? Sest. 31 mem -em... rei publicae vulnus indicastis. carm. frg. 3, 50 vitare ingentem -em pestemque monebant div. 1, 77 neglexit signa... magna cum -e rei publicae. ATT. 8, 2, 2. 10, 8, 9 quo modo illa facta publicam -em. SALL. Catil. 51, 32 ea res magnae initium -is fuit. IUG. 14, 15 amicos... alium alia -es oppressit. 31, 7. LIV. 1, 21, 7 in eum omnes expetant huiusce -es belli (4, 9, 10. 6, 3, 10 integramque ab omni -e belli. 9, 41, 8. 22, 4, 1 agrum omni -e belli pervasat. 28, 44, 15 terror fugaque, populatio agrorum, defectio sociorum, ceterae belli -es. 32, 18, 2 evastatis belli -bus locis. 35, 33, 6 -em eius belli sensores. 39, 24, 3. 40, 41, 5 -bus omnibus belli coacti in deditionem venerunt. VELL. 2, 115, 2 gentes integras immunesque adhuc -e belli. CVRT. 4, 1, 6 nondum belli -bus satis domiti. 7, 9, 22 ONOS. hist. 2, 5, 6. DRAC. laud. dei 3, 370 duelli. CASSIOD. var. 12, 28, 6. adde: PETRON. 119, 18 aliae -es et laesae vulnera pacis. cf. MANIL. 2, 597 eversae urbes... et variae pacis -es). LIV. 5, 21, 16 omen pertinuisse... ad captas deinde urbis Romanae... -em (5, 46, 4. 9, 38, 15 duabus... -bus, captae urbis et Caudinae pacis. TAC. hist. 3, 77 inter luctum -esque expugnatae Tarracinae). 31, 7, 3. 40, 4, 2 crudelitatem... foediorum unius domus -es fecit (OV. met. 3, 257 -e domus ab Agenore ductae. 8, 542 Parthonicae... -e exstante domus. CVRT. 3, 13, 14. SEN. Herc. f. 628 quae domum -es gravat? FLOR. epist. 1, 3. IUV. 10, 244 renovata semper -e domus. APVL. met. 10, 4 magnam domus -em ratus indigere consilio. cf. 10, 5 -em familiae). OV. met. 3, 615 -em lucis adeptas. 6, 654 Progne

GAETANO MOSCA

PARTITI E SINDACATI
NELLA CRISI DEL REGIME
PARLAMENTARE



BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFIA-EDITORIA-LIBRAIA
1949

51

LO STATO CITTÀ ANTICO E LO STATO
RAPPRESENTATIVO MODERNO¹

Lo Stato città antico, ossia il tipo di organizzazione politica che si ebbe in Grecia nell'epoca più splendida della civiltà ellenica, al quale si può con alcune varianti riattribuire la costituzione delle antiche città italiane e soprattutto di Roma repubblicana, fu certo molto diverso dagli Stati rappresentativi moderni. Eppure credo che mi sarà facile dimostrare che, senza gli esempi e gli insegnamenti della classica antichità, senza l'ausilio di alcuni concetti fondamentali che essa ci ha tramandato, i popoli dell'Europa e dell'America non avrebbero, alla fine del sec. XVIII e durante il sec. XIX, potuto elaborare gli ordinamenti politici che finora li reggono. Credo anzi che sia questo uno degli esempi più spiccati dell'efficacia che le idee hanno nel determinare i fatti, dell'influenza che una data forma mentale ed una corrente di sentimenti molto diffusa possono esercitare sulla origine e la durata dei regimi politici.

La genesi di quello che ormai si è convenuto

¹ Prefazione al corso di Storia delle istituzioni e della dottrina politica letto, nell'Ateneo romano, il 6 febbraio 1924. Pubblicato in *La Rivista Sociale*, n. XXI (1924), vol. XXV, pp. 97-112.

di chiamare lo Stato città ellenico ed italico è ancora oscura e forse resterà tale, perchè tanto in Grecia che in Italia esso si è formato in un'epoca nella quale la civiltà non era ancora così avanzata da permettere ai contemporanei di tramandare ai posteri nozioni esatte sulle condizioni politiche allora vigenti.

Si può solo con sicurezza affermare che quella forma di organizzazione politica, che troviamo in Grecia già in vigore verso la fine del sesto secolo avanti Cristo ed a Roma agli inizi dell'epoca sulla quale abbiamo notizie abbastanza sicure, cioè al principio del terzo secolo avanti l'era volgare, fu in ambedue i paesi il risultato di un lungo processo storico, iniziatosi coll'abolizione dell'antica monarchia patriarcale e che si protrasse attraverso una lotta secolare fra le antiche genti, che prima da sole avevano costituito la città, ed una plebe, composta probabilmente dai discendenti di stranieri domiciliati e di schiavi liberati, che per lungo tempo era rimasta priva di diritti politici e forse anche di quelli civili. A Roma la fusione fra la città patrizia e la plebe pare che sia avvenuta gradualmente; in Grecia in seguito a transazioni, a compromessi che ad un dato momento e per un certo tempo posero fine alle lotte civili ed inaugurarono un nuovo diritto pubblico e privato. Un esempio tipico di essi si ha nella costituzione che Solone diede ad Atene con le modificazioni che poi vi furono apportate da Clisene.

In Grecia, come del resto avvenne poi a Roma, la prima condizione dei compromessi accennati fu l'ammissione dei discendenti degli antichi ospiti, schiavi o clienti nel corpo sovrano dei cittadini

a parità di condizioni con quelli antichi: poichè, se alcune distinzioni sopravvissero fra le varie classi dei cittadini, esse erano stabilite in base al censo e non alla nascita.

Ma forse dal lato costituzionale maggiore importanza ebbe il riconoscimento dell'Assemblea, alla quale tutti i cittadini partecipavano, come organo sovrano per eccellenza, dal quale emanavano tutti gli altri pubblici poteri. In Grecia anzi l'antico consiglio dei maggiorenti, che funzionava fin dall'epoca regia e che, durante il periodo aristocratico, aveva conservato una grande importanza, ebbe con le nuove costituzioni ridotte assai le sue facoltà e di più venne quasi sempre formato da membri eletti dall'Assemblea dei cittadini, mentre, come è noto, diverso fu sempre il metodo con cui fu reclutato il Senato romano, che conservò eziandio assai maggiore autorità. Ma, tanto in Grecia che a Roma, tutte le cariche pubbliche si mantennero o divennero elettive e temporanee, e spesso ebbero inoltre un carattere collegiale; cioè più persone esercitarono contemporaneamente la stessa carica con gli stessi poteri, come, per esempio, si usava a Roma per i consoli e per i tribuni della plebe, e spesso l'intervento, ossia l'intercessione di uno dei colleghi di carica, poteva paralizzare l'azione dell'altro.

Sembra che gli antichi Greci e Romani non abbiano avuto chiaro il concetto di quella divisione dei tre poteri fondamentali dello Stato, il legislativo, l'esecutivo, e il giudiziario, che a noi è tanto familiare. In verità credo che il concetto accennato abbia cominciato ad essere enunciato in termini precisi da Marsilio da Padova, che distinse nettamente il potere legislativo dall'esecutivo, e che

53.

sia stato poi più ampiamente svolto da Locke e soprattutto da Montesquieu. A dir vero in Grecia si ritenne che la legge dovesse essere l'emanazione della volontà dei cittadini riuniti in Assemblea, come in Roma repubblicana nei comizi, ma, oltre a ciò, tutte le deliberazioni più importanti, come le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace e di alleanza, l'autorizzazione delle pubbliche spese, erano in Grecia di competenza dell'Assemblea, perchè essa era il corpo sovrano che sovrastava a tutti gli altri organi dello Stato. Sicchè si delegavano ad organi speciali od a magistrati nominati dall'Assemblea le funzioni meno importanti o quelle che questa non poteva esercitare da sé per il fatto stesso che era un'Assemblea; così avveniva per il comando dell'esercito o per le funzioni giudiziarie sia civili che penali. Con tutto ciò per l'applicazione delle pene più gravi, come erano repute la morte e l'esilio, spesso si esigeva la conferma dell'Assemblea, o quanto meno si ammetteva che il condannato potesse ad essa appellarsi.

Alcune delle principali differenze fra l'organizzazione dell'antico Stato città e gli Stati rappresentativi moderni sono abbastanza note, mentre altre, pur essendo note agli studiosi di storia antica, fin'ora non sono state rilevate abbastanza dai moderni cultori di studi politici.

Così, ad esempio, è generalmente noto che gli antichi non concepirono quasi l'istituto della rappresentanza politica. Sicchè, tanto in Grecia che a Roma, si ritenne sempre che un popolo libero dovesse esso stesso direttamente votare le leggi alle quali si sottoponeva e scegliere i funzionari che le dovevano applicare. Unica eccezione a tale

ultima norma fu quella, adottata in parecchie città della Grecia, di affidare alla sorte la scelta di molti funzionari. Sistema che sembra assurdo a noi e che sembrava tale anche ai migliori pensatori di allora, fra gli altri a Socrate, ma che era frequentemente adottato nelle città dove prevaleva la democrazia per eliminare i vantaggi che potevano offrire ai candidati la nascita, il censo e le relazioni sociali.

E oggi pure noto che, per quanto prevalesse la democrazia, nella città antica erano esclusi dalla partecipazione alla vita politica gli schiavi ed i metechi, ossia gli stranieri domiciliati ed i loro discendenti, e quindi quasi tutta quella parte della popolazione che era addetta ai mestieri più umili ovvero esercitava le arti meccaniche. Sicchè in fondo la cittadinanza nella antichità era composta di grandi, medi e piccoli proprietari. Aristotile dice che il buco era lo schiavo del povero, ma il possedere un paio di buoi equivaleva, anche nella ricca Attica, all'averne un piccolo capitale. E lo stesso Aristotile, che inclinava verso una democrazia temperata, credeva che chi esercitava il minuto commercio od era costretto ad impiegare la sua giornata nell'esercizio di un'arte meccanica non potesse avere la cultura e l'altezza morale necessarie per riuscire un buon cittadino. Ed a Roma poi il costume era anche più severo delle leggi, perchè recenti studi hanno dimostrato che, fino alla fine della Repubblica, non vi è quasi esempio che sia pervenuto alle cariche pubbliche elevate chi non aveva il censo equestre. E se è vero che il console Terenzio Varrone era figlio di un macellaio, non è detto che egli esercitasse questo mestiere, perchè quasi sicuramente il padre gli avrà lasciato una discreta fortuna.

È pure abbastanza noto che dalle armi furono sempre esclusi gli schiavi ed a Roma fino ai Gracchi ed a Caio Mario anche i proletari; nella stessa democratica Atene i cittadini più poveri servivano come marinai nelle galee, ma non erano ammessi fra gli opliti, fanteria pesante che costituiva allora il nerbo degli eserciti greci.

Meno rilevate viceversa sono state due profonde differenze fra lo Stato città antico e lo Stato rappresentativo moderno: cioè che nel primo mancavano ciò che noi chiamiamo la burocrazia e l'esercito stanziale, e mancava anche un corpo di polizia armata ed organizzata. A Roma quest'ultimo ufficio era affidato a pochi littori; sicchè tanto colà, fino alla fine della Repubblica, che nelle città greche, il mantenimento dell'ordine pubblico e la difesa della costituzione in realtà erano affidati al patriottismo e al buon volere dei cittadini. Vi era poi, tanto a Roma repubblicana che nelle principali città greche, qualche schiavo pubblico, qualche liberto e perfino qualche cittadino povero, che erano addetti agli uffici burocratici più umili, a quelle che ora sarebbero mansioni d'ordine, ma mancava assolutamente una classe di funzionari di carriera. Poichè le cariche giudiziarie e quelle amministrative, spesso fuse con le giudiziarie, ed anche quelle militari alquanto elevate, erano affidate, e sempre per un dato tempo, a funzionari eletti dall'Assemblea dei cittadini.

La mancanza di una burocrazia stabile spiega perchè l'antichità classica abbia disciplinato i rapporti fra lo Stato ed i singoli cittadini e quelli fra i diversi organi dello Stato in modo assai diverso da quello usato nello Stato moderno rap-

presentativo, e spiega pure perchè Roma antica, che fu la madre del diritto privato, non abbia elaborato alcuni rami del diritto pubblico, che ora sarebbero di pertinenza del diritto costituzionale e soprattutto dell'amministrativo. Difatti non occorre di concedere speciali guarentigie al pubblico funzionario, quando esso era nominato per un tempo assai breve, ordinariamente non più lungo di un anno, ed alla sua carica, come avveniva a Roma e spesso anche in Grecia, non era annessa alcuna retribuzione. E sarebbe stato assurdo dare la guarentigia dell'inamovibilità ai magistrati, quando essi venivano designati dalla sorte fra tutti o fra certe categorie di cittadini o nominati dall'Assemblea sovrana sempre per un tempo breve e determinato. Non era necessario d'istituire quelle che ora sarebbero le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per assicurare il rispetto della legalità nella pubblica amministrazione, perchè tanto in Grecia che a Roma contro il funzionario prevaricatore o che avesse abusato del suo potere, una volta uscito di carica, si poteva intentare un'accusa davanti l'Assemblea dei cittadini o il tribunale competente, e contro un provvedimento apertamente illegale si poteva invocare l'intercessione del collega di pari grado. Ciò che aiuta a comprendere la ragione principale per la quale la stessa carica veniva contemporaneamente affidata a diverse persone.

Lo Stato città ellenico fiorì contemporaneamente all'epoca più splendida della civiltà greca, e Roma durante il periodo repubblicano vinse Cartagine ed i grandi imperi orientali ed acquistò una preponderanza stabile su tutte le terre

35

bagnate dal Mediterraneo. Prima della Grecia classica l'Oriente asiatico aveva creato altre civiltà, ma in nessuna di esse il pensiero umano era arrivato all'altezza che raggiunse fra gli Elleni, e prima di Roma lo stesso Oriente aveva visto altri grandi imperi, ma nessuno di essi aveva saputo compire quell'opera di assimilazione fra le genti più diverse e di salda organizzazione amministrativa, giudiziaria e politica, che fu gloria imperitura della grande città italiana.

Senonchè lo Stato città, tanto in Grecia che a Roma, conteneva quei germi che dovevano col tempo produrre la sua decadenza ovvero la sua radicale trasformazione. Germi che in Grecia atrofizzarono a poco a poco gli organismi politici fino a renderli elementi quasi trascurabili nella storia del mondo, e che a Roma fecero sì che la forma politica, che da noi appellasi Repubblica, dovesse cambiarsi in una monarchia burocratica e militare.

In Grecia lo sviluppo della città Stato trovò il suo più grande ostacolo nella principale delle sue istituzioni, cioè nella grande importanza che aveva l'Assemblea dei cittadini. Le riunioni frequenti di quest'Assemblea, l'obbligo morale e spesso anche materiale che avevano i cittadini di assistervi, perchè alle volte gli assenti erano multati o perdevano l'indennità di presenza, impediva materialmente di allargare i confini dello Stato al di là di quelli della città e del suo territorio. Perciò i Greci identificarono la città e lo Stato, tanto che nella loro lingua così ricca un solo vocabolo, πόλις, serviva ad indicare l'uno e l'altra. A questa deficiente capacità di espansione si cercò di supplire con quella che essi chiamarono egemonia,

cioè colla formazione di confederazioni, nelle quali una città di maggiore importanza legava a sé con la forza un certo numero di città minori. Ma una grave sconfitta che toccava alla città egemonica bastava a sciogliere la confederazione, perchè le città confederate ne approfittavano per recuperare la loro indipendenza. Così avvenne ad Atene dopo l'infelice esito della guerra del Peloponneso ed a Sparta dopo la battaglia di Leutra. Solo nel terzo secolo avanti Cristo si costituirono le leghe achea ed etolica, colle quali molte città si confederarono a condizioni uguali per tutte. Ma ciò avvenne quando la Grecia era già così impoverita di uomini, di ricchezza, di energia e quando attorno ad essa si erano costituiti Stati di tali proporzioni che la sua missione politica nel mondo poteva dirsi esaurita.

Un'altra difficoltà grandissima per lo Stato città ellenico era costituita dal mantenimento necessario di un certo equilibrio fra cittadini ricchi e cittadini poveri e fra i cittadini da una parte e gli schiavi ed i metechi dall'altra. Se i cittadini infatti erano in maggioranza agiati, ma scarsi di numero rispetto agli schiavi, sorgeva il pericolo che questi di frequente si ribellassero, come accadeva appunto a Sparta, che sempre doveva temere le rivolte degli Ilioti. Se poi i cittadini erano abbastanza numerosi per tenere a freno gli schiavi, allora era impossibile che in maggioranza fossero ricchi, ed i poveri si contavano e si valevano dell'uguaglianza politica e del possesso delle armi per raggiungere l'uguaglianza economica. Si davano quindi larghe indennità a coloro che erano assunti alle cariche pubbliche, per renderne possibile a tutti l'accesso, ed anche

36

per il semplice intervento all'Assemblea, ed alla spesa si provvedeva con imposte sui ricchi, alle volte così gravose che equivalevano ad una larvata confisca. Da ciò quella lotta continua fra aristocrazia e democrazia, che sempre si ripeté nella storia interna delle città greche, e che contribuì anche a determinare la loro politica estera, perchè è risaputo che dei due Stati principali, Atene e Sparta, l'uno favoriva dappertutto la parte democratica e l'altro quella aristocratica. Perciò Aristotile in quel mirabile libro della *Politica*, nel quale indaga ed espone le cause delle lotte civili e dei rivolgimenti che spesso travagliavano le città della Grecia, non esita ad additare come causa principale di essi l'accentramento della proprietà in poche mani, e fa rilevare come solo l'esistenza di una numerosa classe media potesse render sicura la stabilità degli Stati. Ed il rimedio era certamente ottimo, ma non sempre riusciva di facile applicazione, soprattutto quando cause economiche favorivano l'accentramento della proprietà e dei capitali mobiliari in poche mani.

Anche a Roma nell'ultimo secolo della Repubblica avvenne una notevole concentrazione della ricchezza ed un impoverimento relativo della plebe rurale che dovevano rendere più difficile il funzionamento normale della antica costituzione. Si aggiunga che, dopo le leggi militari fatte approvare da Caio Gracco nel 123 a. C. e da Caio Mario nel 107, furono ammessi nell'esercito i nullatenenti, e così a poco a poco i legionari, reclutati in buona parte fra i cittadini più poveri, diventarono durante le lunghe campagne d'oltremare soldati di mestiere legati alla fortuna dei loro capitani, dai quali speravano distribuzione di terre e di danari;

causa questa non ultima delle proscrizioni accompagnate dalle confische, che funestarono l'Italia durante il periodo delle guerre civili.

Ma ciò che rese soprattutto indispensabile la trasformazione radicale dello Stato città romano fu l'impossibilità materiale di farlo funzionare dopo che esso ebbe compreso tanta parte del mondo. Roma fin nelle epoche più remote della sua storia aveva avuto l'accortezza di concedere la cittadinanza ai popoli alleati o anche vinti con assai maggiore larghezza di quella usata dai Greci. In questo modo poté facilmente assimilare la parte migliore delle genti sottoposte, poco preoccupandosi se i cittadini che abitavano a parecchie giornate di distanza dall'urbe potevano o no effettivamente intervenire ai comizi; soltanto per rendere materialmente possibile quest' intervento fissò un termine di diciassette giorni, che alcuni portano a ventiquattro, fra la convocazione dei comizi e la loro adunanza. Senonchè questa finzione legale, per la quale si presupponeva che, quando si tenevano i comizi, la maggioranza dei cittadini era radunata nel foro romano, poté durare finchè i cittadini abitavano tutti nell'Italia peninsulare ed il loro numero non oltrepassava certe proporzioni. Ma i cittadini che, all'inizio della prima guerra punica, cioè nel 265 a. C., erano già 292.000, ventotto anni prima dell'era volgare, sotto Augusto, superavano già i quattro milioni, e molti di essi erano stabiliti fuori d'Italia, in tutti i paesi bagnati dal Mediterraneo. In queste circostanze doveva riuscire evidente che i comizi non erano l'adunanza del popolo romano, ma semplicemente quella della minuta plebe che viveva nell'urbe, in buona parte a spese dello Stato.

57

Ed è questa forse una delle ragioni principali, che spiegano perchè, mentre il Senato, ricostituito da Augusto e poi da Vespasiano, continua nei primi secoli dell'impero a funzionare come organo legislativo ed a dirigere l'amministrazione delle provincie senatorie, sempre più rare diventano le convocazioni dei comizi, che vanno completamente in disuso alla fine del primo secolo dell'impero. E se a ciò si aggiunge la necessità di costituire un'amministrazione centrale nella capitale ed un corpo di funzionari, che avesse maggiore stabilità e tecnicismo, in quella provinciale, ed infine la formazione di un esercito permanente, sarà facile comprendere quali siano state le cause principali per le quali la città Stato romana dovette trasformarsi in un'altra forma politica, che però seppe completare e mantenere per alcuni secoli le conquiste dell'era repubblicana e, cosa ancor più difficile, seppe condurre a termine la fusione di tanti popoli diversi in un popolo solo, che dappertutto ebbe lo stesso tipo di civiltà.

Se le origini dello Stato città antico sono ancora abbastanza oscure, assai più facile riesce indagare quelle dello Stato rappresentativo moderno.

Si sa che, dopo la dissoluzione dell'impero romano d'occidente, si scomposero a poco a poco anche i regni barbarici che sulle rovine dell'impero si erano costituiti, e che da questa decomposizione uscì fuori quel regime che fu detto feudale. La caratteristica principale di esso fu la formazione di tante piccole sovranità locali, baronie e Comuni, che si frapponavano sempre tra il capo dello Stato ed i singoli individui, e l'esercizio conferito ai capi locali di una parte notevole dei poteri sovrani.

Non è qui il caso di descrivere le lunghe lotte secolari ed i mezzi con i quali a poco a poco i capi supremi degli Stati riuscirono a togliere ai capi locali quasi tutte le loro attribuzioni sovrane. Basterà ricordare che in quasi tutta l'Europa Centrale ed Occidentale nella seconda metà del secolo XVII era già decisamente prevalsa quella forma di governo che fu definita come monarchia assoluta, o monarchia di diritto divino; nella quale il capo supremo dello Stato riuniva in sé tutti i poteri sovrani e governava appoggiato sopra una burocrazia regolare e sopra l'esercito stanziato. Solo un certo numero di privilegi di classe, soprattutto di natura economica, e di consuetudini, che si potevano considerare come sopravvivenze del Medio Evo, e che furono poi gli uni e le altre spazzate via dal soffio rivoluzionario, mitigavano e nello stesso tempo impacciavano quest'assolutismo.

Or fu appunto durante quest'ultima fase storica che maturarono nel centro e nell'occidente del continente europeo quelle condizioni sociali, che resero necessaria l'istituzione dei moderni regimi rappresentativi, ed a così breve distanza di tempo ed in tanta ricchezza di documenti, non è soverchiamente difficile indagare quali esse siano state.

Come prima fra tutte si deve indicare la formazione di una classe media, la quale ad una discreta agiatezza accoppiava l'esercizio di quelle professioni dette liberali, che richiedono una certa cultura ed una piuttosto lunga preparazione. E quella classe che oggi è denominata media borghesia, e che in Russia ed anche in Germania viena, o veniva, con più proprietà di linguaggio appellata l'Intelligenza. Certo che anche verso la

58

fine del Medio Evo e nel sec. XVI, soprattutto in Italia ed in Fiandra, esisteva qua e là una classe di artigiani agiati, e che in molti Comuni italiani, fiamminghi ed anche tedeschi, si vedevano anche allora sorgere famiglie di grandi commercianti e banchieri, che però non tardavano ad entrare ed a confondersi colla vecchia nobiltà. Ma quasi dappertutto mancava una classe che avesse l'importanza numerica e le caratteristiche dell'attuale medio ceto, che avesse cioè il tempo ed i mezzi di studiare ed avesse acquistato le attitudini necessarie al reggimento dello Stato. Una simile classe, anche nei paesi più colti del continente europeo, non si cominciò a formare che circa due secoli fa, ed in altri paesi più arretrati, anche in tempi da noi meno lontani.

Altro forte coefficiente delle trasformazioni politiche, preparate nel sec. XVIII ed eseguite in quello successivo, fu l'esempio della costituzione inglese nel modo come essa funzionava dopo la seconda rivoluzione del 1688, l'approvazione dell'atto di stabilimento del 1709 e l'avvento al trono della dinastia di Hannover nel 1715. Fra l'antica costituzione feudale e la moderna costituzione rappresentativa si sa che l'Inghilterra non ebbe a subire il periodo intermedio dell'assolutismo monarchico. Quando gli Stuart vollero imporre, senza aver prima preparato gli strumenti a ciò necessari, cioè l'esercito stanziale e la burocrazia stabile, per questa e per altre ragioni dipendenti dalle peculiari condizioni del paese, non raggiunsero l'intento. Dalla lotta elettorale uscì rinforzato e vittorioso, sicchè la Camera dei Comuni divenne l'organo preponderante dello Stato, quello che di fatto partecipava in maggior misura ai

poteri sovrani. E, sebbene la detta Camera fosse allora la rappresentanza di una classe molto ristretta, pure essa offriva il modello pratico, facilmente imitabile, di un meccanismo mediante il quale forze politiche non dipendenti dalla Corona e dalla burocrazia potevano, in grazia all'applicazione della dottrina del mandato politico, partecipare ampiamente ai poteri sovrani.

E fu certamente il modo come funzionava la costituzione inglese dopo la seconda rivoluzione che diede prima a Locke e poi a Montesquieu il concetto dell'importanza capitale della divisione dei tre poteri fondamentali dello Stato, ossia della loro attribuzione a tre organi diversi perfettamente indipendenti l'uno dall'altro; e fu pure essa che alla fine del sec. XVII ed ai primi albori del XVIII mercè l'Habeas Corpus, il secondo atto dei diritti e l'Atto di stabilimento, seppe sancire a pro del singolo cittadino efficaci guarentigie contro l'azione arbitraria dei pubblici funzionari. Guarentigie che furono poi più o meno felicemente riprodotte in tutte le costituzioni moderne, e che ne costituiscono una delle parti più essenziali.

Ma nè la formazione del medio ceto intellettuale, nè l'esempio del regime che l'Inghilterra aveva adottato nel sec. XVIII, sarebbero stati forse sufficienti a creare nel continente europeo lo Stato rappresentativo moderno, se la società europea di quel secolo non avesse ereditato dalla civiltà classica alcune idee politiche fondamentali, che molto contribuirono a formare la sua mentalità. Or la principale di queste idee fu quella comunemente espressa colla parola libertà, intesa nel significato che in politica si suole dare a questo vocabolo. Anche le antiche civiltà orientali

59

conobbero il concetto della libertà politica, ma ad esso diedero un significato più ristretto, quello cioè d'indipendenza nazionale. Un popolo orientale infatti si riteneva caduto in servitù quando doveva obbedire al sovrano ed adorare gli Dei di un popolo straniero. Ma non reputava servitù l'obbedire al sovrano nazionale, per quanto il suo governo potesse essere duro ed arbitrario. Tutt'al più, quando questo sovrano si dimostrava incapace od oltremodo crudele, lo si uccideva ed al suo posto se ne metteva un altro, che aveva gli stessi poteri arbitrari del suo predecessore. Invece in Grecia ed a Roma la parola libertà non solo ebbe il significato di indipendenza dallo straniero, ma servi anche ad indicare una forma di organizzazione politica nella quale la legge era l'espressione della volontà di coloro ai quali si doveva applicare, e veniva applicata da funzionari scelti dal popolo e che dovevano circoscrivere la loro azione entro i limiti dalla legge prefissi.

Nell'antico Oriente e forse anche in quello moderno, quasi fino ad oggi, la norma legislativa veniva sempre dall'alto; essa era l'emanazione della volontà divina, spesso trasmessa e qualche volta interpretata dai reggitori del popolo. Invece nell'antica Ellade ed a Roma la legge è diventata opera umana; necessità mutabile e convenienza del vivere civile, che la volontà della maggioranza dei consociati ha volontariamente accettato, ed alla quale si deve conformare l'azione dei reggitori del popolo.

Questo concetto della libertà politica non fu mai certamente nell'Europa occidentale del tutto dimenticato. Anche in pieno Medio Evo, nella distinzione che l'arcivescovo Innocenzo, il monaco Gio-

vanni di Salisbury e poi San Tommaso fanno fra il Re ed il tiranno, si sente l'eco dell'idea classica della libertà politica e l'influenza di essa più nettamente si scorge in Marsilio da Padova e poi nei monarchomachi della fine del cinquecento. Ma la concezione classica della libertà politica non poteva essere completamente intesa, e soprattutto integralmente applicata, finchè lo Stato unitario non si fosse di nuovo affermato, finchè fra chi rappresentava il Sovrano ed il singolo individuo sussisteva la sovranità intermedia del barone e del Comune. E ciò è tanto vero che ancora nella prima metà del seicento alcuni scrittori politici spiegano che il popolo è rappresentato dai suoi capi naturali, cioè dai baroni e dai capi dei Comuni. E fu solo nel settecento, quando ogni sovranità intermedia era già scomparsa, che per popolo si tornarono ad intendere tutti gli individui che facevano parte di una comunità politica e che la parola libertà riacquistò un significato quasi del tutto identico a quello antico; non tenendosi conto però che nell'antichità classica gli strati più umili della popolazione non facevano parte della comunità politica.

Generalmente il rifiorire del concetto di libertà politica viene attribuito alle opere di Montesquieu e soprattutto a quelle di Gian Giacomo Rousseau, e certo non si può negare che ambedue questi scrittori abbiano molto contribuito a popolarizzare, e direi quasi a volgarizzare, l'idea accennata. Ma la storia delle idee umane, così interessante e finora in qualche paese non abbastanza studiata, ci insegna che il successo repentino di una dottrina esige per prima condizione che essa corrisponda a certi sentimenti ed a certi interessi molto dif-

fusi, che nella dottrina stessa trovano la loro giustificazione, e per seconda condizione che le menti siano già preparate ad accoglierla. Or certamente le classi colte del sec. XVIII non sarebbero state così facilmente commosse e persuase dalle dimostrazioni schematiche del Contratto sociale se queste non avessero corrisposto alle loro segrete aspirazioni, e soprattutto se le loro menti non fossero state preparate ad accoglierle dalla educazione classica ricevuta, mediante la quale avevano appreso ad amare la libertà ed a odiare la tirannide. E basti in proposito ricordare le continue classiche citazioni, non sempre a dir vero calzanti e che spesso rivelano una comprensione incompleta del mondo antico, che si trovano negli scrittori e nei discorsi di poco anteriori al periodo della Rivoluzione e durante la Rivoluzione stessa. Sicchè, come all'epoca del Rinascimento la mentalità europea per ciò che riguarda le arti belle, ed in proporzione minore le scienze esatte, era stata profondamente modificata da quella classica, lo stesso si può affermare che sia avvenuto nel settecento per il pensiero politico.

Ho già accennato ad alcune delle principali differenze tra l'organizzazione dell'antico Stato città e lo Stato rappresentativo moderno; credo opportuno di ricordarne qualche altra, e soprattutto di chiarire ancora un poco alcune conseguenze della loro diversa struttura.

Si è visto già come lo Stato città antico fosse per la sua stessa organizzazione refrattario ad allargarsi ed a costituire entità politiche molto vaste. Il fatto che l'Assemblea dei cittadini era l'organo politico essenziale dal quale dipendeva il

normale andamento di tutta la vita pubblica, e quindi la necessità della sua frequente convocazione, faceva sì che lo Stato non si potesse estendere molto al di là della città da cui prendeva il nome; e Roma che fra tutti gli Stati antichi seppe meglio affrontare e risolvere questo difetto organico della sua costituzione, dovette pure ad un certo punto radicalmente trasformarla. Viceversa, in grazia al sistema della rappresentanza politica, nessuna necessità materiale obbliga lo Stato moderno a restringersi in angusti confini. Perciò esso è suscettibile di riunire in condizioni di uguaglianza decine ed anche centinaia di milioni di uomini sotto la sua sovranità, ed, assicurando in questo modo la collaborazione pacifica di popolazioni cotanto numerose, può, soprattutto riguardo ai progressi economici, raggiungere risultati ben altrimenti importanti di quelli che erano alla portata degli Stati antichi. Ma anche lo Stato moderno rappresentativo ha un limite alla sua espansione, e questo limite è costituito da una delle forze morali che maggiormente contribuiscono a renderne salda la compagine, cioè dal principio di nazionalità. Finora, tranne che nella Svizzera e, con molte riserve, anche nel Belgio, quando in uno Stato rappresentativo sono stati compresi in forti proporzioni popoli di nazionalità diversa, il suo funzionamento normale è riuscito difficilissimo, anzi quasi impossibile; e recentemente abbiamo visto disgregarsi un grande Stato soprattutto per l'attrito continuo delle varie nazionalità che lo componevano.

Da questo lato alcuni Stati americani, come, ad esempio, gli Stati Uniti, il Brasile e l'Argentina, nei quali larghissimi territori sono abitati

61.

da popoli che parlano la stessa lingua e che sanno rapidamente assimilare l'emigrazione straniera, si trovano in condizioni molto migliori dei vecchi Stati europei. E se, un giorno o l'altro, il centro della nostra civiltà dovesse spostarsi dal vecchio verso il nuovo continente, ciò sarebbe in buona parte dovuto alla grandissima estensione del territorio occupato dalle giovani nazionalità americane.

La complicata e salda organizzazione degli Stati rappresentativi moderni, la loro vastità e le molteplici funzioni assunte, hanno reso necessaria, a differenza di quanto avveniva negli Stati antichi, la creazione di una numerosa burocrazia stabile, la quale deve avere la preparazione tecnica e l'esperienza che si richiedono per bene disimpegnare un numero grandissimo di pubbliche funzioni. Perciò mentre gli antichi si guarentivano contro gli abusi dei pubblici funzionari coi mezzi semplicissimi che ho ricordato, oggi, nei regimi rappresentativi meglio organizzati, si è dovuto istituire una giustizia amministrativa, alla quale può ricorrere il funzionario contro i provvedimenti del suo superiore ed il cittadino contro i provvedimenti del funzionario. Quanto alla giustizia civile e penale essa è stata in buona parte dagli Stati rappresentativi moderni affidata a magistrati nominati dal potere esecutivo, più o meno bene guarentiti contro le pressioni che esso potrebbe esercitare, ed è pare noto come nei giudizi penali più gravi e per alcuni speciali reati che hanno attinenza alla politica sia stato ammesso l'intervento dei giurati. Oltre a ciò lo Stato rappresentativo moderno ha dimostrato una squisatezza di senso giuridico superiore a quella dello

Stato antico, sottoponendosi al giudizio dei suoi stessi magistrati in quelle materie che non riguardano i suoi poteri sovrani ma le obbligazioni di natura privata che esso contrae con i cittadini e gli stranieri.

L'organizzazione militare degli Stati moderni offre maggiori guarentigie di stabilità politica di quella degli Stati antichi, a condizione però che la classe degli ufficiali provenga in generale dagli strati più colti della società e sia disciplinata e fedele alle istituzioni.

Negli Stati antichi era in uso l'accusa privata a carico dei cittadini che, investiti di pubbliche funzioni, ne avessero abusato, oppure che avessero in altro qualsiasi modo violato le leggi o recato nocimento alla cosa pubblica; di questa facoltà molti si valevano a fin di bene e molti altri a fin di male; perchè spesso essa serviva a sfegare rancori privati, a tentare dei ricatti od a lusingare i pregiudizi e le malvagie passioni dei potenti o della folla. Nei moderni Stati rappresentativi l'accusa privata in generale non è ammessa, o non è usata, tranne che non si tratti di reati comuni, ma viceversa il controllo sulle azioni degli uomini politici è affidato alla stampa e soprattutto alla stampa quotidiana, e non occorre ricordare l'immenso potere che essa ha acquistato e tutto il bene e tutto il male che essa può fare.

Infine ricorderò che tanto lo Stato città antico quanto quello rappresentativo moderno non hanno ammesso enti sovrani intermedi fra l'individuo e lo Stato. Le città elleniche e la città romana assorbito a poco a poco quasi tutte le antiche giurisdizioni gentilizie; ed il moderno regime rappresentativo si iniziò coll'abolizione delle ultime trac-

62

cio delle antiche giurisdizioni baronali e comunali che la monarchia assoluta aveva già quasi ridotto ad una parvenza.

Or non si può riguardare come un fatto puramente accidentale questo, che le due forme di organizzazione politica più perfezionate che sinora vi sono state al mondo non hanno voluto ammettere fra i rappresentanti del supremo potere ed i singoli individui organizzazioni politiche intermedie, che partecipassero alla sovranità. Mentre esse si trovano facilmente negli Stati più rozzi e primitivi, come fu, ad esempio, in Europa e nel Giappone la monarchia feudale. Ciò dovrebbe far riflettere molto coloro che oggi, forse inconsapevolmente, propugnano la resurrezione, sotto altra forma, di enti politici dotati di poteri sovrani, i quali facilmente potrebbero esercitare un'azione estranea ai fini dello Stato e magari contro lo Stato.

La storia insegna che nessuna forma di organizzazione politica può aspirare ad eternarsi: l'equilibrio fra le diverse forze materiali, intellettuali e morali che dirigono una società e la natura stessa di queste forze cambiano, or con lenta or con rapida vece, ma non si potrà mai ottenere la loro immobilità; ed alle loro mutazioni è fatale che debba seguire la trasformazione degli organi mediante i quali esse spiegano la loro azione. Perciò in politica il cambiare è quasi sempre assai più facile del conservare, perchè cambiando si agisce conformemente alla natura delle cose, mentre conservando si va contro di essa.

Ho rapidamente accennato alle cause che pro-

ducessero la decadenza, o la trasformazione dello Stato città antico, e certo anche lo Stato rappresentativo moderno racchiude in sé i germi che sviluppandosi lo dovranno trasformare. Resta dubbio, ed è dubbio crudele, se la trasformazione non avverrà attraverso un periodo, sia pure temporaneo, di dissoluzione e se siamo avviati verso un tipo di organizzazione politica superiore ed inferiore a quella che il sec. XIX seppe instaurare. Toccherà alla nuova generazione, a quella che nasce negli ultimi decenni del secolo passato e nei primi decenni di quello presente, l'arduo compito di risolvere il difficile problema. Non dimentichi intanto questa generazione che, tanto lo Stato città antico quanto lo Stato rappresentativo moderno, malgrado tutti i loro difetti e le loro debolezze, sono arrivati a maturità ed hanno vissuto in due epoche che nella storia dell'umanità saranno sempre ricordate con onore, in due epoche nelle quali il pensiero umano produsse i suoi frutti migliori, l'umanità raggiunse un grado di prosperità materiale superiore assai a quello dei secoli precedenti e poté vantarsi di avere avuto nel proprio seno un numero non piccolo di caratteri elevati e virili.

Ed io credo, fermamente credo, che questi risultati non si sarebbero raggiunti, se i due tipi di organizzazione politica dei quali ho parlato non avessero il primo trovato ed il secondo restaurato alcuni principi di diritto pubblico che formarono e formano la base della loro superiorità e che nessun consorzio politico può abbandonare senza avviarsi verso una decadenza rapida e graduale, come fu quella di Roma imperiale. Principi che si possono riassumere nel concetto

60

che la legge deve emanare dalla coscienza del popolo al quale è applicata, o quanto meno dalla coscienza della parte migliore di esso, e deve essere rispettata anzitutto da coloro che l'applicano.

Noi della generazione che ora tramonta auguriamo ai nostri figli che essi possano raggiungere una mèta più alta di quella che toccarono i loro padri, che possano vivere in una società materialmente, intellettualmente e moralmente superiore a quella nella quale noi abbiamo vissuto: in una società nella quale la prosperità economica sarà più diffusa, la scienza più in armonia con la verità e l'ingiustizia e la menzogna meno contristeranno gli animi nobili e buoni. Ma è pure nostro dovere di comunicare alla nuova generazione i risultati della nostra esperienza e di quella dei nostri maggiori, e di ricordarle che ogni progresso politico richiede uno sforzo straordinario dell'ingegno, illuminato e diretto da una grande purità d'intenzioni, e che, per perfezionare l'opera dei propri padri, occorre anzitutto di essere migliori di loro.

GA

Titolo dell'edizione originale
Economy and Society in Ancient Greece

Chatto & Windus, London 1981

63
Moses I. Finley

ECONOMIA E SOCIETA'
NEL MONDO ANTICO

a cura di Brent D. Shaw e Richard P. Saller



Editori Laterza 1984

Senato della Repubblica - Archivio Storico

LA CITTÀ ANTICA:
DA FUSTEL DE COULANGES
A MAX WEBER E OLTRE *

Il mondo greco-romano, del quale mi occupo (escludendo il Vicino Oriente pregreco), era un mondo di città. Anche gli agricoltori, che costituivano sempre la maggioranza della popolazione, vivevano per lo più in qualche tipo di comunità, gruppi di abitazioni, villaggi, città, non in fattorie isolate¹.

Si può ragionevolmente supporre che, per quasi tutto un millennio, un numero sempre crescente di abitanti d'Europa, Africa settentrionale e Asia occidentale vissero in città, in una proporzione che, per esempio, negli Stati Uniti non si riscontra fino alla guerra di Secessione. (Bisogna ammettere che questo si può soltanto supporre, poiché per l'antichità le statistiche mancano.) Gli stessi antichi erano fermamente convinti che la vita civile fosse pensabile solo nelle città, come regolare e costante prerogativa della diffusione della civiltà greco-romana: a oriente, dopo le conquiste di Alessandro, fino all'Hindu Kush; a occidente, dall'Africa alla Britannia, con le conquiste romane, finché le città non divennero migliaia.

Che la civiltà avesse radici urbane era un fatto così scontato per gli antichi, che questi si impegnarono scarsamente in una seria analisi della città. Non ne tentarono neppure una definizione formale (a parte le « definizioni » amministrative, sulle quali ritornerò brevemente). Scrivendo una celebre guida della Grecia alla fine del II secolo d. C., Pau-

* *The Ancient City: from Fustel de Coulanges to Max Weber and beyond*, «Comparative Studies in Society and History», XIX (1977), pp. 305-27. Traduzione italiana di Sergio Rinaldi Tufi.

sania giudicava priva di fondamento l'aspirazione di un piccolo abitato della Grecia centrale al titolo di città: « Non ci sono edifici governativi, non un teatro, non un'agorà, non condotte d'acqua che portino a una fontana, e [...] la gente vive in tuguri simili a capanne di montagna sul ciglio di un burrone » (10, 4, 1). Questo giudizio può darci un primo elemento utile per una definizione: una città deve essere più di un semplice agglomerato di persone; vi sono da soddisfare esigenze architettoniche e di decoro, che esprimono a loro volta certe condizioni sociali, culturali e politiche. Molti secoli prima, Aristotele si era espresso nello stesso senso. L'ubicazione e la pianificazione di una città, scriveva nella *Politica* (1330a, 34 ss.), devono obbedire a quattro esigenze: igiene, difesa, idoneità all'attività politica, bellezza.

Pausania, inoltre, come si sarà notato, non rinfacciava certo al piccolo e presuntuoso abitato le sue ridotte dimensioni; e Aristotele pensava che la piccola estensione fosse un pregio, addirittura una condizione necessaria: Babilonia, di cui peraltro doveva sapere molto poco, era per lui un esempio simbolico di elefantiasi, e quindi la negazione della vera città (*Politica*, 1265a, 10 ss.). Al suo tempo, infatti, non esistevano nel mondo greco-romano città con una popolazione superiore alle 125-150 mila unità; e probabilmente nemmeno una mezza dozzina che superassero le 40-50 mila (cifre da raddoppiarsi se si includono gli abitanti dell'hinterland agricolo). Dopo Aristotele vi fu la tendenza a una considerevole crescita della popolazione urbana, ma, se Roma e probabilmente Cartagine finirono per raggiungere il mezzo milione di abitanti, la media doveva essere piuttosto quella rappresentata da Pompei, che ne aveva circa 20 mila al tempo della sua distruzione nel 79 d. C.

Si sarà anche notato che né Aristotele né Pausania si occupano della « definizione amministrativa » di una città, benché il primo parlasse della « città-stato » autonoma, in greco *polis*, il secondo di un minuscolo abitato in una delle province dell'impero romano. Ogni stato territoriale che abbia un certo numero di abitati all'interno delle sue frontiere deve necessariamente stabilire delle definizioni e delle distinzioni fra questi abitati, per esigenze di polizia, di fisco, di manutenzione stradale e per tutte le altre esigenze e servizi che la vita

associata comporta. Una rassegna di queste definizioni e distinzioni, anche se volessimo limitarci all'epoca attuale, rivelerebbe una stupefacente varietà, poiché entrano in gioco anche questioni tecniche marginali rispetto allo studio della città: ma queste per lo più le tralascerò.

Il termine « città-stato », che ho appena usato in riferimento ad Aristotele, è un'espressione convenzionale per rendere la parola greca *polis*. Questo termine, come il suo equivalente tedesco, *Stadtstaat*, fu destinato (non so quando e da chi) a evitare una confusione terminologica propria del greco antico: la parola *polis* era infatti usata nell'antichità per designare sia la « città » in senso stretto, sia la « città-stato » in senso politico. Quando Aristotele esaminava le condizioni necessarie per impiantare una città, parlava di *polis*: e questa è la parola da lui usata centinaia di volte nella *Politica* per definire l'argomento stesso del suo discorso, la città-stato, non la città pura e semplice. Non aveva ragione di temere che i suoi lettori potessero fare confusione, mentre gli storici moderni potrebbero averla.

Per Aristotele, come per Platone prima di lui, la *polis* sorse come conseguenza dell'incapacità delle due forme primarie di associazione umana, la famiglia e il raggruppamento di parentela più allargato, di soddisfare tutti i legittimi bisogni dei loro componenti. L'obiettivo era l'autosufficienza, l'*autarchia*, e una città adeguatamente strutturata e costituita sarebbe stata capace di raggiungere questo scopo, tranne nel caso di una irrimediabile carenza di risorse naturali essenziali, per le quali (e solo per le quali) si poteva ammettere il commercio estero². Va da sé che l'*autarchia* è un'idea priva di senso se riferita a una città. Ma Platone e Aristotele non scrivevano certamente cose prive di senso: consideravano centro urbano e territorio, città e campagna come un insieme unitario, non come variabili distinte in competizione o in conflitto, reale o potenziale. Anche gli agricoltori che vivevano fuori della città erano integralmente dentro la *polis*. Ciò che noi chiamiamo comunemente « conflitto di classe » è invariabilmente fra « ricchi » e « poveri », non fra proprietari fondiari e industriali, o fra lavoro e capitale, o fra padroni e schiavi. I discorsi sui beni e sul possesso dei beni sono solo discorsi che riguardano la proprietà della terra. Benché

si facesse distinzione fra agricoltori-proprietari che vivevano nella città, e agricoltori-lavoratori che vivevano in campagna, questa era solo una distinzione fra uomini agiati — che erano i soli in grado di vivere bene — e uomini che lavoravano per sopravvivere; ancora una volta, non era una distinzione fra città e campagna. L'agricoltore-lavoratore si collocava più in alto dell'artigiano nella scala sociale, ma questa era questione di etica.

La città antica avrebbe perso ben presto la sua autonomia. Il processo si avviò poco dopo la morte di Aristotele, con la creazione delle monarchie ellenistiche, e si completò quando i romani inglobarono il mondo ellenistico (e non solo questo) nel loro impero. Tuttavia anche allora, e sino alla fine dell'antichità, ogni città comprendeva normalmente un hinterland rurale di una certa (spesso, anzi, considerevolissima) estensione entro i confini del suo territorio. Una città senza territorio era fenomeno raro, per lo più ristretto a comunità costiere di tipo particolare. Elemento ancora più importante per il nostro discorso, la tradizionale unità di città e territorio — politica, giuridica, residenziale — non fu mai messa in discussione. Sia i sovrani ellenistici sia gli imperatori romani, per esempio, riconoscevano che il territorio era parte integrante della città dal punto di vista fiscale. E lo stesso vale per la definizione della cittadinanza municipale, che conservò un valore autentico, dal punto di vista giuridico, politico e psicologico, anche dopo la scomparsa dell'autonomia della città.

Non sarà passato inosservato che finora ho evitato di dire che cosa intendo per città. Geografi, sociologi, storici non sono mai riusciti a mettersi d'accordo su una definizione. Eppure, ognuno di noi sa a sufficienza, in termini generali, che cosa si vuole definire con quest'etichetta; nessuno contesterà che ci fosse una città di Atene fisicamente e concettualmente distinta dalla città-stato di Atene. Un ostacolo alla definizione è dato dalla difficoltà, apparentemente insormontabile, di conciliare due opposte esigenze: quella di includere tutte le variabili essenziali senza escludere interi periodi di storia in cui tutti sappiamo che esistevano le città; e quella di stabilire un minimo comune denominatore, senza però fermarsi a un livello così generico da essere di nessuna uti-

lità. Analisi più sofisticate, come quelle della geografia e della sociologia urbana contemporanea, con circa cento variabili³ — la maggior parte delle quali assenti dalla città antica, come pure da quella medievale e rinascimentale — riflettono nettamente l'incolmabile abisso scavato nella storia delle città dalla Rivoluzione industriale⁴.

Questa è la conclusione (o l'ipotesi) degli storici e dei sociologi specializzati nello studio della città moderna, e posso ammettere che essi ignorino la città antica. Il lettore deve diffidare dei titoli che promettono temi molto ampi: il classico volume della scuola urbanistica di Chicago, pubblicato nel 1925 sotto il titolo *The City*, ne è un esempio paradigmatico. Sarebbe anche auspicabile che gli autori di tali opere avessero il coraggio delle loro convinzioni, e non si ritenessero obbligati a fare un atto di omaggio verso il mondo antico con una o due frasi, o magari un paragrafo, in genere sbagliati. Quando Handlin scrive, nell'introduzione al volume intitolato *The Historian and the City* (un titolo che promette, ancora più di *The City*, qualche cosa che non c'è), che « il mondo antico è stato un mondo di città, ma ciascuna di esse è stata un mondo a sé », commette un errore, confondendo un tipo ideale weberiano (in questo punto cita Weber) con una constatazione di fatto⁵. Quando, poi, Thernstrom suggerisce che « sarà forse un giorno possibile sviluppare un modello del processo di urbanizzazione che si possa applicare ugualmente bene all'antica Atene e alla Chicago contemporanea », presuppone un approccio indiscriminatamente riduttivo, restringendo la storia urbana allo studio della demografia e della mobilità sociale e geografica. E, quando ammette che « cercare oggi queste universalità di modello » non darebbe buoni risultati, si riferisce solo alle difficoltà di metodo e di disponibilità di informazioni, senza arrivare a constatare l'irriducibile differenza strutturale che separa le città preindustriali da quelle industriali⁶.

A mio giudizio, il punto di partenza per lo storico della città antica dovrebbe essere lo stretto legame fra territorio e città. Il geografo Strabone, che scriveva all'inizio dell'era cristiana, prevedeva (4, 1, 5 e altrove) che i barbari dell'Occidente e del Settentrione da poco sottomessi si sarebbero civilizzati non appena si fossero dedicati in una sede

stabile all'agricoltura e, di conseguenza, alla vita urbana. Questa associazione è illuminante. Nessun autore antico considerava la relazione fra area urbana e area rurale in termini di acquisizione, produzione e scambio di beni. Questo tema non solo è assente dalle fonti antiche pervenuteci — a parte gli aspetti etico-culturali già considerati — ma è restato un tema tutt'al più incidentale fino allo sviluppo della moderna scienza dell'economia politica. Montesquieu dedicò due libri al commercio, ma nella città in quanto tale non trovò nulla che attirasse la sua attenzione, nulla di sia pur lontanamente paragonabile a quanto si legge, una generazione più tardi, nel terzo libro della *Ricchezza delle Nazioni* di Adam Smith, e più precisamente nelle sue ben note frasi introduttive:

Il grande commercio di ogni società civilizzata è quello che si sviluppa fra gli abitanti della città e quelli della campagna [...]. Non dobbiamo [...] immaginare che il guadagno della città sia a spese della campagna. I guadagni di entrambe sono mutui e reciproci, e la divisione del lavoro è in questo, come in ogni altro caso, vantaggiosa per tutte le diverse persone impegnate nelle varie operazioni in cui il lavoro stesso è suddiviso.

Quest'ultimo punto fu ben presto contestato, per esempio da Marx e Engels nell'*Ideologia tedesca*: « La divisione del lavoro all'interno di una nazione comporta innanzi tutto la separazione del lavoro industriale e commerciale dal lavoro agricolo, e con ciò la separazione fra città e campagna e il contrasto dei loro interessi » (corsivo mio)⁷. Questo disaccordo testimonia, già di per sé, che la città è divenuta soggetto di studio.

Il mio tema, tuttavia, non è la città preindustriale in generale, ma la città antica. Poniamo che sia valida la mia ipotesi che la città antica sia una categoria distinta e ben individuabile⁸: quali criteri hanno stabilito storici o sociologi per differenziare la città antica rispetto alle città di altre ere e di altre società, e poi per discernere i vari tipi di città antica? In termini puramente quantitativi, l'amara risposta è: ben poco che sia degno di seria considerazione. Pare che la maggior parte degli storici dell'antichità non si siano mai posta la questione; alcuni, in una famosa polemica svilup-

patasi alla fine del secolo scorso e continuata nei primi decenni del '900, sostennero che le differenze fra città antica e moderna sono meramente quantitative: scarsa popolazione, minore estensione del commercio e delle attività industriali. L'*auctoritas* di Eduard Meyer, Julius Beloch e, più recentemente, Michael Rostovtzeff mise a tacere l'opposizione, nonché la discussione, almeno fra gli storici dell'antichità⁹.

Mentre, da quando Gordon Childe scoprì la « rivoluzione urbana », abbiamo avuto una letteratura sempre più ricca e sofisticata sugli inizi del fenomeno urbano in America centrale, in Mesopotamia e nell'antica Cina¹⁰, e mentre già a partire dall'inizio del XIX secolo si è andata sviluppando una bibliografia incredibilmente ampia sul tema della « nascita delle città » (un'etichetta curiosamente aprioristica per la nascita della città medievale), i mille anni che intercorrono appaiono come un vuoto, o — si potrebbe forse dire — una zona interdotta. Esistono numerose pubblicazioni su quella che qualche volta viene magniloquentemente chiamata « pianificazione urbana antica », e non si può negare che questa sia parte della storia urbana, come lo sono gli indici demografici, il sistema fognante e le prescrizioni igieniche¹¹. Ma una città è qualcosa di più della somma puramente aritmetica del suo piano urbanistico, delle sue fogne e dei suoi abitanti; ed è degno di attenzione il fatto che la città antica in quanto città abbia riscosso così poco interesse. Eppure, se non fosse « scomparsa » alla fine dell'antichità, non avrebbe dovuto « nascere » di nuovo: questa semplice constatazione, già di per sé, avrebbe dovuto attirare l'attenzione su di essa.

Vi sono state eccezioni, naturalmente, talvolta particolarmente notevoli. Momigliano ha recentemente scritto: « Quando si parla di città antica come di società entro cui gli istituti operano e le idee circolano, il primo nome di storico moderno che viene in mente è quello di Fustel de Coulanges »¹². *La Cité antique* di Fustel fu pubblicata nel 1864, ed ebbe un impatto straordinario su certi ambienti. Nel 1891, W. J. Ashley osservava che « specialmente in Inghilterra [...] veniva incontro a tutta quella corrente di pensiero che cominciava a orientarsi verso la evoluzione sociale, la politica comparata e simili. Per oltre un anno, i

docenti dei college continuarono a ripetere, come consiglio finale a coloro che stavano per intraprendere gli studi classici nelle università, di leggere *La Cité antique* »¹⁵. La traduzione di Willard Small fu pubblicata negli Stati Uniti nel 1873, e la copia in mio possesso, datata 1894, viene presentata come ottava edizione. Nel mondo accademico, d'altra parte, l'interesse rimase per lo più ristretto agli storici francesi e, sembra, agli specialisti di diritto romano in Italia¹⁶.

Ora, la prima cosa da dire (la più importante dal nostro punto di vista) sulla *Cité antique* è che il suo tema è la città-stato, non la città in quanto tale. Francesi e italiani non hanno adottato la definizione convenzionale « città-stato », sicché *citè* (o *città*), come *polis*, può significare *ville*, centro urbano, o, per dirla col dizionario dell'Académie française, « la Constitution de l'Etat ». Chiaramente Fustel non vuole intendere *ville*, o dedicarsi a questo tema. Oggetto della sua ricerca sono l'origine della proprietà privata, l'origine dello stato, e le « rivoluzioni » all'interno dello stato antico; e il suo libro ha una tesi, ripetuta in modo martellante. Cito un passo tipico:

Vi sono tre cose che, fin dall'età più antica, si trovano fondate e stabilite solidamente nelle società greche e italiche: la religione domestica, la famiglia, il diritto di proprietà: tre cose che hanno avuto tra loro, in origine, un rapporto manifesto, e sembrano essere state inseparabili. L'idea di proprietà privata era nella religione stessa. Ogni famiglia aveva il suo focolare e i suoi antenati. Questi dèi non potevano essere adorati che da essa, non proteggevano che essa; erano proprietà sua¹⁷.

L'indissolubile legame famiglia-religione-proprietà veniva poi trasferito ad una più larga unità di parentela, la *gens*, e infine allo stato, nella sua fase di formazione. Chiaramente, la successione famiglia-*gens*-stato era per Fustel una successione storica, non solamente concettuale; sotto questo aspetto, egli seguiva Aristotele, il quale tuttavia non aveva mai immaginato che la venerazione degli antenati e il culto del fuoco (del focolare) potessero essere all'origine della proprietà privata. E nessun autore antico ebbe in comune con Fustel, né ovviamente avrebbe potuto averla, l'inclinazione

per le teorie ariane, allora appena venute in auge: Fustel includeva gli indiani del *Rigveda* e (a causa di un errore allora generalizzato) gli etruschi, insieme con i greci e gli italici, nel suo schema evolutivo. Erano questi, nel libro, portata e limiti del celebre ruolo di « pioniere » nell'uso del metodo comparativo che ebbe Fustel.

Per uno storico, come me, che ammira enormemente la produzione successiva di Fustel, come il suo studio fondamentale sul colonato tardoromano o il suo lavoro sulla Francia e la Germania medievali, non è facile trovarsi d'accordo con quanto si dice nella *Cité antique*. Ad un'evidente enorme conoscenza delle fonti greche e latine fa riscontro una mancanza, che è quasi incredibile, di valutazione critica delle fonti stesse. Anche se deliberatamente non menziona neanche un autore moderno, il libro è polemicamente ideologico, in maniera sottile e complessa; e « ideologica » fu l'accoglienza che ebbe, come ben vide Ashley; e « ideologica » fu anche, come Ashley illustrò con rammarico, l'accoglienza piuttosto fredda che ebbero i successivi lavori di Fustel sul Medioevo. In questi ultimi, l'ampiezza delle letture emergeva a ogni pagina, il modo di utilizzare le fonti era impeccabile, la forza creativa della religione non era più il tema centrale; ma rimaneva un tema dominante: l'insistenza sul fatto che, per quanto indietro si potessero far risalire le società civilizzate, c'era sempre proprietà privata, non possesso comune.

Tuttavia, *La Cité antique* fu tutt'altro che priva di risonanza nel mondo accademico. In primo luogo, il libro divenne decisivo nello sviluppo della scuola di Durkheim¹⁸. In secondo luogo, Fustel, contemporaneamente a Maine e a Morgan (tutti e tre lavoravano, sia pure indipendentemente fra loro, ai bei tempi dell'evoluzionismo sociale), dava alla parentela il ruolo centrale che essa conserva ancora oggi nell'antropologia sociale. E in terzo luogo, attraverso Paul Guiraud e più ancora Gustave Glotz, il libro ha lasciato un'impronta sugli antichisti francesi. Nel classico libro di Glotz *La Cité grecque*, pubblicato nel 1928, che è anch'esso uno studio sulla città-stato e non sulla città, l'esordio è dedicato a Fustel. « La grandiosa costruzione di Fustel de Coulanges — scrive Glotz — non può non suscitare ammirazione [...]. »

Tuttavia oggi è impossibile accettare tutte le sue conclusioni» (un giudizio riecheggiato da Henri Berr nella sua introduzione). E quali erano le riserve di Glotz? «La storia non segue una via rettilinea»: oltre alla famiglia e alla città, va considerato anche l'individuo.

«Nell'epoca in cui *La Cité antique* fu pubblicata — prosegue Glotz — nessuno, dal tempo di Montesquieu, aveva impiegato [il metodo comparativo] con tale maestria.» Non so spiegarvi un'asserzione così disinvolta da parte di uno storico di prima grandezza; nemmeno l'aperto rifiuto di Glotz di usare il metodo comparativo può essere una spiegazione sufficiente. Il «metodo comparativo» impiegato nella *Cité antique* è in gran parte un'illusione, poiché Fustel pretende di scoprire un solo modello evolutivo ariano — un suo tipico enunciato è: «Questa religione dei morti sembra la più antica che abbia avuto la razza indoeuropea»¹⁷ — e, in ogni caso, nel secolo successivo a Montesquieu la massa di autentici studi comparativi si era in realtà accresciuta enormemente. Inoltre, come sottolineò Durkheim, Fustel, ignorando i dati etnografici disponibili, era giunto a una erronea concezione della *gens romana*¹⁸. Possiamo tuttavia riconoscere, con Evans-Pritchard, che *La Cité antique* segnava «la demarcazione fra i trattati speculativi e dogmatici di scrittori quali Turgot, Condorcet, Saint-Simon e Comte da un lato» e le «analisi dettagliate» e l'«approccio scientifico» che caratterizzava, dall'altro lato, l'opera di Durkheim, Hubert e Mauss¹⁹. Possiamo anche concordare sul fatto che Fustel offrì un notevole contributo sottolineando la persistenza, prima di lui quasi dimenticata, delle istituzioni della parentela all'interno della città-stato antica. In ogni caso, la storia della città (città o città-stato), antica o medievale o moderna, non può ritenersi analizzata in maniera esauriente se l'analisi si limita al culto degli antenati, alla venerazione del fuoco e al conflitto fra gruppo di parentela e individuo all'interno di uno stato evoluto.

La più notevole delle teorie sull'evoluzione sociale che sia emersa, sulla base di studi comparativi, nel secolo intercorrente fra Montesquieu e Marx fu quella dei quattro stadi (della caccia, pastorale, agricolo e commerciale) attraverso i quali l'uomo primitivo si era evoluto. I suoi principali asser-

tori furono studiosi scozzesi e francesi, e con John Millar noi abbiamo ciò che ora Meek ha chiamato «di fatto [...] una concezione materialistica della storia». Nell'introduzione alle sue *Observations concerning the Distinction of Ranks in Society*, pubblicato per la prima volta nel 1771, Millar elencò fra «le cause di quei peculiari sistemi legislativi e di governo che sono apparsi nel mondo» i seguenti: «la fertilità o l'aridità del suolo, la natura della sua [di un paese] produzione, il tipo di lavoro richiesto per procurare la sussistenza, il numero di individui raccolti insieme in una comunità, la loro attitudine alle arti, i vantaggi di cui usufruiscono nell'intraprendere reciproche transazioni e nel mantenere stretti rapporti»²⁰.

Non c'è traccia della teoria dei quattro stadi nella *Cité antique*. Peraltro, non solo Fustel non l'ignorava, almeno nella sua formulazione francese, ma l'accettava, sia pure soltanto fino a un certo punto. Nel paragrafo d'apertura del suo articolo *Le problème des origines de la propriété foncière* (pubblicato per la prima volta nel 1872 e ripubblicato nel 1889), scriveva replicando ad alcuni critici: «È ovvio che, quando gli uomini erano ancora nello stadio della caccia o pastorale, e non erano ancora arrivati all'idea di agricoltura, non veniva loro in mente di prendere ognuno per sé un appezzamento di terra. La teoria di cui io parlo si riferisce alle società sedentarie ed agricole»²¹. Ma poi cambiò radicalmente idea, così come cambiò idea rispetto ad Aristotele, ponendo come centro dell'attenzione, e come chiave per comprendere la formazione e il modificarsi delle istituzioni, non più il modo di sussistenza, ma la religione. Ashley giustamente osservava che anche nel suo lavoro sul colonato Fustel non tenne nella giusta considerazione «gli aspetti economici insieme con quelli costituzionali o legali»²².

Per quanto mi consta, il primo a formulare decisamente una «teoria economica della formazione delle città (*Städtebildung*)», dei «necessari rapporti fra il fenomeno della città e il sistema economico prevalente», fu Werner Sombart in *Der moderne Kapitalismus*, pubblicato a Lipsia nel 1902²³. In quest'opera egli presentò una serie di modelli, partendo dall'ovvia ipotesi di lavoro che «una città è uno stanziamento di uomini che dipendono, per il loro mante-

nimento, dai prodotti del lavoro agricolo di elementi esterni (o estranei)»²¹. Nella seconda edizione, apparsa quattordici anni più tardi, egli introdusse una lieve modifica, aggiungendo un'espressione per sua stessa ammissione vaga, « piuttosto grande »: « uno stanziamento piuttosto grande »²². Questa definizione, spiegò, veniva adottata per escludere le *Landstädte* del Medioevo, in cui la maggior parte degli abitanti lavoravano essi stessi la terra, così come le « città giganti » del Vicino Oriente antico, dell'India antica, o del tipo rappresentato oggi da Teheran. Il fatto che non abbia esplicitamente menzionato le città dell'antichità greco-romana, o almeno alcune di queste, si può spiegare considerando quale era più specificamente il suo tema, la nascita del capitalismo moderno e perciò la nascita della città nel Medioevo. E l'idea chiave nella sua definizione di città si rifà ad Adam Smith: Sombart citava, all'inizio di questa sezione della sua opera, lo stesso passo che è stato già citato anche da me, tratto dal terzo libro della *Ricchezza delle Nazioni*, e diceva apertamente che i suoi modelli erano « 'variazioni su un tema', un tema formulato nelle parole di Adam Smith »²³.

Nel lungo periodo, storiograficamente assai fecondo, intercorso fra Smith e Sombart, vi sono state naturalmente numerosissime ricerche e pubblicazioni sulle città. Ma l'interesse, ogniqualvolta si è oltrepassato il livello della semplice storia locale in senso antiquario, è stato sempre rivolto alla evoluzione dal feudalesimo al capitalismo, alla nascita della città medievale, alla città del Rinascimento, e ai successivi sviluppi moderni. Si possono trovare occasionali osservazioni sulla città antica, alcune delle quali penetranti, in Adam Smith (e anche in David Hume: bisognerebbe sempre tenerlo presente), ma queste erano occasionali, marginali rispetto al soggetto di volta in volta trattato, mai approfondite. Varebbe la pena di raccogliere ed esaminare queste osservazioni; per ora, soffermiamoci brevemente soltanto su uno di questi autori, Karl Bücher.

Nel 1893 Bücher, che aveva già prodotto un notevole studio « socio-statistico » sulla città di Francoforte nei secoli XIV e XV, pubblicò il suo *Die Entstehung der Volkswirtschaft* (La nascita dell'economia nazionale), in cui, partendo da una idea di Rodbertus, riprendeva e sviluppava la vecchia teoria

dell'evoluzione in quattro stadi, introducendo nella storia dell'ultimo di essi, quello commerciale, tre nuovi stadi, che egli chiamava economia domestica chiusa, economia di città, economia nazionale²⁴. Questo fu il libro che diede origine alla polemica con gli antichisti, ora comunemente ricordata come la controversia Bücher-Meyer, che, come ho già accennato, fu vinta da quest'ultimo con soddisfazione sua e dei suoi sostenitori²⁵.

L'anno della *Entstehung* di Bücher, il 1893, fu anche l'anno del primo dei tre famosi articoli pubblicati da Henri Pirenne nella « *Revue historique* » sulle « origini delle costituzioni urbane nel Medioevo », in cui egli formulava le idee conduttrici che lo avrebbero impegnato per così gran parte della sua vita²⁶. La nascita della città medievale, ripeteva insistentemente, era in primo luogo « il prodotto di certe cause economiche e sociali »²⁷. Queste « cause economiche e sociali », ahimè, si rivelano però essere nulla di più che un misterioso processo « naturale » messo in moto dall'attività commerciale; e Pirenne rapidamente scivolò anche lui verso quell'interesse esclusivo per il diritto e per la storia costituzionale che aveva così vigorosamente condannato negli altri. A parte le banalità sulla « sterilità » della città, non c'è nulla che si distacchi dal livello puramente descrittivo, anche se a questo livello l'autore era certamente intelligente, erudito e di grandissimo valore. Ammirava il libro di Bücher su Francoforte; ma, a proposito del lavoro teorico di quest'ultimo, Pirenne nelle sue lezioni metteva in guardia gli studenti: Bücher « era troppo economista e non abbastanza storico, [...] le sue teorie sullo sviluppo economico, per quanto stimolanti, non erano poste in relazione con l'evidenza storica »²⁸. Solo una volta, a quanto mi risulta, Pirenne si degnò di discutere e di criticare Bücher e Sombart, in un articolo in cui penso si possa cogliere, tutt'al più, in che misura un medievalista potesse recepire gli argomenti degli storici dell'antichità « modernizzanti »; egli concludeva, d'accordo con questi ultimi, che la differenza fra capitalismo moderno e il « capitalismo » che cominciò a svilupparsi nel XII secolo era « solo una differenza di quantità, non una differenza di qualità; una semplice differenza di intensità, non una differenza di natura »²⁹. A quanto ci risulta, Pirenne

successivamente venne a sapere che Weber (cosa che, se è vera, non sorprende) « aveva causticamente parlato di lui come del medievalista belga che non conosceva la storia economica e sociale medievale »³¹.

Weber d'altro canto lamentò che gli storici non avessero capito l'approccio di Bücher, apertamente « tipico ideale »³²; ma gli storici, o dell'antichità o di qualsiasi altra era, sono di solito o allergici o del tutto sordi ai « tipi ideali ». Così, l'illustre medievalista Georg von Below, per quanto meglio disposto di molti altri verso il contributo di Bücher, concludeva tuttavia che l'impresa era condannata in partenza proprio per il suo interesse per le « norme »: « Sono proprio le deviazioni che sono interessanti, o, almeno, non meno importanti della regola »³³. Eduard Meyer era meno comprensivo, e Bücher aveva rifiutato un invito da parte dell'editore degli « Jahrbücher für Nationalökonomik und Statistik » a replicare a Meyer, con la motivazione (sono sue parole) che Meyer rivelava « di capire così poco di ciò che in economia è essenziale »³⁴. Pochi anni più tardi non poté trattenersi, e in un lungo saggio, pieno di erudizione e di finezza, esaminò in dettaglio i materiali ateniesi di cui si erano serviti Meyer e Beloch e fece a pezzi le loro conclusioni³⁵.

Bücher, in breve, sapeva benissimo che l'economia domestica chiusa non era la sola né l'universale forma economica nell'antichità greco-romana. Che non abbia trattato con sufficiente ampiezza le città greco-romane (i suoi capitoli sulla *Stadtwirtschaft* riguardano il Medioevo) è un'altra questione; ma, nel suo schema evolutivo, teneva conto anche della città antica, sottolineando i cambiamenti nei rapporti città/campagna: « Il greco o il romano che abitava in città era un proprietario e uno sfruttatore della terra, anche se faceva eseguire il lavoro da schiavi o da affittuari [...] Questo non accadeva per gli abitanti delle nostre città medievali [...] Città e campagna erano separate per quanto riguarda le funzioni economiche ». La città medievale « non era solo un centro di consumo, come le città dei greci e dei romani »³⁶. Sombart poi rielaborò e precisò la nozione: « Io chiamo col nome di città di consumo quella città che non paga con prodotti propri il suo vettovagliamento (*Lebensunterhalt*), per-

ché essa non ne ha bisogno. Essa riceve piuttosto queste vettovaglie in virtù di qualche titolo di diritto (*Rechtstitel*) (imposta, rendita, o qualche cosa di simile), senza dover corrispondere un prezzo ». Aggiungeva poi una precisazione: « Gli elementi costitutivi, originari della città sono i consumatori, gli elementi derivati sono i produttori », e questi ultimi costituivano un elemento dipendente, « la cui possibilità di esistenza era determinata dalla misura della partecipazione che la classe dei consumatori riservava loro sul proprio fondo di consumo »³⁷.

Tutto ciò ci porta, infine, a Max Weber. Il rapporto intellettuale fra Weber e Sombart era molto stretto. Tanto per cominciare, erano coeditori, e rivitalizzarono l'« Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik »³⁸. Bücher non era inserito nel circolo weberiano, ma gli *Agrarverhältnisse* di Weber si aprono con una vigorosa difesa (anche se non indiscriminata accettazione) della *Entstehung der Volkswirtschaft* di Bücher³⁹. Il mio intento di dimostrare che l'opera di gran lunga più nota di Weber sulla città ha importanti precursori e, in un certo senso, collaboratori è tale che, in relazione al mio tema, non ha rilevanza soltanto dal punto di vista antiquario. Abbiamo bisogno di Sombart e Bücher per completare il quadro, perché l'unica analisi ampia e articolata che Weber dedica alla città è un saggio postumo, senza note, delle dimensioni di un libro, che fu inserito nella sua *Wirtschaft und Gesellschaft*, in un contesto che spesso non viene tenuto presente. Weber non solo aveva lavorato su questo saggio per più di un decennio, e perciò con cambiamenti di forma e di sostanza; ma lo aveva lasciato in tale stato, che non era indicato nemmeno l'ordine delle diverse sezioni⁴⁰. E, se si può aggiungere un'altra considerazione, lo stile di Weber nelle sue ultime opere era (come i suoi processi di pensiero) straordinariamente denso e complesso; nelle due opere di cui sto parlando, lo era a tal punto che le traduzioni inglesi disponibili sono, nella migliore delle ipotesi, inattendibili; nella peggiore, grossolane e fuorvianti.

Weber era, ovviamente, il più profondamente « storico » dei sociologi. Cominciò la sua carriera come storico del diritto, interessato particolarmente a due grandi temi: la storia dell'organizzazione dello sfruttamento della terra (con le sue

implicazioni e conseguenze politiche e sociali) e lo sviluppo delle pratiche e delle istituzioni commerciali. In quel primo periodo scrisse la sua *Römische Agrargeschichte* (1891), un brillante saggio di ricerca storica ancora visibilmente entro il quadro di una consolidata disciplina accademica. Successivamente, il suo solo lavoro di ampio respiro sull'antichità fu un tour de force, un grosso volume scritto in quattro mesi nel 1908 e pubblicato l'anno seguente nell'enciclopedia che lo aveva commissionato e che è responsabile dell'ingannevole titolo, *Die Agrarverhältnisse des Altertums* (ancora peggiore è il titolo inglese, scelto per la traduzione che è stata recentemente pubblicata: *The Agrarian Sociology of Ancient Civilisations*). La sua vedova ha definito questo libro, non senza ragione, come « una sorta di sociologia dell'antichità », introdotta da « una teoria economica del mondo degli stati antichi »⁴³, fra i quali Weber aveva incluso non solo quello greco e quello romano ma anche quelli del Vicino Oriente (Egitto, Mesopotamia, Giudea). Malgrado l'interesse di Weber per la dinamica delle istituzioni sociali e per le interrelazioni socio-culturali, gli *Agrarverhältnisse* non sono una storia né dell'agricoltura antica né della società antica. Weber aveva finito di occuparsi di storia. Ancora meno storiografico è il « libro » di poco successivo sulla città, benché i dati relativi all'antichità siano largamente ripresi dagli *Agrarverhältnisse*. Non è insignificante che ogni sezione di questo studio successivo si apra o con concetti generali o con materiale medievale, e che solo in un secondo momento sia preso in considerazione, per esigenze di chiarimento o per contrasto, il mondo antico.

Insomma, Weber non pubblicò mai uno studio sulla città antica, e i suoi punti di vista su questo tema, così come su altri aspetti del mondo antico, devono essere dedotti, con sforzo (fino alla decodificazione), dal complesso delle sue opere, non soltanto dagli scritti dichiaratamente dedicati all'antichità; è necessaria inoltre una costante attenzione ai cambiamenti di sfumatura del suo pensiero⁴⁴. Alcuni dei concetti-guida hanno ovviamente una stretta relazione con quelli di Bücher e Sombart. Anche Weber cominciò con una definizione di carattere economico, che si rivela una ripresa meglio precisata e rielaborata di una affermazione di Som-

bart: una città è un luogo in cui « la popolazione residente nel luogo copre una parte economicamente rilevante del suo fabbisogno quotidiano sul mercato locale, e ciò in parte essenziale mediante prodotti che la popolazione residente nel luogo e quella degli immediati dintorni ha prodotto o si è altrimenti procurata per la vendita sul mercato ». Quando i consumatori principali traggono le loro entrate, in una maniera o nell'altra, da rendite, la città è un centro di consumo, come nell'antichità. Perché, « se in complesso oggi consideriamo con ragione il tipico cittadino come un uomo che non copre il proprio fabbisogno di mezzi di sostentamento con un potere proprio, originariamente per la maggior parte delle tipiche città antiche (le *poleis*) è vero proprio il contrario »⁴⁵.

Due parole in quest'ultima citazione richiedono la massima attenzione: « originariamente » e « tipiche ». *Originariamente* la città antica sorse attorno ai grandi proprietari terrieri, ma, quando essa si sviluppò, un numero sempre crescente di abitanti non erano né grandi né piccoli proprietari. Tuttavia rimase una città-centro di consumo: anche nella sua fase tarda, « democratica », i conflitti sociali all'interno della città antica si accendevano per rivendicazioni riguardanti « essenzialmente gli interessi dei debitori. Perciò interessi di consumatori », diversamente dagli interessi dei « fabbricanti » che erano alla base degli analoghi conflitti nella città medievale.

Per spiegare questa fondamentale differenza nello sviluppo, deve essere introdotta nell'analisi una variabile indipendente, e cioè la schiavitù⁴⁶. Il diffuso uso di schiavi nell'agricoltura e nelle attività manifatturiere restringeva drasticamente lo spazio per il lavoro libero e bloccava l'espansione del mercato, specialmente il mercato di manufatti di largo consumo. Ciò inoltre ostacolava, e in effetti finiva per impedire, la progressiva razionalizzazione della produzione: data l'incertezza del mercato e il costo oscillante degli schiavi (sia per l'acquisto, sia per il mantenimento), il proprietario di schiavi doveva riservarsi la possibilità di impiegare parte della propria forza-lavoro servile disponibile per le diverse esigenze del momento, o di sfruttarla in maniera diversa dall'impiego diretto nella produzione. Una accentuata divisione

del lavoro o altre forme di razionalizzazione avrebbero distrutto la flessibilità necessaria al proprietario. Insomma il padrone di schiavi dell'antichità, come il proprietario di terre o il « proprietario di denaro », era una persona che viveva di rendita, non un imprenditore⁴⁷. Il contrasto con lo sviluppo delle attività manifatturiere nel Medioevo è evidente.

Da queste distinzioni nascono differenze ugualmente nette in politica, e ora bisogna introdurre una nuova variabile. Nel capitolo di apertura del suo saggio sulla città, Weber cominciava con una definizione di carattere « economico » della città, che ho menzionato, ma ben presto giungeva a precisare che quella non era una definizione completa. « Il semplice fatto di riunire in un'unità residenziale commercianti e interessi manifatturieri e la regolare soddisfazione, nel mercato, delle necessità quotidiane non esauriscono di per sé il concetto di 'città'. » La città è anche « una associazione regolatrice dell'economia » che include « elementi tipici della regolamentazione di una politica economica a sostegno dell'associazione e una matrice di misure caratteristiche »⁴⁸. Il centro di interesse si è spostato rispetto a quello degli *Agrarverhältnisse*, benché molti temi contenuti nell'opera successiva si possano già intravedere nella precedente.

Per dirla brutalmente (e quindi senza sfumature), la politica e l'autorità politica sono divenute il tema centrale. Quando *La Città* riappare in *Wirtschaft und Gesellschaft*, ha un titolo più lungo, *Potere illegittimo (Tipologia delle città)*, e non è che un capitolo di una sezione molto più ampia, *Herrschaft (Potere)*, che include, fra gli altri, i temi della burocrazia e del carisma⁴⁹. Già nel 1895, nella sua lezione inaugurale all'università di Friburgo, Weber aveva sostenuto che la conservazione e lo sviluppo dello stato nazionale venivano prima di tutte le altre considerazioni e interessi⁵⁰. Benché questa posizione fortemente nazionalistica e la concomitante tensione politica siano meno visibili nelle opere storiche degli anni successivi, esse non sono mai assenti (come vedremo fra poco). Riemergeranno pienamente nell'ultimo decennio della sua vita, sia nell'attività politica sia nel lavoro teorico⁵¹. In *Wirtschaft und Gesellschaft*, con i

73

suoi due temi fondamentali, razionalità e potere, Weber stabilirà definitivamente la « fatale connessione fra industrializzazione, capitalismo e autoconservazione »⁵².

E infine passiamo alla seconda delle due parole che, come dicevo, sono da considerare con attenzione: « tipiche ». Naturalmente Weber sapeva che le città sopravvissero per secoli sotto l'impero romano, benché avessero perduto ogni capacità di « regolamentazione di una politica economica »; che le città di fatto proliferavano in quell'epoca e si diffondevano in nuovi territori, per diretto impulso dell'autorità centrale e talvolta per sua inderogabile volontà. Ma la sua « tipologia delle città » — il sottotitolo dell'ultimo lavoro — era da interpretarsi (e solo così si può capire) come una tipologia delle « città rappresentanti tipi ideali ». Come Weber stesso scrisse, « nella realtà i limiti fra un tipo e l'altro erano dovunque fluidi. Questo comunque è vero per tutti i fenomeni sociologici e non può impedire di fissare il tipo predominante »⁵³. Di qui il suo frequente uso delle virgolette, specialmente in *Agrarverhältnisse*, per termini come « feudale » e « capitalistico » (di solito l'intervento si registra più sugli aggettivi che sui sostantivi), una espressione formale di ciò che, con uguale frequenza, egli chiama *Ansätze* (« precondizioni ») ad indicare la fluidità, la nascita, all'interno di un tipo, di elementi caratteristici di un altro tipo. Raramente, se non addirittura mai, si sottrae all'obbligo di spiegare il motivo per cui (quando il caso si presentava) gli *Ansätze* non erano stati in grado di giungere a maturazione e, infine, di prevalere.

Così, l'ultimo capitolo degli *Agrarverhältnisse* tenta di spiegare perché l'impero romano e la *pax Romana* distrussero, invece di far sviluppare, gli *Ansätze* di capitalismo che egli aveva identificato nella città antica. Il ragionamento è complesso, ma si può arrivare a riassumerlo nel modo che segue. La *pax Romana* pose un termine all'espansione territoriale estensiva e all'accumulazione di bottino (comprendente notevoli quantità di preda umana), entrambe condizioni essenziali per la crescita della ricchezza nell'economia greco-romana. Con quell'espansione, erano entrati per la prima volta a far parte dell'impero larghi tratti di territorio interno, lontano dal mare e con accesso insufficiente alle vie

di commercio e di comunicazione. Ne conseguì, per le aree interne, la tendenza ad insediamenti rurali intorno ad una villa, dove si produceva tutto ciò che di essenziale si richiedeva per il consumo ordinario, « disarmando » perciò la città, che veniva a disporre di minori opportunità per attività redditizie. Ma il colpo decisivo fu di natura politica: la monarchia assoluta introdusse « un esercito e una burocrazia dinastici e professionali »; il risultato finale fu uno « stato-liturgia » (uno stato che si fondava su servizi obbligatori).

Poiché il capitalismo dell'antichità era ancorato alle vicende politiche e si fondava sulla trasformazione in profitto privato di relazioni di potere politiche in una città-stato in espansione, venendo meno questa fonte di profitto, anche la formazione del capitale si bloccò [...]. Il sistema burocratico pose fine alla capacità di iniziativa politica, così come a quella di iniziativa economica, di coloro che vi erano assoggettati: per cui le condizioni favorevoli venivano a mancare.

E poi la conclusione senza speranza: « Ogni burocrazia, dilatandosi, tende a produrre questo effetto (*Umsichgreifen*). Anche la nostra »⁵⁴.

Per gli storici che sono allergici ai tipi ideali, qui non c'è nulla da discutere: non ci sono punti che meritino di essere esaminati e verificati. Si può trovare sufficiente motivo di conforto rifugiandosi nella « scoperta » che la conoscenza da parte di Weber del mondo greco era molto meno estesa e precisa di quella del mondo romano⁵⁵; nella dimostrazione che ora non si può non ammettere che Weber sbagliava quando chiamava gli *equites* romani « una pura classe capitalista nazionale »⁵⁶. Si può (legittimamente) criticare la concezione weberiana degli elementi feudali e capitalistici nell'antichità, o la sua definizione politica della città. Ma, compiuta questa demolizione, non per questo i fatti da spiegare saranno meno veri e rilevanti. Rimane vero, e richiede una spiegazione, il fatto che il contadino era parte integrante della città antica, ma non di quella medievale; che la corporazione era parte integrante della città medievale, ma non di quella

antica. Mi si conceda di ripetere ciò che ho scritto recentemente a proposito del secondo punto:

A quanto sembra, si trascura comunemente il fatto che gli scavi di Tarso non hanno riportato alla luce una Borsa dei tessuti; e che in tutte le città antiche mancavano le Borse e le sedi delle corporazioni. Queste ultime sono a tutt'oggi, insieme alle cattedrali, le glorie architettoniche delle grandi città medievali dell'Italia, della Francia, delle Fiandre, dell'antica Lega anseatica e dell'Inghilterra. Provate a confrontare l'agorà di Atene con la Grande Place di Bruxelles⁵⁷.

Inoltre, rimane ancora vero, e richiede una spiegazione, il fatto che la civiltà urbana antica decadde così rovinosamente da rendere necessaria una seconda « nascita delle città » nel Medioevo. Se Weber non offre spiegazioni soddisfacenti, anche parziali, a chi possiamo rivolgerci?

A Karl Marx forse? Marx fu il fantasma che perseguitò Weber (e ovviamente Sombart) per tutta la vita, molto più di quanto si potrebbe dedurre dai rari e rudi commenti su Marx e sul marxismo rintracciabili negli scritti di Weber⁵⁸. Non ho intenzione di affrontare questo tema, se non per osservare che è molto più complesso di quanto non suggeriscano certe recenti trattazioni, troppo semplificatrici e dogmatiche. Spacciare senz'altro Weber come un « idealista », che enfatizzando l'importanza dello « spirito » e del commercio è stato indotto a vedere il « capitalismo » dove non è mai esistito, è una caricatura, un futile gioco di parole. Nei suoi appunti del 1857, Marx scrisse intorno all'« *influsso civilizzatore del commercio estero* », anche se questo è stato dapprima solo un « commercio passivo »⁵⁹; è un passo che non può non ricordarci chiaramente la tesi di Weber, secondo la quale il passaggio arcaico dal commercio passivo a quello attivo fu il primo passo verso la radicale differenziazione fra la città occidentale e quella orientale. Per Marx (ed Engels) non c'è mai stato alcun dubbio che il « capitale mercantile », le « città mercantili » e anche i « popoli di mercanti » (fenici e cartaginesi) fossero fenomeni largamente diffusi nell'antichità, e che in alcuni casi, come per esempio nella Corinto arcaica, il commercio avesse avuto come conseguenza un'industria altamente sviluppata⁶⁰.

Per Weber, come per Marx, centro dell'interesse era il fenomeno del capitalismo⁶¹. Che le due analisi alla fine abbiano dato luogo a una profonda divergenza, è innegabile (anche a prescindere dal violento disaccordo sull'azione politica e sugli obiettivi futuri). Le teorie di Marx erano « assolutamente sgradevoli » per Weber « in quanto formulazioni ontologiche ». D'altra parte, egli vedeva « l'interpretazione della storia, da parte di Marx, attraverso l'individuazione di vari modi di produzione, come un'utilissima ipotesi che potrebbe portare a scoprire nuove prospettive nello sviluppo della società industriale moderna »⁶². Perciò, per quanto riguarda le età preindustriali, e la città antica in particolare, c'erano notevoli punti di accordo fra loro.

Marx, certo, non condusse mai una ricerca sistematica sul mondo antico in generale, o sulla città antica in particolare. Su quest'ultima, le sue poche e sparse osservazioni derivano tutte dall'affermazione che ho già citata dalla *Ideologia tedesca*, ripetuta nel primo volume del *Capitale*:

A fondamento di ogni divisione del lavoro sviluppata e mediata attraverso scambio di merci, è la separazione di città e campagna. Si può dire che l'intera storia economica della società si riassume nel movimento di questo antagonismo, del quale però qui non ci occuperemo ulteriormente⁶³.

Non solo « qui », potrei aggiungere: in tutto il corpus delle opere di Marx non si troverà più, sulla città antica, che qualche osservazione occasionale, o affermazioni intorno ai « tipi ideali » che sono spesso, nella sostanza, più o meno weberiane⁶⁴. Così, leggiamo nei *Grundrisse*: « Nel mondo antico, la città con il suo territorio è la totalità economica [...] Dal punto di vista economico la cittadinanza urbana si risolve nella semplice forma che il contadino risiede in città »⁶⁵.

Non è questa la sede per un'ampia analisi dei paralleli (o delle divergenze), ma due altri esempi possono essere utili.

Il moderno proletariato, in quanto classe, non esisteva nell'antichità. Infatti, sia per l'esiguità, nei periodi di maggior fioritura, dei costi di mantenimento degli schiavi, sia per ragioni sto-

rico-politiche, la civiltà antica si è incentrata direttamente sulla schiavitù: vedi, per esempio, la Roma tardo-repubblicana. E anche quando è prevalso l'uso di manodopera che, sotto il profilo privatistico, si può definire « libera » — per esempio nell'ellenismo e sotto l'impero — questa civiltà è rimasta fortemente impregnata di lavoro servile, in una misura sicuramente estranea al medioevo europeo.

Questo è Weber⁶⁶, ma pochi storici marxisti potrebbero ragionevolmente non essere d'accordo, salvo forse estendere la prima delle due alternative ai primi due secoli dell'impero romano in Occidente.

Non vi è forse nessun altro modo di produzione, né prima né dopo, che abbia così ostinatamente congiunto la crescita economica all'espansione militare: solo i prigionieri di guerra, infatti, erano in grado di alimentare la forza-lavoro schiavile; e, inversamente, solo se gli schiavi assicuravano la produzione in patria, era possibile assicurare l'arruolamento di cittadini liberi per la guerra.

Questo è Perry Anderson, in una recente, fine trattazione marxista⁶⁷, e il parallelo con Weber è evidente dalla sintesi che ho già data del punto di vista weberiano sugli effetti della *pax Romana*.

Forse queste affermazioni, e altre che ho ripreso dal mio studio sulla storia delle teorie intorno alla città antica, sono almeno abbastanza interessanti da suggerire un ulteriore approfondimento, attraverso un esame dettagliato dei dati disponibili, letterari, epigrafici, archeologici. Quali sono le indicazioni da trarne, se si vuole proseguire la ricerca storica? Nemmeno lo storico più sensibile alla sociologia vorrà arrestarsi alla formulazione di « tipi ideali ». Le variazioni all'interno di ogni tipo, le trasformazioni e gli sviluppi, le implicazioni su tutta la sfera del pensiero e del comportamento umano richiedono un'esposizione dettagliata e concreta, un'esposizione che possa essere al tempo stesso una verifica per il tipo ideale⁶⁸.

Sulla città antica, una tale trattazione non esiste ancora. Ci sono, certo, in numero crescente « storie » delle singole città, greche e romane, dall'età arcaica alla fine dell'antichità.

Quasi senza eccezioni, tuttavia, questi studi non giungono alla messa a punto concettuale di uno schema; tutto ciò che si sa sul sito in esame sembra avere un'uguale importanza: architettura, religione e filosofia, commercio e monetazione, amministrazione e « relazioni internazionali ». La città in quanto città è trascurata. L'approccio è abitualmente descrittivo e positivista, « raccogliendo le testimonianze e interrogandole con mente aperta »⁷⁰; le ipotesi, anche non compiutamente espresse, sull'economia sono abitualmente « modernizzanti ». Non sottovaluto il contributo di conoscenza che è stato dato da questi studi, né le difficoltà insite nell'impresa, né i progressi concettuali quali quelli che si sono verificati negli ultimi dieci o venti anni⁷¹. Tuttavia, è certo che le considerazioni che ho sollevate, i problemi posti da Marx, Bücher, Sombart e Weber sono, nel migliore dei casi, periferici rispetto agli studi attuali sulla città antica⁷².

In definitiva, io credo che la storia delle singole città antiche sia un *cul-de-sac*, dati i limiti della documentazione disponibile (e potenziale), condizione, del resto, prevalente nello studio della storia antica. Non è forse un malizioso paradosso dire che questa debolezza può essere un vantaggio. Critiche sempre crescenti rimproverano alla storiografia urbana contemporanea di oscurare, con un diluvio di dati, i problemi e gli obiettivi stessi che la ricerca si pone⁷³, un rischio dal quale lo storico della città antica è fortunatamente esente. Ma quali problemi vogliamo porre a proposito della città antica, sia che possano avere una risposta soddisfacente, sia che non possano? Questa è la prima cosa da chiarire, prima di raccogliere le testimonianze, prima di interrogarle. Se la mia valutazione della situazione attuale è deprimente, questo non è perché non sono d'accordo sui problemi che vengono posti, ma perché abitualmente non mi sembra ne venga posto alcuno, tranne quelli di interesse antiquario: quanto grande? quanti e quali monumenti? quale il volume dei commerci? quali prodotti?

Per capire il ruolo della città come istituzione centrale nel mondo greco-romano, e il suo sviluppo, il punto di partenza deve essere sicuramente costituito da questi due fatti. Primo, il mondo greco-romano era più urbanizzato di qualunque altra società prima dell'era moderna. Secondo, la

città-stato, la strettissima unità formata da città e campagna, rimase il modello di base anche dopo che la componente « stato » ebbe perso il suo esatto significato originale. E rimasta una « città-centro di consumo »?

Che tali città-centri di consumo siano esistite per tutta la durata del mondo antico, è cosa indiscutibile. Nel 385 a. C. Sparta batté Mantinea in Arcadia e pose come condizione di pace che la città fosse rasa al suolo e che la popolazione tornasse nei quattro villaggi in cui un tempo aveva vissuto. « Al principio furono scontenti — commenta Senofonte (*Elleniche*, 5, 2, 7) — perché dovettero demolire le loro case e costruirne di nuove. Ma quando i proprietari si stabilirono presso le terre che possedevano attorno ai villaggi, si diedero un regime aristocratico e furono liberi del peso dei demagoghi, furono contenti del nuovo stato di cose ». I commenti politici di Senofonte sono irrilevanti per il mio discorso; ciò che conta è la natura delle esigenze poste dagli spartani. E quando la città di Mantinea fu alla fine ricostruita, continuò per secoli ad essere residenza di proprietari terrieri, così come era stata prima che gli spartani la distruggessero⁷⁴.

Quanto si può considerare tipico il caso di Mantinea? Capua, ci dice Cicerone (*Sulla legge agraria*, 2, 88), fu risparmiata dai romani vittoriosi, nell'interesse dei contadini campani, affinché, fra l'altro, « stanchi del lavoro dei campi, potessero fare uso delle case di città ». La costante crescita urbana nell'Italia centrosettentrionale durante la tarda repubblica produsse città dello stesso tipo⁷⁵. Lo stesso effetto ebbe la « romanizzazione » della regione danubiana, incorporata durante l'impero nella provincia di Pannonia⁷⁶. Roma stessa era ovviamente il prototipo di una città-centro di consumo, e lo è stata per tutta la sua storia. Così pure Antiochia, la quarta città dell'impero: per il IV secolo, la popolazione urbana è stata stimata fra 150.000 e 300.000 abitanti; il suo territorio era almeno 300 volte più grande dell'area compresa entro le mura; la base della sua ricchezza era nella terra e nel ruolo di guida all'interno del sistema amministrativo imperiale⁷⁷. Nelle aree extraurbane vi erano numerosissimi villaggi, ciascuno con la sua produzione locale, e con una distribuzione attuata attraverso fiere rurali. In conseguenza,

come spiega Libanio in una delle sue orazioni (11, 230), gli abitanti dei villaggi « avevano poco bisogno della città, grazie agli scambi fra loro ».

Il significato attuale della parola « consumatore » non dovrebbe interferire e fuorviarci. Nessuno sta dicendo che le classi inferiori della popolazione urbana erano un'orda di accattoni e di assistiti (ormai, « confutare » quest'affermazione per la città di Roma è addirittura uno dei passatempi accademici preferiti; ma, d'altra parte, l'estensione dell'accattonaggio, della disoccupazione e della fame non sono da sottovalutare). Il problema implicito nella nozione di città-centro di consumo è se e fino a che punto l'economia e i rapporti di potere all'interno della città si fondassero su una ricchezza, generata da rendite e da tasse, che fluiva verso i residenti in città e circolava fra loro⁷⁷. Anche la città che più di ogni altra si poteva considerare un centro di consumo, Roma, richiedeva innumerevoli artigiani e negozianti per la produzione e la circolazione urbana di beni. Nella misura in cui costoro erano impegnati nella « produzione di merce minuta » (la produzione cioè, da parte di artigiani indipendenti, di beni venduti al dettaglio per il consumo locale), essi non invalidano la definizione di città-centro di consumo.

Non è nemmeno da pensare che gli esempi che io ho dati — pochi fra i molti possibili — fossero relativi a città tutte identiche. Se è vero che esse erano tutte, sotto qualche aspetto, città-centri di consumo, il prossimo passo nell'indagine è quello di esaminare le variazioni del (o dal) tipo ideale, di stabilire una tipologia delle città antiche. Consideriamo Cizico sul mar di Marmara, una città portuale identificata dagli storici come « una grande camera di compensazione per il commercio dell'Eusino (Mar Nero) »⁷⁸, famosa per l'ampia circolazione delle sue monete di « oro bianco » (eletro). Nel 319 a. C., nel corso di guerre contro i successori di Alessandro, fu attaccata dal satrapo della Frigia ellespontica con una mossa a sorpresa che la trovò impreparata; solo una piccola parte della popolazione era all'interno delle mura, mentre la maggior parte era fuori nei campi. Non c'è ragione di non credere allo storico Diodoro (18, 51, 1-2) su questo punto. Dove, allora, collochiamo Cizico in una tipologia? A meno che non ci accontentiamo dell'abituale formulazione

di serie, priva di significato (« la vita economica [del Norico] si basa sulla produzione agricola, sulla pastorizia, sulle miniere, sull'industria — soprattutto siderurgia e metallurgia — e sul commercio »⁷⁹), un'adeguata analisi dei vari fattori è essenziale. Questi ultimi spesso possono non coincidere con quelli moderni, e le possibilità di effettuare un'analisi effettivamente quantitativa e dinamica sono poche e frustranti; il metodo è tuttavia irrinunciabile.

Non è mia intenzione in questo saggio di enumerare le variabili e di formulare una tipologia. Molti, però, degli elementi da tenere presenti sono impliciti (e qualche volta espliciti) in ciò che ho già detto: l'estensione (e, in rari casi, l'assenza) del territorio agricolo appartenente alla città; le dimensioni della città e della sua popolazione; l'accesso alle vie d'acqua; l'estensione e la « localizzazione » della forza-lavoro servile; l'autosufficienza delle grandi proprietà; le condizioni di pace o di guerra; la trasformazione del ruolo dello stato con lo sviluppo dei grandi imperi territoriali. Questa non è una lista esauriente, ma sarà sufficiente per il nostro obiettivo attuale. Si torna così ai problemi che distinguono la teoria dalla ricerca antiquaria.

Sono arrivato alla fine, riferendomi ancora alla città antica. È davvero proponibile come categoria? La pura e semplice cronologia non è un argomento a suo favore, né l'innegabile varietà fra le città antiche è un argomento a suo sfavore. C'è solo una considerazione che può essere usata a sostegno della mia ipotesi di lavoro: la città non esiste come realtà isolata; è parte integrante di una più ampia struttura sociale, nel mondo greco-romano è una istituzione fondamentale. A meno che, e fino a che, il tipo di indagine concreta che ho suggerito non dimostri che, tenuto conto delle eccezioni, le città greco-romane non avevano fattori comuni di tale rilevanza da poter essere comprese in una sola categoria e differenziate sia dalla città orientale sia da quella medievale, ritengo che sia metodologicamente corretto considerare la città antica come un tipo. E così, proprio in conclusione, siamo tornati a parlare di « tipo ».

XXIX F 10
207
8

CONV. CONGR. 790

Atti del
CONVEGNO SULLA LESSICOGRAFIA
POLITICA E GIURIDICA
NEL CAMPO
DELLE SCIENZE DELL'ANTICHITÀ
(Torino, 28-29 aprile 1978)

editi a cura di
ITALO LANA e NINO MARINONE

UNIVERSITÀ DI NAPOLI
DIRITTO ROMANO

XXIX
F
209

ISTITUTO di DIRITTO ROMANO
dell'UNIVERSITÀ di NAPOLI
Inv. 1123

SUPPLEMENTO AL VOL. 113 DEGLI
Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino
II. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche

TORINO
Sett. della Repubblica - Archivio Storico
1980

Non ci è parso perciò arbitrario correggere *barbarie* (118,12) in *barbarie*, *dispositio* (232,17) in *dispositio*, né tanto meno *Providendenzia* (19,8), *verament/mente* (94,31) e *splend/dore*, tutti divisi in fin di riga, in *Providenza*, *veramente*, *splendore*; più cauti siamo stati nel correggere un *impostavano* (247,29), un *esser solita* (181,14) nelle forme *impostavano* e *esser solita* richieste dal senso della frase; e con molta perplessità si è corretto il quasi impossibile *Mamentino* (57,33) in *Mamentino*. Non ci siamo invece sentiti di sostituire all'eccezionale *regolate* di 63,16 il più normale *regolare*, non essendoci assoluta certezza che la prepotente fantasia creatrice del Vico non abbia intenzionalmente cercato in quel rugginoso incontro di suoi *greg-* una più piena rispondenza all'interiore suo concetto della *regolarità*.

Con maggiore convinzione abbiamo rispettato la lezione vichiana in altri luoghi; per es., *risoluzione* in 75,18, nel passo "la capricciosa *Risoluzione* della Terra, immaginata da Tommaso Burnet". Nicolini e altri editori correggono in *risoluzione*, ma la lezione originaria trova conferma nel verbo che segue a brevissima distanza in connessione con la frase precedente: "risoluzani col Dèvio la Terra".

A pag. 208, il termine *accertazione* non è un errore di stampa, come hanno supposto il Nicolini e gli altri editori, che incastamente hanno corretto in *accertazione*: come ogni studioso di diritto romano sa, l'*acceptatio* (da *acceptum ferre*) era un istituto giuridico, attestato nel giureconsulto *Gaius*, e connesso con l'istituto della *stipulatio*.

Ho ricordato soltanto alcuni dei mille problemi che si sono dovuti risolvere nell'analisi del testo vichiano. Potrei citarne altri moltissimi, tutti ugualmente interessanti; mi accorgo però di avere sconfinato dalla lessicografia nella filologia, invadendo un campo che non è propriamente il mio. Ma la filologia è una scienza che esercita sempre una forte attrazione; e ne era attratto anche il Vico; infatti, come scrive B. Croce (*La filosofia di G. B. Vico*, p. 31): "Per «filologia» il Vico non intende solamente lo studio delle parole e della loro storia, ma, poiché alle parole sono annesse le idee delle cose, anzitutto la storia delle cose". E anche questa è una sentenza che ben si adatta all'argomento generale di questo convegno, e allo spirito con cui esso si sta svolgendo.

MOUZA RASKOLNIKOFF e PAULA BOTTERI

LESSICO POLITICO: FRAMMENTI GRACCANI IN DIODORO,
APPIANO E PLUTARCO

Nella direzione di ricerca e di metodo sulla lessicografia politica indicata dal prof. C. Nicolet nel corso dei seminari dell'École Pratique des Hautes Etudes a Parigi, abbiamo iniziato uno studio del vocabolario dei frammenti graccani in Diodoro Siculo (1), dei capitoli di Appiano 9-27, nel primo libro della *Guerra Civile*, e delle biografie pitagoriche di Tiberio e Caio Gracco, tenendo naturalmente ben presente che, sotto la similitudine apparente di un linguaggio che spesso conserva la sopravvivenza formale di certe istituzioni (Senato, consolato, questura ecc.) e di certi concetti politici sempre attuali (democrazia, aristocrazia e simili), esiste invece un'area semantica profondamente diversa da quella contemporanea.

A questa ovvia difficoltà di carattere generale si aggiunge, nel caso specifico, come già ieri ha fatto presente C. Nicolet nella relazione inaugurale di questo Convegno (2), il problema di interpretare correttamente la realtà romana, elaborata e scritta da mente greca.

Inoltre, la brevità dei frammenti conservati dagli *excerptores* e la complessa questione della *Quellenforschung* diodorea (di cui però ora non ci occuperemo), limitano restrittivamente il campo d'indagine e i risultati statistici.

Tuttavia abbiamo cercato in questo preliminare spoglio lessicale, di enucleare alcuni problemi nei *Geochi* di Diodoro, avvalendoci del confronto con Appiano e Plutarco, in base a un criterio di selezione che tenesse conto dei termini tecnico-istituzionali, socio-politici e psicologici. Desideriamo ancora sottolineare che il nostro lavoro non ha alcuna pretesa di essere esauriente (abbiamo anche tralasciato, per il momento, di elaborare tutti i paralleli con le fonti latine), e

(1) P. Jacoby, *Die Fragmente der griechischen Historiker*, Berlin 1933-1938 IIA, pp. 295-298.

110a = Diod. 34/35.5	111c = Diod. 34/35.25.2
110b = Diod. 34/35.6.1	111d = Diod. 34/35.26
110c = Diod. 34/35.6.2	111e = Diod. 34/35.27
110d = Diod. 34/35.7.1	111f = Diod. 34/35.28a
110e = Diod. 34/35.7.2	111g = Diod. 34/35.29
110f = Diod. 34/35.7.3	111h = Diod. 34/35.30
110g = Diod. 34/35.24	112 = Diod. 34/35.33
111a = Diod. 34/35.25.1	Diod. 37.9

(2) C. Nicolet, *Lexicographie politique et histoire romaine: problèmes de méthode et directions de recherches*.

tanto meno trattare in forma definitiva i problemi connessi al vocabolario dei frammenti diodorei.

E' nostra intenzione dunque proporre una ipotesi di lavoro e presentare qualche aspetto di questa ricerca: una ricerca che risente attualmente della generale mancanza di indici, ed in particolare l'indice di Diodoro e di Appiano, e dell'aggiornamento di opere specifiche sulle espressioni greche delle istituzioni romane pubbliche e private. La bibliografia in materia si limita infatti essenzialmente al *Sermo Graecus* del Viereck, dissertazione molto erudita ma ormai in parte superata (3), ed allo studio ben poco noto ma precedente, del Wannowski, a cui però fanno capo più o meno fedelmente i posteriori saggi del Mentz e del Magie, fino al più recente *Greek Terms for Roman Institutions*, di Hugh J. Mason (4).

Facciamo allora a qualche osservazione sui termini tecnici relativi alla vita politica romana.

Nell'area specifica delle istituzioni Diodoro (o la sua fonte) segue, in linea di massima, una serie di formule quasi costantemente tradizionali, attestate nel linguaggio epigrafico e letterario, con alcune preferenze poco significative.

Così, ad esempio, il Senato è tradotto con i tre termini usati comunemente nella trasposizione greca della *koinè*, di *σύνκλητος*, *βουλή* e *συνέδριον* (5), mentre invece Appiano e Plutarco adottano d'abitudine *βουλή* (6). Ricordiamo per inciso che *σύνκλητος* è il termine equivalente a *Senatus* nei documenti ufficiali, soprattutto epigrafici (7).

I senatori, sempre definiti da Diodoro con l'espressione *σύνκλητοι*, sono al contrario

(3) F. Viereck, *Sermo Graecus quo Senatus Populique Romani Magistratunque Populi Romani usque ad Tiberii Caesarem extantes in scriptis publicis uti sunt examinatae*, Göttingae 1887.

(4) A. Wannowski, *Antiquitates Romanae a Graecis fontibus explicatae*, Regimonti Prussorum 1846; M. Mentz, *De magistratuum Romanorum Graeco appellationibus*, diss. Insa 1894; D. Magie, *De Romanorum iuris publici aetioque vocabulis adhaerentibus in Graecum sermonem conversis*, Lipsig 1905; H. J. Mason, *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis*, Toronto 1974. Il libro di A. Wannowski, generalmente poco noto, merita un'attenzione particolare, non solo perché è uno dei primi saggi sul problema della traduzione in lingua greca delle strutture istituzionali romane, ma anche perché si sofferma in una situazione storico-politica particolare. Ricordiamo che nel 1846, data di pubblicazione delle *Antiquitates Romanae*, la città polacca di Poznan si trovava sotto il dominio della Prussia, e l'autore quindi doveva vivere esperienze molto analoghe a quelle che erano l'oggetto del suo interesse di studioso. Ma lasciamo parlare lo stesso Wannowski: "Nec qui Romanas ritibus, nec deseri populi, differentibus conditionibus huius quondam provinciarum et quatuordecim annorum imperio interpretati, fuerunt sine et ab aliis editis, raro autem proprio tentate, ad detegendum linguae Indolem confiteri, nisi ipse experientia. Fieri enim cum victorie vicioris in sua lingua interpretari cogitur, quae cum usque ita sint comparata, ut similia idemque significantia in eadem disciplina et oratione vixi populi non inveniantur, exoritur necessitas quorundam vocabula et dictionum, quibus peregrina ille et alterius populi propria, apte et ad sensum accommodatae convertantur. Haec erat etiam Graecorum conditio, cum sublate libertate atque abolita veteris Graeciae instituta, a Romanis deseri in Romanorum describere atque instituta publicae privataeque eorum ritus recipere debebant. ... Scribitur Praesante mense Decembris 1842".

(5) *σύνκλητος* due volte, *βουλή* una volta; *συνέδριον* due volte.

(6) Una sola variante di rilevanza sulla scelta di Appiano con *ἀποκρίσιον*.

(7) Molti esempi si trovano nei decreti epigrafici risalenti al II sec. a.C. Ad es. cfr. in S.I.G.: 591.69; 675.19-15; 679.35; 47 ecc.

presentati da Appiano e Plutarco, salvo rarissimi esempi (8), con il termine collettivo *βουλή*.

Quanto alle magistrature e ai titoli onorifici, si nota una certa omogeneità lessicale rispetto alle altre fonti, ed alla tradizione in genere. Le uscite particolarità da segnalare riguardano piuttosto un aspetto tecnico-linguistico della versione diodorea, come ad esempio la locuzione usata per rendere intelligibile ad un pubblico greco, il titolo di *principes senatus*.

E' un esempio che si riferisce al padre e al nonno di Cornelio Scipione Nasica Serapione, il console del 138 (9). Secondo la nostra fonte, che per celebrare l'eulogia del morale nemico di Tiberio Gracco pare abbia in realtà confuso tre generazioni di Nasicae (10), i due Cornelii Scipioni furono entrambi *principes senatus*, ossia *ἀποκρίσιον τοῦ συνέδριου καὶ κριτικὸν ἐσέχον γὰρ ἄρα μὴν τῆς ἐλευθερίας* (11).

Questa articolata formulazione rappresenta un esempio del metodo di conversione operata dall'autore, che nel passaggio da una lingua all'altra ha fatto ricorso ad una perifrasi, di fronte all'espressione latina sintetica ed implicita. Altri interessanti meccanismi lessicali si notano nel caso del verbo *περιποιέω*, che traduce *ambōre magistratum* (12), di cui si serve anche Appiano (13), e nella soluzione abbastanza rara di *περὶ ἀποκρίσεως* nel senso peculiare di *petere magistratum* (14).

La terminologia che riguarda complessivamente l'attività legislativa è codificata da un linguaggio costituzionale in sostanza privo di originalità, mentre più caratteristico appare il vocabolario afferente alle forze socio-politiche.

Per maggior chiarezza abbiamo considerato la varietà del tessuto sociale presente nei frammenti, identificando un primo gruppo in *τὸ μέρος*, nel senso concreto di componenti politiche; un secondo, riconoscibile nel "popolo" in generale, ed un terzo gruppo infine, che comprende strictly *senas*, gli avversari e i partigiani dei Gracchi.

A proposito di *τὸ μέρος*, si avverte abbastanza chiaramente in questo caso, la corrispondenza latina dell'uso di *partes*, come ad esempio nel celebre passaggio di Sallustio nel *Bellum Jugurthinum* "Ita civitas in duas partes abstracta sunt, res publica, quae medio fuerat, dilacerata. Ceterum nobilitas factione magis potestas, plebs vā soluta atque dispersa in multitudinem minus poterat" (41.5-6). Una concezione quasi analoga di *partes* si trova nel *De republica* di

(8) Plutarco: due volte *σύνκλητοι*; una volta *βουλή*; Appiano: due volte *βουλή*.

(9) Cf. *Mittheil. in RE* s.v. *Consules* n. 354, cc. 1502-1503.

(10) T. B. E. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* (MRR) (1952), II ed., *Ann Arbor* 1964, vol. 1, p. 493 n. 2.

(11) Fig. 112.

(12) Fig. 111a: *τὸ δὲ συνέδριον οὐ μόνον λαγόντι τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ καὶ ἀποκρίσεως καὶ ἐπὶ τῷ περὶ αὐτὸν ἀποκρίσεως...* A nostro avviso *αρχὴ* corrisponde qui al latino *ambōre*, proprio come Varro lo spiega nel suo trattato sulla lingua latina: "qui populum condidit *civem* et *ambōre*" (L.L. 5.28).

(13) App. B. C. 142, in particolare cfr. la prefazione a cura di E. Gebba, Firenze (1958) 1967, p. XXXV.

(14) *Μεταπέριεσθαι* ha il significato di *petere magistratum* già in Pollux (p. in. 10.4.33, seguito da Dionigi di Alicarnasio ecc., Cf. V. Nordström, *De Institutionum Romanorum vocabulis* *Diogenes Balcar-nausensium quaestiones*, Helsinki/Finland 1896; p. 33, Repubblica - Archivio Storico

Cicerone, dove la diotemia in *partes* è identificata all'origine, proprio con la morte di Tiberio Gracco e il suo tribunato (15). *Mépos* non compare in questo senso, per quanto concerne i Gracchi, né in Appiano né in Plutarco, e sarebbe opportuno trovare altri riferimenti politici di questo genere, sempre ben inteso, nell'ambito letterario della storia repubblicana.

Ricordiamo, solo a titolo di esempio, che Polibio, nel VI libro della Storia, nella famosa dissertazione sulla costituzione adotta il *μέρος* nel senso concreto di organi, o elementi dello stato, quali i consoli, il Senato e il popolo (16).

La nozione di popolo, ossia l'insieme di tutti gli strati sociali al di sotto dei *πορικοί*, si esprime invece in Diodoro con l'alternanza di *δῆμος*, *κλήθος* e *ὄχλος*: termini che possono talvolta acquistare una pregnanza politica e, a seconda dell'uso contestuale, far intuire l'ideologia dell'autore. *Δῆμος* sembra avere il significato tipico di *populus Romana*, ed è connotato in senso positivo, soprattutto quando si caratterizza economicamente e risulta composto dalla parte più attiva della popolazione: *τὸ πρῶτον αὐτῶν ... καὶ τοὺς βίους κάμψαν* (17), quasi come il *populus ciceroniano*: *... non omnia hominum coetus quoquo modo congregat, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communiione sociatus* (18). *Κλήθος* invece, quando non è sinonimo generico di folla numerosa, sembra tradere piuttosto plebe.

Riferiamo un passo del XII libro della Biblioteca di Diodoro, dove più chiaramente che altrove risulta il valore di *κλήθος*/plebe, anche se naturalmente la responsabilità della scelta dei termini sarà da attribuirsi in buona misura alla fonte di Diodoro. Ad ogni modo, a proposito delle prime rivendicazioni plebee, è scritto che "dei due consoli eletti ogni anno, l'uno verrà scelto dal rango dei patrizi (*ἐκ τῶν πορικίων*), mentre l'altro dalla plebe (*ἀπὸ τοῦ κλήθους*); tuttavia al popolo (*τῷ δήμῳ*), sarebbe rimasta la libertà di scegliere entrambi nei ranghi della plebe (*ἐκ τοῦ κλήθους*)" (19). Identico uso istituzionale della parola ricorre nei frammenti: ad esempio *κατὰ τοὺς τοῦ κλήθους ἐκλογαίς*, per *comitia plebis* (20).

Analoghe considerazioni si possono fare per le testimonianze di Appiano e Plutarco con la sola variante, rispetto a *κλήθος*, di un maggior numero di presenza del termine *δῆμος*.

Alquanto diversa si presenta la questione di *ὄχλος*, che qui rianimiamo brevemente: la frequenza del termine è di sette in Diodoro (che usa quattro volte *δῆμος* e sei *κλήθος*), di sette in Plutarco, contro ben sessantasette esempi di *δῆμος*. Appiano non utilizza mai *ὄχλος*, e dà nettamente la preferenza a *δῆμος*. Va sottolineato inoltre che Plutarco, e Appiano soprattutto, introducono le categorie antitetiche di *πλοῦτοι* e *πόνηροι*, che sono totalmente

(15) Cic. de rep. 1.19.31: *morem Titus Gracchus, et iam ante tota illius reipublicae divitibus populam suam in duas partes...*

(16) Cf. C. Nicolet, *Polybe*, Fondation Hardt, Entretiens, t. XX, Vandoeuvres - Genève 1973, p. 226 sgg.

(17) Fig. 110c.

(18) Cic. de rep. 1.25.

(19) Diod. 12.25.2.

(20) Fig. 110c.

estranei al testo dei frammenti di Diodoro.

Il giudizio negativo più volte attestato altrove per *ὄχλος* (basti ricordare per tutti il concetto di *olochrosia* in Polibio), non è sempre evidente in Diodoro, sebbene talvolta la sua sfera concettuale sia caratterizzata da una gamma lessicale inerente alla violenza: *ὄρη*, *λίη*, *ρόδιον* ecc.

Ma in un frammento riferito a Tiberio, *ὄχλος* potrebbe forse indicare l'insieme della plebe romana e italica, senza alcun sottinteso peggiorativo: *συνέπεσαν εἰς τὴν Πύρρον οὗ ὄχλος ἀπὸ τῆς χιώρας* (21). Qualcosa di simile si trova in Plutarco a proposito del più giovane dei Gracchi, *καὶ ὄχλος ... τῶν πτωχῶν συνέπεσαν εἰς τὴν πόλιν ἐκ τῆς Ἰταλίας ...* ed anche *ὄχλος ... συναχθεὶς ἀπὸ τοῦ συνέδρου* (22). Forse si tratta delle medesime componenti sociali che Appiano definisce con la formula *τοὺς ἐκ τῶν ἀρχαῶν ἐπὶ τῶν χειρονομίῶν* (23). Naturalmente riprenderemo questa problematica altrove (24).

Ritornando al lessico di Diodoro, prendiamo brevemente in esame il fig. 110c, che riguarda ancora il "popolo": "... quando si raccolsero molte migliaia di uomini, le parti si scontrarono violentemente, e nelle assemblee della plebe apparivano proprio come l'immagine e la disposizione delle onde del mare" (25).

La similitudine del popolo agitato, come è agitato il mare in tempesta, è una metafora politica evidente e quasi banale. I riferimenti letterari a questa topica naturalistica del rapporto mare/popolo non sono certo rari, ma è interessante constatare che alludono sempre, per quanto ne sappiamo, a circostanze politiche instabili, segnate da scosse e rivolgimenti. La metafora del mare si riscontra in forma esplicita già in Solone, dove l'alternanza mare tranquillo/mare agitato dal vento, connota il diverso atteggiamento del popolo, che vive in uno stato di equilibrio (*ἰσότης*), o è turbato e sconvolto da fattori destabilizzanti (*ἄνεμος*/capi-popolo) (26). Si pensi che proprio Diodoro, pur non citando il frammento soloniano sulla giustizia del mare, tramanda numerosi altri versi di Solone, che verosimilmente fanno parte della medesima elegia politica (27).

Anche Polibio osserva più volte che la folla è calma e tranquilla come il mare, finché venti impetuosi non la sollevano, ed allora diventa simile all'oceano in tempesta (28). Lo stesso

(21) Fig. 110c.

(22) Plut. C. Gr. 3.2, 12.2.

(23) App. B. C. 1.14.58.

(24) Per il problema rinviavamo per ora allo studio di E. Gabba, *Appiano e la Storia delle Guerre Civil*, Firenze 1955 p. 43 sgg.

(25) Fig. 110c.

(26) Cf. B. Gerdtz, *La giustizia del mare*: Solone, *fr. 11 D., 12 West*. Semiotica del concetto di *dike* in greco arcaico, QUCC 20 (1973) p. 159 sgg.

(27) Diod. 9.20.2, 19.1.4.

(28) Polyb. 11.29.10-11; 21.31.9-11; 30.11.4. cfr. M. Lebel, *Quelques remarques sur les comparaisons dans les Histoires de Polybe*, in "Pella and Imperium, Studies in Honour of E.T. Salmon", Toronto 1974, p. 111.

motivo letterario è ripreso con grande efficacia da Cicerone, che denuncia violentemente l'azione di certi demagoghi: ... *ex quo intelligi potuit, si quod saepe dictum est, ut mare sua natura tranquillum sit ventorum si agitari atque turbari, sic et populum Romanum sua sponte esse placatum, hominum seditionosorum vocibus ut violentissime impetentibus concitari* (29).

Sebbene dunque la metafora sia un luogo comune, come ammette anche Livio servendosi quasi alla lettera dei modelli pliniani, *vulgata similitudo* (30), citiamo ancora il caso della Rhetorica ad Erennio. Qui la tematica marina è utilizzata sotto una forma diversa, ma è direttamente in rapporto ai Gracchi: *quod simul atque Gracchus (Tiberius) propexit fluctare populum* (31). L'idea del movimento e della turbolenza presente nella nostra metafora marina, non si limita ad essa, ma investe tutta la tematica tradizionale dei tribunati gracchi. Si ricordi, ad esempio, la definizione ciceroniana nel *Brutus*, *turbulentissimum tribunatum* (27.103); e l'apostrofe iterativa rivolta a C. Gracco nella Rhetorica ad Erennio: "Tribunus ... *nummus domesticos et domesticos comparas!*" (4.28.28). Questa tematica esasperata giunge alle sue estreme conseguenze nei frammenti di Diodoro, quando C. Gracco proclamava violentemente di voler *καταλύειν δημοκρατίας, δημοκρατίαν ... σκέρθαι*, e quindi sovvertiva con le sue riforme rivoluzionarie l'ordine dello Stato, in modo che *τὸ χεῖρον τῆς πολιτείας* fosse *τὸ κρείττονος εἶδος* (32).

La sensazione di questo radicale sconvolgimento dell'ordine politico e sociale avvertita da Diodoro, si trova più o meno negli stessi termini anche in Plutarco (33), ed è ben presente ad Appiano, il quale dice *ἀνατρέφεται τὸ κράτος τῆς πολιτείας* (34).

Quanto alla terminologia per i partigiani e gli avversari dei Gracchi, si nota in Diodoro una maggior politicizzazione dei termini rispetto ad Appiano e Plutarco, che sono anche più limitati nel numero e nella varietà delle locuzioni.

Per il vocabolario diodoteo citiamo ad esempio *συγκλωστοί, συμαίετες, αἰδέοντες*, ed ancora la formula *περὶ τῶν κακοτῶν*, espressione, questa, usata in senso analogo anche da Polibio (35).

Da notare l'originalità di Appiano per il conto di *Γραχχίδας* (36).

Dai partigiani agli avversari. Essi risultano per la maggior parte da forme participiali, come *ἀνατρέφοντες, ἐναντιούμενος*, che sono espressioni caratteristiche di Diodoro, sempre rispetto ad Appiano e a Plutarco, e assumono nel testo una particolare pregnanza politica.

(29) Cic. pro Clent. 49.

(30) Liv. 28.27.11; 38.10.4-6.

(31) Rhet. ad Heren. 4.68.

(32) Frg. 111b.

(33) Plut. Tib. Gr. 5.4.

(34) App. B. C. 1.22.95.

(35) Polyb. 1.5.3; 1.60.10; 22.4.3; 26.11.12.

(36) App. B. C. 1.16.69-70.

Il linguaggio di Appiano e Plutarco a questo riguardo è dunque privo di interesse, banalizzato da termini come *ἐχθρὸς*, e dell'anonno più anonimo *ἐχθρῶς*. Abbiamo quindi visto come questa terminologia, pur decisamente politica, rimanga in definitiva generica nei frammenti di Diodoro, per quanto concerne il "contenuto" sociale che designa le forze avversarie dei Gracchi. Ben diversa è la situazione in Appiano, dove questo "contenuto" sociale, qualificato secondo un rigoroso criterio censitario, è molto evidente: infatti l'opposizione ricchi/poveri (che nella forma esteriore ricorda la tensione esistente nella teoria della politica aristotelica), diventa quasi un Leitmotiv del racconto appiano.

Lo stesso discorso vale per Plutarco, che pone sovente l'accento sul *κλῆρος, κλοῦσιν καὶ κτηριακῶν*, e sul *ἐπίπρετ*.

In Diodoro invece, l'unica espressione che nel gioco delle forze antagoniste dei Gracchi risponde ad una reale fisionomia sociale, se escludiamo i nemici personali, è *ἐχθρὸς τῶν ἡδύτων* (37), ossia *mollino* o *malor pars optimarum*.

Dal punto di vista lessicale, l'equivalenza tra *ἀνεπιθυμητῶν* e *ἐπίπρετ* offre un ulteriore esempio della dimensione e della varietà del fenomeno di cui ci occupiamo: da un modello greco si passa al calco latino, dove invece, come abbiamo visto nel caso del verbo *μεταίωμι*, è il greco che si adegua all'espressione del latino *ambire*.

Prima di terminare queste sommarie osservazioni sulla terminologia attinente agli amici e ai nemici dei due Gracchi, aggiungiamo ancora che nel testo di Diodoro la loro connotazione, positiva o negativa, è di volta in volta puntualizzata da vocaboli particolarmente significativi come ad esempio *ἀνεπιθυχὲ, παρρησίᾳ, βίαιος*. Ma mentre la *ἀνεπιθυχὲ* e la *παρρησία* ricoprono tutto un arco semantico le cui accezioni sono conosciute e variamente testimoniate, più interessante risulta l'impiego di *βίαιος*, con cui nei frammenti si definisce una dote, al tempo stesso morale e politica, del console Scipione Nasica, e che si può tradurre con il latino *gravior*. Infatti *τὸ βίαιος* rappresenta il calco esatto di *gravior*, con un valore figurato che la parola greca non possedeva all'origine. Il passaggio dalla nozione di peso alla nozione più complessa dell'influenza politica sommata all'importanza sociale ed al prestigio morale, espressione inadossabile con un'unica parola, è proprio della sola lingua latina, come ha del resto già osservato G. Dumézil, in uno studio su *maiestas* e *gravior* (38).

Vediamo ancora brevemente qualche aspetto della tipologia lessicale che affiora ai Gracchi più da vicino, e indichiamo due direzioni, che attraverso uno studio più dettagliato potrebbero portare a risultati concreti da una parte l'analisi dell'area dei significati che abbraccia le espressioni del potere dei Gracchi; dall'altra, lo spazio riservato a un vocabolario di tipo psicologico.

Nel primo raggruppamento lessicale, notiamo che ogni connotazione contribuisce a fissare

(37) Frg. 111f.

(38) G. Dumézil, *De quelques différences entre les Romains et les Astroniciens*, RPh. 26 (1932) p. 7-28.

l'immagine di un potere autoritario e demagogico, un potere riconducibile in un certo senso alla sfera semiologica della tipologia del tiranno, come il tiranno della tragedia greca (79). Nel settore che abbiamo definito "psicologico", osserviamo tutta una serie di termini che caratterizzano il comportamento di C. Gracco (le testimonianze più complete, in Diodoro, riguardano il minore dei due fratelli), con un'intensità semantica progressiva, che dalla *relaxa pax* alla *δυσωροία*, dalla *δυσωροία* alla *ἄβρη*, dalla *ἄβρη* alla *λίσινα*, finché C. Gracco assume una esplicita *πανωλόγησ δούλων*. Il ritmo quasi drammatico di questa progressione lessicale accelera il suo crescendo fino a che Caio diventa *ἀνημιόβης* col *πρωταγορίσμενος*. E Cornelia si chiede "E quando desinet familia nostra inuicere?" (80).

Quando invece Plutarco parla a proposito dei Gracchi di *μωρία* e di *παρορμητικόν*, ci si rende conto che il vocabolario è svuotato dalla carica patologica presente in Diodoro e si adegua contestualmente alla sfera già odificata dell'invettiva politica, secondo le regole stabilite dal discorso retorico: Cicerone denuncia il *furor* e l'*insania* dei suoi avversari più accaniti (Catilina e Clodio ad es.), e rievoca in una circostanza il *furor* di C. Gracco (81). Ma qui si tratta di definizioni univoche, svuotate del loro valore tipicamente caratteriale: funzionano da clichés, ed appartengono al bagaglio del linguaggio ostile ai populares (82). Invece nel contesto diodoreo, l'*insania* e la gamma dei termini sono significative perché presentano, in ultima analisi, quasi un quadro clinico della follia. Tutta l'attività politica di Tiberio e Caio Gracco, e il conseguente accumulo di poteri rivoluzionari, per Diodoro, o la sua fonte, sono tradotti variamente da *παρωσείν* e si sviluppano sotto i segni dell'insania.

Per concludere: questi brevi frammenti di storia romana ci portano nella direzione di una corrente ideologica di carattere decisamente anti-gracociano, una corrente che in genere si fa risalire a Posidonio e all'ambiente aristocratico romano, di cui il filosofo d'Apamea faceva parte (83). Noi non escludiamo però, che proprio attraverso l'analisi del lessico politico di questa testimonianza, possano emergere anche altre ipotesi.

Questo sommario spoglio lessicale non è che un punto di partenza per la nostra ricerca: abbiamo già schedato una prima serie di fonti latine e greche, oltre Appiano e Plutarco naturalmente, ed intendiamo raccogliere e studiare tutto il materiale documentario sui Gracchi, per preparare un lessico politico completo della storia gracociana, nell'ambito delle ricerche condotte dall'équipe del C.N.R.S. francese, sotto la guida del prof. Claude Nicolet.

(79) D. Lanza, *Il tiranno e il suo pubblico*, Torino 1971; cfr. anche J. R. Dugdale, *The Greek Tyrant and Roman Political Invective of the Late Republic*, TAPA 99 (1967) pp. 131-171.

(80) Coss. Nep., in Peter H.R.R., fig. 13 p. 38 opp. Poco importa entrare nel merito della polemica circa l'autenticità di questo lettera. A noi interessa sottolineare che esse testimoniano la tradizione di tendenza anti-gracociana.

(81) Cic. *Leel.* 37: "... non enim parat ille 77. Gracchi semelitati, sed praefuit, nec se comitem illius furoris, sed ducent praefuit..."

(82) Cf. A. Weidlich, *Studien zur politischen Sprache der römischen Republik*, Ashendorf, Münster Westf. 1966, I. Lanza, *Velleio Patercolo e della propaganda*, Torino 1952, pp. 242-251.

(83) H. Strasburger, *Psittionica on Problems of the Roman Empire*, JRS 55 (1965), pp. 40-53; Lanza, *Velleio Pat.*, op. cit., p. 238. M. Pohlenz, *Le Sois*, (1959) Firenze 1967, vol. I, pag. 421 opp.

ANNA MARIA BARTOLETTI COLOMBO

IL «LEGUM IUSTINIANI IMPERATORIS VOCABULARIUM»

Dell'opera che ho qui il gradito incarico d'illustrare, dirò brevemente cosa si propone, come si viene attuando, e quali criteri s'informa, quali prime considerazioni suggerisco.

Il proposito, come s'intende dallo stesso titolo, è di costituire un repertorio del lessico legislativo giustiniano, che si trova documentato nel *Corpus Iuris* (*Codex*, *Novellae*, costituzioni introduttive al *Digesto* e al *Codex*) e negli scritti cosiddetti "stravaganti" in quanto estranei alla *Compilazione*; scritti di cui lo stesso Vocabolario ha promosso la raccolta e la riedizione in una serie di tre volumi di *Subsidia* pubblicati negli ultimi anni: il primo, a cura di Amelotti e Luzzatto, è dedicato alle costituzioni giustiniane pervenute per mezzo di papiri e di epigrafi; gli altri due, curati da Amelotti in collaborazione con giovani studiosi della scuola romanistica genovese, contengono gli scritti giustiniani di carattere teologico e ecclesiastico.

Il vocabolario s'avvale dell'ausilio della tecnica elettronica sia per le operazioni di spoglio, sia per l'analisi lessicale. Le procedure e le elaborazioni elettroniche sono curate dalla Divisione linguistica del CNUCE diretta da Antonio Zampolli, così come i programmi necessari per ottenere una stampa diretta dai nastri magnetici. La stampa, almeno per la parte che ha già toccato questa fase, è stata attuata dall'IBM Italia con l'impiego della nuovissima 3800 a raggio laser, che, opportunamente predisposta, può assicurare risultati decorosi e, in ogni caso, presenta il vantaggio d'un'eccezionale velocità operativa. La pubblicazione del vocabolario è affidata alla Casa editrice Cisalpino-La Goliardica, che ne cura anche la distribuzione.

I lavori si svolgono secondo un programma operativo preestabilito, in cui figurano: la costituzione d'un archivio magnetico comprendente i dati lessicali di tutti i testi contemplati per lo spoglio, quindi l'elaborazione lessicografica delle singole opere in un ordine di precedenza che vede al primo posto le *Novellae* in lingua latina, di seguito, le *Novellae* greche, il *Codex* latino e greco, le costituzioni introduttive, gli scritti "stravaganti". Guardando allo stato attuale dei lavori, ritengo di poter dire che ciò che è stato fatto prevale nettamente su ciò che resta da fare, sia sotto l'aspetto quantitativo, sia dal punto di vista metodologico e organizzativo.

I testi, tutti trasferiti su schede meccanografiche e registrati su nastri magnetici, hanno fruttato circa 500000 dati lessicali ripartiti tra i legami greco e latino in ragione, rispettivamente,

del 60 e del 40/100.

Le *Novellae* latine sono ormai licenziate e in parte pubblicate (sono usciti per ora due volumi del vocabolario e un volume di indici: i rimanenti otto volumi previsti dovrebbero seguire entro l'anno); le *Novellae* greche sono in corso d'elaborazione e non tarderanno molto ad apparire se si riuscirà ad ovviare all'azione frenante di continue difficoltà amministrative e burocratiche del tutto indipendenti dai responsabili del vocabolario, e, condizione necessaria, se la Divisione linguistica del CNUCE sarà in grado d'assicurare un'adeguata assistenza tecnica.

Nella scelta dei criteri lessicografici è stato determinante il carattere dell'opera alla quale erano destinati: opera che si colloca in quella categoria che vuol dirsi dei vocabolari speciali, che circoscrivono entro precisi limiti il loro proposito, ma entro quei limiti intendono essere esaurienti e approfondire l'indagine. Per quanto riguarda le *Novellae* latine, alle quali soprattutto farò ora riferimento, s'è dovuto tener conto delle particolarità d'una lingua che s'rivale di mezzi lessicali e sintattici inconsueti, talvolta imprevedibili.

Il vocabolario si presenta in forma di concordanza per lemmi ordinati in un'unica serie alfabetica. Il tipo di classificazione è molto sintetico a livello di lemma, procedendo per ampi raggruppamenti che favoriscono un esame globale delle singole voci, mentre l'analisi molto minuziosa attuata per le forme consente di seguirne la dinamica e d'evidenziarne le articolazioni. Ogni lemma reca la definizione grammaticale, fatta eccezione per i nomi propri, che sono invece accompagnati da indicazioni specifiche delle diverse classi in cui sono stati ripartiti: personali, geografici, genetici, nomi di leggi, senatoconsulti, confessioni religiose, mesi.

Le varianti grafiche d'una stessa voce sono registrate in un unico lemma secondo l'ordine di precedenza alfabetica; le omografie sono state sempre distinte, anche se solo potenziali; le integrazioni e le espansioni, sia a livello di lemma, sia a livello di forma, sono state rispettivamente segnalate mediante parentesi acute e quadre, secondo l'uso dell'edizione adottata per lo spoglio; le voci inattendibili sono accompagnate da un punto interrogativo.

Le forme, disposte in sequenza alfabetica all'interno di ciascun lemma, sono di norma illustrate dalla serie degli esempi che le contengono, ciascuno della lunghezza d'un rigo di stampa (circa 130 caratteri) e corredato del doppio riferimento, topografico e organico; si fa eccezione per alcune voci d'alta frequenza, in particolare per le congiunzioni e le preposizioni, di cui vengono riferiti solo i luoghi.

L'analisi delle forme è stata attuata secondo uno schema che prevede cinque classi d'informazione, contraddistinte in maniera univoca da altrettante serie di "codici": categoria grammaticale, accezione, costrutto (questa classe, con possibilità di sottodistinzione), morfologia, fraseologia. Il modulo prevede un programma massimo d'elaborazione, che è stato pienamente attuato solo per le voci registrate senza esempi, da un lato, bisognose d'un intervento che supplisse a tale mancanza, dall'altro, come forme invariabili, adatte a un'elaborazione articolata. Per le altre voci ci si è limitati a un'analisi funzionale, nel caso di forme usate in funzione diversa da quella della categoria grammaticale assegnata al lemma (aggettivi e participi sostantivati, frasi nominali, forme ellittiche e simili), e ad annotazioni morfologiche

(caso per tutte le forme appartenenti a voci declinabili; grado per gli aggettivi e per gli avverbii; gerundio per i verbi, allo scopo di distinguerlo dal gerundivo nelle forme omografe); la fraseologia è stata segnalata quando se n'è avvertita l'opportunità. I casi dubbi e gli usi impropri, evidenziati nella classificazione, sono di norma commentati da brevi note poste tra parentesi quadre.

Gli usi impropri di cui, come s'è detto, il vocabolario fa avvertiti, meritano d'essere illustrati almeno brevemente, perché si portino bene a esemplificare la stranezza linguistica delle *Novellae* latine, anche se non ne sono i soli né i maggiori responsabili, ma semplicemente quelli che il tipo di classificazione adottato consente di segnalare.

Presumo che le improprietà linguistiche di vario genere, non escluse quelle dovute a grossolane sviate, trovano una più o meno vicina origine comune nell'evidente suggestione della lingua greca (ricordo che i testi latini delle *Novellae* sono per la maggior parte traduzioni di originali greci), cercherò di delinearne una casistica che non ha alcuna pretesa d'essere esauriente.

Un tipo d'improprietà riguarda l'uso dei casi ed è segnalato nel vocabolario con l'indicazione *casu improprio*.

In particolare si nota:

— l'uso del genitivo in luogo dell'ablativo, specie in costruzioni assolute, di cui i testi considerati sovrabbondano, o in dipendenza da preposizioni, come accade, ad es., nella nov. 129, *prae*, *De Samaritis*, dove, tra le pene comminate a questi eretici, figura la proibizione di fare testamento nonché di trasmettere ab intestato l'eredità ai cognati; ciò che nel testo latino suona: "neque testamenta ipsi possint conscribere, neque horum defuncti abaque cognatis qui ab intestato vocantur hereditatem transmittere": dove *cognatis* è da intendersi come dativo, mentre *abaque*, in analogia, regge il genitivo *horum* (= *heredemortuorum*);

— di contro, per una sorta d'ipercorrettismo, l'uso dell'ablativo in luogo del genitivo: l'istanza si d'essere incline all'abuso del genitivo e lo rifiuta anche quando sarebbe pertinente, come nella nov. 159, 2, dove l'espressione "Constantinus gloriose memoriae Hierio seniori" vorrebbe significare latinamente ciò che in greco suona "Κωνσταντίνος ὁ εἰς ἱερίου πατρὸς ἡμετέρας τοῦ ἱεροῦ πατρὸς ἡμετέρας";

— altri scambi di caso che sembrano dovuti a un fenomeno d'attrazione (nov. 94, 2, ep.: "tua celsitudine manifesta faciente hanc legem in provinciis omnibus"), o più semplicemente a distrazione (nov. 109, *prae*., l.: "Quae igitur de haereticis prolatae sunt leges omnibus sunt manifestae").

Un altro tipo d'improprietà (segnalata nel vocabolario con l'indicazione *improprie*), riguarda non tanto o non solo il caso, ma la parola stessa, e, per intenderci, del tipo "fischì per fischì", come in nov. 22, 44, 7: "Si vero uox fuerit quod relinquitur", dove *uox* vorrebbe rendere un greco *ἔπος*, probabilmente scambiato con *ἔπος*, o in nov. 159, *prae*., dove il greco *οὐκ* diviene *aspientem*, per evidente confusione di *οὐκ* con *οὐκ*.

Casi come questi che ho citato qui quasi a titolo d'umane curiosità, s'incontrano frequenti nei testi delle *Novellae* e sono uno dei motivi che ne rendono l'interpretazione, così

come da un lato testimoniano una situazione testuale da rivedere, dall'altro mostrano quanto inattuabile sia una seria revisione in assenza d'adeguati strumenti: in altre parole, mi confermano nella convinzione più volte sostenuta, che l'elaborazione lessicografica, in questo caso, è da considerarsi preliminare all'indagine filologica, e non viceversa. Se il vocabolario riuscirà, come si propone, a suscitare un rinnovato interesse per questi testi ancora tanto problematici, ben vengano da parte del filologo osservazioni e proposte di correzione: lungi dal procurarsi sgonfiamento, ciò sarà per noi la prova che il vocabolario ha raggiunto il primo dei suoi scopi.

Ma altre mete ancora l'opera si prefigge nel rendere praticabili vie d'indagine per l'inanzi precluse o infide.

Maori elementi di giudizio è lecito attendersi, ad es., circa le peculiarità linguistiche delle *Novellae* latine — e in particolare circa quel loro carattere linguisticamente poco ortodosso — da un esame che si basi su adeguate comparazioni interne e esterne ai testi e su valori statistici non viziati all'origine da scelte casuali o arbitrarie. Anche stravagante sintattiche e lessicali, che isolatamente considerate si liquiderebbero con il giudizio sommario di strafalcioni, potrebbero trovare spiegazione e assumere significato.

Ogni acquisizione in questo campo varrebbe i limiti d'un interesse puramente linguistico, ponendosi come inizio (d'evidente rilievo) nelle questioni ancora insolute circa l'origine, l'epoca e la natura delle *Novellae* latine: questioni che a loro volta non sembra debbano essere fine a se stesse.

MARIA GRAZIA CIANI

LESSICOLOGIA E BIOLOGIA MOLECOLARE

Il mio intervento in questa sede non è giustificato dall'argomento specifico — lessicografia politica e giuridica — ma da un discorso più generale, che investe la metodologia relativa alla compilazione di un lessico speciale, o parziale che dir si voglia.

Fresco l'Istituto di Filologia Classica di Urbino è in corso da tempo l'elaborazione di un lessico eretico di tutta la letteratura greca, ad opera di un'équipe diretta da Bruno Gentili. Le discussioni e i problemi sorti durante le riunioni periodiche dell'équipe hanno portato a prendere in considerazione la possibilità di ricorrere a un nuovo metodo, fondato sui principi della genetica molecolare. Tale metodo si colloca ai margini delle analisi bio-semiotiche condotte dall'oncologo Giorgio Prodi nel suo recente saggio intitolato "Le basi materiali della significazione" (Milano 1977) — le quali rientrano a loro volta nel più vasto campo dell'evoluzionismo conoscitivo, che annovera i nomi di Pepper, Monod, Schrodinger, Toraldo di Francis ecc.

Il metodo proposto si fonda sull'applicazione del dogma centrale della sintesi proteica: DNA → RNA → aminoacidi. In altri termini: codice → traduzione del codice → elaborazione di materiale. In termini ancora più larghi e in relazione al nostro tema: ogni lessico speciale possiede, deve possedere una serie di termini-base, che costituiscono il suo codice fisso; questo codice, trasferito in un determinato contesto, dà origine a catene di reazioni, che sono catene di complementarità e di significati interdipendenti. Il processo di traduzione, che provoca la formazione di queste catene, obbedisce a una logica stretta, anche se può sembrare "estremamente elastico e modulabile" (Prodi). Alla fine, il complesso che si forma può costituire una guida utile e sicura anche per l'organizzazione pratica dei procedimenti di lessicizzazione.

Nell'applicazione del metodo biologico si osserva che esso viene a coincidere, entro certi limiti, con i principi della semantica contestuale, le cui teorie, diffuse negli anni '50-'60, si possono far risalire a Ludwig Wittgenstein. Entro certi limiti, però, perché il processo della sintesi proteica, assunto come guida metodologica, costituisce in realtà un criterio molto più rigido nella sua logicità e conduce a scelte più precise e a più precise esclusioni.

Questa proposta metodologica, sostenuta fino ad ora da una sola applicazione (tentativo di organizzazione del lessico eretico del romanzo *Dafni e Cloe* di Longo Sofista, ad opera della sottoscritta), — deve essere considerata per ora un'ipotesi di lavoro, che attende ulteriori sperimentazioni.

meatlo decumino -

88

lic de ley 3, 4, 11 e ch 2 19 46

pro lect 30, 65; de leg 2, 36, 61

utroa riser de R II, 229-

V. P. M. L. M.

V. P. M. L. M. 77

Maggio 9 venerdì s. Geronzio vescovo

84

di tutto il Visoluce in Rep.

Roma 1968 see Burdese

RHD 1969 700 depara 88

24 1969 394

¹⁴
 Roberts v. Lumb. 100 s.

Crucyke of Cesare 102

differenza con Hallig 108-9

¹⁶

Hubman 263 meas.

sciolto de' franchi

¹⁸

W Hubman 283 cat. follo

¹⁹

GAUDEMET (Jean).

91

Maiestas populi romani.

Syntelesia Arangio-Ruiz, Napoli, Jovene,
1964, 699-709.

visione eccezionale

leggi per la democrazia
e l'caduca del mov-dem
la dittatura.

la decadenza degli organi e loro
trasformazioni.

la concessione della libertà e
l'autonomia privata

allo stato e governo imperiale

CAMERA DEI DEPUTATI



9.

Studi crist
due leggi e le auto

... giacché uno de' monumenti (172).

I. 505 x ~~...~~ in altra una occasione ~~...~~ 1725
vol. , de ~~...~~ introdotto con la lex Villi (180). ~~...~~
e in ogni hi edet , da ultra ~~...~~ p. 426 , il quale ~~...~~ ~~...~~
de all' ~~...~~ occasione d' ~~...~~ alla 1^a ~~...~~ ~~...~~

94

97

lla

$$\begin{array}{r}
 48 \\
 4 \\
 \hline
 192 \\
 34890 \\
 \hline
 53575 \\
 44575 \\
 \hline
 9221
 \end{array}$$

0
50
26
85
0
1

di intervenire

96

Numero 89 ; 58 ; 28 mt. 89

in base di capitale la cui in colfion le condanne
sulla processo -

CAMERA DEI DEPUTATI



Senato della Repubblica - Archivio Storico

Ma questo valeva anche nei casi di grave
 pericolo della Repubblica? E' difficile dare una
 risposta affermativa ^{pensare} e ~~che~~ di fronte ad un attentato
 alla sicurezza dello stato, il Senato o i magistrati
~~non~~ non potessero intervenire. Questo potere di
~~interventare~~ ^{L'interrogare del pericolo} ~~non~~ ^{non} legittimava forse un
 Notstandrecht, un potere di stato di necessità? Non
 data la gravità del caso è impossibile pensare
 per puro formalismo, che il Senato non avesse
 il compito primario di dichiarare l'esistenza
 di tale stato della Repubblica di ^{per} ~~il~~ ^{interrogare} ~~il~~ ^{magistrati}

Si consideri inoltre che durante l'espansione di Roma
fu riconosciuto a molte comunità la condizione di
civitates liberae, immunes o legate con un'alleanza
(*civitates foederatae*), ma sarebbe arduo dire se esse e
meno stati sovrani, in dipendenza.

contro gli ebrei. T. Graeco in App. I 9 36 s. - i' joveri,
in § 40 -

finalità demografica di Tib. App. I. 10. 46
in 13.55

la traduzione 'azio pubblica' (folia 358) e ~~mentre in~~
interpretazione di $\eta\epsilon\rho\acute{\iota}\tau\eta\varsigma \gamma\eta\varsigma$. Con anche 18.73 (folia 362)

(1) Sui problemi relativi al periodo della crisi mi limito a rinviare alla mia Storia della costituzione romana², Napoli 1973, II, pp.483 ss. e III, cap.IV;VI-VIII e X, ed agli Autori ivi citati. Successivamente A.Guarino, La coerenza di Publio Mucio, Napoli 1981 ed altri scritti citati in seguito; F.Cassola e L.Labruna, in Lineamenti di storia del diritto romano (dir.M.Talamanca), Milano 1979, pp.341-410; L.Labruna, Il console sovversivo, Napoli 1975; A.Burdese, Manuale di diritto pubblico romano², Torino 1987, pp.116 ss.; S.Tondo, Crisi della repubblica e formazione del principato in Roma, Milano 1988, (con influenza a mio parere eccessiva di E.Betti). Fra gli storici il più vicino alle mie idee è M.Perelli, Il movimento popolare nell'ultimo secolo della repubblica, Torino 1982, particolarmente pp.90 ss. Inoltre C.Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen², I, Paris 1979, pp/432 ss.; Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris 1979; K.Christ, Krise und Untergang der römischen Republik, Darmstadt 1979, pp.127 ss. (2a ed.1984, pp.); P.Greenhalgh, Pompey, The Roman Alexander. Pompey the Republican Prince, London 1980 e 1981; Chf.Meyer, Caesar², Berlin 1982; J.Martin, Der Staat des Dictator Caesar, Köln-Wien 1987. Altre cit.nelle note successive.

(2) Su questo V.Kuziscin, La grande proprietà agraria nell'Italia romana (trad.it.dal russo, mosca 1976), Roma 1984 e le mie considerazioni Latifondo ed economia a schiavi, PP.

31 ~~30~~ Sulla questione ^{del senatus consulto} A.Guarino, Coerenza di Publio Mucio, Napoli 1981; sulla proclamazione del iustitium lo stesso Minima de Gracchis, Studi Biscardi, I Milano 1982, pp.56 ss. "Gravissima violazione dell'ordine repubblicano" per Tondo, op.cit.p.80, che ripete senza approfondimento critico la tesi di Betti.

lett. di Scipione

(4) Cic.Intorno alle leggi, 3.10.24; cfr.3.9.20. Come sedizione per Milone 17.72; Ascon.in Cornel.p.80 Clark= 62 Sud.; Val.Max.Fatti e detti memorabili 7.2; Floro, Epitome 2,2 tit.; Velleio Patercolo, Storie 2.2.5.; Ampelio, Libro di memorie 26.1; Giovenale, Satire 2.24; Plutarco, Confronto 5.1.

(5) Guerre civili, 1.12.51.

34 ^{Plut.} (6) Tiberio Gr.15.2 ss. Che l'informazione derivi dal discorso di Tiberio è sostenuto dal Freccaro e da altri ed accolta da E.Malcovati, ORF.

(7) Del primo Krise und Untergang cit.p.127 ss.; del secondo Das Zeitalter der Revolution, Propyläen Weltgeschichte, IV.198; Römische Geschichte⁴, Braunschweitz 1976, 145.

33 (8) Il movimento popolare cit. a n.1. Se mai era il principio della sovranità popolare ad apparire rivoluzionario. Così anche C.Nicolet, Le Gracques, crise agraire et révolution à Rome, Paris 1967, p.163.

a31 (9) L'abrogazione di Ottavio, Atti Acc.Napoli 1970, p.236 ss.; La coerenza di Q.Mucio cit.p.116. Al compartamento del giurista Guarino fa risalire il fatto che Ottavio non propose l'intercessio contro la proposta di deporlo.

(10) Accusa formulata già dall'ex console Quinto Pompeo, allorché Tiberio propose di fare approvare una legge che disponeva dell'eredità di Attalo; così Plutarco, Tib.Grac.14.1-3.

(11)

Cause della decadenza

101

Fouran de la malle

XXXIX

Sommaire des girantes iri (banderole)
e girantes?

des Cases Mémorial de Sainte-Hélène
I, Paris 1861, 631 v.

Marx Weyling and Napoleon
New York Daily ~~Telegraph~~ Tribune
11 mai 1858, 6 - Trad. ted.

MNW XII, Berlin 1861, 420-21

de Hammerdingen CIX-LX

Fondamento giuridico - iuris consensus - iure sciato etc -
come opera - 12

~~Libertà~~ mezzo del potere impiegato nell'età della
vittoria - duration di imperia straordinari - decadenza
degli organi

libertà pubblica e privata - libertà degli
greci e dei moderni -
processo criminale come azione politica
e l'autonomia privata -

n.6 corpus civitatis anche in Civ. 26.16.9

Joy 124 n. 2 w3

Kaser 343 -

Burdese l'annette
inamante

Volare 304 non
menz, ni bte qu'itai.
Alcun h Tawun ni elcun
Cost menz, da fnti letter.

un gruppo di lavoro (no. III, 1, 359)
di Porto Legge e Società I, 307

104

associazione per lo studio dei problemi politici economici e sociali

ASPPES

La Repubblica entrò in crisi non tanto perchè la sua costituzione era inadeguata ai compiti di uno stato imperiale, idea diffusa ed anche da me accettata(11), quanto perchè dai Gracchi in poi venne attaccato l'antico, tradizionale assetto del potere e si mirò per motivi ideali o solo per interesse di parte ad istituire una vera democrazia, le cui conquiste politiche erano inseparabili da rivendicazioni sociali.

125

2. L'interpretazione sociale ed economica del potere permette di comprendere i mutamenti costituzionali nell'età della crisi della Repubblica. Esso ci peraltro ci rivelano un modello di città-stato diverso da quello che può descrivere fino a quel tempo.

*Non sono le medesime
di impetosi e di apparta
ulteriore*

1200	5042	1950	150	hord
950	3300		7	R
<u>2150</u>	894		1	A
9040	70			
2180	<u>904</u>	2.000		
<u>6895</u>			1.3	
			3	
			<u>43</u>	

Alcuni anni or sono A. Guarino, con la consueta acutezza critica, ha negato che un tale provvedimento fosse una misura giuridicamente rilevante (12). Egli si è spinto a definirlo un eidolon non romano, cioè un'invenzione della storiografia. Il *senatusconsultum ultimum* sarebbe stato un semplice consiglio al magistrato, non un conferimento di poteri, di cui non vi era bisogno perchè il magistrato già li aveva. In tal modo con una interpretazione formalistica si invalida una tradizione fondata su di un complesso di fonti, dalle quali risulta in modo indubbio che il provvedimento e l'azione dei magistrati che lo avevano eseguito fu oggetto di duri contrasti fra le oligarchie e popolari. La natura di qualsiasi costituzione e di quella romana in particolare, che si fonda non su di uno statuto scritto, ma sulla consuetudine, sulle pochissime norme di legge e sugli equilibri di potere, non si può giudicare soltanto sul metro di astrazioni giuridiche formali, ma dei fatti concreti e dei comportamenti. Per di più anche dal lato delle norme scritte si può ritenere che vi sia stato nel caso di Tiberio una vera e propria violazione di un diritto civile fondamentale, quello della *provocatio ad populum*, se si accetta la notizia (13), che un gran numero di seguaci di Tiberio furono uccisi ^{ad opera dei consoli nell'anno seguente} ~~in~~ senza processo. ~~Ma~~ Per un intervento armato in caso di sedizione non troviamo precedenti e le fonti non mancano di sottolineare che l'uccisione di Tiberio e dei suoi seguaci fu il "primo" caso di cittadini messi a morte nell'assemblea (14), mentre si deve ricorrere all'analogia con il diritto di guerra per ricavarne principi ^{che} applicabili ^{secondo l'oligarchia} in caso di disordini interni (15). A mio parere dunque si avvicinano al vero quegli Autori, come la De Marini Avonzo (16) che sottolineano il carattere di fatto dei provvedimenti e da questo traggono anche una configurazione giuridica. La prassi politica nei rapporti di potere ha una grandissima importanza nelle questioni, che noi oggi consideriamo di ordine costituzionale e questa prassi ci dice che fino alle violenze del 133 nessuno aveva mai ^{osato} ~~pensato~~ di sciogliere un'assemblea con le armi e di porre a morte capi e autori di una politica riformatrice non gradita dall'oligarchia e dal Senato. Quanto al valore di una deliberazione senatoria devo purtroppo constatare che nè Guarino, nè gli studiosi che hanno discusso dell'argomento dopo il suo studio si sono occupati del problema dei rapporti fra Senato e magistrati, continuando a credere che il primo era un semplice *Consilium* del magistrato, senza nemmeno ricordare che questa opinione diffusa è stata criticata dall'Autore di queste ^{particolari} riflessioni, il qual guardando alla sostanza delle cose, ha posto in evidenza che il Senato era un vero e proprio organo di governo, che dava direttive politicamente rilevanti ai magistrati, tanto è vero che si diceva che essi erano in aucto-

10f

231 (22) Senatus consultum ultimum, Festgabe für U. von Lübtow, Berlin 1970, p. 281 ss.

13 (23) Solo in tal modo si può trovare un fondamento giuridico al processo che fu intentato contro il console Popilio Lena, che nel 132 aveva proceduto all'esecuzione capitale dei seguaci di Tiberio, evidentemente imprigionati, come più tardi per i fautori del fratello; poi vi sia stato un plebiscito specifico, che isisteva su una questione capitale o se si sia agito in forza della lex Sempronia de capite civis, non ha molta importanza ai nostri fini. Io rilevo solo che i testi citati, come in Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, p. 303 e vari altri studiosi, per sostenere l'esistenza di un plebiscito specifico contro Popilio non danno il minimo appiglio per questa tesi.

14 (24) Così App. *Quaest. civ. I*, 17, 71; *Plut. Tib. Gr.* 20, 1.

15 (25) Dal Mommsen, *Staatsrecht*, III, p. 689 ss. all'ampia ricerca di J. Ungern-Sternberg, *Untersuchung zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung*, München 1970, il nocciolo del discorso è questo.

16 (26) Il Senato romano nella repressione penale, Torino 1977, p. 800 ss. Alla tesi di Guarino aderisce in parte L. Labruna, *Il console sovversivo*, Napoli 1975, p. 64 e 162 ss. sul punto che il sc. era un parere non vincolante, ma non sull'irrilevanza politico-costituzionale. V. anche in *Lineamenti di storia del diritto romano* cit. a n. 1 pp. 353 ss. Inoltre P. Cerami, *Potere ed ornamento nell'esperienza costituzionale romana*, Palermo 1981, p. 103 n. 155. Un'adesione ampia con qualche riserva in U. Vincenti, *Brevi note in tema di Senatusconsultum ultimum*, *Sodalitas*, IV, pp. 1941 ss. Dissente invece S. A. Fusco nell'ampia recensione ad Ungern-Sternberg, *Iura* XXI, 1970, p. 300 ss. Buone considerazioni in C. Venturini, *Quaestiones ex senatus consulto*, in *Legge e Società nella repubblica romana*, Napoli 1984, II, 45 n. 104, il quale però ritiene che il principio che le garanzie costituzionali non valgono per chi agisce contro lo stato risalga al pensiero politico dell'età ciceroniana. A me pare che esso sia già presente nell'età graccana. Quanto alla procedura nelle accuse per fatti politici v. oltre cit. a n.

32 (27) *Guerra giug.* 31, 8.

(28) L'essenziale è detto da A. Lapenna, *Sallustio e la rivoluzione romana*, Milano 1968, p. 191 ss.

(29) Così Vell. *Pat. Storie romane*, 2.4.4. Le altre fonti: *iure caesum*, ucciso legittimamente, Cic. intorno all'oratore 2, 25. 106; per Milone 3, 8; Valerio Massimo, *Fatti e detti memorabili* 6.2.3; Livio, *Riassunti* 59; Anonimo, *sugli uomini illustri*, 58. cfr. *Plutarco*, *Tib. Gracco* 21.7 e *Massime di Scip. min.* 22.

Le fonti antiche ci hanno lasciato ben poco sugli argomenti che si addussero dall'una parte e dall'altra a sostegno delle loro posizioni, nè tanto meno un riferimento alle rispettive ragioni giuridiche, che certo furono dibattute, come era nella natura propria dei gruppi politici di Roma antica. Fonti posteriori, da Sallustio a Cicerone e poi Plutarco ci hanno tramandato degli spunti molto concisi. A sostegno della deposizione di Ottavia Tiberio avrebbe fatto valere la ragione, che non si poteva considerare tribuno della plebe colui che impediva alla plebe stessa di votare nell'assemblea. A sostegno della legittimità dell'uccisione di Tiberio sta il detto attribuito a Scipione Emiliano: "se il suo scopo era quello di occupare lo stato, è stato ucciso a buon diritto" (). Un'eco della polemica dei popolari sta nel discorso che Sallustio fa pronunciare dal tribuno Memmio: "ammettiamo pure che sia stata preparazione del regno restituire alla plebe il suo; proclamiamo legittimo che qualunque atto di vendetta si compia versando il sangue dei cittadini" (). Il discorso ricco di sferzante ironia è pieno di sdegno contro i metodi di governo della nobiltà ed i suoi atti illegali di violenza (). Vi converrebbe le idee dell'aristocrazia sono fatte proprie da Cicerone nei suoi giudizi sul movimento gracciano, anche se essi sono oscillanti ed adattati alle circostanze in cui venivano pronunciati ().

Tiberio

In mancanza di fonti antiche adeguate i moderni storici e storici del diritto hanno avuto largo campo per le loro più o meno eleganti e sottili ricostruzioni giuridiche e costituzionali, sulla legittimità del senatus-consulto in difesa della repubblica ed addirittura della sua esistenza come misura giuridica autonoma (), sulla deposizione del tribuno, sulla rielezione al tribunato e così di seguito. Anche noi ci siamo cimentati in queste dispute e non occorre riprendere il discorso in questa sede. Basterà dire soltanto che dal lato dei principi costituzionali non vi era alcuna norma che impediva la deposizione di un tribuno, che era un rappresentante della plebe e come tale diverso dagli altri magistrati. Vi era però una prassi politica, che si era venuta affermando dopo la formazione della nobiltà patrizio-plebea, in virtù della quale il tribuno era divenuto un magistrato di cui il senato si serviva in caso di contrasto con i consoli. Quanto alle misure di emergenza non vi è dubbio che esse estendevano poteri diretti contro nemici esterni anche ai disordini interni, con una valutazione della maggioranza dei senatori, il che non era mai avvenuto. Ma il fatto più grave era l'uso delle armi contro cittadini e la loro esecuzione senza processo, il che fu sempre contestato e diede luogo ad incriminazioni, appena i rapporti di forza lo rendevano possibile ().

Dalle dispute sulla legalità o meno dei singoli atti si giunge alla controversia più generale, se quegli atti si possano considerare una rottura rivoluzionaria, isolatamente o nel loro insieme, come espressione di una volontà di introdurre il principio della sovranità popolare. Di fronte ai numerosi precedenti, che sono stati molto opportunamente raccolti dal Badian(), nei quali si erano infranti e superati vecchi principi costituzionali, la tesi che la deposizione di Ottavio era un atto rivoluzionario non merita una discussione. Viceversa ci si può ben chiedere se un mutamento così profondo, come quello che sarebbe derivato dall'introduzione della sovranità popolare, costituisce o meno una rivoluzione. In questo senso si sono pronunciati vari storici, fra i quali ai nostri giorni possiamo ricordare C. Christ e C. Nicolet, che non si possono certo considerare di tendenze conservatrici(). La respublica romana, sebbene in essa il soggetto del potere fosse il populus Romanus Quiritium, come risulta dalla presenza del termine in tutti gli atti formali, molto più di come non sia quello stesso di respublica(), non era certo fondata sulla sovranità popolare, che tra l'altro era sconosciuta al non molto ricco patrimonio culturale di Roma antica ed è propriamente una categoria moderna, anche se i suoi inventori, come Rousseau ed i giacobini ne hanno cercato i precedenti storici proprio in Roma e non in Grecia(). Questi pensatori erano essi dei rivoluzionari, imbevuti di cultura classica ed hanno idealizzato l'immagine di Roma repubblicana ed in incerto senso travisato la realtà storica. Comunque sia, attribuire agli organi nei quali direttamente si esprimeva la volontà effettiva del popolo, anzi perfino ai comizi della plebe soltanto, i poteri di governo, se così può dirsi, togliendoli agli altri organi ed in particolare al senato, sarebbe stato senza dubbio un vero mutamento costituzionale. Se esso si possa definire una rivoluzione dipende dall'idea che si ha di questa e per noi si ha una vera rivoluzione solo quando una classe subordinata rovescia un certo assetto della società e dello stato, abbatte il potere di una classe dominante e vi sostituisce il proprio, tanto nei rapporti sociali quanto in quelli politici. Da questo lato, né quella dei Gracchi, né altri mutamenti, compresi quelli che avvennero con l'impero si possono considerare vere e proprie rivoluzioni().

Quel che invece è utile stabilire, ai fini della presente ricerca, è la portata della crisi gracciana e dei successivi sviluppi, nonché la ragione di essi. Quel che risulta chiaramente dai fatti e non da costruzioni più o meno arbitrarie è l'incapacità delle parti in contrasto di risolvere gli urti nell'ambito del sistema costituzionale tradizio-

nale. Questa è la causa vera della crisi delle istituzioni, non l'incapacità di governare un impero. Che le conquiste romane dopo la vittoria su Cartagine e le guerre di espansione abbiano influito potentemente sulla mentalità, sulla morale, sui comportamenti dei vincitori è indubbio. Ma questo non ha nulla da vedere con la spiegazione della crisi interna di Roma come una necessaria conseguenza dell'incapacità costituzionale di governare un impero. Si può anzi osservare in contrario, che mentre le istituzioni vacillavano sotto l'urto di ondate successive provocate dagli scontri fra le parti, il governo romano nelle province conservava la potenza ed anzi l'accresceva, sebbene i comandi provinciali, in quanto implicavano comandi militari e quindi davano la forza delle armi, erano destinati a divenire uno dei temi consueti dei contrasti fra i capi. Il vero carattere della crisi sta invece nella violenza dei contrasti sociali e fallito il tentativo dei Gracchi di dare ad essi una soluzione valida con la riforma agraria, il movimento democratico andò via via degenerando fino a divenire strumento di demagoghi senza scrupoli ed alla fine dei capi militari. Fattore decisivo per tale degenerazione fu la creazione dell'esercito professionale in luogo dell'esercito cittadino di un tempo, fedele alla repubblica ed ai suoi organi di governo e solo soggetto al comando temporaneo di magistrati.

In questa parte dell'opera non spetta a noi ricostruire ed esporre gli avvenimenti drammatici e grandiosi dell'età della crisi, le lotte agrarie e per i debiti, la guerra italica e le rivolte servili, le guerre civili con i conflitti fra i nuovi dinasti. Qui dobbiamo solo registrare che cosa restava dell'antica costituzione cittadina o per dir meglio della respublica, quella forma politica che aveva reso possibile la grandezza di Roma. Appare chiaro e comprensibile a prima vista che l'equilibrio dei poteri della costituzione mista di Polibio, se non esisteva in antico, ancor meno si realizzò durante l'età della crisi. Alla luce dei fatti il tentativo di Cicerone di riaffermare questa teoria o era una pura esercitazione filosofica o se mirava ad effettivi fini politici era una semplice chimera, se non un espediente per sostenere un governo moderato dell'aristocrazia, non senza il vagheggiamento di un principe quasi come un arbitro superiore alle parti ed alle fazioni. Il fatto è che se la repubblica volgeva alla sua fine, questo avveniva perchè la sua libertà era di pochi e le masse la sentivano come un bene estraneo, privilegio di pochi.

Vediamo cose ci dicono i fatti. Dopo i Gracchi in alterne vicende il processo di democratizzazione venne proseguito e furono introdotte innovazioni importanti, ma più come una risposta ad opportunità del

La storiografia moderna sotto l'influenza del Münzer e del Felzer, in particolare quella di lingua inglese, tende a ridurre la lotta politica a Roma a scontro di personalità, fazioni, gruppi negando l'esistenza di correnti politiche. In tal modo si sottovalutano i fattori sociali, di classe, che alimentano le grandi contrapposizioni, comprese quelle dell'età della crisi.

Anche i riflessi costituzionali si esse vengono deformati, senza comprendere che l'urto armato dei condottieri ha le sue cause nelle degenerazioni dei movimenti politici di fondo. Ma chi esamini in modo spassionato e senza pregiudizi i fatti, non può che giungere a conclusioni diverse. (33)

Dai Gracchi in poi si apre un convulso periodo di crisi, durante il quale si scontrano ottimati e popolari. Le cause sono in primo luogo di ordine economico e sociale, cui corrispondono contrapposte concezioni politiche e costituzionali. Per esse si può usare l'antitesi democrazia-conservazione reazione, il che non vuol dire negare che in molti casi la democrazia degenera in demagogia e favorisce le lotte di fazione. A noi qui interessa precisare i dati istituzionali, per comprendere come la lotta delle classi e lo scontro politico abbia influito sul quadro costituzionale.

In primo luogo vi è l'uso del *senatusconsultum ultimum* o *de republica defendenda*, misura straordinaria adoperata per decisione del Senato nella repressione del movimento gracciano. Questa misura, sconosciuta in passato, dichiarava lo stato di pericolo per la repubblica a causa di conflitti interni ed operava ai magistrati di operare per difendere lo stato senza riguardo per i diritti costituzionali dei cittadini. Un altro mezzo frequente era la

dichiarazione di *hostis rei publicae*, nemico dello Stato, che si adottava nei confronti di una singola persona, ma che aveva conseguenze uguali a quelle del *senatusconsultum* a difesa della repubblica. Queste misure costituivano un ritorno all'antico potere arbitrario ed assoluto del magistrato, una restaura-

112

be e così limitato il potere di scelta dei censori. Poi vi furono mutamenti del tutto arbitrari, il numero fu aumentato sia da Silla, che da Cesare, 600 e 900 rispettivamente. I triumviri del 42 ebbero pieno controllo sulla nomina dei senatori. In tal modo l'organo politico di governo, nel quale la nobiltà aveva diretto la politica romana, divenne uno strumento delle lotte personali. Per quanto riguarda i poteri sappiamo che l'auctoritas patrum sui comizi era divenuta preventiva. Silla stabilì che i plebisciti fossero sottoposti ad un'autorizzazione del Senato, ma la lex Pompeia Licinia del 70 abolì questo vincolo ed al senato non rimase altro che la possibilità di dichiararli nulli alorchè contrastavano con norme costituzionali, il che avvenne frequentemente. Nell'età della crisi si fece largo uso dell'ostruzionismo, Cesare tentò di stroncare quello di Catone, ordinando di arrestarlo, ma il Senato s'insorse in difesa della libertà di parola.

Le massime devastazioni istituzionali si ebbero per il potere dei magistrati. Il triumvirato apparso come organo di fatto, politico, ebbe la sua veste legale nel 42 con la lex Titia. La dittatura con Silla e con Cesare divenne una magistratura ben diversa da quella straordinaria degli antichi, con Cesare alla fine addirittura a vita. Si fece uso di comandi straordinari e perfino di comandi dati a privati, il che fu una caratteristica dell'ultimo convulso periodo della crisi. Le forme legali venivano usate, ma nemmeno sempre, per rivestire di apparente legalità la profonda violazione dei principi fondamentali della repubblica.

Sarebbe ingiusto far risalire ai populares o soltanto ad essi la responsabilità delle degenerazioni del potere. Anche se essi talvolta sono ricorsi ad episodiche violenze o travisamenti del potere, non fu sul terreno istituzionale che essi persero la repubblica. La loro responsabilità è un'altra e consiste nel non aver saputo o voluto compiere una rivoluzione effettiva, utilizzando le forze rivoluzionarie che esistevano nella società, gli schiavi, gli Italici, la plebe povera, la-

sciando infine la Repubblica alla mercè dei capi militari. La rivoluzione romana della quale il Syme ha parlato per l'avvento di Augusto, fu in realtà una rivoluzione mancata. Formalmente continuarono ad esistere le istituzioni cittadine, ma ad esse si sovrappose l'ordinamento del potere imperiale.

13. Si è accennato all'autonomia del cittadino nel diritto privato. Il potere del capo della famiglia, pater familias, era assoluto. Gaio lo indica come un diritto specifico, proprio del popolo romano, sconosciuto ad altri popoli (Inst. I, 55), nei confronti dei figli, a differenza della potestà sugli schiavi che invece è iuris gentium (I. 52). Questo potere si esercitava quindi sui figli, sulle donne, sugli schiavi, sulle cose. Esso aveva riflessi sulla stessa cittadinanza, perchè il signore poteva affrancare uno schiavo ed in tal modo lo rendeva libero ed in pari tempo cittadino. Così dopo poche generazioni i discendenti degli schiavi manomessi, liberti, erano pienamente integrati nella società civile. Vi era soltanto per taluni atti che modificavano il gruppo e gli obblighi dei sacra familiari la necessità di un consenso delle curie, divenuto tuttavia solo formale.

Ugualmente nel campo della proprietà di pieno diritto, chiamata quiritaria, il potere era assoluto e senza limiti, ma il magistrato in forza del suo potere di comando poteva costringere il proprietario a cedere il suo fondo per scopi di utilità pubblica, pur non essendovi l'istituto dell'espropriazione.

Anche nel processo privato l'originaria autonomia privata ha lasciato le sue orme. Era necessaria una cooperazione delle parti con il magistrato per instaurare un giudizio da lui impostato nei termini giuridici nell'ambito della sua iurisdictio. Ma il giudizio vero e proprio e la sentenza venivano conferiti ad un giudice privato.

Il sistema romano, in ispecie quello della proprietà viene di solito considerato individualistico, poco sensibile alle esigenze sociali. Questo è però un luogo comune, nel quale solo una parte è vera, non la generalizzazione. Vi era in ogni caso un mezzo molto penetrante per far sentire al padre di famiglia i suoi doveri sociali e questo era il con-

33

della repubblica fu invece emanato contro Caio Gracco ed i suoi adepti e poi nell'esecuzione estese dopo vario tempo dallo scontro armato contro un gran numero di persone, oltre tremila afferma una fonte (39), messe a morte senza processo, il che diede luogo ad un'accusa promossa dal tribuno Decio nel 120, sia nei confronti del console Opimio, sia del princeps Senatus P. Cornelio Lentulo, che aveva fatto emanare il senatusconsultum ultimum (40). I processi intentati dai tribuni, forse per mezzo di plebisciti (41), dimostrano che si contestava la stessa legittimità del provvedimento e comunque l'uccisione o l'imprigionamento di cittadini senza processo. Per rafforzare il fondamento legale di tali provvedimenti si fece ricorso ad un ulteriore mezzo, la dichiarazione di hostis rei publicae, nemico dello stato, che si adottò nei confronti di singole persone, privandole in tal modo delle garanzie dei cittadini. Questi mezzi, la cui legittimità veniva regolarmente contestata e dava luogo a persecuzioni giudiziarie, qualora i rapporti di forza tra le parti lo permettessero dimostra in modo evidente che si trattava di atti, il cui fondamento legale era controverso ed oggetto permanente di contrasto politico. E' quindi una semplice esercitazione della nostra logica giuridica contemporanea mettersi a discutere sulla legalità o meno dei vari atti nei singoli casi, dal momento che i Romani non erano d'accordo tra loro ed è evidente che per essi, come anche, lo si ammetta o meno, per gli storici contemporanei il giudizio finisce con l'essere influenzato dalle opinioni soggettive di ciascuno. Nonostante le molte escogitazioni moderna rivolte a negare o comunque svalutare il senso sociale e politico del conflitto, non vi è dubbio che dai Gracchi in poi si delineò un contrasto fra due grandi correnti di idee, una capeggiata dall'oligarchia, l'altra costituita dai popolari, una versione romana di quella che oggi chiameremo democrazia con le sue molteplici varianti, fino a giungere alle degenerazioni demagogiche.

S. de Cesari sugli atti rivoluzionari... tirannide popolare.

Anche il dibattito sul carattere rivoluzionario o meno dell'azione dei Gracchi rischia di essere abbastanza inutile, perchè se non si è d'accordo tra i moderni sul concetto di "rivoluzione" figuriamoci che cosa si può dire intorno alle idee dei Romani, che non avevano nemmeno nel loro lessico un termine che corrisponde al nostro. Tanto più se si va a spaccare il capello in quattro per stabilire se era la deposizione di Ottavio, la ripresentazione al secondo tribunato o piuttosto l'idea di sovranità popolare ad essere l'atto rivoluzionario. Certo, vi è una bella differenza tra queste varie versioni. La

3. La sovranità popolare e la tesi della rivoluzione.

Il dibattito sul carattere rivoluzionario o meno dell'azione dei Gracchi si trascina da tempo e si riaccende allorchè vi sono eventi letterari che contribuiscono a rianimare il fuoco sotto la cenere. Oggi tocca al revival di E. Betti organizzato da suoi allievi di un tempo, sospinti dal nobile animo di onorare il maestro, esaltando il suo giovanile scritto sulla crisi della repubblica, come opera insuperata di penetrante ricerca storica ed impeccabile lucidità giuridica (32). Che Betti abbia dato un contributo apprezzabile alla conoscenza del tema ~~anche~~ nei suoi aspetti giuridici e costituzionali, nessuno potrebbe seriamente contestarlo, anche coloro, come l'autore di queste pagine, ^{che} la pensa diversamente. Ma da questo all'esaltazione acritica ci corre. Le stesse idee ispiratrici di fondo del saggio di Betti si traevano da altri grandistorici, dal Burchard della costituzione come opera d'arte e soprattutto dal Mommsen della Römische Geschichte, alquanto diversa, com'è noto, dal maggiore rigore dello Staatsrecht. Se mai, quella tesi sulla cosiddetta rivoluzione e sui suoi inevitabili sviluppi è stata estremizzata dal Betti fin dalle prime pagine. I Gracchi diedero inizio alla rivoluzione romana, ma poichè il popolo era edegenerato e non atto ad essere il soggetto del potere di governo, così questo soggetto non poteva essere altrà che un capo politico o militare, quindi i Gracchi preparano la monarchia di Cesare (33).

Per sostenere questa tesi tutti gli atti, che implicavano mutamenti nei rapporti di potere, diminuivano quello del Senato, che era il governo ed accrescevano quello delle assemblee sono considerati di carattere rivoluzionario, a cominciare dalla deposizione di Ottavio. Questa tesi si fonda su di un complesso di fonti, che sono influenzate dalle correnti aristocratiche, anche quelle moderate, ed hanno in Cicerone il principale portavoce. Non vi è alcun esame critico sul valore di tale tradizione, nè si tien conto del rilievo abbastanza ovvio, sul quale del resto S. Mazzarino ha svolto acute considerazioni (34), che l'altra parte è quasi assente dalle fonti pervenuteci, fatto già di per sè eloquente e che non può essere attribuito al caso. Per sapere come la pensavano gli intellettuali, gli ideologi ed i giuristi della parte popolare, dobbiamo accontentarci del "democratico moderato" Sallustio e di quelle poche, scarse notizie, per lo più semplici repliche alle accuse, che le fonti contengono. Fondarsi dunque solo sulle affermazioni degli antichi per accettare l'idea che i Gracchi furono i primi autori della sovversione, vuol dire compiere una ricostruzione storica di parte. È vero che Betti giudicava la reazione violenta degli oligarchi, la controrivoluzione, peggiore della rivoluzione, ma questa era solo un

motivo umanitario, perchè dall'alto della responsabilità storica era stato chi intendeva sostituire al sistema di governo tradizionale, quindi al Senato, il potere popolare a porre in crisi lo stato e prepararne la fine. A tale giudizio di fondo Betti e tanti altri con lui offrono il sostegno di argomenti giuridici o pretesi tali, considerando la costituzione repubblicana come un corpo compatto di principi e di norme, mentre invece proprio per la sua formazione storica, essa era il risultato dell'opera di molte generazioni e di contrasti sociali e politici, talvolta aspri. Non ci si spiega perchè mai la nobiltà durante quegli scontri non fece ricorso alle armi, non estese il diritto di guerra ai conflitti interni, il che invece sembra la cosa più naturale del mondo a molti, Betti compreso, nonostante il suo acume giuridico.

Abbiamo già detto le ragioni contrarie e possiamo ora limitarci alla questione più importante, quella della sovranità popolare. Per la verità, sebbene storici autorevoli, come ad esempio Nicolet e Christ, ma anche lo stesso Perelli, ritengano che il tentativo di introdurre la sovranità popolare era rivoluzionario, a me pare che non si debba accentuare il mutamento profondo che il programma graccano, in particolare quello di Caio, implicava fino a considerarlo di carattere rivoluzionario. Vediamo in che consisteva questo mutamento. Essa si era annunciato con Tiberio. Già la deposizione di Ottavio accresceva il potere del concilio plebeo ^{facendogli attribuire} ~~attribuendogli~~ per la prima volta un diritto di revoca. L'annuncio di una proposta di legge per trasferire al popolo la disponibilità dell'eredità di Attalo e varie altre misure contenute nel programma elettorale per il secondo tribunato, sebbene l'attendibilità delle fonti al riguardo sia posta in dubbio da vari autori, avevano lo scopo di aumentare i poteri delle assemblee e diminuire quelli del Senato. L'opera di Gaio fu più organica e più radicale. Oltre la riconferma della legge agraria e dei poteri della commissione triumvirale che doveva eseguirla, si mirava alla democratizzazione dello stato, si operava ~~celebrando~~ le più gelose prerogative del Senato attribuendo alla plebe il potere di dettare l'assetto della proprietà provinciale, disciplinando il regime della nuova provincia dell'Asia, si limitava il potere del Senato nell'attribuzione dei comandi provinciali e con l'estensione della cittadinanza agli Italici si ampliava la base popolare della repubblica, primo passo per la sua trasformazione in uno stato più adeguato alla nuova realtà politica consistente nella romanizzazione dell'Italia. Anche l'ammissione dei cavalieri nelle liste dei giudici eliminava il monopolio dei senatori nella giustizia.

ritate Senatus. D'altra parte, anche se si volesse ammettere che già nella costituzione repubblicana esisteva questa sorta di potere di emergenza (Notstandrecht) del magistrato, era sempre e comunque il Senato a dichiarare che esisteva uno stato di reale pericolo per le istituzioni repubblicane, perchè un magistrato non avrebbe mai agito senza la copertura di questa dichiarazione. Questo spiega perchè le fonti, anche quelle di ispirazione popolare come Sallustio, non discutono tanto della legittimità formale del senatuconsulto a difesa della repubblica, quanto del caso singolo, nel quale si individuava da parte dell'oligarchia, ma non solo di essa, l'odiata adfectatio regni, che non era solo un espediente propagandistico della lotta politica nell'età della crisi, ma un riferimento al principio affermato solennemente in età arcaica, dopo la cacciata della monarchia, che sanciva la pena capitale per chi avesse tentato di restaurare il regno.

Ci siamo fermati su questo tema, perchè esso permette di individuare l'insorgere di tendenze destinate a divenire caratteristiche della crisi della repubblica. L'exasperazione dei contrasti sociali implicava il ricorso a violazioni formali o sostanziali delle norme che regolavano l'azione dei poteri dello stato, l'impiego della forza e delle armi per impedire l'approvazione di leggi riformatrici sociali o politiche, l'uso spregiudicato di cavilli legali per mascherare le violazioni sostanziali, ^{espedienti tratti dall'arsena-} ~~per alla fine veri e propri~~ ^{mentarie del grado} ~~conflitti fra eserciti al comando di capi militari, che erano dei pari leader politici.~~

La crisi dunque ebbe inizio con un aspro contrasto fra oligarchi e popolari, in modo approssimativo potremmo dire conservatori reazionari e democratici intorno ad un tema di ordine economico-sociale ed al nuovo equilibrio fra i poteri e nel corso del tempo divenne scontro armato delle fazioni, conflitto dei capi per il potere personale.

In questo quadro si pone il complesso delle iniziative e delle leggi fatte approvare da Caio Gracco, il quale dieci anni più tardi espresse e sviluppò più organicamente il programma di Tiberio. Un gruppo di plebisciti mirava all'instaurazione della democrazia. Si possono ricordare il pl. de abactis, che non si è certi sia giunto all'approvazione, un pl. che vietava l'elezione di un tribuno deposedo, un altro ^{comiziale} che vietava di procedere all'esecuzione senza processo di un cittadino romano (de capite civium R.), in virtù del quale si trascinò in giudizio il console Popilio Lena per le persecuzioni compiute contro i seguaci di Tiberio (18). Inoltre si regolò in modo nuovo l'ordine delle votazioni nel comizio centuriato, affidandolo alla sorte, il che limitava, ma non eliminava la maggiore influenza delle prime classi dell'assemblea e quindi dei ^{ti (19)}. Altri provvedimenti erano rivolti a modificare for-

sovranità popolare, idea che non senza ragione si ritiene di origine greca, era una concezione dei fondamenti della repubblica di ben più ampia portata di singoli atti. Possiamo dire che rispetto all'equilibrio dei poteri, come viene descritto nella costituzione mista di Polibio, essa implicava un mutamento profondo, in quanto attribuiva la preminenza alle assemblee popolari, anzi al concilio plebeo e questo implicava se non una rivoluzione una trasformazione molto radicale dello stato tradizionale (22)

Già con Tiberio vi furono alcuni passi in tal senso, la stessa deposizione di Ottavio, la rielezione al tribunato, l'annuncio di una proposta di legge per disporre dell'eredità di Attalo, nonché varie misure contenute nel programma elettorale, sebbene l'attendibilità delle fonti sia ritenuta dubbia da alcuni autori. L'opera più organica in questo senso si deve a Caio Gracco, il quale non solo ripresentò, rafforzandola, la legge di riforma agraria, ma persegui un organico complesso di riforme, che miravano ad una democratizzazione dello stato, ad un'estensione della cittadinanza, in modo da comprendere in essa gli Italici, ad una inversione della gerarchia dei poteri con la preminenza delle assemblee, al conferimento all'assemblea della plebe del potere di dettare l'assetto della proprietà provinciale così disciplinato il regime della nuova provincia dell'Asia, alla limitazione del potere un tempo arbitrario del Senato per il conferimento ai magistrati dei comandi provinciali. Inoltre per la prima volta fu intaccato il monopolio dei senatori per le giurie ammettendo alle liste dei giudici i cavalieri e fu accresciuto il potere di questi ultimi. Altri provvedimenti, come la legge frumentaria sempre contestata dalla parte conservatrice, miravano ad attenuare il disagio sociale della parte più umile della popolazione, mentre la deduzione di colonie fuori d'Italia, in particolare in Africa, a Cartagine diede luogo ad una vera e propria speculazione contro il tribuno, nella quale si mescolarono accuse politiche ed il consueto armamentario religioso

Dato il carattere altamente politico dello scontro, le fonti relative a buona parte dei provvedimenti cui si è accennato non sono uniformi ed hanno dato luogo a molte controversie tra gli studiosi, che non possiamo qui esaminare e discutere. La stessa procedura prevista dalla lex Sempronia de capite civis ha dato luogo a differenti ricostruzioni; tra le principali ricordiamo quella che la interpreta nel senso di ribadire il diritto di provocatio dopo la strage compiuta contro Tiberio ed i suoi seguaci e l'altra che invece sostiene che essa avrebbe introdotto l'autorizzazione preventiva con plebiscito, iussu populi, per iniziare un processo contro gli accusati di un reato politico (23).

5

M3

Questo vagheggiato equilibrio di poteri in realtà non esisteva e soltanto dopo lunghe lotte politiche si riuscì a liberare i comizi dai pesanti condizionamenti del Senato, l'auctoritas preventiva, come si è detto a suo tempo (vol. I, p. 360). Inoltre una costituzione non si può valutare in astratto, ma nel suo essere concreto e da questo lato, se l'uguaglianza di diritti era un principio certo, la pratica era ben diversa e di regola solo le classi elevate, il patriziato prima poi la nobiltà patrizio-plebea, esprimevano dall'oro seno gli uomini di governo, mentre le alleanze fra le grandi e potenti famiglie influiva grandemente sulla politica. Dire quindi che se si guarda alle assemblee popolari lo stato romano poteva dirsi democratico è dire soltanto una parte del vero e cadere in quell'errore, così frequente anche oggi, di quanti per definire uno stato hanno di mira soltanto le norme giuridiche astratte. Inoltre, come sempre è accaduto, il potere politico aveva a Roma nella forza economica e sociale i suoi presupposti di fatto.

E' quest'errore di valutazione che ha indotto molti studiosi, compreso chi scrive, a ritenere che la costituzione repubblicana era inadeguata ai compiti di uno stato imperiale, perchè essa escludeva i sudditi delle province dalla cittadinanza, ma rendeva impossibile ai nuovi cittadini residenti fuori di Roma di esercitare agevolmente i diritti politici (). Questo è certamente un fatto, ma non dipendente in modo necessario dalla costituzione cittadina, da un principio in essa contenuto secondo il quale i diritti politici si potevano esercitare esclusivamente entro la sacra cerchia del pomerio (). Non si trattava infatti di un principio inerente alla natura dello stato cittadino, ma da una tradizione politica risalente all'interesse di governo della nobiltà, che aveva finito con l'influenzare lo stesso movimento plebeo o almeno parte di esso. Niente infatti impediva sia l'estensione del pomerio, come poi in realtà è avvenuto nell'età della crisi, sia di ammettere i nuovi cittadini iscritti nelle tribù ad esercitare il diritto di voto nelle assemblee nei loro comuni di origine, in ispecie allorchè la loro vicinanza con Roma, come era per il Lazio, avrebbe reso agevole la comunicazione dei risultati. Questo grave limite alla democrazia romana senza dubbio ne ha impedito i possibili sviluppi storici. Ma la ragione di questo non era di principio, era di ordine politico e sociale, come lo fu la lunga resistenza ad accordare la cittadinanza

Res publica 120
formula della evocazione per il
caso in Varr. de l. l. 6, 86

formula della devotio attribuita
da Liv. 8, 9, 4 al pontefice nel 340

nella formula di evocazione da -
vanti ai consoli Varr. 5, 88 manca
la res publica

[Monumentum II, 361 n. 6]

Maer. fab. pall. 105 (Warminster)
(Cic. de sen. 6, 60)

Plaut. Mil. glol. 103

Welde nota da Cat. l'uso di
res publica come stato

lato orig. in fell. 3, 7 (da
Saexler 798)

"res publica" res publica
Cic. rep.

nel campo di Murat

Comizi antoniani, quelli
presenti ai i comizi della plebe
non erano vietati al pomerium
i. e. p. sempre nell'ambito domi

latino linea del sist. ann. g.
2000, Torino 1965

espresso ne us publica p.

R. A. Acta patrum Aem-
ulium CIL VI, 2065; Sersau
n-5039 CIL 2064, 42

res publica come conquista culturale
de re iuribus idealmente
mediante una forma erupita
N quibus elementis publicis privatis
sacris propriis - idea rivoluzionaria
rispetto alla tradizione latino-italica
Sabbatini Tradizione romana e idea

N. Stor. Index 3, 1977, 18. 103

vedi ho visto come conquistato
altro volc -

de cura: istituzione rivoluzionaria
nell'antica Roma. Index 3, 1972
192 ss. (inferimento degli usi
alle genti)

Catolano ~~de~~ Populus Romanus
Quintus - su Rousseau -
Condorcet etc - Marx -

in Index 3, 1972, 223 ha individuato
irriducibili le caratteristiche della
repubblica romana e cause della
sua perfezione stava nella disuguaglianza
della plebe e del senato e
nella creazione dei tribuni, cui fu
esseri un'origine politica permanente
di cui pezzi e parti diverse -

La fine delle guerre con Cartagine e l'espansione romana nel Mediterraneo coincidono con mutamenti profondi nella società che diviene una società schiavistica, nella quale la forza di lavoro principale è costituita da un crescente numero di schiavi. Nello stesso tempo i vari ordini della popolazione assumono caratteri e poteri diversi da quelli dell'età precedente ed i contrasti tra di essi si vengono accentuando fino a determinare rotture profonde, che danno luogo a lotte cruente sulla questione agraria, su quella degli Italici e della loro ammissione alla cittadinanza, sul predominio politico dell'una o dell'altra fazione e pongono in essere fattori di crisi del sistema repubblicano, di cui sono evidente espressione la guerre degli Italici, le insurrezioni servili, i conflitti armati fra i capi politici che si contendono il potere per mezzo delle armi. Questi mutamenti che sono descritti in altre parti del presente volume, danno luogo a varie crisi istituzionali, delle quali in questa sede si esaminano gli aspetti propriamente politici ed istituzionali. Se la forma repubblicana della città-stato non viene modificata gli urti ed i contrasti politici la scuotono profondamente e poiché non riescono a realizzare riforme stabili e la sua democratizzazione, la condannano alla definitiva caduta dopo un lungo declino ().

In questo periodo la lotta politica si svolge in forme nuove, che induce una storiografia influenzata dal Münzer e dal Gelzer, in particolare quella di lingua inglese, a ridurla a scontro di personalità, fazioni, gruppi, negando l'esistenza di vere correnti contrapposte. In tal modo si sottovalutano i fattori sociali, di classe, che alimentano le grandi contrapposizioni, a cominciare da quelle dell'età gracciana, fino a giungere ai conflitti armati da Silla, a Cesare, ad Ottaviano. I riflessi costituzionali vengono posti in questa luce, senza comprendere che l'urto armato dei combattenti ha le sue cause principali nelle degenerazioni dei movimenti politici di fondo. Ma chi esamini in modo spassionato e senza pregiudizi i fatti, non può che giungere a conclusioni diverse.

2. *La crisi gracciana e i provvedimenti eccezionali.*

La prima grande crisi istituzionale avviene nell'età dei Gracchi. Le cause di essa sono in primo luogo di ordine sociale ed economico. Qualunque giudizio si voglia dare intorno ai moventi dell'azione di Tiberio prima e di Caio Gracco poi, non si può contestare in alcun modo che il conflitto riguardava la questione agraria e che la riforma consisteva non solo nel porre un limite alla proprietà ed alla possesso dell'ager publicus, ma anche nel ripartire la terra eccedente fra la plebe povera. Questo è un dato di fatto, che nemmeno

l'ipercritica più radicale si è mai spinta a negare. Del pari è certo che intorno alla proposta di riforma e poi alla sua attuazione si svolse una lotta molto aspra, il cui epilogo fu per due volte uno scontro armato e l'uccisione dei due fratelli e dei loro seguaci. Del pari indubbio è l'uso di nuovi strumenti, ignoti alla costituzione tradizionale, i quali ci permettono di parlare di due contrapposte concezioni, di un'antitesi fra democrazia e conservazione-reazione. Questo è il nocciolo sostanziale della crisi, rispetto al quale le moderne teorie sul carattere determinante delle rivalità personali o di gruppo non spiegano un bel nulla e finiscono con l'essere un impiego avanti lettera di metodi propri di correnti sociologiche contemporanee. Per altri versi a me sembrano poco convincenti le critiche opposte da varie parti contro i dati tradizionali sulle cause, scopi ed entità della riforma agraria attuata dai Gracchi e poi rapidamente smobilitata dopo l'uccisione di Caio. Non trovo ragioni valide per svalutare il racconto di Appiano e le altre fonti che attestano l'esistenza di grandi possessori fondiari nel II secolo a.C., si debbano essi considerare latifondi o meno, dato che anche la nozione del latifondo può variare secondo le epoche, le dimensioni complessive della terra, la tecnica agraria e così via (1).

Espressioni eloquenti di quelle due contrastanti tendenze furono da un lato la deposizione del tribuno Ottavio in conseguenza del veto da lui opposto alla proposta della legge agraria (2), la proposta di attribuire al popolo la disponibilità sui beni dell'eredità di Attalo, l'iniziativa per il conferimento della cittadinanza ai soci Italici, principalmente la candidatura al tribunato per il prossimo anno. Dall'altro furono le accuse consentite di aspirare al regno, la richiesta di Cornelio Scipione Nasica al senato perchè conferisse ai magistrati il potere di procedere con le armi contro il movimento gracco definito sovversivo della repubblica, poi dopo il rifiuto del console, il giurista Publio Mucio, l'iniziativa dello stesso Scipione, forse nelle forme dell'evocatio, di assalire Gracco ed i suoi seguaci, consumando la prima strage di cittadini che la storia di Roma ricordi. Nel secondo periodo, quello del tribunato di Caio, vi fu un complesso di proposte e di leggi, oltre la riproposizione di quella agraria, che modificavano in senso popolare il sistema costituzionale. Dall'altra parte la risposta fu la reazione violenta, questa volta esercitata con la copertura legale dell'emanazione del *senatusconsultum ultimum*.

La deposizione di Ottavio fu un atto certo inconsueto, che le fonti di parte aristocratica considerano una sedizione (4) e scrittori moderni un atto di violenza rivoluzionaria. Ma nel sistema repubblicano non vi erano norme che vietassero la deposizione di un tribuno da parte dell'assemblea della plebe che lo aveva eletto. La

ritate Senatus. D'altra parte, anche se si ammette che nella antica costituzione esisteva questa sorta di potere di emergenza, di stato di necessità (Notstandsrecht) del magistrato, era pur sempre il Senato a dichiararlo, perchè il magistrato non avrebbe agito senza l'ordine del Senato e non può non avere grandissima importanza il fatto che ciò non era mai avvenuto in passato, anche di fronte a gravi scontri politici. Per questo l'emanazione di un senatusconsulto a difesa della repubblica per le conseguenze che implicava, di sospendere le garanzie costituzionali non poteva che essere avversato dal movimento popolare, e va giudicato anche da noi come una violazione dei principi sui quali si fondava la repubblica, almeno dopo le conquiste del III secolo. Che le fonti di ispirazione popolare non discutevano tanto la legittimità in genere del provvedimento, ma i singoli casi, si comprende bene, perchè quel che importava non era un concetto astratto, ma l'impiego in concreto dei poteri. La ricorrente accusa di adfectatio regni, con un riferimento forzato al principio solennemente dichiarato in età arcaica al momento della cacciata dei re, dimostra solo la mancanza di validi argomenti. Ma la sostanza politico-costituzionale dello scontro è chiarissima nelle parole di Sallustio sulla vicenda graccana: "ma certo sarà stata preparazione del regno restituire alla plebe il suo; proclamano legittimo che qualunque atto di vendetta si compia versando il sangue dei cittadini (17). Queste parole sono nel discorso di Memmio pieno di sdegno e sferzante ironia contro i metodi di governo della nobiltà ed i suoi atti illegali di violenza (18). E' quindi chiaro che la repressione antigracca in forza del provvedimento del Senato è ritenuta un atto di violenza, non impiego legale e necessario delle armi. Forse nelle parole iure factum vi è un'allusione al detto di Scipione intorno all'uccisione di Tiberio: "se egli aveva avuto l'intenzione di occupare la repubblica, è stato ucciso a buon diritto" (19). Ci siamo fermati su questo tema perchè nella vicenda di Tiberio si può individuare l'insorgere di tendenze destinate a divenire caratteristiche della crisi. Vi era al fondo un'exasperazione dei rapporti sociali, cui finiva con il sovrapporsi una nuova contrapposizione per l'equilibrio dei poteri. Il ricorso alla violenza era l'espressione più grave della crisi, dello scontro fra oligarchi e popolari, che venne sviluppandosi con reciproche accuse, espedienti legali e cavilli con lo scopo di mascherare le violazioni sostanziali e di legittimare la violenza. Insorgeva dunque una lotta sociale, che era ad un tempo una lotta per il potere.

Nel corso di essa la pratica istituzionale dell'emergenza, stato di necessità, difesa della repubblica si venne affermando. Dopo il tentativo posto in essere contro Tiberio, il senatusconsulto in difesa

zione che il Senato non aveva il potere di decretare, nè la giustificazione dello stato di necessità, che anche i moderni adottano, era valida per sospendere le leggi di garanzia. Questo provvedimento fu sempre contestato dai populares, anche se in qualche caso, ne hanno fatto uso. Ma essi non riuscirono a impedirne l'uso divenuto frequente.

In altri casi si ebbe una democratizzazione del sistema. Ricordiamo i principali mutamenti. Nel comizio già riformato nel III secolo, furono iscritti alla 5^a classe anche i possessori di 4000 assi, nonché i liberti. Dopo l'estensione della cittadinanza agli Italici questi furono iscritti in tutte le tribù, ma l'esercizio del voto poteva aver luogo solo in Roma. Una legge Clodia del 58 vietò che si potesse osservare il cielo nei giorni dei comizi, ma troviamo dopo di essa ancora casi di obnuntiationes. Le leggi tabellarie introdussero il voto segreto, la Gabinia nel 139 per le elezioni, la Papiria del 131 per le leggi e la Caelia del 107 per i giudizi. Ma dato il sistema di votazione la segretezza era dubbia e così una lex Maria del 119 stabilì che i pontes, sui quali dovevano passare i votanti fossero meno ampi. L'ordine della chiamata delle centurie per il voto non fu più secondo la gerarchia delle classi, ma stabilito per sorteggio. Nella legislazione si ricorse ampiamente ai plebisciti, che venivano appunto approvati dalle assemblee della plebe. Queste erano senza dubbio riforme democratiche, ma la lotta politica non ne trasse vantaggio. Le assemblee furono spesso turbate dalla violenza ed i brogli erano all'ordine del giorno, nonostante le varie leggi dirette a reprimerli. Per la validità dell'assemblea non era richiesto un numero legale e la scarsa partecipazione ad esse fu uno dei fatti più deplorati dell'età della crisi. Ma non serve a nulla lamentare i mali, se non si combatte per eliminare le loro cause.

Anche il Senato ebbe una formazione più aperta, se non più democratica. Furono ammessi gli ex edili e gli ex tribuni della

7 principio censitario, in virtù del quale una parte di cittadini, che non possedeva il censo minimo richiesto era esclusa dal comizio centuriato e quelli che ne facevano parte erano iscritti in classi diverse, a seconda del loro patrimonio e questo comportava un peso disuguale nel voto, espresso in per unità di centuria e non sommando i voti individuali per stabilire la maggioranza. D'altra parte in conseguenza dello stesso principio del censo anche per le candidature non vi era uguaglianza fra i cittadini, perchè la carriera delle magistrature era subordinata al servizio militare prestato dal cittadino, almeno in via potenziale, cioè con l'iscrizione in antico, forse, alla prima classe e poi fra i cavalieri, il che implicava comunque il possesso di un patrimonio superiore agli altri, fissato più tardi in 400.000 sesterzi, che erano pari ad 1 milione di assi della moneta più antica (19). Anche le funzioni giudiziarie non erano attribuite a tutti. Per lungo tempo esse furono prerogativa dell'ordine senatorio, poi con C. Gracco estese anche ai cavalieri e dopo di allora oggetto di aspre contese. Bisognerà attendere la legge Aurelia del 70 per un allargamento ai tribuni aerari, cittadini che avevano un censo pari alla metà di quello dei cavalieri. E questo fu il massimo delle conquiste strappate dalla democrazia romana in tale campo. Più oltre parleremo della libertà individuale, rilevando fin da ora che la libertà romana era ben diversa da quella attuale.

Questisono gli aspetti propriamente giuridici. Ma una costituzione non si può valutare in astratto, ma va considerata nel suo essere concreto. Da questo lato, se l'uguaglianza dei diritti era un principio certo, nei limiti che abbiamo visto, essa non esisteva nella pratica politica perchè le classi elevate, il patriziato prima, poi la nobiltà

(1) 1 HS = 2,5 anni. La questione dell'obbligazione al servizio militare è controversa. Mommsen AA R. I 505 la esclude per l'età più antica e la pone con la L. Villia (100) - Ma non

Gracchi
bioli?
Fibi. Letti
Sullam

Wassat,
425

Un atto di violenza, una violazione delle norme, il mutamento di
una forma di governo, l'introdurre nuovi equilibri del potere? Per
gli antichi esse consisteva in sommovimenti sociali e politici, che si
paragonano al mare agitato dalle tempeste (Lic. per Cluuzio 49'),
oppure nel trattare con la violenza le disuguaglianze all'aristocrazia
(C. Gracco fragm. 111 b in Diod. 34.35.25.1), o nella lotta dei
poveri contro i ricchi (Plut. T. Gr. 5.4/5 pp., guerra civ. 1.16.69-70; 1.22.
95). Per noi una rivoluzione non può essere che un mutamento
radicale di carattere sociale e politico insieme, la conquista del potere
economico e politico da parte di una nuova classe, l'avvento della borghesia
nella grande rivoluzione dell'89, che abbatté i tiranni monarchici e aristocra-
tici feudali, quello del proletariato nella rivoluzione sovietica. Invece
di simile vi era nella crisi giaccaica.

Raskolnikov
& Partner

31) Guarino, *Scritture consultative ultimae, Estogolae für H. von*
Diebrow, Berlin 1970, p. 281 n.; *de verenga di Publico*
Muncio, Napoli 1981; *parece non vincibile. Adversaria an*
visere varie L. Labrum, de consule sovversivo, Napoli 1975 p. 67
e 162 n.; *dinamenti di stori costituzionale del diritto romano*
p. 353 n.; *P. Cerami, d'obedi ed ordinamento nell'esperienza*
costituz. romana, Palermo 1981 p. 13 n. 156; *H. Vuitout, Brant note*
in littera N. Sc. u. Facultatis, IV, p. 1941 n. *Exente L. A. Ficus nell'*
auspici venatione ad Huzern - Homburg, Jura 21, 1970 p. 37 n. *Primo*
considerazioni in C. Venturini, Quaestiones sc. in legge e
società nella repubblica romana, Napoli 1984, II 15 n. 104.
Un'esperienza vicina N. Sc. a J. Huzern - Homburg. Untersuchung
zum spätrepublikanischen Notstandsrecht Senatus cons. ult. in
Notst. - Erklärung, München 1970 -

Repubblica di storia: Guarino, d'abrogazione di storia, Atk Acc,
Napoli 1970, p. 236 n.; *Coerenza di 2. Repubblica at p. 116. Presidenti*

132

13

Wassilwitz

limite al possesso della terra, ma anche nel ripartire la parte eccedente fra la plebe povera. Questo è un dato di fatto, che nemmeno l'ipercritica più radicale si è mai spinta a negare. Intorno alla proposta di riforma ed alla sua attuazione si svolse una lotta aspra, il cui epilogo fu per due volte uno scontro armato nel quale furono uccisi i due fratelli e molti dei loro seguaci. A questo si giunse dopo che in modo imprudente e violento si contrapposero due opposte concezioni, che implicavano un'antitesi fra democrazia e conservazione-reazione. Essa investiva elementi fondamentali se non della costituzione, certo della prassi costituzionale. Questo è il nocciolo vero della crisi, nella quale dunque si intrecciano strettamente motivi di ordine economico-sociale e motivi politico-costituzionali. Con Tiberio si ebbe la deposizione del tribuno Ottavio in conseguenza del veto opposto alla votazione della legge agraria. Successivamente, la proposta di attribuire al popolo il potere di disporre dei beni dell'eredità di Attalo, l'iniziativa di conferire la cittadinanza agli Italici, la candidatura al tribunato dello stesso Tiberio per l'anno successivo. Con il fratello Caio, oltre la riproposizione della legge agraria, un complesso di leggi e di proposte, che tutte miravano a modificare in senso popolare il sistema dei poteri costituzionali indebolendo il senato e rafforzando le assemblee, fino al punto che molti storici moderni parlano di una vera e propria rivoluzione consistente nell'introdurre il principio della sovranità popolare. Dall'altro lato vi fu una resistenza accanita da parte dell'aristocrazia senatoria o almeno di quella prevalente, la quale considerava veri e propri atti sediziosi questi mutamenti, accusava i suoi promotori di aspirare al regno - *adfectatio regni* - e chiedeva misure di carattere straordinario, trattando i riformatori come nemici dello stato allo stesso modo di nemici esterni. Così apparve il *senatusconsultum* detto *ultimum* o altrimenti *de republica defendenda* con il quale si investivano i consoli di procedere contro i ribelli o pretesi talifacendo uso del loro potere di imperio e quindi delle armi, senza alcun processo e senza le garanzie costituzionali che erano stabilite per i cittadini romani dalle leggi. Questo nuovo mezzo giuridico fu la prima volta respinto dal console in carica, il giurista Publio Mucio, evidentemente per scrupoli giuridici e per ragioni politiche, mentre fu accolto la seconda volta nei confronti di Caio e messo in atto. Per Tiberio invece Scipione Nasica, autore della proposta, prese ugualmente l'iniziativa di procedere alla repressione armata, forse ricorrendo alla procedura della *evocatio*, un mezzo che si impiegava in caso di grave pericolo esterno ed in mancanza di magistrati in grado di difendere la patria.

questione posta da Tiberio, secondo Appiano, era semplice: "se un tribuno che abbia agito contro il popolo possa permanere nell'ufficio" (5). Gli argomenti a sostegno della risposta negativa sono tramandati da Plutarco, forse desunti dal discorso di Tiberio a giustificazione della proposta di deposizione (6). Il tribuno è inviolabile e sacrosanto, se ed in quanto agisca come difensore del popolo, ma non lo è se indebolisce il potere del popolo, gli impedisce il voto nell'assemblea, opera contro di lui (7). Quest'argomento si fondava sulla concezione originaria del tribunato, che si era venuta modificando dopo la formazione della nobiltà patrizio-plebea, come nuova classe di governo, ma non era peraltro tramontata. Né il tribunato poteva essere considerato uguale alle magistrature curuli, per le quali la destituzione (abrogatio imperii) era impensabile. Nonostante questo, la tesi dello Stern sul carattere non solo illegale, ma addirittura rivoluzionario dell'iniziativa continua a trovare sostenitori autorevoli, storici di tendenze non certo reazionarie, come ad esempio Christ od Heuss (8). Ma studiosi attenti alla sostanza politica delle questioni istituzionali, come Perelli (9) o non indulgenti alla demagogia e bene esperti dei principi giuridici, come Guarino (10), non hanno dubbi sulla legittimità della deposizione di Ottavio. Non è dunque per la via consueta della tradizione oligarchica che si può valutare adeguatamente il valore di questo episodio. La verità è un'altra. L'atto di Tiberio era profondamente innovativo della pratica politica e dei rapporti di potere che si erano consolidati nel senso della supremazia del Senato ed introduceva il principio della sovranità popolare, sconosciuta alla costituzione romana, anzi addirittura della sovranità della plebe, si debba ammettere o meno un'influenza greca.

La reazione della parte conservatrice dell'aristocrazia fu implacabile. La richiesta era di trattare Tiberio ed i suoi seguaci come nemici dello Stato, richiesta che venne apertamente formulata da Cornelio Scipione Nasica allorché Tiberio pose la sua candidatura al tribunato per l'anno successivo. Mentre i concili della plebe si stavano convocando per procedere al voto egli chiese al console, il giurista Publio Mucio, di intervenire con le armi per sciogliere la riunione con l'accusa di adfectatio regni. Ma il console non intendeva di violare così apertamente le garanzie stabilite a tutela dei cittadini, di trattarli senza processo come nemici della patria ed usare contro di loro le armi. Questa fu la prima contestazione della validità di una misura, che poi fu in seguito adottata, il senatusconsultum ultimum o de republica defendenda e costituì il mezzo adottato dall'oligarchia contro il movimento popolare, sebbene in qualche caso anche quest'ultimo non rifuggisse dal servirsene (21).

(1) Sui problemi relativi mi limito a ringraziare all'esame che ne ho fatto in Storia della costituzione romana, II, Napoli 1973, pp. 483 e III, cap. IV, VI-VIII e X. Successivamente a quella data A. Guarino, M. Perelli, F. Cassola e L. Labruna nel mio stesso senso. Diversamente

wo

(2) Su questo V. Kuziřcin, La grande propriet  agraria nell'Italia romana (trad. ital. dal russo, Mosca 1976), Roma 1984 e le mie considerazioni critiche in

wo

(3) Su questo tema A. Guarino, La coerenza di Publio Mucio, Napoli 1981; sull'ostruzionismo di Tiberio con la proclamazione del iustum Minima de Gracchis, Studi Biscardi, I, Milano 1982, pp. 58 ss. Sul senso politico degli avvenimenti, sui pretesti dell'aristocrazia e sull'influenza di idee greche L. Perelli, Il movimento popolare nell'ultimo secolo della repubblica, Torino 1982, pp. 90 ss.

wo

(4) Cic. de leg. III, 10, 24. Cfr. III, 9, 20. Come sedizione (seditio) pro Mil. XXVII, 72; Ascon. in Cornel. p. 80 Clark = 62 Stud.; Val. Max. VII, 2; Flor. II, 2 tit.; Vell. II, 2, 3; Amp. XXVI, 1; Iuv. II, 24; Plut. comp. V, 1. L'accusa di aspirare al regno era stata formulata da Quinto Pompeo, che era stato console, allorch  Tiberio propose in Senato di far approvare una legge con la quale si dava al popolo il potere di disporre dei beni lasciati in eredit  nel testamento di Attalo re di Pergamo; come si almeno Plut. Tib. Gracc. XIV, 1-3.

wo

(5) ~~Guarino~~ civ. I, 12, 51.

(6) Tib. Gr. XV, 2 ss. Che l'informazione derivi dal discorso di Tiberio   sostenuto dal Fraccaro e da altri ed accolta da E. Malcovati, ORF.

(7) Esattamente : an oun metabalomenos t n demov adikei kai t v ischuei kolouei kai parairetai t n psefon

(8) Del primo Krise und Untergang der r mischen Republik, Darmstadt 1979, pp. 127 ss. (2a ed. 1984, p.). Del secondo Das Zeitalter der Revolution, Propyl en-Weltgeschichte, IV, 198. [Anche C. Nicolet, Les Gracques, crise agraire et r volution   Rome, Paris 1967, p. 163 che il comportamento era rivoluzionario, ma perch  consisteva nel tentativo di introdurre la sovranit  popolare.]

(9) Il movimento popolare cit. a nt. 3 p. 91, per il quale era il principio della sovranit  popolare ad apparire rivoluzionario all'aristocrazia. Di Guarino vedi L'abrogation di Ottavio, Atti Acc. Napoli 1970, p. 236 ss., il quale spiega la mancanza di intercessio da parte di Ottavio alla proposta della sua deposizione con l'approvazione della proposta stessa da parte di Q. Mucio; v. anche La coerenza di Publio Mucio cit. p. 116.

(11) Sul senatusconsultum ultimum, oltre la bibliografia citata in Storia della costituzione, II, 487 n. 95 e III, p. 314 n. 43. Successivamente si   occupato del tema L. Labruna, Il console sovversivo, Napoli 1975, pp. 64 e 162 ss., il quale da un lato aderisce alla tesi di Guarino che il senatusconsultum era legittimo, in quanto era un semplice parere non vincolante per il magistrato, ma dall'altro rifiuta le conseguenze sull'irrelevanza politico-costituzionale dell'atto. Dato il rapporto dei poteri un invito del Senato ai magistrati di procedere alla repressione armata era ben pi  di un semplice consiglio.

R m. Gesch.
Bruschini 1976, 145

(10)

vedi gl
att. citat
alle mt
narazione

5390 (20) La fonte sull'uccisione in carcere è Orosio, Storie, 5.12.9. Sul processo contro Opimio Livio, Riassunti 61; Cic. In orno all'oratore 2, 25, 106; 30, 132; 31, 134; 39, 165; 40, 169-170; Partiz. dell'oratoria 30, 104 e 106; sull'assoluzione per Sestio 87, 140; Bruto, 34, 128; Liv. cit. 61. Per la *lex* del plebiscito

21 (21) ~~Questa è la tesi di~~ W. Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, Abhandlungen d. Bayer. Akad. d. Wissenschaften 36, München 1962, p. 28 n. 89; 58; 89. Vedi ora anche C. Venturini, Questiones ex senatusconsulto cit. p. 45 n. 104; 'Quaestiones' non permanenti: problemi di distinzione e di tipologia, in AAVV. Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano (dir. A. Burdese), Padova 1988, p. 89 e 99. Fonti Cic. per Rabirio perd. 12 e Catilin. 2, 4, 10; Scolio Gronov. 289 e Scol. Ambros. 271 (Stangl).

135



136

Società per azioni
Via Umberto Biancamano 1
10121 Torino

Telefono (011) 557 63 33, 54 53 84, 53 36 53

Telefax (011) 54 29 03

Telex 220 344 Einaudi

Capitale sociale lire 9 miliardi

C.C.I.A.A. Torino n. 701050

Registro Società Torino n. 3138/87

Codice fiscale 01709640153

Partita iva 03309360013

Torino, 14-9-89

Gentile Professore,

Le invio le bozze del suo contributo al volume IV della Storia di Roma. Le sono obbligato dell'attenzione che vorrà prestare nel rivederle e della sollecitudine con cui potrà rinviarle al Dr. Luciano Lovera presso la Casa Editrice Einaudi (o se preferisce, a me direttamente). Andiamo in stampa il 28 settembre prossimo. Le sono altresì grato se vorrà servirsi di un corriere (posto assicurato) o delle poste celerie. Le invio i miei migliori saluti.

Mi resta suo

Walter Barberis

CASELLA POSTALE 100
25199 BRESCIA

177

CASELLA POSTALE 100
25199 BRESCIA

CIRCOLO

BOLLA DI CONSEGNA 101933/135 PAG. 1 DATA 23/05/89
84891530 DE MARTINO FRANCESCO 180589

23 198

CODICE	TITOLI	IMPORTO
16170	LE POSIZIONI DELL'AMORE	
22020	DEI ED EROI DELLA GRECIA	
67686	CRETA AI TEMPI MINOSSE	
67710	STORIA DELL'EMERGIA	
76000	LE DONNE E L'AMORE	
76984	STORIA DELL'ECONOMIA	
		LIRE 114800

>30180589

<84891530

CIRCOLO

CONTENUTO: LIBRI

Tassa pagata.
Accettazione delegata con diritto
Aut. Dir. Generale PT N. 1680
4871/4101 del 15/3/73

ASSEGNO
REMBOURSEMENT

EGREGIO SIGNOR
DE MARTINO FRANCESCO

>30180589

V ANIELLO FALCONE, 258
80127 NAPOLI

<84891530

NA

Tavola ridotta editoriale - Autorizzazione Direzione Brescia N. 17237/7/SQ del 22-6-1971.

PACCO ORDINARIO CON ASSEGNO

Assegno di L. 112300

BRESCIA - FERROVIA N.

101933

da versarsi sul C.C.P. N. 2200 intestato a:
CDE spa Gruppo Mondadori - 25199 Brescia

Data

Peso grammi

Tassa pagata Lit. (7)

23/05/89

4230

3700

IN CASO DI RIMARCATA CONSEGNA DEL PACCO CHIEDO CHE
VENGA RITORNATO AL MITTENTE ENTRO IL TERMINE DI SOLITA
GRATIA.

SCONTO LIRE 2500
DA PAGARE L. 112300

L'importo indicato è comprensivo delle spese di imballaggio e di spedizione.

T.E.R. AUT. DIRPROV BRESCIA N 17237/7/SQ 22/6/71

38
89
Lillo - Stato -
Corteza d'Inno
Paci

134

1. La città-stato è un termine moderno con il quale si denomi-
no le forme di governo tipiche della Grecia antica e di Roma, ed
ancor prima di altri popoli in Oriente. La loro comune carat-
teristica non è tanto la forma repubblicana in antitesi alla
monarchia, quanto l'esistenza di una cittadinanza partecipe
del potere in modi vari, in una comunità esclusiva di dirit-
to, religione ed istituzioni. I tratti comuni sono magistrati
di governo, un senato degli anziani e l'assemblea popolare,
nonchè sacerdoti più o meno integrati nell'ordinamento poli-
tico. Questi sono elementi istituzionali, che presuppongono
una città in senso materiale, urbanistico, ^{a volte} cinta da mura, con
i suoi tempî, edifici pubblici, luoghi di riunione, in genere
un'acropoli.

Questa forma di governo in Roma antica non è sorta all'improv-
viso, creata dal nulla da un fondatore, anche se per la sua
nascita bisogna ammettere che vi debba essere stato un rito
religioso, che si ripete nella fondazione di colonie. Esso ser-
viva alla delimitazione del pomerium, linea sacra per la qua-
le occorreva l'inauguratio degli Auguri, e che fissava il li-
mite per gli auspici del magistrato, quindi per il suo potere
militare. Il pomerio è tipico di Roma, non esiste nella città
greca, la sua origine è probabilmente etrusca.

L'atto di fondazione rituale non implica che insieme ad esso
vi sia già una costituzione cittadina. Cicerone, sebbene imbe-
vuto di filosofia greca, era cosciente del carattere storico
della costituzione di Roma ed in questo scorgeva la sua origi-
narietà, se confrontata a quelle greche. Queste erano state ope-
ra di un solo: "la nostra repubblica invece non è stata co-
stituita dal genio di un solo, ma di molti, nè durante la vita
di un uomo, ma per alquanti secoli ed epoche". (de re p. II.12).
Bisogna quindi ricostruire questo sviluppo, utilizzando i con-
tributi di tutte le scienze storiche, dalla storia delle isti-
tuzioni giuridiche, spesso sottovalutata, all'archeologia, mol-
to importante quando ci permette di conoscere l'ambiente

2

biente fisico nel quale sono esistite le istituzioni ed inoltre, in mancanza di fonti scritte, ^{co eye} ci danno le sole ~~prove~~ ^{prove} certe per la formazione della città-stato e la datazione delle varie fasi, per il sorgere degli edifici di culto e di quelli pubblici, per i luoghi di riunione, come il comitium, per la vita economica e gli scambi e così via. Tuttavia queste notizie sulla città primitiva costituiscono pur sempre il quadro degli elementi per dir così materiali, urbanistici, architettonici, non bastano ad informarci sulle istituzioni politiche e sulla vita associata, come anche sull'ordinamento giuridico e sulla stessa nozione della cittadinanza, che non si trae da modelli astratti o generalizzanti, ma da concrete realtà storiche. Per conoscere queste ultime spesso non ci rimane che qualche traccia nelle istituzioni recenti e le narrazioni degli storici, che attingevano alle fonti annalistiche nonché i dati degli antiquari. Per ricostruire la storia della città-stato a Roma ci si deve cimentare con molti problemi, fra i quali primeggiano quelli concernenti la società e l'economia, complessi e controversi. Basti pensare alla gens, alla clientela, alla plebe per avere un'idea degli ostacoli da superare.

Necessariamente la ricerca si dirige in primo luogo alle formazioni sociali che precedettero la città, alle condizioni dell'ambiente e del territorio ed ai gruppi che vi si insediarono, all'influenza di altre civiltà e naturalmente ai fattori religiosi. La formazione di classi sociali differenziate ed antagoniste ha un grande valore per avere un'idea del potere, come fu alle origini e come si sviluppò nel corso dei secoli, vale a dire il modo specifico di essere della città come ordinamento statale a Roma e non già un modello astratto di questa forma di governo desunta da qualche escogitazione sociologica.

Il nucleo più consistente della popolazione che diede origine a Roma era di Latini, un popolo indoeuropeo venuto in Italia prima di altri Italiani intorno al X secolo. Esso aveva un'organizzazione gentilizia che preesisteva allo Stato. Questa ipotesi è stata precisata anche nei suoi termini giuridici dal Bonfante, ma è stata molto discussa negli ultimi decenni, sia per quanto riguarda l'idea in sé della preesistenza allo Stato, sia per il carattere politico che è stato individuato nella gens come negli altri gruppi familiari, la piccola e la grande famiglia agnatizia. La critica ha precedenti illustri, risale al Niebuhr e trova quale appiglio nelle fonti antiche, le quali tendono ad attribuire al fondatore della città anche le sue istituzioni sociali. Ma senza l'ipotesi gentilizia la storia stessa della città rimane sospesa per aria, perchè non basta sostituire alla gens un'altra formazione sociale, l'ord. indifferenziata, la tribù o la comunità di villaggio per comprendere e spiegare lo stampo gentilizio che recano alcune istituzioni arcaiche, nè tanto meno intendere come la gens si potesse formare nelle sfavorevoli condizioni politiche, sociali, economiche proprie dello Stato al suo sorgere. Uno dei maggiori sostenitori della teoria critica, V. Arango Ruiz (), molto acuto nel rilevare i punti deboli dell'ipotesi gentilizia, è assai meno penetrante allorchè suppone l'esistenza di uno Stato nazionale, nel cui ambito si sarebbero formate le genti. Lo Stato nazionale nella realtà storica è semplicemente il nomen Latinum, le cui espressioni sono comuni cerimonie religiose in tradizionali luoghi di culto e principalmente una lega di vari popoli, il che prova se mai l'esistenza di una pluralità di piccoli Stati. Come da uno Stato unitario si formarono queste comunità autonome? La risposta a tale interrogativo non è nemmeno possibile. Nè più convincenti sono le considerazioni di un altro studioso contemporaneo di grande valore, G. I. Luzzatto. Vi sono, è vero, insufficienze nella versione bonfantiana della teoria politica e non appare giustificato definire di natura politica non solo la gens, ma anche gli altri gruppi familiari, ammesso che si debba distinguere la famiglia agnatizia o grande famiglia dalla gens come all'inizio il Bonfante pensava, un'idea che ben presto egli stesso doveva attenuare e superare (). Ma quelle insufficienze si possono

5

3. Le condizioni materiali risultano ~~era~~ abbastanza chiaramente dalla tradizione, dalla toponomastica e dalle ricerche archeologiche. I colli erano ricoperti di boschi, la pianura esposta alle invasioni delle acque, in vari luoghi paludosa. La pastorizia era più agevole che la coltivazione del terreno. E' difficile calcolare la produzione dei cereali e le nostre stime si traggono da fonti tardo-repubblicane, che hanno però dati non uniformi. Chi prende come base un testo di Columella, dove si asserisce che la produttività del grano a stento raggiungeva quattro volte il seme, nonché lo stato delle campagne nell'alto medioevo, è indotto a supporre per l'età arcaica stime molto basse. A me sembrano inferiori alle possibilità. Tuttavia nella migliore ipotesi non si può superare 6-7 volte il seme, quindi 24-28 moggia per iugero, da cui si doveva detrarre la parte occorrente per la semina. Il calcolo riguarda il frumento, ma esso può con qualche varian-

superare ammettendo da un lato che solo la gens era un gruppo politico, ma ~~anche~~ dall'altro lato la sua base economica e ricercando in altri fattori la ragione del carattere politico del gruppo, al di là delle pur rilevanti elementari esigenze di difesa e di sicurezza. A nostro parere la causa principale è da ravvisarsi nell'ingresso dei clienti nel gruppo, che quindi si trasformò da comunità di uguali, in gentili, in un rudimentale comunità politica per la differenziazione sociale creatasi al suo interno. Con tale struttura la gens ha impresso la sua forte impronta nello Stato cittadino, tanto da lasciare orme profonde nelle istituzioni pubbliche e nel diritto privato. Oggi le ricerche archeologiche convalidano questa tesi e su di esse recenti studiosi ricostruiscono la storia arcaica di Roma, dando ai clienti nella gens l'importanza che meritano nelle origini dello Stato cittadino, come in particolare ha fatto il Torelli().

Anche altri studiosi, dopo l'ondata critica, non hanno dubbi sulla preesistenza della gens(). Sarebbe difficile negarlo, dopo che i ritrovamenti archeologici hanno confermato l'esistenza di gruppi disseminati nei luoghi dove sorse Roma ed individuato due fasi, nella prima delle quali i corredi delle tombe provano non vi erano diversità sociali, mentre nella seconda, che corrisponde al sorgere della città, vi sono le prove di una differenziazione sociale. Non tutto nella nuova ricerca è accettabile. L'idea magica del potere ripresa dal De Francisci e la sua concezione della gens come gruppo cavalleresco dominante su vassalli e clienti è una tipica invenzione sociologica. Degli altri studiosi singoli punti si possono discutere, ma rimane ferma l'idea comune della preesistenza della gens. Meno chiara, talvolta esitante ed incerta, è l'adesione alla tesi politica del gruppo, anche se questo si limita soltanto alla gens e non si estende alla famiglia, perchè tra l'altro il potere assoluto ed autoritario del capo della famiglia, come risulta nell'età storica, non per questo si può considerare politico e può derivare da ben diverse cause, come le condizioni materiali in cui dovette operare fuori della gens e la difesa della propria autonomia nei confronti del nuovo ordine cittadino.

Si può ammettere che le diverse genti stabilissero tra loro rapporti in

comunità di villeggio, il pagus, ma il potere non stava in essa, bensì nella gens e fu l'unione di esse in una sorta di federazione, che diede vita alle istituzioni cittadine.

3. Le condizioni materiali sono oggi meglio note dopo oltre un secolo di ricerche. Le fonti toponomastiche, i ritrovamenti archeologici confermano ed illuminano i dati tradizionali (). Non occorre tornare su di essi in questa sede. Vi sono però problemi che meritano di essere ricordati. Tra di essi è importante quello della produttività dei cereali, discusso in tempi recenti. Le nostre stime si traggono da fonti tarde repubblicane, che hanno dati non uniformi. Chi prende per buono un testo di Columella, dove si asserisce che la produttività del grano a stento raggiungeva quattro volte il seme, nonché lo stato delle campagne nell'alto medioevo, è indotto a supporre per l'età arcaica stime molto basse, che a me sembrano inferiori alle possibilità di terre poco sfruttate. Tuttavia nella migliore ipotesi non si può seminare 6-7 volte il seme quindi 24-28 moggia per iugero, da cui si deve detrarre la parte occorrente per la semina e porre nel conto la necessità del riposo almeno per anni alterni. Il calcolo riguarda il frumento, ma si può con qualche variante

te applicarsi al ferro, il cereale impiegato nell'alimentazione fino al IV secolo. Tenuto conto dell'estensione dell'ager Romanus antiquus, che all'inizio della città era di pochi kq. e solo alla fine della monarchia raggiunse 822 kq, le disponibilità erano assai scarse e permettevano di nutrire una popolazione di qualche migliaio di persone, anche se si ammette il consumo di altri vegetali e di prodotti del bestiame. Ma la pastorizia e l'agricoltura, ormai legata a forme individuali della proprietà, non erano le sole attività economiche dell'età primitiva. L'archeologia ha fornito prove sicure dell'esistenza di scambi commerciali non solo nell'area etrusco-laziale, ma anche con città meridionali di origine greca. Sulle orme del Lugal già De Francisci ha sostenuto che vi erano strade che congiungevano il Lazio con tali località fin dal IX-VIII secolo, ma rimane da spiegare chi si fosse preso cura di costruirle e quali fossero i prodotti di scambio, data la povertà dei luoghi primitivi, come risultano dalle capanne di abitazione.

Tenipiti

Il quadro muta rapidamente nel VII secolo, che è quello dell'espansione etrusca. L'ipotesi della "grande Roma degli Etruschi" riceve conferma dall'archeologia, la quale dimostra attendibile la tradizione, allorchè distingue due fasi della monarchia, una latina ed una etrusca durata fino a tutto il VI secolo. In questa seconda fase vi sono tutti gli elementi urbanistici, architettonici, economici per ammettere che si era formata una città-stato.

4. Ai mutamenti dell'economia corrispondono quelli sociali. Abbiamo già detto che nel primitivo gruppo gentilizio entrarono i clienti, i quali erano forze di lavoro subordinato ed all'occorrenza si trasformavano in armati alle dipendenze del capo della gente. Questo strato subordinato ha preceduto di molto gli schiavi, che a nostro parere non esistevano nell'età primitiva e la stessa plebe. Non è da escludere che i ritrovamenti di corredi ed oggetti di valore differente in tombe

gentilizie si possano spiegare con l'inunazione di clienti e non con norme rituali.

Qualunque sia l'origine della clientela, è certo che essa era un gruppo subordinato nella gens. Forse le fonti esagerano, allorchè nell'episodio dei Fabi al Créméra parlano di 4-5000 clienti, come anche nella migrazione di Atta Clausa. E' più significativo che il vincolo tra la gens ed i clienti sia più di carattere familiare-domestico che di natura potestativa. Ancora le XII Tavole dichiarano sacer, consacrato alla divinità, il patrono che avesse operato con frode contro il cliente e che in forza di tale consacrazione poteva essere ucciso impunemente. Non era una sanzione, il termine sacer^{ta} usato impropriamente da vari scrittori moderni, me compreso, non ricorre nelle fonti, ma un atto sacrale. Il Serrao (6) ha osservato che Dionigi di Alicarnasso considera reciproci gli obblighi tra patrono e cliente ed ha supposto che vi fosse nel regime più antico, romuleo, una concezione differente da quella delle XII Tavole, si considerava cioè tradimento il sottrarsi alla solidarietà, chiunque lo facesse, gentile o cliente. Il De Francisci invece ritiene l'equiparazione di patrono e cliente una conseguenza della politica della città mirante a limitare il potere della gens. Il testo di Dionigi va però valutato criticamente, perchè esso era estratto da una fonte influenzata da ideologie della tarda repubblica, come hanno visto vari studiosi, dal Pöhlentz al Gabba⁽⁷⁾ e d'altra parte la sacratio (capitis) fa pensare all'inesistenza di norme giuridiche in senso stretto. Ai nostri fini non ha comunque molta importanza stabilire se lo storico greco sia o meno degno di fede. Quel che importa è il carattere del vincolo, proprio di persone appartenenti allo stesso gruppo e sorto al di fuori dell'ordinamento giuridico del comune.

L'età gentilizia conosce dunque solo in modo rudimentale una differenziazione di classi. Probabilmente non esisteva ancora nemmeno la schiavitù, secondo una valutazione tratta da dati concreti e non dall'ipercritica delle fonti che mi è stata attribuita().

5. Lo Stato cittadino, come del resto qualunque Stato, non è concepibile senza una società con classi differenziate ed antagoniste. La tradizione annalistica romana intesse una lunga trama di lotte fra patrizi e plebei durante i primi secoli. Nessuno può contestare l'importanza di questo fatto. Ma tutto diviene incerto allorchè si affronta il tema dell'origine della plebe. Secondo le fonti annalistiche la divisione in patrizi e plebei fu stabilita dal fondatore della città, spiegazione ingenua ed a prima vista inattendibile. Eppure la più recente indagine, ampia e finemente elaborata, quella del Richard () le ha di nuovo attribuito fiducia. La discussione si era però già di nuovo ingarbugliata, dopo l'ipotesi del Momigliano, il quale distinguendo nell'ordinamento serviano la *classis* e gli *infra classem*, aveva collegato a questa la distinzione patriziato-plebe. A questa ipotesi si è richiamato il Torelli che pure condivide la tesi dell'origine economica delle classi, tentando di conciliarla con questa. Dato questo punto di partenza diveniva quasi inevitabile riesumare - mi si perdoni il termine - la teoria del Last e del De Sanctis sulla cosiddetta chiusura del patriziato, cioè in sostanza l'ipotesi di una involuzione dei rapporti di classe a Roma, in virtù della quale l'esclusione dei plebei dalle magistrature, la loro disuguaglianza politica e sociale, la mancanza del *conubium* e delle assegnazioni di *ager publicus* sarebbero il risultato di una involuzione regressiva del sistema politico ed economico. A me pare che questa ricostruzione della storia arcaica sia del tutto fantastica. Dopo la caduta della monarchia vi fu certamente una crisi economica, che rese i contrasti più aspri, ma non fu questo a creare lo stato di esclusione della plebe dagli organi di governo. Se qualcosa del genere fosse avvenuto nella tradizione il ricordo sarebbe stato presente e forte la protesta plebea contro la chiusura delle genti patrizie. Invece gli annali sono ricchi dei dettagli, di particolari, di infiammati discorsi dei capi plebei, ma nessuno mai si richiama ad un originario stato di uguaglianza!

Alle fonti risulta che la plebe non ha genti. Il dato resiste alla critica. Se le congetture intorno ad un preteso regime matriarcale della famiglia plebea, sono fantastiche, non si può dire altrettanto delle dichiarazioni che la plebe non ha genti. Nella famosa causa ereditaria

fra i Claudii patrizi e quelli plebei, ~~ma~~ ~~che~~ i primi sostenevano che l'eredità spettava loro per diritto della gens ed i secondi per diritto della stirpe. Questo implicava che la plebe faceva valere una interpretazione estensiva del precetto delle XII Tavole, in modo da applicarlo a vincoli simili a quelli della gens. Ma rimaneva il fatto che la plebe, anche in un'età più avanzata era senza genti. La sola ragione possibile è che essa in origine stava fuori della società gentilizia, perciò in un certo senso fuori dello Stato. Il suo insediamento fu graduale, fu determinato da fattori diversi, migrazioni in cerca di lavoro, richiamo dell'attività proprie delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, commerci allorchè nella Roma arcaica si ebbero i grandi lavori pubblici e la costruzione di edifici pubblici e privati. E' schematico tuttavia pensare che la plebe sia un ceto esclusivamente urbano, perchè anche nelle campagne vi furono contadini poveri, con poca terra. Minore importanza ebbe l'abbandono di clienti delle genti cui appartenevano, dal momento che i clienti anche nelle lotte politiche stanno dalla parte dei patrizi e l'ipotesi mommseniana della derivazione della plebe dalla clientela è fra quelle che meno resistono alla critica. A chi scrive l'ipotesi dell'origine economica della plebe non sembra nemmeno scalfita dalle nuove congetture. Ma quest'ipotesi si indebolisce e perde di validità se la si mescola con altre, che pongono l'accento su altri fattori, come quelli militari.

Alcune interpretazioni dell'origine economica cercano di meglio precisarla. Già il Guarino aveva pensato che la plebe esercitava un'agricoltura intensiva a differenza di quella semintensiva dei patrizi, pensando probabilmente ad un'assegnazione di piccoli lotti in proprietà individuale. Più tardi il Lohrman, più interessato alla ricostruzione del "sistema" ed alle connessioni con idee moderne, ha sostenuto che la diversità tra patrizi e plebei era qualitativa e non quantitativa, in quanto la possesso sarebbe stata patrizia e l'assegnazione in proprietà plebea. Questa tesi si pone a confronto due epoche diverse, quelle dell'alta repubblica e quella delle leggi agrarie graccane (). E' vero che in antico il possesso dell'ager publicus era dei soli patrizi, che avevano la forza politica ed economica per farlo, ma non è vero che tale rimase sempre perchè i patrizi

zi convertirono il possesso in proprietà quiritaria, mentre dopo la conquista di Veio anche la plebe concorse all'assegnazione delle nuove terre conquistate.

6. Patriziato gentilizio con al suo interno la clientela e plebe sono i fattori essenziali per la formazione della città-stato. Ma questa non è avvenuta all'improvviso, nè le sue istituzioni sono sorte tutte insieme. Caratteristico è l'emergere di nuovi elementi, che non cancellano gli antichi, ma si aggiungono ad essi. Possiamo in modo schematico distinguere un primo periodo di prevalenza latina, con il formarsi di vincoli federativi tra i gruppi gentilizi. Queste è l'originaria comunità cittadina, che dà vita ad istituzioni unitarie, le curie, le tribù, il senato, il consiglio dei patres, il re. Se siamo sicuri dell'esistenza di questi organi fin dai primordi, altrettanto non si può dire della loro data di origine, dei loro caratteri e funzioni, dei reciproci rapporti. Ci limitiamo qui a pochi riferimenti, lasciando da parte tutte le discussioni che continuano tra gli studiosi.

Le tribù sono un'istituzione comune degli Italici. Ma presso di essi si identificano con il popolo, tout presso gli Umbri, come provano le Tavole Euguvinae, i due termini sono uno accanto all'altro, il nome della tribù è uguale a quello del popolo e la doppia denominazione indica due rapporti di appartenenza. Presso i Tanniti, per quel tanto che è dato di sapere, tribù e touta si identificano ed il touta è la comunità popolare collettiva, per dir così il loro stato. Non diversamente Vestini e Peligni. A Roma invece le tribù sono una tripartizione del popolo e le tre tribù hanno tre nomi diversi, il che faceva sembrare che si riferissero a tre gruppi etnici differenti, Ramnes (Latini), Tities (Sabini), Luceres (Etruschi). Le indagini linguistiche di Schulze hanno fatto giustizia di quest'idea, perchè i tre nomi sono di provenienza etrusca. I demi della costituzione democratica di Atene sembrano meno lontani, ma essi sono di età posteriore.

le fonti riferiscono questa antiche tribù alle genti, ma Varrone le considera divisioni territoriali. Forse non vi è un vero contrasto e comunque le curie, che sono ripartizioni delle tribù, hanno nomi gentilizi e nomi di località.

La ripartizione delle tribù in curie è decimale, come altrove. I loro compiti erano politici e militari, perchè le curie servivano a

formare l'esercito, fornendo ciascuna un ugual numero di armati, cento secondo la tradizione, quindi tremila, più trecento cavalieri dati dalle tribù. È probabile che questo sia avvenuto con l'apparire della tattica oplitica, che sostituì l'antico duello su carri, sebbene il suo sviluppo coincida con l'ordinamento centuriato serviano. Le curie delle curie in origine non facevano parte i plebei. Questa tesi, che fa capo al Niebuhr, è stata definita dal Tondo come l'errore più gravido di conseguenze per la ricostruzione della storia arcaica (). Vi sono buone ragioni da una parte e dall'altra, ma è difficile superare l'argomento che la plebe in origine esclusa da tutto, non si vede perchè avrebbe dovuto far parte delle curie e quindi pronunciarsi su atti esclusivamente relativi alla struttura della gens. L'esclusione comunque non durò a lungo

Le curie avevano altresì funzioni religiose, la cui antichità si desume dallo loro stessa natura, come i Fornacalia o i Fordicidia. Ma non possiamo presumere di conseguire più precise determinazioni, dal momento che il farro, che si liberava dall'involucro con il fuoco, è servito almeno fino al 3° secolo. Che già all'inizio dell'ultimo millennio si trovi il triticum durum prova ben poco, perchè non questo ma il farro era coltivato per l'alimentazione. All'assemblea delle curie spettano altresì funzioni rilevanti per atti giuridici di carattere gentilizio-familiare l'adozione per mezzo di adrogatio, il testamento, la detestatio sacrorum e così via. In età repubblicana le curie conferiscono con la lex curiata de imperio l'investitura del potere ed è verosimile che in origine esse partecipavano in qualche modo alla creazione del re, che però aveva bisogno dell'inauguratio, riconoscimento solenne del favore della divinità mediante gli Auguri.

La monarchia primitiva si fonda su di una sorta di federazione gentilizia. Nell'età storica vi sono poche tracce, a Roma vi è il rex sacrorum organo puramente religioso, come a Tuscolo e Lanuvio, per il tempio di Diana ad Aricia vi è un rex nemorensis. Gli Italici in genere hanno un toutvikōsa parentela con il termine touta, popolo, suggerisce il popolare, forse eletto dal popolo, come il gotico thiudans. Gli Umbri hanno marones, gli Osci meddices.

Nella teoria gentilizia il re trae dal consenso delle gentes il suo potere. Ma secondo la teoria carismatica, che ha presso di noi nel De Franciscini il più autorevole sostenitore, il re deriva da un ductor, il quale ha con sé un'accollita di armati, trascinati dalle sue qualità personali magiche od eroiche.

In una lunga ricerca dedicata alle credenze in poteri magici il De Francisci ha conseguito importanti e seri risultati? Ma quanto agli indizi sull'esistenza di un rex ductor essi sono ben poveri nella stessa tradizione pur così incline alle rappresentazioni mitiche. Alla fin fine si riducono all'eliminazione violenta di uno o dell'altro re. ^{ed alle loro imprese.} E' troppo poco per un'ipotesi tanto straordinaria. Nè quegli indizi, che cominciano con la ~~stessa~~ uccisione di Romolo, si conciliano con la stessa tradizione, che pone i primi re in un'epoca nella quale la città era già sorta ed aveva i suoi organi. Francamente l'idea che il ductor si sarebbe trasformato in un re istituzionale per mezzo dell'inauguratio introdotta da Numa appare come un deus ex machina al termine di un dramma senza epilogo! Le caratteristiche del regnum vanno peraltro approfondite. In uno studio acutissimo e brillante, il Coli sostiene che vi fosse una netta antitesi fra regno e città-stato, almeno nella configurazione giuridica del potere. Conseguentemente egli pensa che solo nella respublica si può avere una città-stato. Che le fonti dell'età tardo repubblicana diano spunti per questa tesi è indubbio. Ma esse procedono per schemi imprecisi dell'ideologia aristocratica, che oppone libertà e regno, avendo di mira le monarchie ellenistiche e le esigenze della lotta politica contemporanea. A parer nostro non si può pensare al regno arcaico come ad un modello immobile. Quello della federazione gentilizia è diverso dal regno del periodo etrusco, come ora vedremo.

7. La tradizione attesta l'avvento di re etruschi nella seconda fase della monarchia. L'archeologia ne dà conferma. Questa coincide con la formazione di una città-stato, definita nei suoi tratti fondamentali. E' probabile che l'idea stessa sia di origine etrusca. Presso altri popoli italici si ha un pagus, villaggio delimitato, dove possono trovarsi oppida, fortificati circondati da un vallo o da un fossato. Presso gli umbri vi è un'arce fortificata, sede della divinità e del potere del popolo, dove si esegue il rito: "ti ho invocato e ti invoco, o Dio Grabovio, per l'arce Fisia e per il popolo di Gubbio". (104)

La tradizione adombra un mutamento del potere nell'ascesa

del buon re Servio Tullio, autore di riforme favorevoli alla plebe. La versione etrusca dei fatti lascia tracce nella fonti romane. L'imperatore Claudio ricorda il Mastarna, che il dipinto famoso di Vulci ^{Volturno} conferma in un duello fra eroi. Si può pensare che vi sia stata una lotta per il potere fra vari capi e perciò l'ascesa di Servio Tullio, che è il nome romano di Mastarna, non sarà avvenuta in modo pacifico e forse essa fa intuire l'esistenza di lotte interne a Roma. La presenza etrusca determinò un forte sviluppo economico, come si è accennato, e l'allentamento dei vincoli gentilizi, una crisi del potere della gens. L'archeologia dimostra una significativa trasformazione edilizia, che sostituisce alle capanne arcaiche case in muratura. Si ritrova una seconda pavimentazione del Foro e la creazione del comitium, che rimase il luogo dove si tenevano le assemblee popolari ed i giudizi.

Dall'altro lato la tradizione, in modo sorprendente, coincide con le scoperte archeologiche. Essa attribuisce al re Servio quelle istituzioni, che rimarranno essenziali nella repubblica, l'ordinamento delle tribù territoriali, nelle quali si ripartiva la popolazione possidente in base al rapporto con il territorio, a differenza delle tre tribù antiche. Su questa base si diede vita all'ordinamento delle classi e delle centurie, che furono per secoli ad un tempo organi di reclutamento dell'esercito e di decisioni politiche con il comizio centuriato. Quest'ordinamento aveva carattere timocratico, al pari della costituzione di Solone per Atene (594/93) con le sue quattro classi, cui Clistene diede forma definitiva con l'istituzione dei demi, tribù territoriali (508/507). Ma le diversità sono profonde, non solo per i criteri economici, ma principalmente perchè i nuovi organi a Roma si aggiunsero a quelli preesistenti, in modo da aversi due forme istituzionali giustapposte, con poteri che si diversificarono e tali rimasero nella costituzione repubblicana.

Un altro punto poco studiato riguarda l'origine della concezione romana del potere pubblico e privato. Sotto l'influenza di giudizi parziali degli antichi la storiografia tende ad attribuire agli Etruschi i caratteri assoluti ed autoritari del potere e del diritto, mentre considera più miti quelli dei Latini. Le valide considerazioni opposte non hanno trovato ascolto.

E' vero che l'imperium e tutti i segni del potere sono di origine etrusca, ma l'idea del potere che da essi si trae è in forte contrasto con quanto si conosce dello stato degli Etruschi in questo periodo, se è vero che in esso si stava determinando una trasformazione in senso democratico. Peggio ancora per quanto riguarda il diritto privato, le cui caratteristiche non sono prese nella dovuta considerazione dagli storici, oltre quelli del diritto. In modo pregnante il giurista Gaio, nel II° secolo d.C., rileva il carattere esclusivo della potestà paterna nella famiglia: "il quale diritto è proprio dei cittadini romani: infatti quasi non vi sono altri uomini che hanno sui propri figli un'uguale potestà, pari a quella che noi abbiamo". Questo potere così totale, che si spingeva fino al diritto di vita e di morte sui figli e sottoposti, e che implicava la mancanza di capacità patrimoniale di essi, era sconosciuto ad altri popoli antichi, ad eccezione dei Calati, secondo lo stesso Gaio, ed era fonte di meraviglia degli stranieri. La potestà romana era in stridente contrasto con il regime della famiglia etrusca, non solo nei rapporti con i figli, ma anche della moglie e delle donne in genere. La nozione giuridica della potestà invece resisteva a Roma fino a Giustiniano, anche se fin da antico limitata dal costume.

Come spiegare questi caratteri del potere politico e della potestà del padre nel diritto privato? Non trovo una risposta nei pur splendidi contributi di Ampolo, di Torelli e di tanti archeologi. Purtroppo i dati archeologici, già per loro natura di difficile interpretazione, sono muti al riguardo.

Comunque si risolveva la disputa sull'aristocrazia gentilizia se essa si sviluppò mediante i traffici o le attività agricole collettive, sta di fatto che dalle tombe e dai corredi non riusciamo a trarre nulla sulla durezza del potere a Roma. Una spiegazione possiamo cercarla nei dati storici e nelle vicende che posero in contrasto i re etruschi e le genti patrizie. Esse imposero un forte potere politico impersonato dal re, ma per contro nella famiglia si custodì gelosamente l'autonomia del gruppo nei confronti della città, costretta solo a subire l'interferenza di organi risalenti alla costituzione gentilizia, cioè le Curie, ~~come più innanzi diremo~~. Dall'altro lato sappiamo già che nella famiglia operarono le dure condizioni economiche dipendenti da una agricoltura primitiva e povera.

8. Abbiamo ora un quadro abbastanza delineato delle istituzioni cittadine, sulle quali domina questa tendenza originale, nazionale romana, se così può dirsi, consistente nell'innovare, lasciando sopravvivere il passato. Così rimane il Senato, collegio dei patres delle genti e le tribù personali, in cui si ripartivano i membri delle genti, e che a loro volta si dividevano nelle trenta curie. Ma a lato di queste istituzioni *di origine* si forma l'ordinamento centuriato, che comprende tutto il popolo, patrizi e plebei, divisi in classi sulla base del censo. Questo è il vero e proprio ordinamento unitario della città-stato. Il principio timocratico si fa valere per gli oneri militari ed il potere politico. Chi ha un censo maggiore deve sopportare il peso dell'armatura oplitica, ma in compenso ha maggiore influenza nell'assemblea, perchè le cinque classi dell'ordinamento hanno un numero diverso di centurie, le quali operano nell'assemblea come unità di voto. La prima classe dispone di 80 voti, perchè ha 80 centurie, le tre classi successive di 60, 20 per ciascuna, la quinta di 30. Con la prima stanno 18 centurie di cavalieri, in fondo della gerarchia 5 centurie di ausiliari, due delle quali votavano però assieme alla prima classe. La parte più abbiente dispone perciò di

18
98 voti, 18 dei cavalieri e gli 80 della prima classe, mentre tutti gli altri insieme solo 95.

Questo schema militare-politico è però oggetto di molte controverse per la data di origine. A me l'attribuzione a Servio Tullio appare probabile. Può darsi che la struttura fosse diversa per il numero delle centurie e le stesse classi. Ma qui si entra nel campo delle congetture. Quel che è certo è che l'ordinamento deve riferirsi all'età più antica, quando non esisteva l'esercito su manipoli e la remunerazione del servizio con lo stipendium, come fu a partire dal 406. Quanto all'argomento tratto dal rapporto tra esercito e popolazione, che è stato addotto dal De Sanctis, esso non è insuperabile. De Sanctis riteneva necessaria una popolazione di 120-160.000 unità per fornire 40-60.000 uomini atti alle armi, impossibile per un territorio non superiore ai 900 km. Ma l'entità quantitativa dell'esercito poteva essere diversa. Il Fraccaro ha proposto un'ipotesi suggestiva, altre correzioni sono possibili.

Il rapporto con l'esercito e con la tattica oplitica è comunque certo. Lo dimostra la divisione delle centurie in anziani (seniores) e giovani (iuniores) ed il tipo delle armi indicate per gli appartenenti alle prime tre classi. Lo dimostra altresì l'esistenza degli equites, che appartenevano al patriziato e che hanno un precedente nei celeres, guardie del corpo, i quali si spostavano velocemente nei luoghi di battaglia e potevano essere impiegati nell'inseguimento dei nemici. I dati tradizionali e quelli archeologici sono stati presi in esame da vari studiosi ed in modo brillante dall'Alföldi, le cui conclusioni non mi sembrano ^{però} convincenti, anche se il punto di partenza è giusto, perché collega la tradizione sulla stabilità del corpo alla coesione di una classe privilegiata, l'aristocrazia gentilizia. Dai dati pervenuti risulta che vi erano opliti montati e cavalieri con le armi leggere; è quindi più verosimile l'ipotesi che vi erano due tipi diversi di celeres con funzioni militari specifiche. Infondata è la tesi che identifica i celeres e gli equites, anche se entrambi sono espressione patrizia, ma i secondi integrati nel nuovo ordinamento serviano con i nomi espressivi di Titules, Hannes e Luceres, primi e secondi (priori e posteriori) delle sei centurie che votavano per prime.

Se il comizio centuriato espresse l'unità cittadina, il Senato mantiene per lungo tempo le caratteristiche di organo che riunisce i patres. Ne è prova il principio, sopravvissuto in età repubblicana, che in caso di mancanza del magistrato, si procede alla nomina di un interrè (interrex), scelto a turno fra i patres, i quali ridivengono titolari del potere, come è dimostrato dal fatto che ad essi "tornano" gli auspici, inseparabili dal comando. A. Magdelain ha suggerito una spiegazione differente, supponendo che gli interrè dovevano essere ex consoli e perciò come tali titolari degli auspici. Ma questo concesso, non si vede perchè mai gli auspici avrebbero dovuto permanere presso di loro anche dopo la fine della carica.

13

9. La tradizione rappresenta la fine della monarchia come improvvisa e così anche l'origine della repubblica con la magistratura dei due consoli. Accettabile per il primo fatto non lo è per il secondo. Dopo la cacciata dei re etruschi vi fu un periodo di progressiva trasformazione costituzionale. Inizialmente il potere venne conferito ad un magistrato unico, identificabile con il dittatore o *magister populi*, ovvero ad una coppia di magistrati con poteri disuguali, un pretore maggiore ed uno minore. L'istituzione di un decemvirato per una legislazione scritta, le XII Tavole, fu anche il tentativo di una riforma costituzionale. Poi ebbe luogo un periodo di instabilità, con la nomina di tribuni militari con potere di comando, detti tribuni *militum consulari potestate*, finché si giunse nel 367 al pareggiamento politico delle classi ed alla nomina di due consoli, uno dei quali doveva essere plebeo. Questo fu stabilito con le leggi *Liciniae-Sextiae*.

La tradizione descrive la storia sociale, politica e costituzionale dei primi secoli come dominata dal conflitto fra patriziato e plebe. Quest'ultima è una classe dinamica, che si trova in una condizione subordinata non solo dal lato sociale, ma anche da quello istituzionale, essendo esclusa dall'assegnazione delle terre, dal matrimonio con i patrizi e dalle cariche della città, magistrature e sacerdozi. Essa sostiene aspre lotte per abbattere questa subordinazione. L'ipercritica rifiuta i dati sulle rivendicazioni agrarie, attribuendoli ad anticipazioni di storici, i quali facevano risalire al V° secolo le lotte proprie dell'età graccana e sillana. Ma essa non tiene conto della realtà sociale, come essa risulta nel periodo successivo alla fine dell'influenza etrusca, che provocò una lunga crisi economica. Senza un successo nella lotta per la terra sarebbe incomprendibile la parificazione politica nelle magistrature.

La forza della plebe consiste nella sua insostituibilità per il lavoro e per il servizio militare. Le sue armi sono le secessioni

tanto più pericolose in quanto hanno luogo mentre la città è impegnata in conflitti esterni con popoli dell'area etrusco-laziale. La prima conquista è il riconoscimento dei propri capi come magistrati plebei, i tribuni e gli edili, nonché delle proprie assemblee, i concili della plebe. Per ottenere questo risultato la plebe impiega mezzi di natura religiosa. Essa dichiara sacer, consacrato alle divinità plebee, chi avesse offeso i suoi capi. L'atto unilaterale prova il carattere sostanzialmente rivoluzionario dell'azione plebea, che si esprime in una lex sacra, atto comune ad altri popoli Italici, come ha supposto l'Altheim. Questa statuizione plebea, secondo la tradizione, viene riconosciuta con una legge Valeria Horatia: ora la consecratio è a Giove, mentre il patrimonio è devoluto al tempio di Cerere, Libero e Libera. Seguono le assegnazioni di terre conquistate, l'abolizione del divieto di matrimoni con i patrizi, l'alleggerimento della procedura esecutiva per i debiti ed il pareggiamento politico nelle magistrature e nei sacerdozi. Per questi ultimi dobbiamo giungere alla legge Ogulnia del 300, sebbene la nomina del primo plebeo al pontificato massimo sia avvenuta solo nel 254. Nel corso di questo lungo periodo di lotte si forma nel seno stesso della plebe uno strato più elevato, il quale dà vita ad un ceto di governo patrizio-plebeo, la nobiltà, che succede al monopolio patrizio. Questo non rappresenta una sconfitta storica, come oggi si è pensato, della plebe, ma la sua graduale integrazione nell'ordine cittadino.

La città repubblicana, come ci appare alla fine di un lungo periodo che va dal V° alla fine del III° secolo, è dunque in grande misura opera delle lotte plebee. Ma il dualismo dei fattori permane, vi sono magistrature ed assemblee cittadine e magistrature ed assemblee della plebe, le *tribunatus* hanno poteri negativi, rimangono organi di opposizione, che possono paralizzare legalmente l'attività di governo per mezzo dell'intercessio e del veto tribunicio, oltre a quello di intervento a favore di un plebeo, l'*auxilium latium*. Ma i concilii della plebe ottennero il riconoscimento della forza



zioni politiche mutate i segni caratteristici di un'origine rivoluzionaria.

15

Nella sua fine analisi del pensiero di Polibio e Catone, Catalano ha osservato che la plebe costituisce una parte separata dell'intero popolo, separata ma pur sempre parte. Espressioni come *populus plebesque* anche in leggi lo confermano. Forse è molto sottile, ma non è da escludere che l'espressione sia sorta dopo il pieno pareggiamento politico con l'equiparazione dei plebisciti alle leggi, ma si potrebbe pensare anche all'equiparazione nei sacerdozi. L'idea del Catalano è analoga a quella da me sostenuta intorno alla plebe, ma questo valente studioso mi considera un seguace dell'indirizzo sistematico del Mommsen.

10. Tralascio il quadro dettagliato delle singole istituzioni, delle quali conviene parlare solo in quanto serve ad illuminare la concezione del potere nella repubblica. Il potere di comando, *imperium*, con gli auspici spetta ai magistrati maggiori, quelli ordinari consoli e pretori e quello straordinario, il dittatore, *magister populi*, con un magistrato dipendente, il *magister equitum*, cui si ricorreva in casi di emergenza e solo per sei mesi (6). Simboli dell'*imperium* sono i littori con i fasci di verghe e di scuri, mezzi materiali per la fustigazione e l'uccisione. Assoluto come quello dei re, l'*imperium* è temporaneo e collegiale, in quanto spetta ai colleghi in blocco. Eletti dai comizi centuriati, ricevevano l'investitura da quelli curiati mediante la *lex de imperio*. Senza potere di comando, ma con altissima autorità fu istituita la censura, cui spettava il censo e la cura dei costumi, che permetteva un controllo su qualsiasi attività dei cittadini, pubblica o privata. Magistrati minori erano i questori, di origine antichissima, nati per la repressione penale, poi addetti ai consoli con competenze varie. Come si vedrà, l'*imperium* fu via via sottoposto a limiti nei confronti dei cittadini.

Il Senato è un organo sovrano, che non si può ridurre ad un semplice consiglio del magistrato. Oltre all'interregno, del quale si è detto, esso ha poteri politici di indirizzo e controlla mediante la sua auctoritas le deliberazioni dei comizi. Le sue competenze in tema di relazioni internazionali e di finanza pubblica sono molto significative. Composto di ex magistrati scelti dal censore secondo norme prestabilite, esso domina la politica romana in un equilibrio instabile con i maggiori magistrati, non di rado in contrasto con essi. I comizi sono gli organi nei quali si esprime la volontà popolare. A lato di quello centuriato, che rimase il massimo comizio, come le fonti lo chiamano⁽¹⁶⁾, stava il comizio tributo, che fu istituito per dar voce al popolo non più diviso nelle classi di censo, ma radunato per tribù, divisioni territoriali alle quali il cittadino apparteneva in forza del suo possesso fondiario. Il comizio tributo aveva l'elezione dei magistrati minori e funzioni legislative, analoghe a quelle del comizio centuriato, salvo le leggi a questo riservate per la loro maggiore importanza, come le leggi di dichiarazione di guerra. Il comizio curiato composto dalle trenta antichissime curie era sopravvissuto. Dei suoi poteri politici restava la lex curiata de imperio, ormai atto puramente formale di conferimento del potere. ~~Delle curie facevano parte ormai anche i plebei in origine esclusi.~~ Non posso condividere l'opinione del Tongo, che nella sua spietata critica al Niebuhr afferma che questo è l'errore più gravido di conseguenze per la ricostruzione della storia arcaica⁽¹⁷⁾.

11. Nell'antica città la condizione di cittadino, status civitatis, era indispensabile per partecipare alle funzioni politiche ed ai rapporti di diritto civile. Lo ius Romanum Quiritium era davvero esclusivo della cittadinanza, un diritto proprio dei cittadini. Poichè fin da antico vi furono relazioni di scambio con stranieri, riconosciute e presupposte

già nelle XII Tavole, vi furono accorgimenti vari per dar loro una qualche tutela. Più tardi si venne creando una sorta di diritto dei traffici, che ebbe il proprio magistrato, il praetor peregrinus, istituito nel 242 a.C. per esercitare la giurisdizione fra Romani e stranieri. Poichè in quel tempo il processo civile era dominato dalle rigide forme delle legis actiones, anch'esse proprie dei soli cittadini, si dovette trovare qualche forma più libera per le liti con i peregrini ed è probabile che per la prima volta in questa sede si usassero le formule, divenute più tardi la nuova forma della procedura.

L'idea esclusiva della civitas Romana domina lungamente, anche dopo l'espansione di Roma in Italia e nelle province dopo le guerre di conquista e la creazione del dominio imperiale. Come tale essa non venne mai meno, ma si adottò il correttivo di estendere la cittadinanza romana, in primo luogo agli Italici dopo la guerra sociale, poi sotto l'imperatore Antonino Caracalla nel 212 ai sudditi delle province. Questo diede luogo ad una situazione costituzionale a dir poco paradossale. Mentre la cittadinanza si estendeva, gli organi di governo erano quelli di Roma e perciò, anche nell'età repubblicana, un'effettiva partecipazione dei cittadini residenti fuori della città e magari lontano da essa, era difficile, perfino impossibile, tenuto conto dei mezzi di comunicazione del tempo. Viceversa i cittadini nati in municipi romani potevano anche divenire magistrati, se riuscivano ad affermarsi nella capitale, e lo stesso avvenne sotto l'impero, allorchè provinciali giunsero fino alla massima carica. Tuttavia questa contraddizione persistente fu certo tra le cause di indebolimento del potere e della mancanza di un'effettiva democrazia.

Ma vi erano anche altre cause, la cui esistenza dovrebbe raffreddare gli entusiasmi di quanti, compreso Rousseau ed i Giacobini, esaltano le libertà democratiche a Roma.

Lascio da parte l'esistenza degli schiavi, questa inumana condi-

ne esaltata da filosofi come Nietzsche o giustificata da studiosi come Humboldt ed ai nostri giorni J. Vogt, per non parlare di F. Engels, che in modo sorprendente considera la schiavitù come un progresso rispetto alla barbarie precedente. Mi limito a considerazioni sulla disuguaglianza effettiva tra i cittadini. Erano disuguaglianze istituzionali e politiche, che però vanno tenute presenti allorchè si tratta di comprendere lo spirito di una forma di governo e non solo i suoi aspetti formali. E' vero che il diritto di voto apparteneva a tutti i cittadini, ma parlare di suffragio universale solo per questo è improprio. Anche A. Magdelain, che ha dato contributi così importanti alla conoscenza del diritto e delle istituzioni antiche, sostiene l'idea del suffragio universale in Roma. ⁽¹⁸⁾ Ma nel comizio centuriato sappiamo che vi era unadisuglianza profonda per l'esistenza di un diverso numero di unità votanti fra le classi, concepita, come dice senza eufemismi Cicerone, per evitare che la massa prevalesse sui migliori, cioè i possidenti. Questa disuguaglianza fu attenuata da una riforma attuata dopo il 241, molto discussa dagli storici moderni, ma non abolita del tutto.

18

Per di più la volontà popolare era sottoposta al potere del magistrato ed all'autorità del Senato. ^{Il comizio} non si poteva convocare, ma doveva essere radunata dal magistrato, il quale la presiedeva e faceva le proposte. Al magistrato spettava altresì di scrutare i segni divini con gli auspici, magari avvalendosi degli Auguri, e quindi proclamare se l'assemblea potesse tenersi. Un segno sfavorevole o come tale inteso dal magistrato o dagli Auguri poteva far interrompere l'adunanza. I cittadini non avevano il potere di modificare la proposta, ma dovevano accettarla o respingerla. Dato il sistema di votazione questa si interrompeva non appena fosse stata raggiunta la maggioranza, ma spettava al magistrato di proclamare i risultati (renuntiatio) ed egli poteva anche rifiutarsi di farlo. Se si trattava di leggi occorreva l'auctoritas

Incredibile ignoranza o deformazione dei principi romani!

12. Vediamo dunque come fu effettivamente il rapporto fra il cittadino ed il potere a Roma. Per lungo tempo esso fu di assoluta subordinazione. I magistrati esigevano obbedienza e disciplina. A fondamento del loro potere stava da un lato l'elezione popolare, ma dall'altro una sorta di investitura religiosa, che derivava dal favore degli dei accertato con gli auspici assunti dai magistrati stessi al momento della loro assunzione della carica.

Le fonti repubblicane esaltano la libertà romana, la cui essenza consiste nella tutela del cittadino contro l'arbitrio del magistrato. Il mezzo giuridico fu il diritto di appello al comizio contro una condanna, provocatio ad populum. Questo principio era tanto importante che la tradizione lo pone all'origine stessa della repubblica, attribuendolo ad una legge Valeria del 509. Cicerone cita addirittura i libri dei Pontefici e degli Auguri dai quali risulterebbe che la tutela del cittadino esisteva già nell'età monarchica. Forse non si trattava di un diritto di appello, ma di qualche forma di partecipazione popolare nei processi capitali. Se le XII Tavole vietano i privilegi, vale a dire norme sfavorevoli dirette contro una singola persona⁽¹⁾, e la condanna di un cittadino alla pena capitale senza il giudizio del popolo. Poichè il potere del dittatore non era soggetto a tale limite, è verosimile che una delle leggi Valerie Orazie contenesse il divieto di eleggere magistrati non soggetti all'appello del popolo, trasformando così, come si è detto, l'antica magistratura unica repubblicana in una magistratura duplice e facendo della dittatura una magistratura di emergenza. Il diritto di appello venne ribadito da un'altra legge Valeria del 300, che tuttavia valeva per l'esercizio dell'imperium entro il pomerio ed i primi mille passi, non contro quello militare e contro il dittatore.

10

194

del Senato, in antico solo della parte patrizia. Occorsero molti sforzi per modificare questo controllo, che venne attenuato alla fine, prescrivendo che l'autorità fosse preventiva, ma non abolito del tutto.

Naturalmente l'assemblea non poteva modificare i tratti fondamentali della città-stato, nonché i principi del diritto privato, a cominciare dalla patria potestà, limiti non scritti, ma radicati nel costume in modo tale che la loro soppressione sarebbe stata un atto rivoluzionario.

Dal lato politico, cioè dell'esercizio concreto dei poteri costituzionali, la disuguaglianza era non meno profonda. Per lungo tempo il potere di governo fu monopolio di poche famiglie potenti. Ancora per tutto il III secolo sei famiglie ebbero 83 consolati, mentre solo 42 toccarono a 22 uomini nuovi, come si chiamarono quelli che non discendevano da nobili prosapie. Perfino nell'età della grandi lotte popolari e durante la crisi della repubblica, riformatori come i Gracchi o condottieri, come Silla, Cesare, Ottaviano appartenevano alla nobiltà per nascita o per adozione.

Senza dubbio le correnti riformatrici furono in taluni periodi molto combattive e riuscirono ad introdurre modifiche nel sistema costituzionale, che venne trasformandosi notevolmente nel senso di ridurre il potere oligarchico e di introdurre principi più democratici. Ma nell'età della crisi dell'antica costituzione non si riuscì a stabilire una vera democrazia ed anzi il movimento popolare degenerò nelle lotte di potenza fra i capi politico-militari, che alla fine travolsero la repubblica.

La ricostruzione storica delle istituzioni antiche non può essere condizionata da idee moderne nè si può inventare per esse i precedenti romani. Da questo errore non sono immuni Rousseau ed i Giacobini, ma più ancora Condorcet e Constant, i quali ultimi a sostegno della loro concezione moderata del potere adducevano che l'individuo non aveva alcuna libertà.

26

magistrato straordinario, la cui nomina sospendeva le garanzie costituzionali. Fu soltanto con le leggi Porciae, che si estese l'appello anche contro l'imperium militare e quindi la dittatura. Con esse si precisarono anche le garanzie accordate non solo contro la condanna capitale, ma anche contro la fustigazione (verberatio). Questo fu il punto di arrivo di un lungo processo di mitigazione del potere magistratuale nei confronti del cittadino, almeno per quel che riguarda la sua vita e l'integrità personale. Su di un piano analogo stanno le riforme nelle pene e nella procedura, la sostituzione dell'esilio alla morte e la trasformazione del processo magistratuale comiziale in processo delle quaestiones, tribunali permanenti dell'ultima età repubblicana, destinati a delitti ben definiti. In essi la sentenza veniva emessa da giurie composte da giudici scelti da liste prestabilite, intorno alle quali si svolsero lotte accanite fra nobiltà senatoria e cavalieri. In questi giudizi accusa e difesa avevano pari diritti e dall'altro lato si affermò il principio che non vi potesse essere crimine senza legge che lo prevedesse.

Quanto alle altre libertà, come esse si intendono da noi, ben poco esisteva in Roma. La libertà di parola era ammessa nel *triumvirium*, le tre settimane che precedevano il comizio, ma solo per le leggi. I discorsi pro o contro dovevano però tenersi in *contiones*, riunioni presiedute dal magistrato, il quale dava la parola o la poteva negare. Di fatto parlavano solo le persone autorevoli. Nel Senato vi era un rigoroso ordine gerarchico, i più giovani non parlavano mai e quelli appartenenti alla categoria dei cosiddetti *pediarii*.

La libertà di organizzazione fu limitata non appena la si impiegò per scopi politici nell'età delle crisi.

La libertà viene esaltata da tutte le correnti politiche, ma l'aristocrazia ed i popolari la concepiscono in modo diverso. Per l'una essa è la libertà da un re o da un tiranno, per gli altri è la libertà dagli oligarchi. La contraddizione esplosiva

21 nell'età della crisi. Nulla la esprime meglio delle parole che Sallustio fa pronunciare al tribuno C. Memmio nel 111, il quale addirittura minaccia il ricorso alle secessioni armate di un tempo. (21)

22 La concezione della libertà era per un verso vaga ed indefinita. Si riferiva alla libertà individuale ed a quella dello Stato. Cicerone pronuncia le orgogliose parole: "le altre nazioni possono tollerare la servitù, la libertà è propria del popolo romano. Per un altro verso era giuridicamente tutelata, allorchè riguardava la garanzia del cittadino e la sua autonomia privata. La forza di quest'idea non venne meno nel Principato, sebbene i nuovi ^{capi} ancor meno di quelli del passato tollerassero alcuna opposizione. Chi la faceva con atti o scritti veniva perseguitato e le opere condannate al rogo. Nessun tema come quello della libertà è dipendente dalle vicende storiche di una nazione e quindi deformato secondo l'interesse dei vincitori. Così il Principe viene definito, con parole tolte dalla procedura di affrancazione degli schiavi, un vindice della libertà.

13. Si è accennato all'ampia autonomia del cittadino, pater familias, nel vasto campo dei rapporti giuridici privati. Essa aveva riflessi sulla struttura stessa della cittadinanza, perchè il padrone con la manomissione rendeva lo schiavo non solo libero, ma anche cittadino. Dopo poche generazioni i discendenti degli schiavi manomessi, liberti, erano pienamente integrati nella cittadinanza.

Tuttavia gli atti che potevano modificare la composizione della famiglia e quindi della gens ed influire sugli obblighi religiosi erano sottoposti al controllo statale. Il testamento nella sua forma più antica e l'adozione nella forma dell'adrogatio si dovevano compiere davanti alle Curie convocate in assemblea e presiedute dal Pontefice massimo. In origine si trattava di un'autorizzazione effettiva, più tardi di una semplice formalità.

26

In altri casi non vi erano limiti giuridici al potere assoluto del pater, come per la proprietà quiritaria, ma il magistrato poteva impiegare il suo imperium per costringere il proprietario a cedere il suo fondo, pur non essendovi l'espropriazione per pubblica utilità.

L'autonomia ed il potere erano però riconosciuti al capo della famiglia, mentre i soggetti del gruppo a lui sottoposti, anche se liberi o investiti di cariche pubbliche, non ne avevano alcuna. Il figlio di famiglia come console imperava sulla città, ma nella famiglia era privo di capacità patrimoniale e di potestà familiare.

Anche nel processo privato vi sono tracce di un'ampia autonomia privata, che si manifestano nella necessità di una cooperazione delle parti con il magistrato per l'instaurazione del giudizio. L'intervento del potere pubblico consiste nella iurisdictio del pretore, che si limita ad impostare la lite nei suoi termini giuridici ed indurre le parti a concordare su di essa (litis contestatio), mentre il giudizio vero e proprio viene conferito ad un giudice privato, cui il magistrato conferisce il potere di giudicare.

14. Parliamo ora della religione della città, strettamente compenetrata con le istituzioni politiche. Forse è eccessivo parlare di un carattere teocratico della città-stato, sulle orme del Fustel de Coulanges (23), ma non è giustificato il tentativo di demolire l'intuizione di questo storico geniale, che ha posto in risalto l'influenza possente della religione, sebbene abbia compreso che nella città, come ha osservato il Garnet (24) appare per la prima volta l'idea del governo degli uomini da parte degli uomini. Senza dubbio la religione in Roma pervade tutta la vita pubblica e privata e lo Stato, come la famiglia e la gens, sono tenuti ad osservare i riti e gli obblighi dovuti alle divinità. A Roma gli organi religiosi sono da considerare parte della costituzione cittadina. Lo ha dimostrato con una acuta analisi il Catalano (25), il quale ha giustamente rilevato quel che era sfuggito al Mommsen e tanti altri, cioè l'insufficienza della definizione di Polibio della costituzione romana, in cui mancano sacerdoti e tribuni. Di questi ultimi abbiamo già parlato, degli altri vediamo come

sono da comprendere tra le istituzioni politiche. Anche se si dovesse accogliere la tesi dell'Altheim sulla totale scomparsa delle credenze originarie per effetto della penetrazione greca, sta di fatto che gli organi sacerdotali hanno caratteri nazionali inconfondibili ed i più importanti di essi risalgono alle ^{origini}. I sacerdoti sono organizzati in quattro collegi ed in sodalizi. Essi sono riservati ai patrizi, fino a quando nel 300 una legge Ogulnia, aumentando il numero dei Pontefici e degli Auguri, ammise ad essi i plebei.

Il più importante collegio era quello dei Pontefici con a capo il Pontefice massimo, il quale aveva un seggio in Senato ed i littori. Depositari del diritto sacro, i Pontefici sovrintendevano al culto e facevano osservare le sue norme, che avevano forza giuridica. Erano anche i custodi delle conoscenze tecniche ed erano gelosi custodi delle azioni giudiziarie e della interpretazione del diritto, fino a quando nel 309 Gn. Flavio divulgò il segreto, dando inizio al lento processo di una giurisprudenza laica. [Essi formavano il calendario e presidevano le riunioni delle curie convocate per autorizzare quegli atti che implicavano mutamenti nella composizione della famiglia e quindi negli obblighi di assicurare i sacra familiari.] Il pontificato era a vita e la nomina avveniva per cooptazione. Solo con il prevalere delle tendenze popolari un plebiscito Domizio del 103 introdusse l'elezione da parte della "minor parte del popolo", cioè 17 tribù su 35. Il rex sacrorum era il più elevato di tutti negli onori formali, ma non nel potere effettivo. Aveva la sua sede nella Regia, come il Pontefice massimo, aveva il primo posto nelle cerimonie e nei banchetti pubblici.

Collegati con i Pontefici erano i Flamines, tre dei quali erano maggiori; fra di essi il primo era il Flamen Dialis, che ^{spati} aveva un seggio in Senato, un littore, segni distintivi, il seggio curule. Il complesso delle norme rituali e dei divieti che lo riguardano fanno intravedere la sua antichissima

Anche per gli altri basta considerare i loro nomi per rendersi conto che essi erano sorti in una società arcaica, nella quale le divinità protettrici dell'agricoltura esigevano culti e riti pubblici.

Collegate con i Pontefici erano le Vestali, addette al focolare simbolico della città. Nominate dal Pontefice massimo con atto imperativo, che prende il nome di capio, erano tenute a rigidi doveri. Stavano nella potestà del Pontefice massimo, che poteva condannarle al supplizio in caso di violazione del dovere di castità oppure alla fustigazione per incuria. La loro funzione è tanto importante che i giuristi dell'età imperiale, come Labeone e Capitone trattano diffusamente dei loro doveri.

Il secondo collegio era quello degli Auguri. Questi avevano l'augurium, indispensabile per gli atti pubblici nei quali occorreva l'accertamento della volontà degli dei per renderlo valido (inauguratio). Avevano anche gli auspici, come i magistrati maggiori. Tutta l'attività politica era sottoposta a questi vincoli religiosi. La storia interna della città e quella delle sue imprese esterne è costellata di presagi favorevoli e sfavorevoli, che si interpretavano dagli Auguri. Si può comprendere quale strumento di potere fosse questo pesante religioso. Monopolio del patriziato prima, poi della nobiltà, esso continuava a dominare nella politica ed essere strumento di parte, anche quando stavano in campo correnti più democratiche. Pseudo Asconio dice apertamente che l'obnuntiatio, cioè la dichiarazione degli Auguri che vi era stato un segno sfavorevole, serviva a resistere alle proposte di leggi "perniciose". Tali erano quelle riformatrici nel campo sociale. La maggiore libertà di pensiero nella tarda repubblica poteva permettere che un capo popolare come Saturnino di rispondere all'obnuntiatio dell'Augure, "che dopo il tuono sarebbe venuta la grandine", pesante ironia che prevedeva le violenze dei suoi seguaci contro gli avversari. (25)

26 La distinzione fra auguria ed auspicia non definita chiaramente nelle fonti è stata precisata dal Catalano (26) in un'ampia indagine, i cui risultati sono nel complesso accettabili. Gli auspicia sono atti di competenza del magistrato, il quale può richiedere la collaborazione degli Auguri. Riguardano un suo atto ed hanno efficacia per il giorno in cui vengono presi. Gli auguria riguardano oggetti vari, sono di durata indefinita, occorrono per l'inauguratio dei sacerdoti e di taluni beni. Essi appartengono agli Auguri e consistono, oltre che nell'osservazione del volo degli uccelli, come gli auspici, anche in quella di altri segni celesti.

I decemviri per i sacrifici (sacris faciundis), poi quindecemviri, avevano la cura del culto interno e delle divinità importate. Inoltre essi custodivano ed interpretavano i libri sibillini, provenienti da Cuma, secondo Dionigi ed acquistati dall'ultimo Tarquinio. Altheim ritiene attendibile la notizia, presume la conoscenza del greco a Roma e non si cura delle possibilità di conservazione e trasmissione nel VI secolo. L'importanza politica consisteva nella ricerca in essi delle risposte ai timori del Senato in occasione di presagi sfavorevoli.

I Feziali erano rappresentanti del popolo romano verso gli stranieri in caso di conflitti. Essi compivano gli atti di una procedura giuridico-religiosa per la richiesta di cose dovute e per la dichiarazione di guerra. Ne abbiamo il formulario, dal quale risulta la tendenza romana a rivestire di forme giuridiche e religiose la pace, la guerra, i trattati internazionali.

15. La città-stato si regge sul diritto e sulla legge. «a come si è detto non vi è una costituzione scritta, bensì norme consuetudinarie e leggi determinate, non per la creazione della repubblica. Qualcuno ha creduto di ravvisarla in una legge di cui parla Tacito per L. Bruto (27). Ma questa era una lex curiata avente tutt'altro oggetto. Livio riferisce di un giuramento con il quale il popolo si sarebbe impegnato a non permettere che qualcuno restaurasse il regno. Nella tradizione il giu-

ramento solenne era l'atto costitutivo del nuovo stato, dunque un atto di natura sacra (28). Il divieto del regno è immutabile, aspirare al regno è un crimine di tradimento passibile della condanna capitale. Tuttavia il rex sacrorum, come si è visto, è il primo dei sacerdoti negli onori formali.

La lex publica emanata da un'assemblea popolare nelle forme prescritte può creare nuovi organi, regolare le procedure, introdurre garanzie per i cittadini e quindi integrare o modificare la costituzione, ma non può abolirla o sopprimere i suoi fondamentali istituti. Leggi comiziali stabilirono la provocatio ad populum, il pareggiamento politico delle classi, l'equiparazione dei plebisciti alle leggi, la trasformazione dell'auctoritas patrum e così via. In alcune leggi si trova una clausola, che sembra presupporre un divieto di legiferare in quella materia: "si quid ius non esset rogarier, hac lege nihilum rogatur". Altre volte la riserva si richiama ad un qualcosa di sacro, quid sacri sancti. La plebe ha usato la lex sacrata per proteggere i suoi capi. Da tali clausole studiosi moderni traggono che dovevano essere divieti legali di modificare parti determinate dell'ordinamento. Ma vi è un altro principio che contrasta con questo presunto divieto: "quel che per ultimo il popolo ha ordinato, sia il diritto" (quod postremum populus iussisset ita ius esset). Probabilmente in queste clausole si ha un riflesso di concezioni differenti che si fecero valere durante le lunghe lotte politiche. L'origine di tali divieti era probabilmente di ordine sacro, poi trasmigrato in un'azione laica. Viceversa l'immutabilità della forma costituzionale repubblicana derivava non da leggi scritte, ma da un generale convincimento assunto a principio giuridico (29).

Soggetto della città-stato è il populus Romanus Quirites, come si diceva in antico, poi Quiritium, collettività di persone. Le formule Populus Penatusque Romanus o Senatus populusque R. o Populus plebesque rivelano l'influenza delle classi, non impli-

Mutamenti del soggetto, che rimane il Populus, indipendentemente dalla reale attribuzione del potere. La res publica è quindi res populi, res in senso materiale, poi come somma di poteri e diritti.

La formazione e lo sviluppo della costituzione sono il risultato delle lotte di classe che in modi diversi e con maggiore o minore asprezza vi furono in tutte le epoche. Il movimento popolare ebbe il suo massimo splendore quando lottò per i fini propri delle classi che lo sostenevano. Esso decadde nell'età della crisi e degenerò in lotte armate fra i condottieri. I fattori rivoluzionari che esistevano nella società, a cominciare dalle masse di schiavi, non furono in grado di riformare lo stato. Così la rivoluzione romana, della quale il Syme ha parlato per l'avvento di Augusto, fu in realtà una rivoluzione mancata. Come sempre avviene, la res publica fu tre volte e se formalmente continuò ad esistere la città-stato ad essa si sovrappose l'ordinamento del potere imperiale.

HPR

- 1) Per i singoli problemi rinvio una volta per tutte alla mia Storia della Costituzione romana², Napoli 1972-1975. In essa si possono vedere fonti e bibliografia. Qui mi limito a poche citazioni per lo più concernenti studi apparsi più tardi.
- 2) Le genti e le città, ora integralmente ristampato in Scritti giuridici per il centenario della Casa ed. Jovene, Napoli 1954, 109 ss. ed in larga parte in Ampolo, La città antica, Bari 1980, 213 ss.
- 3) Guarino, La rivoluzione della plebe, Napoli, 1975, 45 ss.; Grosso, Storia del diritto romano⁵, Torino 1965, 16 ss.; Franciosi, da ult. Clan gentilizio e strutture monogamiche³, Napoli 1983; Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana, Napoli 1984, 3 ss.; Serrao, Diritto privato, economia e società nella storia di Roma, Napoli 1984, 45 ss.
- 4) Ad essi si avvicina Capogrossi Colognesi, Istituzioni romane arcaiche, Roma 1978, 54, che accetta l'opinione del Torelli, del quale vedi da ultimo Roma arcaica. Archeologia e storia, in Giornate di studio in onore di Coli, Firenze, 29-30 maggio 1979, Milano, 1980, 1ss. Torelli accentua l'elemento clientela e questo conferma la mia ipotesi sui mutamenti avvenuti nella gens. Si veda inoltre Ampolo, Su alcuni mutamenti sociali nel Lazio tra l'VIII e il V secolo, D.A. 1970-1971, 37 ss.; La formazione della città nel Lazio, D.A. 1980, 186 e n. 124. Contro l'ipotesi gentilizia vedi i citati in St.C.; ora anche Amirante, Una storia giuridica di Roma³, Napoli 1987, 16 ss.
- (4 b) Così Capogrossi Colognesi in Lineamenti di storia del diritto romano diretto da Talamasca, Milano 1979, 10. Più esattamente un altro critico: Voci in Studi Arangio Ruiz, I, 119.
- 5) Ampolo, Le condizioni materiali della produzione, D.A. 1980, 15 ss.; De Martino, Storia economica di Roma antica, Firenze 1980, 1ss. (trad. tedesca riveduta, München 1985); Nuovi studi di economia e diritto, Roma 1987, 29 ss.; 53 ss.; 143 ss.
- 6) Patrono e cliente da Romolo alle XII Tavole. Studi Ricerche

113

11) I, 55

12) Diritto e società cit. 162 ss.

13) Auspicia ad patres redeunt, Hommages à J. Bayet, Latomus 1964, 427 ss.

14) Zamorani, Plebe genti esercito, Milano 1987

15) La divisione del potere in Roma, Studi Grosso, Torino 1974, VI, 667 ss.

156 16) Interessanti considerazioni e notizie si trovano nel volume "Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni a cura di G. Meloni, Roma 1983. Per la parte propriamente romanistica v. i contributi di Meloni, Sini, Mancuso e Frezza. Il Sini discute criticamente le opinioni espresse in vari studi da A. Magdelain, importante contributo ad una rielaborazione delle antiche istituzioni romane. Vi si discute anche l'influenza del *Mustel de Coulanges*. Un ampio esame dei problemi in Meloni, dove si trova anche una copiosa letteratura.

16 15 b) Il Gabba, *Maximus comitiatus*, Athen. 1987, 203 s. sostiene ora che il termine *maximus* significherebbe che per il comizio chiamato a giudicare di delitti capitali occorreva un'alta frequenza. Ma è difficile che per richiedere tale requisito si usasse in una legge un termine tanto vago e non un preciso numero.

di storia

17) Profilo costituzionale romana, Milano 1981, 86.

15) Le suffrage universel à Rome au V^e siècle av. J.C., CR. Acad. Inscr. et B.L. 1980, 698 ss.

18 b) Mannino, *L'auctoritas patrum*, Milano 1979, ritiene che l'autorizzazione preventiva assieme alla ratifica esistesse fin da antico, e dopo le leggi *Publilia* e *Maenia* si identificasse con il *senatusconsulto preventivo*, come già aveva sostenuto il Biscardi.

19) Nozione controversa; gli studiosi tedeschi recenti la intendono nel senso di una...

34 D'A. sottolinea la diversità fra Cicerone e Polibio.

25) App. b. c. l. 30, 133; cfr. de vir. ill. LXXIII, 7.

39 26) Contributi allo studio del diritto augurale, Torino 1960.

Un'esposizione ampia, inconsueta in libri istituzionali, è in Cassola-Labruna, Linee di una storia delle istituzioni repubblicane, Napoli 1978, 37 ss. Un'esposizione in chiave "weberiana" in

Tondo, Profilo cit., 293 ss.

27) Ann. XI. 22. 4.

28) II. 1. 9; in II. 8. 2 si ha però una legge contro l'occupatio.

regni; così anche Plut. Popl. XII, non Dion. V. 19. 4.

29) Su questo tema in vario senso, tra i più recenti, Bleicken, Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik, Berlin-New York 1975, 339 ss.; Cerami, Strutture costituzionali romane etc. Ann. Sem. Giur. Palermo XXXI, 1969, 165 ss.; Magdelain, La loi à Rome, Paris 1978, 60 ss.; Mancuso, Il concetto di costituzione nel pensiero politico greco-romano, ivi XXXIX, 1987, 17 ss. (estr.) e gli Autori in essi citati, Rotondi, Nocera, Kaser, Giffredi, Arangio Rùiz, Pugliese, Frezza ed ancor prima Jehring. Equilibrato considerazioni in Talamanga, Lineamenti di storia cit. 251. Per le fonti ^Frob. de litt. sing. (K) 3. 2 e 3. 14; lex agr. lex Antonia de Term.; Iulia mun.; Rubria; Fragm. Atest.; Quinctia de aqu.; per l'altra clausola Fragm. Tarent. e lex Fabia Calpurnia. Fondamentale Cic. pro. Caec. XXXIII. 95.

176

MF

PREMIO ROMANISTICO INTERNAZIONALE
GERARD BOULVERT

Per onorare la memoria di Gérard Boulvert ed incoraggiare lo sviluppo della ricerca romanistica, alla cui storia tanto è legato del suo patrimonio ideale, la Casa Editrice Jovene ha deciso di sostenere il proposito della rivista « Index » di bandire un premio romanistico internazionale intitolato all'eminente romanista così prematuramente scomparso.

1. È indetto il concorso per il conferimento del « Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert » per un'opera prima, a carattere monografico, nelle discipline romanistiche.

2. L'importo del premio, indivisibile è di lire 5.000.000 (cinque milioni).

3. Possono partecipare al concorso gli studiosi che abbiano pubblicato o comunque redatto in forma definitiva la loro prima opera a carattere monografico su argomenti relativi alla storia del diritto romano e dei diritti antichi nel quadriennio 1985-88.

4. Le domande di partecipazione al concorso, corredate di una copia dell'opera, dovranno pervenire alla Segreteria del Premio, presso la redazione della rivista *Index*, Via Chiaja 149/a - 80121 Napoli, entro il 31 dicembre 1988. Entro la stessa data dovranno pervenire alla Segreteria del Premio, in plico separato, altre tre copie dell'opera in concorso, se a stampa; altre nove, se policopiate.

5. Il premio sarà assegnato nel 1989 in base alla graduatoria stabilita a giudizio motivato e insindacabile della Commissione giudicatrice.

6. La Commissione giudicatrice è formata dal Direttore di *Index*, professor Luigi Labruna, dell'Università di Napoli, e dai professori Hans Ankum, dell'Università di Amsterdam, Luigi Capogrossi Colognesi, dell'Università di Roma La Sapienza, Michel Humbert, dell'Università di Parigi II, Henryk Kupiszewski, dell'Università di Varsavia, Lionel R. Ménager, dell'Università di Aix-en-Provence, Dieter Nörr, dell'Università di Monaco, Wolfgang Waldstein, dell'Università di Salisburgo.

testi in piedi -

Pignatoli. Voci in piedi
RIDA 1950 - 339

come un capitolo in piedi del re -

178

p. 121 il pro liante al potere del re -

p. 123 n. 107 respinge la notizia di G. nella
prova in età regale -

p. 125 ss. parallelismo tra famiglia e stato: L'una
è la base che lo stato è nato dall'ordine.
mento gerarchici?]

p. 131 - livellamento iniziale di nomi e stadi.
azione del tempo -

Monier - la date d'apparition de l'écriture -
St. Alessi 359 -

p. 135 processi all'età prelievi -

p. 142 la città ha creato l'autonomia politica
(confessione)

p. 144. ripertizione del processo - legge per
l'età monarchica -

p. 145 esistente in un di. sistema. nell'anti-
dità - volere religioso -

29 - *memoria disposta*

149

180

eraavvenuto prima dell'insediamento nel Lazio.

anno 2

La teoria politica bonfantiana aveva i suoi lati deboli. Ma non

è esatto, come si afferma in un ottimo manuale, che il B. abbia

"ondeggiato" tra due poli, la famiglia agnatizia e la gens. Egli

passò dall'opinione giovanile (1988) gens- gruppo agnatizio-

famiglia, ben presto all'identificazione gruppo agnatizio e

gens ed a tale idea si mantenne sempre Fedelica Archivio Storico

le consuetudini

Angelo - 60
34
Angelo - June 20th 1986 231

Angelo - June 1982 145

Angelo - June 1984

Angelo - June 1984

Angelo - June 1984, 233

Angelo - June 1984

Angelo - June 231

Angelo - June 1984

Angelo - June 1984

Angelo - June 1984

L'Istituto A. Cervi - La Questione Agraria
promuovono un ciclo di incontri su

«La politica agraria ed il protezionismo contemporaneo»

Il prof. Alex McCalla dell'Università di California, Davis
terrà un seminario su:

Prospects for Agricultural Trade Liberalization

15 gennaio 1988, ore 16
p.za del Gesù 48 - 00186 Roma
tel. 67 85 791

Toulli, SA. 1974-75, 3 no.

Amigolo PA 1980

183

GIUGNO / LUNEDI 18
s. Marina vergine

L U N E D I

18 *18A*

18 giugno nella liturgia 204

abbi di disidratazione 205

GIUGNO

1	V	S. GIUSTINO
2	S	S. MARCELLINO
3	D	ASCENS. DI N. S.
4	L	S. DACIANO M.
5	M	S. BONIFACIO V.
6	M	S. NORBERTO
7	G	S. GEREMIA M.
8	V	S. MEDARDO V.
9	S	SANT'EFREM
10	D	PENTECOSTE
11	L	S. BARNABA AP.
12	M	S. ONOFRIO A.
13	M	S. ANT. DA P. ☉
14	G	S. ELISEO PROF.
15	V	S. VITO MARTIRE
16	S	S. AURELIANO V.
17	D	SS. TRINITÀ
18	L	S. MARINA VERG.
19	M	S. ROMUALDO
20	M	S. ETTORE CONF.
21	G	S. LUIGI GONZ. ☿
22	V	SS. J. FISHER E TOMMASO M.
23	S	S. AGRIPPINA V.
24	D	CORPUS DOMINI
25	L	S. GUGLIELMO C.
26	M	S. RODOLFO M.
27	M	S. CIRILLO D'AL.
28	G	S. IRENEO MART.
29	V	SS. PIETRO EP. ●
30	S	SS. MARTIRI C. R.

Senato al n. 102

185



*Al Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri*

3. Quali fossero dal lato materiale queste condizioni risulta
in modo certo dalla tradizione, dalla toponomastica e dalle
ricerche archeologiche. Che i colli fossero ricoperti di bo-
schi e la pianura esposta alle invasioni delle acque ed in va-
ri luoghi paludosa è un fatto certo. Le caratteristiche del ter-
reno erano più adatte ad una pastorizia vagante, che alla col-
tivazione. ~~Le stesse necessità...~~

187

SABATO 20 AGOSTO

s. Bernardo abate

185

Monente Polotta e cronaca
nell'età del neopaganismo

Colloquio su l'eterno
1974

peccato che storici ed archeologici non abbiano tenuto alcun conto delle ricerche di storici del diritto, fra i quali chi scrive, che da tempo hanno tentato di individuare l'origine per dir così nazionale della concezione del potere nella città-stato di Roma, cosa molto più importante che la generica riduzione al comune modello della polis greca. Questa tendenza diffusa e fatta propria anche da studiosi acuti e penetranti è la causa dell'insufficienza delle moderne ricostruzioni. Influenzata dai giudizi parziali degli antichi intorno agli Etruschi, la storiografia moderna tende ad attribuire alla loro influenza il carattere autoritario ed assoluto del potere, come esso risulta dall'imperium e dalla sostanziale mancanza di garanzie per il civis. Così nasce l'idea che gli Etruschi avrebbero una dura concezione del potere ed in genere del diritto a differenza dei Latini, che invece ne avrebbero una più umana. Purtroppo le ragioni opposte che abbiamo fatte valere a suo tempo non hanno trovato ascolto, anzi sono state ignorate.

Certamente è vero che l'imperium e tutti i segni del potere sono di origine etrusca, ma il carattere assoluto ed esclusivo dell'imperium è in forte contrasto con quel che si conosce dell'ordinamento etrusco in questo periodo, se è vero che in esso si stava determinando una trasformazione in senso democratico. Peggio ancora avviene per le istituzioni del diritto privato, alle quali si dedica scarsissima attenzione, come se esse non fossero un momento fondamentale della società. Si rammenta di ricordare quanto dice Gaio in modo pregnante: *quod ius proprium civium Romanorum est: fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus.* Questo potere, che implicava un totale assoggettamento del figlio al padre, fino al diritto di vita e di morte ed alla mancanza di capacità patrimoniale, era sconosciuto a tutti gli altri popoli antichi - con eccezione dei Galati, secondo lo stesso Gaio - ed era quindi causa di meraviglia degli stranieri. La potestà del padre era in stridente contrasto con la concezione della famiglia che esiste presso gli

Etruschi, non solo nei confronti dei figli, ma anche nel rapporto con la moglie ed in genere con le persone di sesso femminile. Essa, pur essendo dal lato giuridico un istituto in vigore fino a Giustiniano, è in contrasto con i mores, che fin da età remota limitano l'esercizio del potere, tanto da introdurre su di esso un controllo da parte del censore diretto ad evitare che l'uso giuridicamente lecito della potestà paterna offendesse qui come in altri campi la morale comune.

Come spiegare questi caratteri del potere politico e della potestà del padre? Non trovo una risposta nei pur splendidi contributi che danno Ampolo, Torelli ed in genere gli archeologi, che purtroppo talvolta abbiamo trascurato. Se ne avessimo tenuto conto ci saremmo accorti che i dati archeologici, per loro natura di difficile interpretazione, sono muti al riguardo. Comunque si risolve la disputa se l'aristocrazia gentilizia si sviluppò mediante i traffici intensificati o sulla base dell'attività collettiva tradizionale, sta di fatto che dalle tombe e dagli oggetti in esse giacenti non riusciamo a trarre alcunchè sulla durezza del potere familiare. La spiegazione la troviamo invece nelle stesse vicende storiche della fondazione della città-stato in qualche misura imposta dai condottieri etruschi. Il potere ad essi conferito è assoluto, forte, sovrano, perchè esso deve esercitarsi nei confronti delle gentes originarie. Per contro nella famiglia si custodisce gelosamente l'autonomia del gruppo, creando una sorta di fortituzio chiuso all'intrusione dello stato. Con l'assolutezza del suo potere il pater familias difende e perpetua l'autonomia sovrana del gruppo nei confronti della civitas. Questo è un tratto tipico del sistema, che lo fa originale in tutto il mondo classico e che il giurista Gaio, dopo secoli, nota con le parole citate: "istituzione propria dei cittadini Romani". I caratteri della città-stato in Roma sono dunque profondamente diversi da quelli della polis greca, ma anche dei tipi

1911
Manuel Tito de Morais

António Corvo

97 18

225 25

192

CAMERA DEI DEPUTATI



Abbonamento

Années

193

Armand Colin

Editeur. 103

Boulevard

Saint-Michel

7 5240

Paris

ledex 5

290 F.

CCP Paris

21335-25

d'ordon de la métrologie

454

Voci Et sane terra Bonifonia Sancti
 Arringio I, 101 ss.

Leprososus Istituta I

Latina civitas e gentes D. M. m. Mel.
 De Vitis etc III, 38)

Leprososus contra de terra bonifonia
 tunc sul carattere politico-
 legge nel dazio con un re-

SC III 74 decret. XVIII. f. 195

Uranum 198 damnatio

Sell. bel. ing. 1.63.6 Consulatum

nobilitas inter se per manus
tradebat.

Senatus populusque Rom.

et populus Rom. 226 n. 124

91 ss. populus et res publica

115 populi et nomini

apud 50 diuinitate nella gens

54 Uirio a Tullii per corona
prohibita - il gruppo gentizio olo

Senato della Repubblica - Archivio Storico

all' minimo della città di nome ora
avuto in via con economia politica

Tec XI 22 4

GIUGNO / DOMENICA 17
Santissima Trinità

SAB. - DOM.

16-17

196

Torino
ponte più sotto controllo
del cuore e tubi 41

del 21 - carica a vita -

42 Sole : regia

nelle cerimonie dopo il rex
e i flammieri

regia pontificia in - scerani
divi num

GIUGNO

1	V	S. GIUSTINO
2	S	S. MARCELLINO
3	D	ASCENS. DI N. S.
4	L	S. DACIANO M.
5	M	S. BONIFACIO V.
6	M	S. NORBERTO
7	G	S. GEREMIA M.
8	V	S. MEDARDO V.
9	S	SANT'EFREM
10	D	PENTECOSTE
11	L	S. BARNABA AP.
12	M	S. ONOFRIO A.
13	M	S. ANT. DA P. ☉
14	G	S. ELISEO PROF.
15	V	S. VITO MARTIRE
16	S	S. AURELIANO V.
17	D	SS. TRINITÀ
18	L	S. MARINA VERG.
19	M	S. ROMUALDO
20	M	S. ETTORE CONF.
21	G	S. LUIGI GONZ. ☽
22	V	SS. J. FISHER E TOMMASO M.
23	S	S. AGRIPPINA V.
24	D	CORPUS DOMINI
25	L	S. GUGLIELMO C.
26	M	S. RODOLFO M.
27	M	S. CIRILLO D'AL.
28	G	S. IRENEO MART.
29	V	SS. PIETRO EP. ●
30	S	SS. MARTIRI C. R.

APPUNTAMENTI

197

8 Voto pubblica
umili

9 Sacra Privilegi - testamenti
empireo

10 17
testamento nel comiti

11 calato inestramto del

44 rex

12 20
monopolio nella giungla

13 20

14 21

era avvenuto prima dell'insediamento nel Lazio.

Vari studiosi criticano tuttavia la teoria politixa bonfantiana, compreso lo stesso De Francisci. Qualcuno rileva che il suo stesso Autore fu incerto e passò dall'ipotesi che i gruppi politici fossero tre, famiglia, grande famiglia anatzia, gens (1888) a quella dell'identificazione gruppo agnatizio - gente (). Ma non è questo il punto debole. Lo è invece il considerare allo stesso modo, cioè organismi politici, tanto la famiglia quanto la gens, entità del tutto diverse, con strutture e funzioni diverse. Il carattere politico si può riconoscere in un ordinamento con poteri coercitivi, nel quale vi sia una differenziazione sociale e questo era la gens, non la famiglia, dopo che nella gens erano entrati i clienti, i quali prima dell'apparizione degli schiavi erano subordinati, sia per il lavoro che per attività militari secondari. Un gruppo ampio, con i suoi sottoposti, può affermare il suo potere sovrano sul territorio, come un piccolo Stato, ma questo non è il caso della famiglia, alla quale è probabile che sia riconosciuta la proprietà privata di un lotto di terra. Ma se si ammette che solo la gens ha natura politica, rimane il problema: perchè mai la famiglia presenta tratti autèntari, che si manifestano nel potere assoluto del pater, perfino più estesi e forti di come non si intravede per la gens, dove il vincolo del cliente con i gentili ha ancora l'impronta di un potere domestico anzichè di uno coercitivo, tanto che le XII Tavole lo tutelano contro gli abusi del patrono dichiarando quest'ultimo sacer. Si può supporre che la famiglia, unavolta divenuta autonoma rispetto alla gens, abbia modellato sull'ordinamento di quest'ultima il proprio sotto l'influenza delle dure condizioni materiali in cui essa dovette operare.

La teoria gentilizia non è incompatibile con l'esistenza di aggregati più ampi della gens, comunità di villaggio, pagus, la cui trasformazione in una città può essere verosimile. Ma il potere non stava nella comunità di villaggio, bensì nella gens e fu l'unione di più genti in una sorta di federazione, che diede vita alle istituzioni cittadine.

Non tutto nella nuova ricerca è accettabile. L'idea magica del potere ripresa dal De Francisci e la concezione della gens come gruppo cavalleresco dominante su vassalli, i clienti, è un'autentica invenzione sociologica. Le ricerche del Francisci sono illuminanti, qualche dubbio suscita l'idea che la gens aveva la parentela di tipo classificatorio a differenza di quello descrittivo della famiglia. Anche noi pensiamo che quel tipo di parentela esistesse fra gli Indoeuropei e che il gruppo primitivo si sia diviso in due entità esogamiche, ma ciò

LA PAROLA DEL PASSATO

RIVISTA DI STUDI ANTICHI

VOLUME XXV



NAPOLI
GAETANO MACCHIAROLI EDITORE
1970

L'ARTEMIDE DI MARSIGLIA
E LA DIANA DELL'AVENTINO

Nella numerosa serie di monete romane con raffigurazioni di Diana ve ne è una che non trova confronti con altri tipi. Si tratta della Diana presente sul rovescio di un denario emesso da *L. Hostilius Saserna*¹ (fig. 1). Costui fu monetale verso il 48 a.C.,² ed apparteneva ad una famiglia di partigiani di Cesare. Sappiamo infatti che *Calus e Publius Hostilius Saserna*, probabilmente fratelli del monetale, combatterono con Cesare in Africa (Hirt., *de bello Afr.* 573) nel 46 a.C., e uno di essi è anche ricordato come amico di Antonio da Cleopatra (*Phil.* XIII 13; *ad Attic.* XV 2). La stessa monetazione di *L. Hostilius Saserna* è del resto una manifestazione di propaganda cesariana. Le sue quattro emissioni recano: la prima una testa femminile (D/) e una vittoria con trofeo di armi galliche (R/); la seconda una testa di Gallo (Vercingetorige?) con una catena al collo e uno scudo gallico (D/) e una biga al galoppo con un guerriero gallico con scudo e lancia (R/); la terza un'effigie di Diana (D/) e una della Gallia con la tipica tromba celtica, la *cornyx* (R/); la quarta tre uomini che si recano a votare dietro i *saepta Julia* (R/)

¹ E. BARRON, *Description historique et chronologique des monnaies de la république romaine*, I (Paris, 1885), p. 553, n. 4; H. A. GUZDAR, *Coins of the Roman Republic in the British Museum* (London, 1910), I, p. 512 ss., nn. 3996-98, III, tav. L, 11; E. SYDENHAM, *The Coinage of the Roman Republic* (London, 1932), p. 960, n. 953, tav. 25; A. ALFRÖLD, in «AJA», LXIV, tav. 34, figg. 44-47. I tipi monetali con l'effigie di Diana sono elencati in *Dis. epigr.* s.v. *Diana*, p. 1738 ss. ² Questa è la datazione data dal Grueber e dal Sydenham. Le altre datazioni praticamente coincidono: 49-45 o 46 circa. Vedi S. BUCCHICCI, *The Magistrates of the Roman Republic*, II (New York, 1954), p. 441.



Fig. 1

e la Gallia (D/) con la *cornyx*.³ I tipi prescelti dal monetale mettono in evidenza il loro intento di propaganda delle imprese galliche di Cesare, e la cosa è comprensibilissima, visto che queste monete furono emesse durante la guerra civile, quando si voleva ricordare a tutti la recente definitiva sottomissione della Gallia. In particolare è interessante la moneta che reca al dritto la testa della Gallia⁴ con la *cornyx* e al rovescio l'effigie di Diana con un cervo e una lancia. Se riflettiamo sul fatto che la moneta è stata emessa poco dopo l'assedio e la resa a Cesare di Marsiglia, che aveva parteggiato per Pompeo (*Caes., de bello civ.* I 24-26, 56-58; II 1-16, 22), e al fatto che i *πάρσις ἱσπός* di Marsiglia erano il culto di Apollo e soprattutto quello di Artemide (Strab. IV 4), ne consegue che l'effigie sulla nostra moneta non è una Diana italica⁵ ma la Artemide di Marsiglia.

³ Per queste emissioni vedi le opere citate alla nota 1. ⁴ La vecchia tesi dello Eckhel, (*Doctrinae numismatum veterum*, V, p. 225 ss.) che si riconosceva la testa di Pallor è completamente superata. Cf. W. FRIJNS, *Kritische Analecten* 89, in «Philologus», suppl. V, 1894, p. 84; R. MOWAT, *Les prétendues figures de Pallor et de Paror*, in «Revue Numismatique», IX, 1891, p. 270 ss.

⁵ Come pensava M. SACILO, *Sur un denier d'Hostilius Saserna et sur la culte primitif de Diane en Italie*, in «Revue Numismatique», IX, 1891, p. 7 ss. Il Saggio partiva dal presupposto che la Artemide di Marsiglia fosse uguale alla Artemide Eleusa di tipo classico, con i numerosi e noti attributi (polimastia, ecc.). In base a ciò negava ogni rapporto della raffigurazione monetale

La scelta di una immagine della dea ellenica non è un fatto isolato nel primo secolo a.C. Questo periodo segnò un rinnovamento di interesse per il culto di Diana, ormai completamente ellenizzato. Devoto a Diana fu Silla che, dopo aver battuto il console mariano Norbano presso il santuario di Diana Tifatina, per ringraziare la dea della protezione accordatagli ampliò i domini del santuario nell'83 a.C. Nel 53 il figlio del dittatore, *Faustus Cornelius Sulla*, pose sia al dritto che al rovescio delle sue monete immagini di Diana. Anche i Postumi, di parte sillana, si servirono più volte dell'effigie della dea nelle loro emissioni monetali (89, 74 e 64 a.C.). *L. Piso* fece abbattere nel 58 a.C. un *maximum et sanctissimum Dianae sacellum in Caeliculo* suscitando le ire di Cicerone (*de har. resp.* 15, 32). E quattro anni dopo sarà un amico di Cicerone, l'edile curule *Cn. Plancius*, a costruire, in sostituzione di quello distrutto, il tempio di *Diana Planciana*, celebrandone la erezione con la emissione di monete con l'immagine della dea. Faranno seguito nel 48 a.C. le monete di *Saserna* con la dea di Marsiglia e nel 43 a.C. le monete di *P. Accoleius Lariscolus* con l'effigie di *Diana Nemorensis*. Nel 36 a.C. la flotta di Sesto Pompeo veniva sconfitta presso Nauloco, non lontano dal tempio di *Artemis Phakelitis* di *Mylae* ed Augusto a celebrazione dell'evento emise monete con l'immagine di Artemide e la leggenda *STICIL* e ricostruì il tempio di *Diana in circo Flamini*,⁶ mentre *L. Cornificius*, che aveva avuto il comando di alcune legioni durante la guerra con Sesto Pompeo, restaurò il tempio di *Diana Aventinensis* che assunse e mantenne il nome di *Diana Cornificiana*.⁷ Poi la crescente affermazione del culto apollineo farà sì che la posizione di Diana nella religione augustea appaia come subordinata. È significativo che durante i ludi secolari del 17 a.C. qualche cerimonia si svolga ancora nel tempio di Diana sull'Aventino, ma in maniera molto minore rispetto al tempio di Apollo Palatino (*CIL* VI 32323 vv. 10, 29-30 e 101-103). Ora, chiarite le motivazioni e le circostanze della sua emissione,

con l'Artemide di Marsiglia. Ma, come vedremo, non conosciamo il tipo della Efesia di VI secolo, mentre il noto tipo *polimaste* è di età più recente.

⁶ Devo le informazioni su *Diana Planciana* a S. Panciera. Sul culto di Diana in età augustea vedi da ultimo F. COARELLI, *Il tempio di Diana "in circo Flamini" e alcuni problemi connessi*, in « *Dialoghi di Archeologia* », II, 1968, p. 193 ss.

⁷ Su *L. Cornificius* v. A. MÉRIS, *L'Aventin dans l'antiquité* (BEFAR 97, Paris, 1906), p. 303 ss.

esaminiamo l'Artemide raffigurata sul denario di *Saserna*. Vanno naturalmente tenute presenti la sommarietà e la genericità tipiche delle figurazioni monetali, ma malgrado ciò si può tentare un'analisi più particolare. La prima netta impressione che si riceve osservando la moneta è che l'effigie della dea non è altro che la riproduzione abbastanza accurata di una statua, sia per quel che riguarda i dettagli che per quel che riguarda la struttura generale. Innanzitutto notiamo che la nostra Artemide è rappresentata su una piccola base, visibile però solo in alcuni esemplari in cui è più chiaramente riprodotta la parte inferiore. L'impostazione del corpo della dea è quella rigidamente unitaria, tipica dei simulacri arcaici. Difatti le braccia sono aderenti al corpo fino al gomito e solo gli avambracci se ne distaccano, lateralmente in apparenza, per sorreggere i due attributi, lo scettro e il cervo. Nella realtà i due avambracci dovevano essere tesi in avanti, e ce lo confermano sia la posizione del cervo che è obliqua e non laterale, sia la artificiosità della disposizione del braccio sinistro, teso a formare un innaturale angolo retto laterale. Nel conio si è evidentemente distorta la realtà del simulacro per far vedere chiaramente il corpo della dea e i suoi attributi. Una conferma ci è offerta da un'anfora di Melos⁸ sulla quale è dipinta una Artemide che ha la stessa iconografia della nostra (fig. 2). È rappresentata di profilo, con il braccio sinistro aderente al corpo fino al gomito e l'avambraccio proteso in avanti, mentre il destro è staccato e interamente spostato in avanti. Questa differenza si spiega col fatto che altrimenti il braccio destro e il cervo da questo sorretto sarebbero rimasti invisibili, coperti dal corpo della dea. L'abbigliamento sembra constare di un *himation* con *parypyhé* centrale, da cui si dipartono lateralmente pieghe oblique. Sul *himation* la dea reca un chitone che, dal petto in giù, mostra sottili pieghe verticali. Più problematica la interpretazione dei due sottili panneggi a pieghe che dai gomiti scendono fin quasi ai piedi della dea. Può darsi che si tratti di un *epiblema* poggiato sui gomiti. Per quel che riguarda la capigliatura va rilevato che su alcuni esemplari si distinguono chiaramente i capelli che scendono ai lati della testa formando delle ciocche che, due per parte, scendono sulle spalle, nel modo che si riscontra nella maggior parte delle *korai* dell'Acropoli di Atene.

⁸ G. RICHER, *Korai* (London, 1963), tav. VI d; P. E. ARIS - M. HUBER,



Fig. 2

Vediamo ora gli attributi della dea. Artemide regge un cervo per le corna tenendolo sollevato su due zampe. Questo tipo di raffigurazione è probabilmente derivato dalla tipologia della *πόρτις θηρών*,¹¹ particolarmente diffusa in Asia Minore; la *Potnia* normalmente tiene afferrati due animali disposti in schema araldico. L'animale che più frequentemente affianca la *Potnia* è il leone, ma non mancano altri animali quali il cavallo, il toro, vari tipi di uccelli, ecc. Su una placca orientalizzante da Smirne¹² la *Potnia*, alata, afferra

¹¹ *Mille anni di ceramica greca* (Firenze, 1960), p. 41 n. 20, fig. 22. ¹² Sulla *Potnia* v. Ch. Picard, *Éphèse et Cléopâtre* (BEFAR 123), Paris, 1922, p. 459 ss.; M. Marconi, *Riflessi mediterranei nella più antica religione laziale* (Milano, 1939), p. 89 ss.; I. Chirassi, *Miti e culti arcaici di Artemis nel Peloponneso e Grecia centrale* (Trieste, 1961). ¹³ M. Marconi, op. cit., tav. XVIII.

per il collo un'oca con la destra e con la sinistra un cervo. Una pantera e un cervo reca anche la *Potnia* alata di un'ansa del vaso François,¹³ databile come è noto al 570 a.C. Ma il confronto più preciso è con la già citata Artemide su un'anfora di Melos che, proprio come la Artemide di Marsiglia, tiene un cervo sollevato su due zampe, afferrandolo con la destra per le corna. Totalmente diversa è al contrario la disposizione del cervo nelle altre iconografie di Artemide-Diana.¹⁴

L'altro attributo che la nostra Artemide regge con la mano sinistra è un lungo scettro, terminante in alto con una cuspidi di lancia, sotto cui è un'appendice a forma di V. L'asta dello scettro è resa con una serie di punti, i quali, più che riprodurre fedelmente una struttura reale, non sono altro che un espediente tecnico che compare più volte sulle monete per riprodurre lance o scettri. L'Artemide dell'anfora di Melos presenta anch'essa lo scettro con appendice a V sormontato da una punta di lancia.

Il denario di Saserna mostra come l'Artemide massaliota abbia il capo adorno di una corona, che i migliori esemplari monetali ci raffigurano con chiarezza come un diadema sormontato da raggi triangolari. Corone radiate di questo genere recano spesso le Artemidi di età ellenistica e romana. Cito ad esempio quella della villa di Boscoreale e la Diana al bagno della casa di Ottavio Quartione a Pompei.¹⁵ Ma in realtà l'uso di questo tipo di corone è antichissimo e ne sono state trovate nelle tombe reali di Micene. Sembra però che l'origine di queste corone sia da ricercarsi in oriente, dove esse conobbero una grande diffusione legata a culti di divinità femminili, estesa all'area microasiatica.¹⁶

Cerchiamo ora di vedere gli elementi cronologici offerti dalla statua di cui la nostra moneta riproduce le fattezze. L'impostazione tipica dei simulacri arcaici, l'affinità iconografica con la Artemide dell'anfora di Melos datata al 660-650 a.C.,¹⁷ gli elementi di prove-

¹⁴ P. E. Arias - M. Heuser, op. cit., fig. 46; E. Simon, *Die Götter der Griechen* (München, 1969), fig. 153, p. 170. ¹⁵ V. da ultimo le brevi e sommarie voci *Artemide* e *Diana* in *EAD* con bibl. precedente. Maggiori particolari storici e antiquari offrono le voci *Artemis* e *Diana* in *R.E.* e *Diana* in *Dizionario-Saggio*. ¹⁶ M. Bonna, *La pittura romana* (Milano, 1958), fig. a p. 35 e 237. ¹⁷ C. Katsura, *Problems of Hera's Cult-Images*, in «AJA», LXIV, 1960, p. 343 ss. ¹⁸ Cf. nota 8.

nienza orientale fanno pensare ad una iconografia elaborata forse nel VII secolo. La posizione 'rampante' del cervo, che ricorda quella degli animali della *πότινα θηρών*, richiama ad un'epoca arcaica non precisabile. Sul panneggio si può ripetere quello che è stato affermato a proposito della statua di *Diana Nemorensis*, identificata anch'essa attraverso una moneta repubblicana. Si è detto¹⁶ che il panneggio, analogo al nostro, risente del gusto neo-attico, ma che alcune sue caratteristiche sono tipiche dell'arte arcaica. In più possiamo dire che la foggia dell'acconciatura con ciocche cadenti sulle spalle, il tipo dell'abbigliamento, il linearismo (se risale allo stile dell'originale e non al gusto arcaicistico del I secolo a.C.), la struttura arcaica resa meno rigida dalle pieghe dell'*epiblema*, fanno pensare ad un'originale del VI secolo (2^a metà?) di ambiente genericamente ionico-attico.

Ma il riconoscimento qui proposto della Artemide di Marsiglia resterebbe un puro dato antiquario se non avessimo una nota ed importante testimonianza letteraria; difatti Strabone (IV 1, 4-5) trattando di Marsiglia si sofferma in più punti sul culto di Artemide. Eccone alcuni:

IV 1, 4 ἐν δὲ τῇ ἀρχῇ τὸ Ἑφέσιον ἔβρουται καὶ τὸ τοῦ Διληγνίου Ἀπόλλωνος ἱερὸν· τοῦτο μὲν κοινὸν Ἴωνων ἀπάντων, τὸ δὲ Ἑφέσιον τῆς Ἀρτεμιδὸς ἐστὶ ναὸς τῆς Ἑφεσίου. ... ἐν ταῖς ἀποίκαις πόλεις πανταχοῦ τμηθὲν ἐν τοῖς πρώτοις ταύτην τὴν θεὸν καὶ τοῦ ξοάνου τὴν διάθεσιν τὴν αὐτὴν καὶ τὰλλα νόμιμα φυλάτταν· τὰ αὐτὰ, ἀπὸρ ἐν τῇ μητροπόλει ναυόμεσται.

IV 1, 5: καὶ δὲ καὶ τὸ ξοάνον τῆς Ἀρτεμιδὸς τῆς ἐν τῇ Ἀβενίφῳ οἱ Ῥωμαῖοι τὴν αὐτὴν διάθεσιν ἔχον τῷ παρὰ τοῖς Μασσαλιώταις ἀνέθεσαν.

Da questi passi emergono alcuni dati precisi: 1) a Marsiglia si venerava la Artemide di Efeso; 2) il simulacro era uno *xoanon* il cui

¹⁶ A. ALBANI, *Diana Nemorensis*, in «AJA», LXIV, 1960, p. 142. Il denaro di *Accoleius* studiato dallo ALBANI fu emesso nel 43 a.C., mentre quello di *Saxerna* nel 49 a.C. Può darsi che il denaro di *Accoleius* sia stato influenzato da quello precedente di *Saxerna*; oppure che entrambi si siano ispirati per il panneggio a tipi arcaicistici; o che abbiano semplificato allo stesso modo l'abbigliamento di statue arcaiche.

tipo veniva trasmesso identico alle colonie; 3) il simulacro di *Diana Aventinensis*, anche esso definito *xoanon*, era dello stesso tipo di quello di Marsiglia.

Ma prima di entrare nel merito delle affermazioni di Strabone conviene individuarne la fonte, al fine di valutarne appieno l'attendibilità. In un esame dei rapporti fra Roma e Marsiglia è stato dimostrato¹⁷ che la fonte di Strabone per le più antiche relazioni tra le due città è stato Timagene, vissuto nel I sec. a.C., che Strabone stesso cita (in IV 1, 13). Però io credo che, per le notizie su Artemide e Diana, Timagene non sia la fonte diretta, o almeno che non sia la fonte più antica ed autorevole.¹⁸ Nello stesso libro quarto, Strabone nomina più volte come sua fonte (1, 8; 1, 11; 6, 6) Artemidoro di Efeso. Indubbiamente a lui debbono risalire, direttamente o attraverso Posidonio, i passi riguardanti il culto di Artemide. Egli difatti nei suoi *Geographumena* trattò ampiamente e in base a una conoscenza diretta della Gallia meridionale costiera e, fatto importantissimo, era un vero esperto in materia di culto di Artemide, la dea di cui portava anche il nome. Nativo di Efeso, fu dai concittadini incaricato di una ambasceria a Roma per reclamare alcune rendite del tempio di Artemide Efesia (Strab. XIV 642). Forse si occupò anche di storia della Ionia nei suoi *Ἰωνικά ὑπομνήματα* (Athen. III 111 d).

Il suo *floruit* è posto nel 104-100 a.C. (Marcian., *epit. peripl. Menipp.* 3).

Possiamo concludere che Artemidoro dovette vedere di persona e descrivere sia la Artemide Efesia, sia la Artemide di Marsiglia, e sia la Diana dell'Aventino, che egli vide molto prima dei restauri che Cornificio fece in età augustea e che dovettero fra l'altro comportare una nuova statua di culto.¹⁹ Quindi i dati di Strabone sono certissimi, derivando da un testimone oculare, degno di fede e che era un autentico conoscitore del culto di Artemide.

Esaminiamo ora il testo di Strabone e accertiamo se avvalorza ciò che si è finora ipotizzato e se ci offre nuovi elementi. La prima concordanza ci è data dalla definizione di *xoanon* data al simulacro

¹⁷ G. NENCI, *Le relazioni con Marsiglia nella politica estera romana*, in «RSL», XXIV, 1958, p. 24 ss. ¹⁸ BENECI in R.E. s.v. *Artemidoros*.

¹⁹ A. GIULIANO, *Fait apud Segestanus ex aere Dianae simulacrum*, in «AC», V, 1963, p. 48 ss.

massaliota, il che conferma l'identificazione con l'immagine xoaniforme della moneta di Saserna. Da valutare con molta attenzione è l'altra affermazione, quella che implica una identità iconografica tra l'Artemide Efesia e la sua replica di Marsiglia.

L'esemplare marsigliese è databile al VI secolo e andrebbe quindi confrontato con una coeva raffigurazione efesina. Purtroppo noi conosciamo solo i tipi arcaici della Artemide Efesia sicuramente anteriori al tempio del periodo di Creso.²⁰ Inoltre il tipo universalmente conosciuto della Efesia ci è documentato solo per un periodo alquanto recente. Gli esemplari datati più antichi sono quelli sui cistofori di Tralles ed Efeso, emessi a partire dal 133 a.C.²¹ Resta quindi un iato che va dalla metà del VI secolo all'età ellenistica. Ci sono scarse notizie sul simulacro del VI secolo. Sappiamo che si trattava di uno xoanon opera di Endoios (Plin., *N.H.* XVI 214). Che fosse una statua xoaniforme si ricava anche dal fatto che il tipo tardo mantiene spesso una conformazione rigida, con le braccia aderenti al corpo, fino ai gomiti e poi staccate ad angolo retto, e dal fatto che Senofonte ne fece fare una replica ricavandola dal tronco di un cipresso (Xen., *Anab.* V 3, 4-13; Paus. V 6, 5). Ora dobbiamo chiederci: contrastano i dati numismatici e quelli di Strabone con ciò che si sa della Efesia? Nulla in realtà prova che l'Artemide Efesia di VI secolo fosse diversa da quella di Marsiglia qui identificata; anzi le caratteristiche strutturali e stilistiche di quest'ultima concordano molto bene con il poco che si sa della Efesia di VI secolo.²² Il denario di Saserna forse contribuisce a darci ipoteticamente il tipo arcaico della Efesia, opera di Endoios. Il simulacro massaliota è definito uno xoanon e come tale appare nella moneta: xoanon era anche il simulacro di Endoios, artista che rientra in quell'ambiente ionico-attico in cui abbiamo inquadrato l'Artemide di Marsiglia.

Passiamo ora all'ultima affermazione di Strabone, la più ricca di implicazioni storiche: la θεῖότης della statua marsigliese era uguale a quella della statua aventinense. Δείδωτος²³ corrisponde esattamente

²⁰ D. G. HOGARTH, *Excavations at Hephaestus. The Archaic Artemision* (London, 1908), p. 323 ss. ²¹ Cf. PICARD, op. cit., p. 474 ss.; per le figurazioni monetali v. H. THURSON, *Artemis Ephesia. Eine archaologische Untersuchung*, (Berlino, 1935), p. 78 ss. e tav. 49 ss. ²² La coeva compare nella monetazione in elettro di Efeso nel VI secolo. B. V. HIGAN, *Historia numismatica* (Oxford, 1911), 508. ²³ STEPHANUS, *Theat. Gr. L.*, III, col. 1149.

al latino *dispositio* (Vitruv. I 1, 2), il cui significato nella tecnica pittorica vale 'ordo rerum quae dipinguntur' e in architettura 'rerum collocatio'. Di conseguenza possiamo dire che i due simulacri avevano la stessa iconografia. Difficilmente la statua aventinense è una replica di età ellenistica anteriore al 100 a.C. o di età classica, perché questo tipo è sconosciuto in tale periodo. Inoltre la statua dell'Aventino non può essere anteriore a quelle di Efeso e di Marsiglia da cui deriva direttamente. Dovrebbe quindi risalire al periodo 550 (data del tempio di Efeso) - 500, ed è probabile che essa sia stata fatta per il tempio di Diana Aventinense, fondato secondo la tradizione da Servio Tullio, il cui regno (578-535) verrebbe a coincidere con la data approssimativa dei simulacri di Efeso, Marsiglia e Roma. Tutto ciò confermerebbe la tradizione antica (Liv. I 45; Dion. Hal. IV 26) che concorde attesta il rapporto fra il tempio di Diana Aventinense e quello di Artemide Efesia, confermato dalla comunanza dell'istituto dell'*asylia*.²⁴ Sempre più si rivelano gli elementi istituzionali (*asylia*), toponomastici (diffusione dei toponimi *Artemision* e *Dianium*),²⁵ religiosi (culto di Artemide),²⁶ che parlano in favore di intensi contatti con i greci d'Asia tramite la espansione focea in occidente.²⁷

Resta da accennare ad un altro difficile problema: quello dei rapporti fra *Diana Aventinensis* e *Diana Nemorensis*.²⁸ Se la iconografia della *Diana Aventinensis* è quella qui proposta di origine ionica, essa allora non ha nulla a che fare con quella di Diana Aricina, tricorpore, identificata dall'Alföldi. Mentre l'una sembra opera di diretta provenienza greca da collocare forse negli anni 550-500 circa, l'altra sembra essere opera di sintesi artistica greco-etrusca da porre, secondo i più

²⁴ D. VAN BERCHEM, *Trois cas d'asylie archaïque*, in « *Mus. Helv.* », XVII, 1960, pp. 21-33. ²⁵ G. COLONNA, *Sull'origine del culto di Diana Aventinensis*, in « *PP.* », XVII, 1962, pp. 57-60. ²⁶ Vedi da ultimo G. PUGLIESE CARRATELLI, *Lazio, Roma e Magna Grecia prima del secolo quarto a.C.*, in « *PP.* », XXIII, 1968, p. 321 ss. ²⁷ Su questo problema vedi la rassegna di J. P. MORZAT, *Les Phocéens en occident: certitudes et hypothèses*, in « *PP.* », XXI, p. 376 ss. Il tipo della Artemide Efesia deve essere stato portato in Occidente dai Focci. Lo si deduce anche dalla notizia di Erodoto (I 104) secondo cui i Focci quando abbandonarono la loro città portarono con sé le statue dei templi. ²⁸ Cf. A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins* (Ann Arbor, 1964), p. 47 ss. con la vastissima bibl. precedente; F. H. PARRAZZI, *Diana Nemorensis, deesse latina, déesse hellénisée*, in « *Mélanges.* », LXXXI, 1969, p. 28 ss.

recenti contributi,²⁹ intorno all'anno 480. L'una rientra nell'ambito dei contatti con i Focei, l'altra con tutta probabilità riflette contatti con la Campania. Molto plausibile è l'ipotesi di un arrivo della Artemide ellenica ad Aricia da Cuma, passando per Capua, nel cui territorio sorgeva il santuario di Diana Tifatina. Agli indizi in favore di un culto di Artemide a Cuma già addotti da altri,³⁰ si deve aggiungere un altro elemento, non ancora messo in luce riguardo al problema qui esaminato. Come è noto, fra le fratrie napoletane, che vengono normalmente ritenute di origine cumana, c'è la fratria degli Artemisi, accanto a quelle dei Cumani e degli Eubei.³¹ Avremmo cioè un elemento decisivo in favore della presenza a Cuma, sin da età molto antica, del culto di Artemide. Se corrispondono a verità le identificazioni e le ipotesi qui proposte, e quelle da altri avanzate sul culto ariciano, possiamo scrivere che: l'ellenizzazione del culto di Diana in Roma è dovuta alle relazioni con i Focei, che furono portatori di un influsso ionico, verso la metà o il terzo quarto del VI secolo; l'ellenizzazione del culto di Diana Nemorense è dovuto invece all'influenza cumana, particolarmente intensa agli inizi del V secolo, dopo l'intervento di Aristodemo nel Lazio.

CARMINE AMPOLO

²⁹ P. J. RUIS, *The cult image of Diana Nemorensis*, in «Acta Archaeologica», XXXVII, 1966, p. 69 ss.; F. H. PADRAULT, art. cit., p. 460 ss. ³⁰ F. H. PADRAULT, art. cit., pp. 447-448 e 465. ³¹ I.G. XIV 721; «NS», 1900, p. 269; R. M. PETERSON, *The cults of Campania* (Roma, 1919), p. 170; J. BÉRAUD, *La Magna Grecia* (Torino, 1963), p. 36 ss.

THE MEDICAL SCHOOL OF VELIA

The excavations at the site of Velia have produced many interesting finds, not least among them a building in the second insula containing several statues which has led Pietro Ebner,¹ an enthusiastic researcher into the history of the city, to proclaim the existence of a medical school. It is my intention in this paper to examine the speculation to which this discovery has given rise and to clarify the terms used in the discussion in an attempt to establish the medical school of Velia on a firmer foundation.²

The evidence can be divided into two parts, the archeological finds, whose formal publication by Prof. Napoli is eagerly awaited, and the literary references, most of which are conveniently collected by D. Musti.³ Within a building in the second insula close by the Porta Marina were found various statues and portrait busts, a few surgical or toilet instruments, strigils and pieces of pottery.⁴ On the base of one of the male statues is the inscription Οἰλῆς Εὐξείνου Ἰατρὸς φάρμακός ἐστι τοῦθ' which is paralleled by those of two herms Οἰλῆς Ἀριστῶνος ἱατρὸς φάρμακός ἐστι σπ' and Οἰλῆς Ἰερωνόμου ἱατρὸς φάρμακός ἐστι σπ'. A head of a recognisable philosopher type, presumably representing Parmenides and an acephalous herm with the inscription Παρμεναΐδης Πύργητος Οἰλιᾶδος φυσικός were also

¹ «Rassegna Storica Salernitana (RSS)», 1961, 196-8. ² I acknowledge the assistance in preparing this paper of Prof. M. Napoli, Prof. G. Pugliese Carratelli and Prof. A. H. M. Jones. Needless to say, they are not to be held responsible for the views here expressed. ³ «La Parola del Passato (PdP)», XXI, 1966, 312-335. ⁴ M. NAPOLI, «PdP», 1966, 22 f. Photographs appear in «Illustrated London News», 31.8.1963 and «Apollo», II, 1962, 125-126.

28

LA PAROLA DEL PASSATO

RIVISTA DI STUDI ANTICHI

VOLUME XXV



NAPOLI
GAETANO MACCHIAROLI EDITORE
1970

SULLA DATAZIONE DEI GRECISMI NEL LATINO ARCAICO

Per i piú antichi grecismi del latino, in mancanza di testi che forniscano la necessaria documentazione della lingua nei primi secoli di Roma, la cronologia è quanto mai incerta ed imprecisa. Essa si fonda su un criterio fonologico: il trattamento delle vocali e dei dittonghi in sillaba interna; così, per esempio, il prestito *mūcina* < dor. $\mu\acute{\alpha}\chi\chi\upsilon\acute{\nu}\acute{\alpha}$ ¹ viene genericamente collocato in epoca anteriore alla fine del noto processo di alterazione vocale. In tali casi l'Ernout-Meillet definisce la parola 'emprunt ancien': è impossibile dire quanto sia antica.

A tale criterio (che del resto ha limitata applicazione perché le vocali lunghe rimangono intatte) si aggiunge un secondo criterio linguistico, che riguarda propriamente la strada percorsa dalla parola greca per giungere nel Lazio, ma che tuttavia non è privo di implicazioni cronologiche: quando a una sonora del greco corrisponde in latino una sorda (per esempio *amurca* < $\acute{\alpha}\mu\acute{\upsilon}\rho\gamma\gamma\eta$, *triumpus* < $\theta\rho\acute{\iota}\alpha\mu\beta\omicron\varsigma$, *sparta* < $\sigma\pi\omega\rho\lambda\acute{\iota}\alpha$ acc.), ciò si considera prova di un intermediario etrusco (soluzione sbrigativa, per il solo fatto di escludere che una voce possa esser filtrata attraverso il sabino: P. Fest. ed. Lindsay p. 48-9 'album ... Sabini tamen alpum dixerunt').

A questi criteri linguistici si sono aggiunti criteri non linguistici, e cioè le testimonianze storiche ed archeologiche sui piú antichi rapporti di Roma col mondo greco.² Tuttavia, di tali dati extra-

¹ Indico la quantità solo quando è opportuno notarla. ² Si ricordino le pagine di G. PASQUALI, *Preistoria della poesia romana* (Firenze, 1936), p. 59 ss.

linguistici ci si è serviti per postulare genericamente un clima culturale propizio a certe categorie di prestiti e quindi per attribuire quei prestiti a quel clima culturale, con una vera petizione di principio.³

È stato detto che 'ai fini della storia della lingua basta raggiungere la concretezza dei « tipi » d'importazione; anche se la cronologia assoluta dei singoli elementi rimane incerta'.⁴ Ma anche la cronologia relativa di quei singoli prestiti è solo un postulato, assunto senza dimostrazione per costruire sintesi che non muovono dalla conoscenza dei singoli elementi: 'c'est donc à l'analyse de nous donner un fil dans ce labyrinthe lorsque cela se peut, car il y a des cas où la nature même de la question exige qu'on aille tâtonner partout, les abrégés n'étant pas toujours possibles'.⁵ Innanzi tutto, occorre determinare e documentare la cronologia di singoli grecismi, anche come presupposto per delineare, meglio e piú fondatamente, le grandi correnti culturali che appunto in quei prestiti si manifestano.

Come esempio di tale necessaria impostazione della ricerca, esamineremo la cronologia di *corōna*, voce che si sottrae a qualsiasi datazione fondata su caratteri formali.⁶ Per convenienza del ragionamento (giacché in una organica dimostrazione ciascun elemento può esser preso come primo od ultimo, indifferentemente), cominciamo dal dato antiquario.

Dion. Hal. II 54,2 ricorda che dopo la vittoria su Cameria⁷

³ Si vedano per esempio le distinzioni di G. DEVOTO, *Storia della lingua di Roma* (Bologna, 1944), p. 89 ss. — ⁴ G. DEVOTO, *Mélanges E. Boisacq* (= *Annuaire de l'Institut de philol. et d'histoire orientales et slaves*, Bruxelles, 1937), p. 330. — ⁵ LEIBNIZ, *Nouveaux essais sur l'entendement humain*, IV 2, 7.

⁶ Né pare altrimenti interessante; la ignorano per esempio F. O. WEISK, *Die griech. Wörter im Latein* (Leipzig, 1882), e G. A. SALFELD, *Tesaurus Italo-groecus* (Wien, 1886), che registrano solo *corōnis* < $\kappa\omicron\rho\omega\nu\acute{\iota}\varsigma$ e *corōnopūs* < $\kappa\omicron\rho\omega\nu\acute{\iota}\sigma\omicron\varsigma$; ERNOU-TMEILLET¹, p. 144: 'mot sans doute emprunté au gr. $\kappa\omicron\rho\omega\nu\acute{\iota}\varsigma$... mais ancien et complètement latinisé'; WALD-HOFMANN², I, p. 277: 'seit XII Jhd. ... aus gr. $\kappa\omicron\rho\omega\nu\acute{\iota}\varsigma$ = Ring, gekrümmtes Ende des Bogens usw. ... entlehnt, u. zw. vl. zunächst in der Theatersprache'. — ⁷ Colonia albana (Dion. Hal. II 50, 5, Diod. VII 5, 9 e Aur. Vict. or. XVII 6 che menziona varie località quasi nello stesso ordine di Diodoro) a una notte di marcia da Roma (Dion. Hal. V 49, 3); dati i suoi rapporti con Fidene, Ficulea, Crustumerium e Nomentum (Dion. Hal. III 51, 2, Liv. I 38, 4), pare situata fra Tevere ed Aniene, prossima a Veii, la città etrusca celebre per la statuarìa, e in area di influenza politica e culturale veiente

Romolo 'δαιτάρον θρίαμβον κατήγαγε καὶ ἀπὸ τῶν λαφόρων τείθειον χαλκῶν ἀνέθηκε τῷ Ἡραίστῳ καὶ παρ' αὐτῷ τὴν ἰδίαν ἀνέστησεν [Jacoby, ἐστήσεν codd.] εἰκόνα ἐπιγράψας Ἑλληνικοῖς γράμμασι τὰς ἑαυτοῦ πράξεις.'

Di solito si intende che Romolo eresse una statua a se medesimo,⁸ e perciò la notizia suona poco credibile ai più,⁹ ma in realtà il testo non è tanto preciso e la traduzione esatta è quella che per primo ne diede in italiano il Venturi: «et trionfo per questa spedizione la seconda uolta offerendo = Vulcano un carro di rame, il quale puose uicino alla sua imagine: intagliandolo con lettere Greche delle cose fatte dallui».¹⁰

Infatti, εἰκών significa genericamente «immagine», scolpita oppure dipinta: quando Plutarco, *Publ.* XIX 6, dice di Porsenna che «ἐστήκει δὲ καὶ χαλκῶς ἀνδριάς αὐτοῦ παρὰ τῷ βουλευτήριον, ἀπλοῦς καὶ ἀρχαῖος τῇ ἐργασίᾳ», la voce ἀνδριάς assicura che si deve intendere una statua, ma quando lo stesso autore, *Publ.* XVI 7, ricorda che ad Orazio Coclide i romani «εἰκόνα χαλκῆν ἐστήσεν ... ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἡραίστου», a rigore si può anche pensare ad una figura incisa su un πῖναξ di bronzo.

(cf. *Liv.* I 15,1 'belli Fidenatis contagione infecti Veientum animi et eosanquitate — nam Fidenates quoque Etrusci fuerunt — et quod ipsa propinquitas loci' ecc.). La guerra contro Cameria ha luogo qualche tempo (non sappiamo quanto tempo) dopo il 741 a.C., anno della morte di Tito Tazio (v. *Origini di Roma*, I [Firenze, 1970], § 130), e dopo una guerra di Romolo contro i Fidenati (*Dion. Hal.* II 53, 2-4). * Così per esempio la traduzione del Porto, che è la base di molte versioni moderne: «atque ex hac expeditione secundum triumphum egit, et ex manibus quadrigas aereas Vulcano dicitur, et iuxta ipsam suam statuam collocavit, cum eorum à se gestarum elogio graecis litteris scripto» (*Dionysii Halicarn. Antiquitatum Rom. Libri XI ab ARMILIO PORTO recens et post aliorum interpretationes Latinae redditae* [Losanna, 1588], p. 63). Non so se abbia il valore generico di «immagine» o quello specifico che le deriva da *fygo* la parola *effigies* con cui rende εἰκών la prima versione latina di Dionigi: «ex hacque expeditione secundum triumphum duxit, curumque aereum Vulcano obtulit, posuitque eum prope effigiem suam, litteris inscribens Graecis res sua gestas», *Dionysii Halicarnasii antiquitatum sive originum Romanorum libri XI à LAPO BIRACO Florentino latine versi, ac per HENRICUM CLAREANUM P. L. recogniti* (Basilea, 1532), p. 85. * V. nota 14. ¹⁰ *Dionisio Halicarnaseo delle cose antiche della Città di Roma. Tradotto in Toscano per messer FRANCESCO VENTURI Fiorentino* (Venezia, 1545), f. 53r.

Certo, εἰκών conserva la stessa ampiezza semantica, che si risolve in vera e propria ambiguità, del termine latino di cui doveva valersi la tradizione romana, e cioè *imago*, e quindi può ben significare una *statua pedestris* dell'epoca regia, come appunto in *Dion. Hal.* III 71,5 'ὁ δὲ Ταρκύνιος ... τὸν Νίβιον ἀποθαράσσει διανοῦς, ... εἰκόνα κεικασμένης αὐτοῦ χαλκῆν ἀνέστησεν ἐν ἀγορᾷ [al. lect. ἐστήσεν ἐπὶ τῆς ἀγορᾷ], ἣ καὶ εἰς ἑμὰ ἦν ἔτι πρὸ τοῦ βουλευτηρίου καιμένη πλησίον τῆς ἱερᾶς σιακῆς ἐλάττων ἀνδρὸς μετρίου τὴν περιβολὴν ἔχουσα κατὰ τῆς καφαλῆς' (cf. *Liv.* I 36,5 che dice specificamente 'statua Atti capite uelato'). Ma è chiaro che nel caso dell'εἰκών di Romolo ricordata da *Dion. Hal.* II 54,2 si può intendere tanto una statua, con iscrizione separata (per esempio su una tavoletta alifassa) oppure incisa sul cimelio stesso come quella dell'arringatore etrusco o del guerriero di Castrano, quanto una στήλη figurata ed iscritta (con cui si accorda egualmente bene il verbo [ἐ]στήσεν) come quella di Avele Feluske, quella di Lemno, quella picena di Bellante (Teramo)¹¹.

Al passo di Dionigi va collegato quello che gli corrisponde in Plutarco, ed entrambe le notizie si debbono valutare insieme:

Dion. Hal. II 54,2

Plut. Rom. XXIV 3

ἀπὸ τῶν λαφόρων
τείθειον χαλκῶν

ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις λαφόροις
καὶ χαλκῶν ἐκρίθη τείθειον ἐκ
[Καρταίας.

ἀνέθηκε τῷ Ἡραίστῳ

τοῦτο δὲ ἀνέστησεν ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ
[Ἡραίστου,

καὶ παρ' αὐτῷ τὴν ἰδίαν ἀνέστησεν

[εἰκόνα

ἐπιγράψας Ἑλληνικοῖς γράμμασι
[τὰς ἑαυτοῦ πράξεις

ποιησάμενος ἑαυτὸν ὑπὸ Νίκης στε-
[φανοῦσαν

I due testi coincidono in tutto meno che nella descrizione dell'immagine di Romolo, di cui Dionigi ricorda l'epigrafe, Plutarco invece un particolare iconografico; quindi non è affatto certa la conclusione del Peter: «wenn also auch beide Autoren von einander

¹¹ Riprodotta in V. CIANFARANI (ed.), *Antiche civiltà d'Abruzzo* (Roma, s.a. [1969]), tav. XCV, 2, in *Enciclopedia dell'arte antica*, IV, p. 258 fig. 306.

unabhängig sind, so ist doch so viel sicher, dass sie beide dieselbe Quelle vor sich gehabt haben".¹²

Ma è chiaro che i due storici, se pur non si sono variamente serviti della stessa fonte, hanno almeno attinto da testi che appartenevano a una medesima famiglia di testimonianze, hanno cioè accolto una tradizione il cui archetipo è non solo facilmente ricostruibile ma anche manifestamente veritiero.

Infatti, la notizia sull'iscrizione celebrativa di Romolo in caratteri greci si accorda con quanto già sappiamo sull'uso degli 'Ελληνικά γράμματα in quel periodo.¹³ D'altro canto, il particolare del sovrano incoronato dalla Vittoria, che può sembrare una tarda interpolazione,¹⁴ si accorda con quanto riferisce Dion. Hal. II 34,2 sul primo trionfo di Romolo dopo la guerra contro ceninensi ed antemnatì: 'τελευταίος δὲ τῆς πομπῆς αὐτῆς ἐπορεύετο ἐσθῆτα μὲν ἡμρισεμῆνος ἀλουργῆ, δάφνη δὲ καταστῆμῆνος τῆς κόμης καὶ, ἵνα τὸ βασιλείου ἀξίωμα σώξῃ, τεθρίπῳ παρεμβιβηκώς',¹⁵ e coincide

¹² H. PETER, *Die Quellen Plutarchs in den Biographica der Römer* (Halle, 1865 - riprod. Amsterdam, 1965), p. 160. ¹³ «P&P», XXIV, 1969, p. 151-189.

¹⁴ Per esempio A. BAUBILLIART, *Les diadèmes de la Victoire en Grèce et en Italie* (Paris, 1894), p. 24: 'ce n'est là, sans doute, qu'une légende, car tout ce qui rapportent les auteurs au sujet de statues élevées à Rome en ces temps reculés est fort suspect'. ¹⁵ Dovremo espungere il particolare della quadriga (che si giustifica con l'inciso 'ἵνα τὸ βασιλείου ἀξίωμα σώξῃ') impegnato esplicitamente da Plut. *Rom.* XVI 8 'Ῥωμῶλον δ' οὐκ ἐρῶνός φησιν ἄρματα χορηγεῖνσι Διονύσιος' (cf. Plut. *Publ.* IX 5-6). Qui dunque un ramo della tradizione è da ritenersi corretto, e la contaminazione si spiega proprio con la presenza della quadriga nelle notizie sul secondo trionfo dopo la vittoria su Cameria, e col fatto che in seguito la quadriga sarà elemento caratteristico del trionfo: un trionfo senza quadriga è una *traditio difficilis*, e la notizia che nel secondo trionfo l'immagine di Romolo vittorioso fu collocata accanto alla quadriga tolta ai nemici significa che il simulacro del sovrano venne posto nel tempio insieme con la quadriga perché questa faceva parte del bottino, ma che non si pensò di collocarlo sulla quadriga perché questa non faceva parte del trionfo. Nella notizia di Dionigi restano tuttavia due elementi caratteristici del trionfo romuleo: la corona e la porpora (cf. Plin. *nat. Hist.* IX 68,136), e va notato che il loro nome (*corōna, purpura*) è di origine greca come il nome stesso del trionfo, *trīump(h)us* (un altro grecismo si ha in *ovō*: Suet. *verb. diff.* ed. Reifferscheid, p. 283 'ouar₂ et trīumphare hoc differt, quod trīumphans quadrigis nehitur et coronatus laurea corona subsequitur pompam; qui autem ouat ... milites corona cinctus pompam praecedit'; parola certo antica, cf. falisco *euios*

altresi con l'uso romuleo della corona quale riconoscimento della virtù militare, attestato da Plin. *nat. Hist.* XVI 5,11 'Romulus frondea coronauit Hostum Hostilium, quod Fidenam primus inrupisset: ausus hic Tulli Hostilii regis fuit'. Quanto poi all'antichità del culto della Vittoria, si noti Dion. Hal. I 32,5 che l'attribuisce ad età preromulea: gli arcadi 'ἐπὶ δὲ τῇ πομπῇ τοῦ Ἀλέξου τὸ τῆς Νίκης τέμανος ἐξελόντας θυσίας καὶ ταύτῃ καταστῆσαντος διατηροῦσας, ἃς καὶ ἐπ' ἑαυτοῦ Ῥωμαῖοι εἶθουσιν'.¹⁶

Con questi dati culturali si accorda il dato linguistico.

[«Maia», n. s. XVI, 1964, p. 157-159], e riconosciuta greca già dagli antichi, Dion. Hal. V 47,2, anche se «come termine tecnico d'attestata solo nel 503 a.C. Plin. *nat. Hist.* XV 38,125 'trīumphansque de Sabinis P. Postumius Tubertus in consulari, qui primus omnium ouas ingressus urbem est, quoniam rem leniter sine cruore gesserat, myrto Veneris uictricis coronatus incoisit ... haec postea quantum fuit corona'. Per la genuinità della notizia è qui irrilevante indagare se tali elementi, e i nomi che li designano, giungano a Roma direttamente dal mondo greco oppure attraverso gli etruschi. Tuttavia, va notato che per la *corōna* nessuna testimonianza suggerisce una origine etrusca (nulla provano, anche perché in quanto nomi propri ne ignoriamo il significato, i personali etruschi *corōna, χάρουα, χάρνα*, gent. *Corōna* di *CIL* XI,3428 Tarquinii, v. W. SCHULZE, *ZGLN*, p. 77, e il toponimo igrvino *Corōna*, v. G. DEVOVO, «Studi etruschi», IV, 1930, p. 227-228); anzi, le fonti sono concordi nel precisare che la cosiddetta *corōna Etrusca* venne adottata più tardi ed era d'oro: Cell. V 6,5-7 'trīumphales coronae sunt aureae ... haec antiquitas et lauru erant, post fieri ex auro coeptae', P. Fest. p. 504, 25-27 'trīumphales coronae sunt, quae imperatori uictori aureae praeferruntur, quae temporibus antiquis propter pauperiam laeuae fuerunt'. Plin. *nat. Hist.* XXXIII 4,11 'uolgoque sic [scil. senza anelli d'oro] trīumphabant et, cum coronae ex auro Etrusca sustinerentur a torge, anulus tamen in digito ferreus erat acque trīumphantis et semel graecae coronae sustinentis' e XXI 4,6 'lemnisci, quos adici ipsarum coronarum honor erat, propter Etruscas quibus longi nisi aurei non debebant', Tert. *coron.* XIII 1 'Etruscae, hoc uocabulum est coronarum, quas gemmis et follis ex auro, quercinis ab Ioue, insignis ad deducendas tensas cum palmaris togis sumunt', cf. Dion. Hal. III 61,1 e III 62,1-2. ¹⁶ Non è rilevante invece Dion. Hal. I 15,1, che parebbe attestare un antichissimo culto della Vittoria fra i sabini, se non addirittura fra gli aborigeni: 'ἀπὸ δὲ σταδίων ἑβρομέκοντα Ῥαδέου Κοτυλία πόλις ἑταρῆνης πρὸς ἑραὶ κτισμένη ἔς ἔστιν οὗ πρόσω λίμνη ... ταύτην ἔχουσαν τι θεοπροπίς λαβὴν τῆς Νίκης οἱ ἑπιχώριοι νομίζουσιν'. Infatti Dionigi può identificare con *Nixy* la *dea Vacina* secondo l'interpretazione riportata da Varrone ap. Pseudacr. in *Her. ep.* I 10,49: 'Vacunam alii Cerecem, alii deam Vacatienis dicunt, alii Victoriam, qua fauente curis uacamus. Vacunam apud Sabinos plerimum cultam

Il lat. *corōna* è attestato nel sec. V, tanto per un ornamento funebre, quanto per un segno di vittoria (come appunto nel caso di Romolo, in *XII Tabb.* X 6 ap. Cic. *leg.* II 24,60 'cetera item funebria quibus luctus augetur XII sustulerunt: « ne sumptuosa respersio, ne longae coronae, ne acerae » praetereantur. illa iam significatio est, laudis ornamenta ad mortuos pertinere, quod coronam uirtute partam et ei qui peperisset et eius parenti sine fraude esse lex impositam iubet' e *XII Tabb.* X 7 ap. Plin. *nat. hist.* XXI 5,7 'ad certamina in circum ludos et ipsi descendebant et seruos suos equosque mittebant. inde illa XII tabularum lex: « qui coronam parit ipse pecuniae eius uirtutis suae ergo datur ei »'.

Queste norme 'in XII minuendi sumptus sunt lamentationisque funeris' (Cic. *leg.* II 23,59) e dunque si riferiscono ad usi preesistenti, i quali, come notava Cicerone, 'et recte tolluntur, neque tollerentur nisi fuissent' (*ibid.* II 24,60).

Già Numa Pompilio, la cui legislazione recava precise norme suntuarie,¹⁷ aveva disciplinato i riti funebri: Plut. *Numa* XII 1-2 'οὐ δὲ ποινίφικας καὶ τὰ περὶ τῶν ταφῶν πάτρια τοῖς χριζούσιν ἀρηγοῦνται, Νομῆ διδάξαντος μηδὲν ἠγασθαι μίσσημα τῶν τοιοῦτων, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκεί θεοὺς σέβασθαι τοῖς νομοισμένοις, ὡς τὰ κυριώτατα τῶν ἡμετέρων ὑποδαχομένουσ' ἐξαιρέτως δὲ τὴν προσαγορευμένην Αἰβίτιναν, ἐπίσκοπον τῶν περὶ τοὺς θνήσκοντασ δόλιαν θεὸν οὖσαν ... αὐτὸς δὲ καὶ τὰ πένθη καθ' ἡλικίας

quidam Mineruam, alii Dianam putauerunt; nonnulli etiam Venerem esse dixerunt; sed Varro primo rerum diuinarum Victoriam ait, quod ea maxime hii gaudent, qui sapientiae uacent'. Questa interpretazione, che tuttavia non trova riscontro evidente nei riti (v. LATTE, ap. ROSCHER, VI, col. 295), come già notava il Baudrillart (op. cit., p. 43) potrebbe voler dire che si erano rilevati (diciamo in epoca relativamente tarda, cioè dopo la consacrazione del tempio alla Vittoria da parte di L. Postumio nel 294 a.C., Liu. X 33,9) 'certains caractères communs entre les deux déesses, non qu'elles étaient identiques. Il est bien entendu, d'ailleurs, qu'en aucune façon on ne prétend faire dériver la Victoire romaine de la Vacuna des Sabines'. Ciò a tanto maggior ragione se il nome di questa divinità adorata nel lago è da spiegare come *lacina* « dea del lago » (A. L. PHOENOCIMI, *Studi ling. in on. di P. Pisani* [Brescia, 1969] p. 795-801). ¹⁷ Per esempio Plin. *nat. hist.* XIV 14,88 'Numae regis Postumia lex est: « uino rogam ne respargito », quod sanxisse illum propter inopiam rei nemo dubitet'; cf. Cic. *rep.* II 14,27 Numa 'quae perdicienda quaeque obseruanda essent, multa constituit, sed ea sine impensa'.

καὶ χρόνους ἑταζάν,' Liu. I 20,6-7 Numa 'cetera quoque omnia publica priuataque sacra pontificis scitis subiecit ... nec caelestes modo caerimonias, sed iusta quoque funebria placandisque manes ut idem pontifex edoceret'.

Tuttavia, nei testi, a queste informazioni generiche non si accompagna alcun dato specifico che indichi di quanto *corōna* sia anteriore alle sue prime documentazioni nelle tavole decemvirali. Ma a questo problema si può dare risposta per altra via.

La nozione di « corona » in latino si esprime sempre solo con la parola *corōna*, che coincide col gr. κορώνη, sicché alla moderna etimologia ne appare evidente l'origine ellenica.¹⁸

In greco abbiamo le forme κορώνη (dim. κορωνίς) e χορωνός: Hes. 'κορώνη' ... καὶ εἶδος στεφάνου, 'κορωνίδες' ... καὶ οἱ ἐκ τῶν ἰσῶν πεπλαγμένοι στεφάνοι, 'κορωνίς' ... στεφανίς,' *Etyim. M.* 530,38 e 40-41 'κορωνίς' ... καὶ εἶδος στεφάνης πεπλαγμένης ἐξ ἰσῶν.

La forma κορώνη è attestata nel sec. V in Sophron. *fragm.* 163 Kaibel 'κορώνης ἀνδρούρανοι.'

Athene, e più antica, è la forma χορωνός (o χορωνόν), attestata in Simonide (sec. VI-V), che pare l'aggettivo κορωνός « ricurvo » (sec. VII Archil. 39 Bergk 'βουὸς ἔστιν ἡμῖν ἐργάτης ἐν οἰκίῃ | κορωνός), e con χ secondo χορός (cf. più oltre lat. *chorōna*): Athen. XV 680d 'Ἀπίων ἐν τῇ περὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς διαλέκτου φησὶ τὸν στεφάνον πάλαι χορωνόν καλούμενον ἀπὸ τοῦ τοῦ χορευτῆς ἐν τοῖς θεάτροις αὐτῷ χρῆσθαι, αὐτοὺς τε περικαίμενους καὶ ἐπὶ τὸν στεφάνον ἀγωνιζομένους, καθὼς ἐν τοῖς Σιμωνίδου ἐπιγράμμασιν ἰδεῖν ἔστιν οὕτως καλούμενου' [(*fragm.* 176 Bergk) Φαίβος ἑσκαγείτα: *Τυνδαρίδῃσιν δαΐδῃσιν | ἄματροι τίτιγες ἐπιστέφανο χορωνῶν.]

¹⁸ WALDE-HOVMANN³ I p. 277, ERSMOUT-MÉLLET⁴ p. 144, FRISK I p. 928, CRANTRAIINE p. 570; considerava lat. *corōna* e gr. κορώνη « corona » voci di origine indoeuropea indipendenti fra loro G. CURTIUS, *Grundzüge der griech. Etymol.*⁵ (Leipzig, 1879), p. 158 num. 81 (da cui A. VANDERK, *Etyim. Wörterbuch der lat. Spr.*⁶ [Leipzig, 1881], p. 56), dovendo così separare κορώνη « corona » da κορωνίς « cornacchia » (v. *ibid.*, p. 153 num. 69), ma l'associazione « corona » (che sarebbe così attestata dalla presunta radice indoeuropea *kar* solo in *corōna* e κορώνη) si spiega bene come senso figurato (v. qui p. 404-405).

Va notato incidentalmente che Ateneo trae la testimonianza di Apione dall'opera *περί τῆς Ῥωμαϊκῆς διαλέκτου*. Ciò significa che il grammatico alessandrino si riferiva a un problema di lingua latina: forse, proprio l'origine di *corōna* (che doveva essere questione dibattuta²⁰), la cui etimologia secondo *χορώνος*, e più genericamente da *χορός*, attestata appunto in quell'epoca,²¹ può aver favorito la moda²² passeggera di pronunciare *chorōna* ricordata da Quint. I 5,20 'parcissime ea [scil. à littera] ueteres usi etiam in uocalibus, cum *aedus itcosque* dicebant; diu deinde seruatum, ne consonantibus aspirarent, ut in *Graecis* et in *trumpis*; erupit breui tempore nimius usus, ut *choronae, chenturiones, praechones* adhuc quibusdam in inscriptionibus maneat,²³ qua de re Catulli nobile epigramma²⁴ est'.²⁵

Ma ancor più antico è il diminutivo *κορώνις*, che risale addirittura al sec. VII-VI: Stesich. 29.3 Bergk⁴-187.3 Page 'καὶ βροδίνου; σπαράνου; ἰὼν τὰ κορώνιδας οὐλάει'.

Dunque, il significato di «corona» per *κορώνη*, significante attestato già in Omero²⁶ per designare ciò che è ricurvo come il becco della cornacchia, ad esempio la maniglia della porta (*Od.* I 441, ecc.), può ritenersi documentato in Sicilia nel sec. VII, e questo *terminus non post quem* rende possibile la derivazione *corō-*

²⁰ Si noti per esempio Plut. *quaest. conu.* VIII 6,3 'τὸν δὲ σπαράνον 'κορώνων' ἀπὸ τῆς κορώνης ὅς 'ὄραρος τὸ κρῖνος εἶναξί σου σπαράνη' ». P. Fest. p. 33,6-7 'corona cum uideatur a chore dici, caret tamen aspiratione, siue coronae dicuntur quod honorent eos, quibus inponuntur', cf. *Isid. orig.* XIX 30,2 'nomen coronae hac ex causa uocatum, eo quod initio circum aras curreretur, atque ad imaginem circuitus uel chari [sar. cori] et formatam et nominatam coronam'. ²¹ Cf. *Cic.,orat.* XLVIII 160 'quin ego ipse, cum scirem ita maiores locutus esse, ut nusquam nisi in uocali aspiratione uterentur, loquebar sic, ut *puleras, Ceteagos, triumphos, Cartaginem* dicerem; aliquando, idque sero, concilio aurium cum extorta mihi ueritas esset, usum loquendi populo concessi, scientiam mihi reseruaui. *Orciades* tamen et *Matonas, Otanes, Caepiones, sepulcra, coronas, Iscrias* dicimus, quia per aurium iudicium licet'. ²² *CIL* VI 22102 (= BÜCHLER, *Carm. epigr.* 92) Roma *choronam*, XI 5607 Arna (Chitella d'Arne) *choron(aw) ex auri* ecc. ²³ Catull. 84. ²⁴ Altre fonti in *Thes. Lat.* IV, col. 977, 42-48. ²⁵ Per l'interpretazione di *mic. ko-ro-no-wo-se-wa* 'with a curved handle' proposta dubbiosamente in M. VENTRIS - J. CHADWICK, *Documents in Myc. Greek* (Cambridge, 1956), p. 335 e 398, v. la critica di L. R. PALMER, *The Interpret. of Myc. Greek Texts* (Oxford, 1963), p. 341.

na <κορώνη> (e più precisamente, data la testimonianza di Stesicoro, <dor. *κορώνᾱ> in epoca regia. Ma vi è di più.

Può darsi che, almeno in origine, la *κορώνη* si distinguesse dallo *σπαράνος* o per la forma (l'etimologia suggerisce appunto un ornamento che non si chiude sulla fronte²⁶, mentre *σπαράνος* può cingere completamente la testa:²⁷ si noti Hes. 'κορώνη· ... καὶ εἶδος σπαράνου') o per i fiori che la componevano (Hes. 'κορώνιδας· ... καὶ οἱ ἐκ τῶν ἰσῶν πηπλεγμένοι σπαράνου') o per l'una e l'altra cosa insieme (*Étyim. M.* cit. 'κορώνις· ... καὶ εἶδος σπαράνης πηπλεγμένης ἐξ ἰσῶ').

Comunque, si tratta di parola rara: *κορώνη*, *κορώνις* e *χορώνος* sono tre *ἄπαξ*, di contro a *σπαράνος* ampiamente attestato in ogni epoca.

In greco, *κορώνη* designa ciò che è incurvato come il becco della *κορώνη*, *σπαράνος* designa ciò che *σπαρᾷ*, e per entrambi i vocaboli 'corona' è solo una delle numerose accezioni particolari di un ampio significato generale. In latino, invece, *corōna* è parola non trasparente, che ha 'corona' come valore proprio ed originario (e quest'unico significato rispetto alla polisemia della voce nella lingua da cui proviene è caratteristica eminente dei prestiti, cf. franc. *chef*, ingl. *meeting* ecc. negli idiomi in cui sono penetrati), e che infine è poco produttiva (l'unico derivato degno di nota è il verbo *corōnāre*, ovvi gli aggettivi *corōnālis*, *corōnārius*, i sostantivi *corolla*, *corōnāmen*, *corōnāmenta*).

La penetrazione in latino di un termine di cultura così importante come gr. *κορώνη* (dor. *κορώνᾱ) «corona», *ἄπαξ*, attestato

²⁶ Si notino *κορώνος*, *κορώνις*, *κορώνος*, detti di animali «dalle corna ricurve». ²⁷ Per esempio già *Il.* XIII 736 'πάνη γὰρ οὐ κατὰ σπαράνος κολάμοιο δάκρυς', *Agam.* *Hain.* VII 42 'πάντας δὲ σκαλποὶ σπαράνους ἔχον' e XXXII 5,6 'σπλάσαι δὲ τ' ἀλάμπτος ἄνη | χρυσίον ἀπὸ σπαράνου, ἄκτινας δ' ἐνδεδόνται'; si noti pure *σπαράνη* 'couronne spéciale, qui ne fait pas le tour entier de la tête, mais qui est posée sur le devant et dont le bord supérieur, décrivant une courbe, est plus haut ordinairement en son milieu qu'à ses extrémités' (DANZON-PEACOCK-SACCO, IV,2, p. 1508, cf. I,2, p. 1520): «bordo dell'elmo», *Il.* VII 11-12 'ἄκτος δ' ἦστοντα βάλ' ἔγχετο ἐξόθεν | ἀχρὴν ὑπὸ σπαράνης ἐχλάμοιο', ornamento muliebre *Il.* XVIII 597 'καὶ δ' αἰ [scil. παρθένου] μὲν καλὰς σπαράνους ἔχον'.

indirettamente (*κορωνίς*) in Sicilia già nel sec. VII-VI ma certo ormai poco vitale in quell'età, poiché scompare ben presto di fronte a *στρίφωνος* senza lasciar traccia (tanto che gli antichi non ne fanno cenno per l'etimologia del lat. *corōna*²⁰), deve risalire ad epoca più antica, in cui la voce greca era molto più viva ('l'area seriore conserva di solito la fase anteriore, cioè la più antica'). Questa conclusione linguistica si accorda col dato culturale dell'immagine di Romolo incoronato dalla Vittoria (databile fra il 741 e il 715 a.C.),²¹ e più generalmente con quello dell'uso romuleo della corona quale segno di virtù militare, ricordato da Plinio (ed a *fortiori* con l'uso della corona attestato più tardi nelle cerimonie funebri per Numa Pompilio²²). Dunque, se pur non siamo in grado di risolvere il problema in termini di cronologia assoluta, *corōna* < gr. *κορωνή* (dor. **κορώνᾱ*) « corona » si potrà fondatamente definire: 'prestito di età preromulea o romulea, comunque non posteriore alla metà del sec. VIII'.

EMILIO PERUZZI

²⁰ Si vedano la citata testimonianza di Apione (che conosce *κορωνίς*, non *κορώνη* « corona ») e la nota 20. ²¹ V. nota 7. ²² *Plin. Nat. XXII 1* « *οἱ τε πόρφαχοι καὶ φίλοι ὄψοι, συναλλόμενοι ἐπὶ τὰς ταφὰς ἄρα δημοσίας ἐπιφοραῖς καὶ στεφάνοις* ».

NOTE CRITICHE E FILOLOGICHE

SESTO EMPIRICO, *ADV. MATH.* VII 142-146

In questa rivista Margherita Isnardi Parente ha preso in esame il fr. 29 Lang di Speusippo, tramandato da Sesto Empirico (*adv. math.* 145-146): con profondità e lucidità la studiosa ha collocato il frammento nella sua tradizione filosofica, illustrandolo eccellentemente. Da quelle pagine io ho imparato molto, e vorrei qui aggiungere alcune considerazioni per ulteriormente chiarire alcuni punti.

Prima di tutto, in sede puramente filologica, credo di dover spendere una parola a difesa di *ἐκ τῆς ... συνασκήσεως* (= S.E., *AM* 7,145), in quanto nel testo presentato dalla Isnardi (p. 203) quell'*ἐκ* è dato per supplito, mentre è lezione genuina del Laurenziano 85.19 (del sec. XIII, sigla N), il codice più autorevole per questa parte dell'*Adversus Mathematicos*.¹

Quanto poi a come Sesto sia giunto a conoscenza del testo speusippeo, sono d'accordo con la Isnardi che si tratta di tradizione indiretta: ma su questo punto, a mio parere, si può procedere oltre, anche se so di muovermi su un terreno particolarmente delicato, in cui l'ultima parola spetta allo storico della filosofia antica.

Già il Hirzel, cui dobbiamo la prima corretta (anche se non sempre esatta) impostazione di tanti problemi riguardanti le filosofie ellenistiche, pensava² che si dovesse far dipendere buona parte del VII libro *Adversus Mathematicos* da Antioco da Ascalona e notava come il suo nome comparisse due volte in questo libro, ai §§ 162 e

¹ Cf. « PP », XXIV (1969), pp. 203-213. Ivi anche il testo integrale del fr. 29 L. ² Si veda l'edizione del Mat., vol. II, 5 ss, e *ad locum*. Cadono quindi le riserve a proposito di questa lezione, che io ho sfruttato per l'interpretazione del frammento speusippeo (*Contributo alla storia di ὑποσχεόμενος*, in *Studi in onore di F. Pizzani*, Brescia, 1969, pp. 481 ss.). Note che *ἐκ* nell'accorazione 'in base a' tende a rarefarsi nella lingua tarda. ³ R. Hirzel, *Untersuch.*, z. *Cic. philol. Schriften*, III, p. 493 ss.